



Policy di Credit Risk

Consiglio di Amministrazione del 3 Agosto 2022

Sommario

EXECUTIVE SUMMARY	5
INTRODUZIONE	7
<i>Obiettivo del documento</i>	7
<i>Definizioni</i>	8
<i>Validità del documento</i>	10
<i>Destinatari del documento</i>	10
<i>Struttura del documento</i>	10
MODELLO ORGANIZZATIVO	11
<i>Ruolo della Capogruppo</i>	11
<i>Ruoli e responsabilità della Capogruppo</i>	12
<i>Il sistema dei controlli interni</i>	19
SEZIONE 1. POLITICA DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CREDITO PER LE CONTROPARTI RETAIL E CORPORATE	22
1.1 CREDITO RETAIL E CORPORATE	22
1.1.1 <i>Mission dell'attività creditizia</i>	22
1.1.2 <i>Principi generali della concessione del credito</i>	22
1.1.3 <i>La mitigazione del rischio – le garanzie</i>	26
1.1.4 <i>Principi generali della gestione del rischio di credito</i>	27
1.2 DEFINIZIONE E CLASSIFICAZIONE DELLE OPERAZIONI DI CREDITO	28
1.2.1 <i>Definizione di operazione creditizia</i>	28
1.2.2 <i>Ambito operativo dell'attività creditizia</i>	29
1.2.3 <i>I crediti ordinari</i>	29
1.2.4 <i>I crediti speciali</i>	32
1.2.5 <i>Altre operazioni che comportano l'assunzione di rischio di credito</i>	33
1.3 DETERMINAZIONE DELLE FACOLTÀ DI DELIBERA PER L'ASSUNZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO	35
1.3.1 <i>Facoltà di delibera di credito ordinario</i>	35
1.3.2 <i>Facoltà di delibera di credito speciale</i>	36
1.3.3 <i>Facoltà di delibera della disponibilità immediata su assegni</i>	36
1.3.4 <i>Facoltà di delibera sconfini</i>	37
1.3.5 <i>Facoltà di delibera concessione di massimali su carte di credito</i>	37
1.4 ORGANI DELIBERANTI	38
1.4.1 <i>Elenco Organi deliberanti</i>	38
1.4.2 <i>Deleghe e sostituzioni</i>	41
1.4.3 <i>Affidamenti ai promotori finanziari, ai produttori assicurativi, agli agenti in attività finanziaria e collaboratori e al personale dipendente (crediti ordinari e crediti speciali) del Gruppo</i>	42
1.4.4 <i>Affidamenti a favore di Soggetti Collegati al Gruppo</i>	43
1.5 PRATICHE DI RISCHIO RILEVANTE	43
1.6 CREDITI ANOMALI	43
1.6.1 <i>Esposizioni oggetto di concessioni</i>	45
1.7 CREDITI IN DEFAULT	50
1.7.1 <i>Esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate</i>	51
1.7.2 <i>Inadempienze probabili</i>	54
1.7.3 <i>Sofferenze</i>	59
1.7.4 <i>Esposizioni oggetto di concessioni deteriorate</i>	61
1.7.5 <i>Effetto contagio</i>	63
1.8 PROCESSO DI CONTROLLO DEL RISCHIO DI CREDITO	64
1.8.1 <i>Funzioni aziendali coinvolte nel processo di controllo del rischio di credito</i>	64
1.8.2 <i>Reporting</i>	66
SEZIONE 2. POLITICA DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CREDITO PER LE CONTROPARTI FINANZIARIE ED ISTITUZIONALI	67
2.1 MODALITÀ AFFIDAMENTO CONTROPARTI ISTITUZIONALI	67
2.1.1 <i>Caratteristiche dell'operatività</i>	67
2.2 DEFINIZIONE DEI LIMITI E MASSIMALI	70
2.2.1 <i>Descrizione dell'operatività</i>	70
2.2.2 <i>Principi che regolano l'assegnazione dei limiti</i>	73
2.2.3 <i>Tipologia esposizioni monitorate</i>	74
2.3 CRITERI DI DETERMINAZIONE DEL CREDIT VALUE ADJUSTED (CVA) SU STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI	75
2.4 GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI RISCHIO E DEI CONFLITTI DI INTERESSE VERSO SOGGETTI COLLEGATI	76
2.4.1 <i>Propensione al rischio</i>	76
2.4.2 <i>Gestione del rischio</i>	77

2.4.3	Limiti prudenziali	77
2.4.4	Gestione Piani di Rientro	78
2.4.5	Monitoraggio limiti prudenziali	78
2.4.6	Affidamenti a favore di Soggetti Collegati al Gruppo Bancario Mediolanum	79
2.5	MODALITÀ DI GESTIONE DELLA CONCENTRAZIONE DEI RISCHI	79
2.5.1	Definizione sulla concentrazione sui rischi	79
2.5.2	Limiti alla concentrazione dei rischi	79
2.5.3	Criterio di assunzione dei grandi rischi a livello consolidato	80
2.5.4	Percentuali di ponderazione e classificazioni delle attività di rischio	80
2.6	I RATING INTERNI DELLE CONTROPARTI ISTITUZIONALI	80
2.6.1	Processo di assegnazione del rating interno	81
2.6.2	Processo di valutazione del merito creditizio	84
2.7	DEFINIZIONE DEI LIMITI PER CONTROPARTE	86
2.8	LIMITI DELLA TESORERIA PER L'ANNO CORRENTE	87
2.8.1	Limiti di credito	87
2.9	DELEGHE AUTORIZZATIVE	89
2.10	ESPOSIZIONI VERSO CONTROPARTI CORPORATE	90
2.11	PROCESSO DI REPORTING	91
2.11.1	Il sistema di Reporting	91
2.11.2	Strumenti IT a Supporto	92
2.12	VALUTAZIONE CONTROPARTI ASSICURATIVE	92
SEZIONE 3.	IFRS9: REGOLE DI STAGING E IMPAIRMENT	93
3.1	PRINCIPI GENERALI	93
3.2	AMBITI DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI	93
3.3	REGOLE DI STAGING	94
3.4	REGOLE DI IMPAIRMENT	97
3.4.1	Individuazione dei crediti da assoggettare a valutazione collettiva/analitica	97
3.4.2	Valutazione Collettiva	98
3.4.3	Valutazione Analitica – definizione dei perimetri	103
3.4.4	Valutazione Analitica – Esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate	104
3.4.5	Valutazione Analitica – Inadempienze Probabili	108
3.4.6	Valutazione Analitica – Sofferenze	111
3.4.7	Valutazione Analitica – Esposizioni oggetto di concessioni deteriorate	113
3.5	CONTROLLI DI SECONDO LIVELLO	114
SEZIONE 4.	POLITICA PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DI CONCENTRAZIONE	115
4.1	RISCHIO DI CONCENTRAZIONE	115
4.1.1	Definizione	115
4.1.2	Portafogli che contribuiscono al calcolo del rischio di concentrazione	116
4.1.3	Concentrazione su singolo rapporto	116
4.1.4	Concentrazione geografica e settoriale	117
4.1.5	Rapporti esclusi dal calcolo del rischio di concentrazione	117
4.1.6	Metodologia di calcolo del rischio di concentrazione	117
4.1.7	Definizione di PD ai fini del calcolo del requisito di capitale a fronte di rischio di concentrazione per il portafoglio imprese e altri soggetti	118
4.2	MODALITÀ DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CONCENTRAZIONE	118
4.2.1	Caratteristiche che deve avere il portafoglio di credito	118
4.2.2	Suddivisione del portafoglio di credito in classi omogenee ai fini del calcolo della concentrazione	118
4.2.3	Funzioni aziendali coinvolte nel controllo del rischio	118
4.2.4	Reporting	119
SEZIONE 5.	PROCESSO DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO SUL PORTAFOGLIO DEL CREDITO	120
5.1	CREDIT RISK MITIGATION (CRM)	120
5.1.1	Definizione del principio di mitigazione del rischio di credito	120
5.1.2	Portafogli che contribuiscono al calcolo del rischio di credito	120
5.1.3	Tecniche di mitigazione ammesse	120
5.1.4	Mitigazione del rischio di credito derivante da contratti di pegno ed altre garanzie di tipo reale finanziario	121
5.1.5	Mitigazione del rischio di credito derivante da prestiti ipotecari	122
5.1.6	Mitigazione del rischio di credito e controparte nelle operazioni di pronti contro termine	124
5.1.7	Contratti quadro sull'attività in derivati	124
5.1.8	Mandato irrevocabile a vendere sui prodotti del Gruppo e altre attività finanziarie in capo alla clientela	125

5.1.9	<i>Polizza assicurativa per i finanziamenti tramite cessione del quinto dello stipendio/pensione e delega di pagamento</i>	126
5.2	RISCHIO RESIDUO.....	126
5.2.1	<i>Rischio Residuo nel portafoglio crediti speciali</i>	126
5.2.2	<i>Rischio residuo in altri portafogli/prodotti collateralizzati</i>	127
5.3	PROCESSO DI CONTROLLO DEL RISCHIO RESIDUO	127
5.3.1	<i>Funzioni aziendali coinvolte nel processo di controllo</i>	127
SEZIONE 6.	POLITICA PER L'ATTIVITÀ DI COLLATERALIZZAZIONE DEI DERIVATI (CSA).....	129
2.13	DEFINIZIONE & PRINCIPI CSA	129
6.1.1	<i>Definizione del principio di "Collateralizzazione"</i>	129
6.1.2	<i>Elementi principali del contratto di Credit Support Annex</i>	130
2.14	MODALITÀ DI GESTIONE DELLA NEGOZIAZIONE DEL CSA	132
6.1.3	<i>Ruoli e Responsabilità</i>	132
6.1.4	<i>Contratto quadro su accordi di collateralizzazione</i>	133
6.1.5	<i>Valutazione della Garanzia raccolta</i>	134
6.1.6	<i>Risoluzione delle Dispute</i>	134
6.1.7	<i>Processo di deroga ai parametri guida contenuti nella policy</i>	134
6.1.8	<i>Processo di riesame periodico dei contratti CSA</i>	135
6.1.9	<i>Reporting</i>	135
2.15	PROCESSO OPERATIVO DI DEROGA ALLE LINEE GUIDA SULL'OPERATIVITÀ IN DERIVATI IN ASSENZA DI CSA	135
6.1.10	<i>Gestione nuova controparte di mercato</i>	135
6.1.11	<i>Reporting</i>	136
2.16	PROCESSO DI ATTENUAZIONE DEI RISCHI PER I CONTRATTI DERIVATI OTC NON COMPENSATI CON CONTROPARTE CENTRALE.....	136
SEZIONE 7.	QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO	137
SEZIONE 8.	ALLEGATI.....	141
8.1	ALLEGATI SEZIONE 2	147
8.1.1	<i>Limiti Controparti Bancarie Italiane</i>	147
8.1.2	<i>Limiti Controparti Bancarie Estere</i>	148
8.1.3	<i>Limiti esposizioni verso altre società finanziarie e corporate</i>	149
8.1.4	<i>Limiti Derivati Controparti Italiane ed Estere</i>	150
8.1.5	<i>Limiti di regolamento Controparti Italiane</i>	151
8.1.6	<i>Limiti di regolamento Controparti Estere</i>	152
8.1.7	<i>Limiti massimali Fondi</i>	152
8.1.8	<i>Limiti di allocazione portafoglio Trading</i>	153
8.1.9	<i>Banche soggette all'art. 136 TUB</i>	153
8.1.10	<i>Controparti approvate da MIFL</i>	154
	<i>MIFL Securities Lending Borrowers</i>	154
	<i>MIFL Product/fund Counterparties and Brokers</i>	155
8.2	ALLEGATI SEZIONE 4	156
8.2.1	<i>Metodologia per il calcolo del rischio di concentrazione per il portafoglio imprese e altri soggetti</i>	156
8.2.2	<i>Framework IT a supporto del processo di controllo</i>	156
8.3	ALLEGATI SEZIONE 6	157
8.3.1	<i>Sistemi IT a supporto della gestione dei CSA</i>	157
8.3.2	<i>Soglie di tolleranza</i>	157

Executive Summary

La policy di credit risk è il documento con cui la Banca Mediolanum definisce le regole ed i principi di assunzione di rischio di credito in tutte le sue forme, sia nel banking book sia nel trading book. L'aggiornamento periodico del documento di policy di credit risk mantiene ed ottimizza la razionalizzazione del corpus documentale riferibile al rischio di credito e controparte in senso lato con l'obiettivo di procedere, in un'unica policy, ad una raccolta organica di tutte le regole di ingaggio, assunzione, monitoraggio e controllo delle varie forme di rischio di credito.

Con riferimento ai poteri del Presidente, nei casi di motivata urgenza e impedimento a riunire il Consiglio di Amministrazione nei tempi necessari e su proposta dell'Amministratore Delegato, si prevede l'introduzione di un limite pari all'1,5% dei Fondi Propri di Gruppo per i provvedimenti assunti nell'interesse della Banca (comprese le delibere creditizie).

Per quanto riguarda i crediti classificati ad Inadempienza Probabile, per le esposizioni con garanzia pubblica Medio Credito Centrale (MCC) oppure SACE con processo di escussione della garanzia non ancora concluso si prevede una svalutazione minima pari al 15% nel caso in cui la quota non garantita fosse inferiore a tale percentuale, mentre per i crediti "mai affidati" si definisce una svalutazione minima del 60%.

Il documento si compone delle seguenti sezioni:

SEZIONE 1 – POLITICA DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CREDITO PER LE CONTROPARTI RETAIL E CORPORATE

In questa sezione sono riassunte le regole di assunzione, gestione e controllo del rischio di credito che scaturisce dall'erogazione verso la clientela Retail e Corporate. In particolare, vengono definiti i principi alla base dell'erogazione creditizia, i riferimenti al Risk Appetite di Gruppo per il rischio di specie, i poteri di delibera, gli attori coinvolti e il processo di controllo sia di primo che di secondo livello.

SEZIONE 2 – POLITICA DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CREDITO PER LE CONTROPARTI FINANZIARIE ED ISTITUZIONALI

In questa sezione sono descritte le regole che definiscono le modalità di affidamento delle controparti istituzionali e, più in generale, che definiscono l'operatività della Tesoreria di Banca Mediolanum. In questa sezione trovano inoltre spazio il recepimento della normativa sui conflitti di interesse verso soggetti collegati e la descrizione del modello di valutazione utilizzato dal risk management per la determinazione dei limiti e massimali operativi concessi alle controparti finanziarie ed istituzionali. Si descrive infine il processo di controllo relativo a quest'ultima operatività.

SEZIONE 3 – IFRS9: REGOLE DI STAGING E IMPAIRMENT

Questa sezione descrive il perimetro, le regole, la metodologia, gli strumenti e il processo di controllo sottostante la definizione della valutazione collettiva e della valutazione analitica. In questa sezione viene

inoltre descritto per sommi capi il modello di rating CRS che, oltre che per il calcolo della perdita attesa, viene utilizzato nel processo di controllo sia di primo che di secondo livello.

Inoltre, si illustrano le modalità di implementazione del nuovo principio contabile IFRS 9, con riferimento alle tematiche che prevedono il significativo coinvolgimento della Funzione Risk Management.

SEZIONE 4 – POLITICA PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DI CONCENTRAZIONE

Questa sezione descrive le regole sottostanti alla gestione del rischio di concentrazione nel portafoglio crediti. Come per il più generale rischio di credito, anche per il rischio di concentrazione viene descritta la modalità di definizione del relativo capitale interno nonché le misure di Risk Appetite oggetto di controllo.

SEZIONE 5 – PROCESSO DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO SUL PORTAFOGLIO DEL CREDITO

Questa sezione descrive i principi alla base del Credit Risk Mitigation (CRM), le tecniche adottate per mitigare il rischio e la gestione e controllo dell'eventuale rischio residuo.

SEZIONE 6 – POLITICA PER L'ATTIVITA' DI COLLATERALIZZAZIONE DEI DERIVATI (CSA)

Quest'ultima sezione descrive le regole relative alla negoziazione e stipula di contratti ISDA e CSA (Credit Support Annex) propedeutici alla mitigazione del rischio di controparte derivante dall'attività in derivati della Banca. La sezione è stata aggiornata anche con i riferimenti normativi relativi al regolamento delegato UE n. 2251/2016 che integra il regolamento UE 648/2012 che disciplina le norme tecniche di regolamentazione sulle tecniche di attenuazione dei rischi per i contratti derivati OTC non compensati mediante controparte centrale.

Il documento è integrato da una serie di allegati che contengono le deleghe operative relative al portafoglio crediti Retail e Corporate nonché i limiti e massimali operativi pro-tempore vigenti per l'attività con le controparti istituzionali.

Il documento di policy approvato da Banca Mediolanum in qualità di capogruppo del Gruppo Bancario rappresenta inoltre una linea guida per tutte le società facenti parte del gruppo relativamente alle attività in perimetro. Tutte le società del gruppo quindi, coerentemente con le specifiche normative nazionali, procederanno con il recepimento della policy a livello locale.

Introduzione

Obiettivo del documento


Il presente documento delinea in modo formale ed organico le linee guida e le strategie del Gruppo bancario Mediolanum sull'attività creditizia e fornisce le necessarie indicazioni regolamentari per il presidio della funzione di erogazione e controllo del credito alla luce della *mission* dichiarata del Gruppo, formando parte integrante della normativa interna della Capogruppo e delle società del Gruppo.

Nello specifico, la presente Policy di Credit Risk (di seguito anche la "policy" o il "documento") del Gruppo Bancario Mediolanum (di seguito anche solo il "Gruppo Bancario" o "Gruppo"), si pone l'obiettivo di:

- Esplicitare i principi fondamentali per la concessione, la gestione e il monitoraggio del credito e del relativo rischio di specie.
- Individuare e classificare le operazioni creditizie definendo le relative deleghe deliberative, per importo e per competenza, concesse alle varie funzioni aziendali coinvolte nel processo di erogazione dei crediti.
- Delineare il processo di controllo del rischio di credito e le modalità con cui viene resa l'informativa al Consiglio di Amministrazione in merito alle operazioni deliberate dagli Organi Deliberanti (OD) autorizzati della Società, in ottemperanza alle linee guida e agli obiettivi definiti nel documento di Risk Appetite Framework (RAF) adottato dal Gruppo Bancario Mediolanum.
- Illustrare le linee guida e le regole relative ai criteri e alle modalità di calcolo adottati da Banca Mediolanum nella determinazione delle perdite di valore su crediti.
- Definire le regole per il riconoscimento e l'applicazione delle tecniche di mitigazione del rischio di credito sia in ottica regolamentare, sia in ottica gestionale.
- Definire le linee guida, le regole e le procedure necessarie per la gestione del rischio di concentrazione.
- Stabilire i principi relativi alla contrattazione per la strutturazione del documento di Credit Support Annex (CSA) con le rispettive controparti nonché le regole operative e i livelli autorizzativi necessari alle eventuali deroghe.
- Introdurre le linee guida e le regole generali, in ambito Risk Management, in merito alle tematiche oggetto del principio contabile internazionale IFRS9.

La "Policy di Credit Risk" costituisce quindi un primo livello nella piramide riportata nello schema seguente che raffigura il modello logico della normativa aziendale e richiamata dalla policy sulle modalità di redazione, approvazione, diffusione ed aggiornamento della normativa interna di Banca Mediolanum.

Modello della normativa interna di riferimento



Alla base della piramide, ciascun settore è responsabile della redazione e dell'aggiornamento delle istruzioni operative relative alla stessa funzione, della modulistica e di qualsiasi altro documento operativo a cui il presente documento si riferisce.

Definizioni

Rischio di Credito

Con il termine Rischio di Credito si intende la possibilità che una variazione inattesa del merito creditizio di una controparte, nei confronti della quale esiste un'esposizione, generi una corrispondente variazione inattesa del valore della posizione creditizia.

Nella definizione di rischio credito si evidenzia pertanto quanto segue:

- Il rischio di credito non è confinato alla sola possibilità di insolvenza di una controparte ma anche il semplice deterioramento del merito creditizio di quest'ultima si configura come una manifestazione del rischio di specie.
- La definizione di rischio di credito non si riferisce alle sole posizioni in bilancio, ma comprende anche quelle fuori bilancio.
- La maggioranza delle posizioni creditizie di una banca rispondono ad una logica di tipo contabile più che ad una logica di valori di mercato. Proprio la mancanza di un mercato secondario di riferimento determina la "illiquidità" delle attività creditizie.

Tipologie di Rischio di Credito

Come conseguenza delle specifiche richiamate nel paragrafo precedente sulla natura del Rischio di Credito di seguito si introduce una possibile classificazione delle differenti tipologie del rischio di specie:

- 1) Rischio di insolvenza: rappresenta la possibilità che una controparte affidata, nei confronti della quale esiste un'esposizione creditizia, diventi insolvente. Se un simile evento si verifica, la perdita economica

per il creditore è evidente e corrisponde alla differenza fra il valore di credito e quanto effettivamente viene recuperato.

- 2) Rischio di migrazione: è il rischio di deterioramento del merito creditizio di una controparte. Tale deterioramento può trovare riscontro concreto in un declassamento del *rating* del debitore. In generale, il peggioramento del merito creditizio di una controparte non dà luogo ad una perdita economica immediata per la banca. L'insolvenza generalmente non è quasi mai un evento improvviso e imprevedibile, ma è piuttosto preceduta da un graduale deterioramento del merito creditizio.
- 3) Rischio di recupero: indica la possibilità che il tasso di recupero connesso alle esposizioni nei confronti di controparti divenute insolventi si riveli inferiore a quanto originariamente stimato dalla banca.
- 4) Rischio di esposizione: è il rischio che la dimensione dell'esposizione nei confronti di una controparte aumenti in modo inaspettato in corrispondenza del periodo appena antecedente il verificarsi dell'insolvenza.
- 5) Rischio di spread: rappresenta il rischio che, a parità di merito creditizio o di *rating* aumenti il premio al rischio, ossia lo spread, richiesto dal mercato di capitali.
- 6) Rischio Paese: rappresenta il rischio connesso ad eventi di natura politica o legislativa che incidono sulla probabilità di default della controparte.

Crediti Deteriorati

I crediti deteriorati delle banche, definiti anche con il termine inglese *non-performing loan* (NPL), sono delle esposizioni creditizie la cui riscossione è considerata a rischio. Generalmente si tratta di esposizioni verso soggetti che, per un probabile peggioramento della propria situazione economica e finanziaria, non sono in grado di far fronte alle proprie obbligazioni nei tempi e modo previsti da contratto.

Tali crediti secondo la normativa di riferimento si distinguono in:

- **Le sofferenze:** sono esposizioni verso soggetti in stato di insolvenza o in situazioni sostanzialmente equiparabili.
- Le **inadempienze probabili** sono esposizioni (diverse da quelle classificate tra le sofferenze) per le quali la banca valuta improbabile, senza il ricorso ad azioni quali l'escussione delle garanzie, che il debitore adempia integralmente alle sue obbligazioni contrattuali.
- **Esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate:** sono esposizioni per cassa, diverse da quelle classificate tra le sofferenze o le inadempienze probabili, che, alla data di riferimento, sono scadute o sconfinanti con carattere continuativo da oltre 90 giorni. Le regole per determinare il momento da cui decorre il conteggio dei 90 giorni e per l'identificazione delle soglie di rilevanza sono definite nel paragrafo 1.7.1.

Crediti "Forborne"

Le esposizioni "forborne" si identificano con le esposizioni creditizie per le quali siano state concesse modifiche delle condizioni contrattuali o un rifinanziamento, totale o parziale, a causa di difficoltà finanziarie del debitore, che potrebbero determinare una perdita per la banca. Si evidenzia che, ai fini del forborne, non è necessario che il debitore si sia già rivelato inadempiente.

Le esposizioni creditizie oggetto di concessione (definite, appunto, **forbearance**) possono rientrare, a seconda dei casi, tra le sofferenze, le inadempienze probabili oppure tra le esposizioni scadute e/o sconfinanti, non costituendo di fatto una categoria specifica ed indipendente rispetto alle attività deteriorate.

Validità del documento

I principi contenuti nella presente policy sono generali e riferiti all'attuale composizione dei portafogli bancari "retail", "corporate" e "controparti finanziarie/istituzionali", oltre che alle linee guida strategiche e alle normative attualmente vigenti.

Sarà pertanto necessario procedere con l'aggiornamento del presente documento solo in presenza di una mutata composizione dei portafogli, di nuove disposizioni prese sull'assunzione del rischio stesso, in presenza di una diversa strategia di impiego della raccolta o, infine, alla luce di un nuovo assetto del modello di governo societario.

Destinatari del documento

Il presente documento viene adottato da tutte le strutture organizzative interessate dal processo di erogazione e controllo del credito. Gli attori coinvolti nel processo sono esplicitati sia nel presente documento di policy, sia nei regolamenti di settore direttamente coinvolti nel processo di assunzione e controllo del credito.

La Policy di Credit Risk si configura altresì come linea guida di Gruppo, laddove applicabile, per tutte le società appartenenti al perimetro del Gruppo Bancario facente capo a Banca Mediolanum (d'ora in poi anche solo "Capogruppo").

Pertanto, nell'esercizio della funzione di direzione e coordinamento che compete alla Capogruppo Banca Mediolanum, la stessa viene trasmessa alle Società appartenenti al Gruppo bancario affinché le stesse, secondo le specificità di ciascuna, e in base ai criteri di proporzionalità, nonché compatibilmente con le eventuali disposizioni locali emanate in materia dall'Autorità di Vigilanza, orientino la propria regolamentazione interna, conformandosi ai principi in essa contenuti.

Struttura del documento

Il documento si compone complessivamente, oltre all'executive summary e all'introduzione, delle seguenti sezioni, suddivise a loro volta in diversi capitoli di dettaglio.

Di seguito sono descritte sinteticamente le principali tematiche trattate in ogni sezione.

Sezione 1: Politica di gestione del rischio di credito per le controparti Retail e Corporate

Sezione 2: Politica di gestione del rischio di credito per le controparti Finanziarie ed Istituzionali

Sezione 3: IFRS9: Regole di staging e impairment

Sezione 4: Politica per la gestione del rischio di concentrazione

Sezione 5: Processo di mitigazione del rischio sul portafoglio del credito

Sezione 6: Politica per l'attività di collateralizzazione dei derivati (CSA)

Sezione 7: Quadro normativo di riferimento

Sezione 8: Allegati (allegati di riferimento alla Sezione 1, Sezione 2, Sezione 4, Sezione 6)

Modello Organizzativo

Ruolo della Capogruppo

La Capogruppo, nel novero delle proprie attività di direzione e coordinamento verso le società controllate, si dota di un sistema di controlli interni che consente l'effettivo controllo delle strategie e politiche creditizie adottate dal Gruppo nel suo complesso ed il monitoraggio regolare dell'equilibrio economico, finanziario e patrimoniale delle singole Società.

L'assetto organizzativo e dei controlli del Gruppo deve prevedere:

- Flussi informativi periodici che consentano di verificare il perseguimento degli obiettivi strategici nell'ambito dell'attività creditizia nonché il rispetto delle normative.
- La chiara identificazione dei compiti e delle responsabilità delle diverse unità deputate al controllo dei rischi all'interno del Gruppo ed i meccanismi di coordinamento; in particolare, il rispetto dei coefficienti di solvibilità e di concentrazione del rischio di credito stabiliti dalle locali Autorità di Vigilanza e l'adeguatezza patrimoniale devono essere periodicamente monitorati a cura di strutture indipendenti inserite nelle rispettive Società.
- Procedure che garantiscano in modo accentrato la misurazione, la gestione e il controllo di tutti i rischi del Gruppo a livello consolidato; in particolare, la valutazione dell'esposizione globale del Gruppo Bancario al rischio di credito deve essere collocata nell'ambito di una struttura di controllo indipendente dall'attività di erogazione del credito.
- Sistemi informativi che consentano di monitorare i flussi finanziari e le relazioni di credito (in particolare le prestazioni di garanzie) fra i soggetti componenti il gruppo.

La Capogruppo formalizza e rende noto a tutte le Società del Gruppo i criteri di misurazione, gestione e controllo di tutti i fattori del rischio di credito (controparte, concentrazione, residuo, ecc.) Essa, inoltre:

- valida i sistemi e le procedure di controllo dei rischi all'interno del Gruppo tenuto anche in considerazione dei requisiti normativi cogenti;
- fissa i criteri di valutazione delle posizioni e crea una base informativa comune che consenta a tutte le Società appartenenti al Gruppo di conoscere l'esposizione dei clienti nei confronti del gruppo nonché le valutazioni inerenti alle posizioni dei soggetti affidati;
- assicura omogeneità di trattamento per la classificazione a default delle posizioni condivise a livello di Gruppo;

- supporta la valutazione delle operazioni di credito che riguardano soggetti italiani o imprese operanti nel Paese locale ma controllate da soggetti italiani: ferme restando le autonomie deliberative dei singoli Consigli di Amministrazione, al fine di avere una visione univoca e complessiva del cliente/gruppo di clienti e per accedere a tutti i sistemi informativi così da reperire tutte le informazioni necessarie per una approfondita analisi, è richiesto il preventivo parere favorevole della Direzione Credito della Capogruppo;
- valuta le “operazioni di rischio rilevante”: fermo restando le autonomie deliberative dei singoli Consigli di Amministrazione delle Società controllate in materia creditizia, la Funzione Risk Management della Capogruppo esprime un parere preventivo su tutte le nuove operazioni di credito “rilevante” così come definite nella presente policy.

Fermo restando le autonomie deliberative dei singoli Consigli di Amministrazione in materia creditizia, esprime un parere preventivo di natura tecnica su tutti i nuovi prodotti con elevato impatto sul rischio di credito, intendendosi per tali tutti i prodotti che, indipendentemente dalla forma tecnica, prevedano volumi commerciali nei 12 mesi oltre i 50 milioni di euro, nel presupposto che tali iniziative rientrino già nei predefiniti piani strategici delle Società Controllate.

Ruoli e responsabilità della Capogruppo

Di seguito si riportano gli attori coinvolti nel processo di controllo dei rischi finanziari e di credito.

Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione definisce gli obiettivi, le strategie, il profilo e i livelli di rischio (“risk appetite”) del Gruppo Bancario Mediolanum, attraverso la determinazione e approvazione di linee guida e di “policy” aziendali con riferimento al sistema di gestione e controllo del rischio dell’impresa, verificandone periodicamente la corretta attuazione e coerenza con l’evoluzione dell’attività aziendale. Determina e approva le modalità regolamentari e gestionali con cui valutare i rischi a cui risulta esposto il Gruppo. Approva le politiche e i processi di valutazione delle attività aziendali, in particolare degli strumenti finanziari, verificandone la costante adeguatezza. Inoltre, stabilisce i limiti massimi all’esposizione della Capogruppo verso strumenti o prodotti finanziari di incerta o difficile valutazione.

Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale accerta l’efficacia di tutte le strutture e funzioni coinvolte nel sistema di controllo e l’adeguato coordinamento delle medesime, promuovendo gli interventi correttivi delle carenze e delle irregolarità rilevate. Fermi restando gli obblighi di informativa a Banca d’Italia, segnala al Consiglio di Amministrazione le irregolarità riscontrate, richiede l’adozione di idonee misure correttive e ne verifica nel tempo l’efficacia; conclude la verifica delle procedure operative e di riscontro interno con osservazioni e proposte agli Organi competenti, qualora si rilevi che i relativi assetti richiedano modifiche non marginali; effettua il controllo sull’amministrazione e sulla direzione, soffermandosi sulle eventuali anomalie che siano sintomatiche di disfunzioni degli Organi responsabili; verifica periodicamente la propria adeguatezza in termini di poteri, funzionamento e composizione, tenuto conto delle dimensioni, della complessità e delle attività svolte dall’intermediario.

Amministratore Delegato

Ha poteri di proposta in materia di sistema di controllo interno sul quale il Consiglio di Amministrazione si esprime in termini di determinazione ed approvazione, nell'esercizio della propria funzione di supervisione strategica assegnatagli dalla legge e dalla normativa di Vigilanza. Al riguardo, sottopone alla delibera del Consiglio di Amministrazione:

- gli obiettivi, le strategie, il profilo e i livelli di rischio ("risk appetite") del Gruppo Bancario Mediolanum attraverso la determinazione di linee guida e di "policy" aziendali con riferimento al sistema di gestione e controllo del rischio dell'impresa, verificandone periodicamente la corretta attuazione e coerenza con l'evoluzione dell'attività aziendale;
- le modalità regolamentari e gestionali con cui valutare i rischi a cui risulta esposta la Capogruppo ed il Gruppo;
- le linee guida e le "policy" di gestione del sistema di controllo interno in coerenza con la propensione al rischio prescelta e tenuto conto delle esigenze della Capogruppo di dotare il Gruppo di un sistema di controllo interno che consenta l'effettivo controllo sia sulle scelte strategiche del Gruppo nel suo complesso sia sull'equilibrio gestionale delle singole componenti.

L'Amministratore Delegato dà attuazione alle linee guida e alle "policy" definite dal Consiglio di Amministrazione con oggetto il sistema di gestione dei rischi provvedendo al suo adeguamento in relazione alle carenze o anomalie riscontrate, ai cambiamenti del contesto di riferimento o a seguito dell'introduzione di nuovi prodotti, attività o processi rilevanti. Al riguardo fornisce indirizzi operativi al Direttore Generale della Capogruppo nonché agli Organi Amministrativi delle Società del Gruppo.

Assicura la coerenza del processo di gestione dei rischi con la propensione al rischio e le politiche di governo dei rischi, avendo anche presente l'evoluzione delle condizioni interne ed esterne in cui opera la Banca.

Comitato Rischi

È l'organo collegiale che ha poteri propositivi, consultivi ed istruttori, che si esplicano nella formulazione di proposte, raccomandazioni e pareri con l'obiettivo di consentire al Consiglio di Amministrazione di adottare le proprie decisioni con maggiore cognizione di causa.

Il Comitato e il Collegio Sindacale si scambiano tutte le informazioni di reciproco interesse e, ove opportuno, si coordinano per lo svolgimento dei rispettivi compiti. Inoltre, il Comitato può accedere alle informazioni aziendali e dispone di adeguati flussi informativi anche di dettaglio. Il Comitato si avvale del supporto della Funzione Compliance, della Funzione Risk Management, della Funzione Antiriciclaggio, della Funzione Internal Audit e di esperti esterni (ove necessario), tali da consentire allo stesso le valutazioni che gli competono.

In particolare, con riferimento alla regolamentazione concernente i conflitti di interesse, il Comitato Rischi: si esprime in ordine alle procedure per l'individuazione e gestione delle operazioni in conflitto di interesse della Banca e delle Società del Gruppo; valuta specifiche operazioni per le quali vi sia, direttamente o indirettamente, una situazione di conflitto di interesse al riguardo, con riferimento alle operazioni con Parti Correlate e Soggetti Collegati di Banca Mediolanum S.p.A. ai sensi della Delibera Consob n. 17221, della Circolare n°285 di Banca d'Italia e nel rispetto della regolamentazione interna (Regolamento sulla gestione delle operazioni con parti correlate di Banca Mediolanum e soggetti collegati del Gruppo Bancario Mediolanum).

Direttore Generale

Dà attuazione nella Capogruppo agli indirizzi forniti dall'Amministratore Delegato in materia di sistema di controllo interno e di gestione dei rischi. Al riguardo pone in essere soluzioni organizzative che:

- stabiliscano attività di controllo a ogni livello operativo e consentano l'univoca e formalizzata individuazione di compiti e responsabilità, in particolare nei compiti di controllo e di correzione delle irregolarità riscontrate;
- assicurino sistemi informativi affidabili e idonee procedure di reporting ai diversi livelli direzionali ai quali sono attribuite funzioni di controllo;
- garantiscano che le anomalie riscontrate dalle unità operative siano tempestivamente portate a conoscenza di livelli appropriati della banca e gestite con immediatezza;
- consentano la registrazione di ogni fatto di gestione e, in particolare, di ogni operazione con adeguato grado di dettaglio, assicurandone la corretta attribuzione sotto il profilo temporale.

Funzione Internal Audit

La Funzione Internal Audit è volta, da un lato, a controllare, in ottica di controlli di terzo livello, anche con verifiche in loco, il regolare andamento dell'operatività e l'evoluzione dei rischi e, dall'altro, a valutare la completezza, l'adeguatezza, la funzionalità e l'affidabilità della struttura organizzativa e delle altre componenti del sistema dei controlli interni, portando all'attenzione degli organi aziendali i possibili miglioramenti, con particolare riferimento al RAF, al processo di gestione dei rischi nonché agli strumenti di misurazione e controllo degli stessi. Sulla base dei risultati dei propri controlli formula raccomandazioni agli organi aziendali.

Funzione Risk Management

La Funzione Risk Management è responsabile dell'attuazione delle politiche di governo e del sistema di gestione dei rischi e collabora nella definizione e attuazione del Risk Appetite Framework (RAF), garantendo, nell'esercizio della funzione di controllo, una visione integrata delle diverse rischiosità agli Organi Aziendali. Di seguito una sintesi, non esaustiva, delle attività svolte dalla Funzione Risk Management:

- definisce e manutene il framework di controllo e gestione di tutti i rischi dell'attività bancaria, nel rispetto delle linee guida del Consiglio di Amministrazione e delle disposizioni normative vigenti;
- propone i parametri quantitativi e qualitativi necessari per la definizione del Risk Appetite Framework (RAF), compresi gli scenari di stress necessari a definire la risk tolerance;
- definisce le modalità di valutazione e controllo dei rischi di credito, collaborando e coordinandosi con il controllo di primo livello della Direzione Credito;
- definisce le modalità di valutazione e controllo dei rischi finanziari in particolare nell'ambito delle attività tipiche;
- definisce le modalità di valutazione e controllo dei rischi operativi e reputazionali, pianifica e svolge gli assessment dei rischi operativi e reputazionali;
- raccoglie e analizza gli eventi di perdita operativa;
- definisce e sviluppa le metodologie quantitative volte alla determinazione e gestione del rischio rilevante di primo e secondo pilastro della Capogruppo;
- predispone, coordinandosi con le strutture di business e nel rispetto delle linee guida del RAF, la normativa interna, le policy e i regolamenti relativi a tutti i rischi rilevanti di primo e secondo pilastro;

- verifica nel continuo l'adeguatezza del RAF;
- presidia la normativa specialistica di competenza e attua gli interventi di adeguamento, in collaborazione con le altre funzioni aziendali;
- monitora i rischi e definisce le politiche di gestione degli stessi e predispone la reportistica di controllo per il Consiglio di Amministrazione, seguendo quanto definito nel Risk Appetite Framework;
- valuta, per tutti i rischi rilevanti di primo e secondo pilastro, la congruità del capitale economico e regolamentare;
- valuta il profilo di rischio dei prodotti collocati dalla Capogruppo per lo svolgimento delle verifiche richieste dalla normativa MiFID (sia per prodotti del Gruppo che di terzi);
- predispone l'informativa periodica di rischio della Banca per il Consiglio di Amministrazione;
- supporta dal punto di vista quantitativo le funzioni responsabili della gestione del capitale;
- analizza i rischi dei nuovi prodotti e servizi e quelli derivanti dall'ingresso in nuovi segmenti operative di mercato;
- supporta gli organi aziendali nella valutazione del rischio strategico;
- esprime pareri preventivi sulla coerenza con il RAF delle operazioni di maggior rilievo;
- acquisisce dati e notizie relative all'economia reale, monetaria, creditizia e finanziaria, anche in funzione della reportistica per gli Organi Aziendali.
- validare i modelli, i processi, i presidi di controllo, l'integrità/qualità dei dati e la loro rispondenza nel tempo alle disposizioni normative e alle esigenze aziendali nonché all'evoluzione del mercato.

Funzione Compliance

La Funzione Compliance presiede la gestione dei rischi di non conformità alle norme, secondo un approccio risk based, con riguardo a tutta l'attività aziendale, avvalendosi, per il presidio di determinati ambiti normativi per cui sono previste forme di presidio specializzato, di unità specialistiche appositamente individuate nella Policy di Compliance di Gruppo, cui sono attribuite determinate fasi del processo di compliance. Oltre al presidio del quadro normativo di riferimento, alla Funzione competono attività di consulenza specialistica, alert normativo e gap analysis, verifiche di adeguatezza di assetti e processi aziendali rispetto al quadro normativo vigente e identificazione di azioni di mitigazione dei rischi di non conformità.

Funzione Antiriciclaggio

La Funzione Antiriciclaggio è responsabile, secondo un approccio risk based, del presidio del rischio di riciclaggio e finanziamento al terrorismo e degli adeguamenti dei processi sull'evoluzione del contesto normativo e procedurale in tale ambito.

Verifica, nel continuo, che le procedure aziendali siano coerenti con l'obiettivo di prevenire e contrastare la violazione di norme di eteroregolamentazione (leggi e norme regolamentari) e di autoregolamentazione in materia di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.

Pone particolare attenzione all'adeguatezza dei sistemi e delle procedure interne in materia di adeguata verifica della clientela e di registrazione, nonché dei sistemi di rilevazione, valutazione e segnalazione di operazioni sospette.

Riferisce direttamente al Consiglio di Amministrazione della Banca e ha accesso a tutte le informazioni della Banca nonché a qualsiasi informazione rilevante per lo svolgimento dei propri compiti.

Direzione Credito

La Direzione Credito ha la responsabilità di garantire l'adeguata attuazione della politica creditizia della Banca, nel rispetto della normativa vigente, assicurando, in particolare, il rispetto della normativa vigente in tema di trasparenza ed usura.

Inoltre, la Direzione Credito svolge le seguenti attività:

- sovrintende e coordina le attività operative connesse ai crediti ordinari (affidamenti di cassa e di firma a breve/medio termine) e speciali (finanziamenti a lungo termine assistiti da ipoteca), interagendo con la clientela e la Rete di Vendita per il perfezionamento dei servizi richiesti.
- partecipa al processo di valutazione dell'adeguatezza patrimoniale complessiva (ICAAP – Internal Capital Adequacy Assessment Process) per le attività specificatamente attribuite e disciplinate dal Regolamento ICAAP/ILAAP.

La Direzione Credito si compone delle seguenti strutture:

- *Unità di Supporto Manageriale Monitoraggio qualità del Credito*

In staff al Responsabile della Direzione, l'Unità di Supporto Manageriale partecipa all'elaborazione ed alla proposizione delle strategie e policy in tema di gestione del credito, definendo i principi metodologici e le regole tecniche per la gestione del rischio creditizio ed elaborando specifica reportistica su dati previsionali e consuntivi, in stretto coordinamento con la Funzione Risk Management e la Divisione Pianificazione, Controllo e Investor Relations.

L'unità sovrintende ai controlli di primo livello effettuati dai settori della direzione, interloquendo con la Funzione Compliance in tema di trasparenza e con la Funzione Risk Management riguardo al censimento dei rischi operativi.

Sovrintende, di concerto con l'Ufficio Segnalazioni di Vigilanza della Divisione Amministrazione, Contabilità e Bilancio, al controllo della corretta contribuzione alle Centrali dei rischi pubbliche e private.

- *Settore Crediti Speciali*

È responsabile del processo di delibera ed erogazione dei mutui fondiari ed ipotecari da parte della Banca. Tra le attività svolte, il Settore coordina la rete di periti di cui la Banca si avvale per l'istruttoria delle pratiche di mutuo, al fine di assicurare la corretta valutazione degli immobili offerti in garanzia, predisponendo un'apposita relazione tecnica circa la validità/congruità della garanzia a supporto del processo di delibera.

- *Settore Crediti Ordinari*

Presidia tutti i processi legati alla delibera ed all'erogazione dei crediti ordinari (fidi, prestiti, crediti di firma), la gestione delle garanzie nei limiti delle facoltà attribuite e cura la raccolta delle richieste (ovvero della relativa documentazione) dei crediti corporate e le analizza nel rispetto della policy di Credit Risk; delibera gli affidamenti a favore della clientela, provvedendo, per quelli non di competenza, alla istruzione e presentazione della pratica agli Organi superiori, esprimendo un giudizio di merito non vincolante, coordinandosi, ove necessario, con la Direzione Wealth Management per lo specifico segmento di clientela.

- *Settore Credit Operations*

Gestisce la relazione con il cliente e con la Rete di Vendita, fornendo un servizio di assistenza che copre tutto l'iter logistico e amministrativo delle pratiche di credito, sia di tipo ordinario sia speciale, potendo assumere, esclusivamente per le pratiche con un livello di rischio basso e per importi limitati, il ruolo di deliberante.

- *Settore Credit Services & Collection*

Il Settore svolge le attività di "Early Collection" volte al rientro delle posizioni che manifestano i primi segnali di deterioramento, gestendo in seguito le posizioni fino alla proposta di passaggio a sofferenza; nell'ambito di questa attività l'unità sovrintende la gestione delle concessioni accordate sulle linee di credito esistenti o su linee deliberate a consolidamento di debiti (c.d.: forbearance).

Il Settore si occupa inoltre delle attività di post vendita dei finanziamenti concessi dal Settore Credito Ordinari e dal Settore Crediti Speciali.

Divisione Amministrazione, Contabilità e Bilancio

La Divisione Amministrazione, Contabilità e Bilancio cura la tenuta dei libri contabili e del piano dei conti ed assicura, nel rispetto delle norme civilistiche, delle disposizioni di Vigilanza di Banca d'Italia e della normativa interna, la regolare contabilizzazione giornaliera delle operazioni gestionali, effettuando il riepilogo dei dati patrimoniali ed economici del Gruppo.

Ufficio Operations Titoli

Nell'ambito dell'Ufficio Operations Titoli, sono collocate le competenze e i processi relativi alla prestazione dei servizi di ricezione, trasmissione ed esecuzione di ordini, gestione amministrativa delle operazioni di investimento/disinvestimento relative alle GPM/GPF, il presidio dell'attività di collocamento e distribuzione di strumenti finanziari emessi da terzi e prestiti obbligazionari della Capogruppo o di Società del Gruppo e la gestione di tutte le attività di regolamento, custodia, amministrazione e contabilità connesse all'operatività in strumenti finanziari in euro e in divisa. È inoltre in capo all'ufficio la gestione dell'attività di collateralizzazione collegata all'ambito dei derivati OTC.

Settore Gestione Finanziaria e Tesoreria

Il Settore Gestione Finanziaria e Tesoreria ha la responsabilità di gestire la finanza aziendale ed i relativi flussi attivi e passivi, in Euro e divisa, nonché gli investimenti finanziari ed il portafoglio titoli di proprietà della Capogruppo, nel rispetto delle linee guida e dei limiti di volta in volta definiti dal Consiglio di Amministrazione e dall'Amministratore Delegato. Interviene sul mercato dei cambi per assicurare le divise estere necessarie all'attività con la clientela, gestendo l'attività di intermediazione svolta sui mercati delle divise. Garantisce un adeguato livello di liquidità operativa attraverso il monitoraggio dei conti reciproci e dei previsionali di entrata/uscita dei depositi interbancari. È responsabile dell'attività di ALM (Asset & Liability Management), ponendo in essere le necessarie azioni al fine di ottimizzare la struttura delle fonti e degli impieghi del bilancio. Garantisce l'execution degli ordini ricevuti dai clienti istituzionali. Assicura il monitoraggio costante della disponibilità di nuovi prodotti/servizi sul mercato a contenuto innovativo e fornisce supporto tecnico alle valutazioni ed analisi concernenti possibili innovazioni di prodotto e servizi ad altro contenuto finanziario e/o mutamenti nelle politiche d'investimento dei portafogli in gestione. Partecipa al processo di valutazione

dell'adeguatezza patrimoniale complessiva e del sistema di governo della liquidità (ICAAP/ILAAP) per le attività specificatamente attribuite e disciplinate dal Regolamento ICAAP/ILAAP.

Divisione Pianificazione, Controllo e Investor Relations

La Divisione Pianificazione, Controllo e Investor Relations ha la responsabilità di assicurare lo sviluppo e la gestione del sistema di pianificazione e controllo della Banca e del Gruppo Bancario, fornendo un adeguato supporto agli Organi Statutari ed alle Divisioni aziendali nella definizione degli obiettivi economico-patrimoniali di breve e medio termine, garantendo il monitoraggio dell'andamento aziendale verso gli obiettivi definiti.

Supporta il Vertice Aziendale nella predisposizione del Piano Economico Finanziario Triennale e del Budget, coordinando le altre unità organizzative coinvolte nel processo e curando direttamente gli adempimenti operativi e informativi previsti verso i competenti organi aziendali.

Partecipa al processo di valutazione dell'adeguatezza patrimoniale complessiva e del sistema di governo della liquidità (ICAAP/ILAAP).

Comitato di Direzione

Il Comitato di Direzione svolge compiti inerenti la valutazione complessiva dell'evoluzione di scelte di business e gestionali tenendo conto degli impatti economico-finanziari oltre che di esposizione ai rischi e di adeguatezza patrimoniale complessiva.

Tra i suoi compiti, il Comitato formula proposte e/o pareri preventivi in merito a:

- le autorizzazioni agli sconfinamenti di tesoreria entro i limiti di competenza dell'Amministratore Delegato stabiliti dal Consiglio di Amministrazione;
- altre tematiche previste all'interno della regolamentazione aziendale in materia finanziaria quali la gestione della liquidità e del portafoglio di proprietà della banca e la più generale attività di "Asset Liability Management";
- andamento clientela, canali e rete commerciale.

Comitato Gestionale Crediti

Il Comitato Gestionale con funzione "Crediti" ha poteri deliberativi per le pratiche di propria competenza ed esprime inoltre parere consultivo per le pratiche di competenza degli organi superiori (Direttore Generale, Amministratore Delegato e Consiglio di Amministrazione) al fine di valutarne la completezza delle analisi in sede di istruttoria e proposta, ricevendo le valutazioni dalla Funzione Risk Management per le Operazioni di Maggior Rilievo (OMR).

In caso di richieste di credito relative a soggetti collegati, coerentemente con il "Regolamento sulla gestione delle operazioni con parti correlate di Banca Mediolanum e soggetti collegati del Gruppo Bancario Mediolanum", e relativamente alle verifiche circa il rispetto della normativa Antiriciclaggio, il Comitato Gestionale Crediti richiede preventivamente il parere della Funzione Compliance come disciplinato nel Regolamento vigente.

Nello specifico è previsto il passaggio obbligatorio al Comitato Crediti:

- delle singole proposte riguardanti la "clientela istituzionale";
- delle singole proposte aventi ad oggetto i finanziamenti a favore delle società controllate dalla Banca e delle società appartenenti al più ampio Conglomerato Mediolanum.

Le proposte di cui sopra sono entrambe di esclusiva delibera del Consiglio di Amministrazione.

Il Comitato Gestionale Crediti è composto da:

- Responsabile Credito (con ruolo di Coordinatore e Segretario).
- Chief Financial Officer.
- Responsabile Affari Societari, Legale e Contenzioso¹.
- Responsabile Sviluppo Servizi Credito.
- Responsabile Wealth Management.

Il Comitato delibera all'unanimità dei presenti per le pratiche di propria competenza e, nel caso in cui non venisse raggiunta l'unanimità, tali pratiche sono portate all'organo deliberante di livello superiore (Direttore Generale).

In considerazione della rilevanza delle valutazioni effettuate e delle decisioni assunte dal Comitato, i responsabili sono identificati funzionalmente e non è prevista la delega a partecipare a terze parti.

Il sistema dei controlli interni

Il sistema dei controlli interni è costituito dall'insieme delle regole, delle procedure e delle strutture organizzative che mirano ad assicurare l'efficacia e l'efficienza dei processi aziendali, la salvaguardia del valore del patrimonio aziendale e la buona gestione di quello detenuto per conto della clientela, l'affidabilità e integrità delle informazioni contabili e gestionali, nonché la conformità delle operazioni con la legge, la normativa di vigilanza, le norme di autoregolamentazione e le disposizioni interne dell'impresa.

I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e direzione rivestono un ruolo fondamentale per la definizione di un adeguato sistema organizzativo e per la realizzazione di un efficiente sistema dei controlli interni.

Il processo di controllo del rischio di credito è un presupposto indispensabile per conseguire una sana e prudente gestione, attraverso una consapevole assunzione del rischio compatibile con le condizioni economico-patrimoniali delle controparti e con una condotta operativa improntata a criteri di correttezza.

Il sistema dei controlli interni ha l'obiettivo di assicurare, nel rispetto della sana e prudente gestione, il conseguimento delle seguenti finalità:

- verificare l'attuazione delle strategie e delle politiche aziendali;
- contenere il rischio entro il limite massimo accettato;
- salvaguardare il valore delle attività e protezione dalle perdite;
- verificare l'efficacia e l'efficienza dei processi aziendali;
- verificare l'affidabilità e la sicurezza delle informazioni aziendali e delle procedure informatiche;
- prevenire il rischio che la Banca sia coinvolta, anche involontariamente, in attività illecite (con particolare riferimento a quelle connesse con il riciclaggio, l'usura ed il finanziamento al terrorismo);
- verificare la conformità delle operazioni nel rispetto della normativa esterna (leggi/regolamenti) e della normativa interna (politiche / regolamenti).

¹ In caso di motivata assenza o impedimento del Responsabile Affari Societari, Legale e Contenzioso e qualora vi siano motivi d'urgenza, il Responsabile Direzione Affari Societari, Legali e Contenzioso ne assume le medesime facoltà di delibera.

Il sistema dei controlli interni riveste un ruolo centrale nell'organizzazione aziendale e rappresenta un elemento fondamentale di conoscenza per gli organi aziendali in modo da garantire piena consapevolezza della situazione ed efficace presidio dei rischi.

Il sistema di controllo è articolato secondo più livelli che prevedono:

- controlli di primo livello (di linea);
- controlli di secondo livello (rischi e conformità);
- attività di revisione interna.

Lo sviluppo di un sistema di controllo del rischio pervade largamente l'organizzazione della Banca e coinvolge sia le divisioni operative (come per esempio la Direzione Credito, Settore Gestione Finanziaria e Tesoreria e il Settore Product Operations) che Funzioni ed Organi aziendali di indirizzo, controllo e supervisione, in una logica di separatezza tra funzioni di business e di controllo.

Controlli di primo livello (di linea)

I controlli di primo livello sono diretti ad assicurare il corretto svolgimento delle operazioni. Tali controlli sono effettuati dalle stesse strutture operative (es.: controlli di tipo gerarchico, sistematici ed a campione), anche attraverso unità dedicate esclusivamente a compiti di controllo che riportano ai responsabili delle strutture operative (ovvero eseguiti nell'ambito del back office) e, quando possibile, sono incorporati nelle procedure informatiche. Secondo tale configurazione, le strutture operative costituiscono le prime responsabili del processo di gestione dei rischi. Nel corso dell'operatività giornaliera tali strutture sono chiamate, infatti, ad identificare, misurare o valutare, monitorare, attenuare e riportare i rischi derivanti dall'ordinaria attività aziendale in conformità con il processo di gestione dei rischi. Inoltre, tali strutture devono rispettare i limiti operativi loro assegnati coerentemente con gli obiettivi di rischio e con le procedure in cui si articola il processo di gestione dei rischi.

Controlli di secondo livello

I controlli di secondo livello sul rischio di credito, sia del portafoglio crediti sia del portafoglio della tesoreria, rientrano tra le responsabilità della Funzione Risk Management che, in quanto *owner* del processo ICAAP/LAAP, ha la responsabilità della predisposizione e manutenzione del presente documento, dello sviluppo e della corretta implementazione delle metodologie di calcolo e determinazione del rischio di credito, delle tecniche atte ad affinare il calcolo del requisito stesso nonché della validazione dei dati aggregati già verificati e controllati nella loro correttezza dalle funzioni di linea.

L'assetto organizzativo prevede che la valutazione dell'esposizione globale al rischio di credito compete alla Funzione Risk Management indipendente dall'attività di erogazione del credito.

Alla Funzione Risk Management compete, inoltre, la definizione delle metodologie di misurazione dei rischi per tipologia di controparte e forma tecnica, nonché la costante verifica dell'adeguatezza patrimoniale a fronte del rischio di credito.

Alla Funzione Risk Management compete infine l'analisi delle Operazioni di Maggior Rilievo (OMR) secondo le regole stabilite nella presente policy.

Nell'ambito del sistema di controllo del rischio del portafoglio crediti, la Funzione Risk Management, deputata al controllo di secondo livello, svolge le seguenti attività:

- Supporta il Consiglio di Amministrazione nella valutazione del rispetto del risk appetite approvato e nella revisione o aggiornamento dello stesso.
- Identifica, analizza e definisce le metodologie di misurazione del rischio del portafoglio crediti della Banca di concerto con le unità preposte della Direzione Credito, contribuendo all'implementazione di opportuni strumenti di calcolo differenziati per tipologia di controparte e forma tecnica.
- Supporta le strutture di linea nella definizione delle metodologie di misurazione del rischio, graduando l'approccio in funzione delle diverse attività svolte.
- Sovrintende al monitoraggio del rischio di credito, curando la predisposizione della presente policy nonché collaborando in via continuativa con l'Unità Monitoraggio Qualità del credito ed il Settore Credit Services & Collection al fine di prevenire l'insorgere di situazioni anomale.
- Effettua la misurazione del rischio di credito a livello di portafoglio e la verifica dell'adeguatezza patrimoniale rispetto ai requisiti regolamentari.
- Garantisce l'efficacia del processo informativo verso il Consiglio di Amministrazione, l'Alta Direzione ed i responsabili delle strutture operative circa l'evoluzione dei rischi, valutando e proponendo eventuali azioni di prevenzione e mitigazione del rischio.
- Effettua analisi di sensitività e di stress ed il mantenimento dei sistemi e delle metodologie di valutazione utilizzati.

Alla luce di quanto sopra indicato e nella esposizione dei dettagli presenti in ogni sezione del presente documento, rientrano nei controlli di secondo livello tutte le attività descritte nel documento che vengono effettuate dalla Funzione Risk Management. Per i dettagli delle attività e dei processi di gestione e controllo si rimanda al regolamento di Funzione, ultima versione in vigore.

Attività di Revisione Interna

La Funzione Internal Audit effettua un costante presidio finalizzato a verificare l'efficacia e l'efficienza del sistema dei controlli, evidenzia le eventuali mancanze presenti nel sistema, nelle procedure e nelle policy, verifica ed integra l'efficacia del complessivo processo di gestione dei rischi.

Sezione 1. POLITICA DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CREDITO PER LE CONTROPARTI RETAIL E CORPORATE

1.1 Credito retail e corporate

1.1.1 *Mission dell'attività creditizia*

L'attività creditizia del Gruppo Bancario Mediolanum, ispirandosi alla "mission" del Gruppo, deve essere orientata ad offrire alla clientela una gamma di prodotti di finanziamento innovativi e semplici con un alto livello di servizio, che permettano di soddisfare le esigenze della clientela, con soluzioni complete fondate sulla conoscenza del Cliente e delle sue mutate esigenze nel tempo, promuovendo un approccio responsabile e consapevole al credito.

Allo stesso tempo l'attività di erogazione del credito deve contribuire alla più efficiente ed efficace allocazione della liquidità generata dalla raccolta diretta, in sinergia con tutti gli strumenti finanziari tipici utilizzati per la gestione della tesoreria, per ogni società del Gruppo, minimizzando i rischi di credito, di controparte e di concentrazione.

La qualità degli affidamenti concessi dal Gruppo è uno dei più importanti obiettivi da conseguire, pertanto l'attività di valutazione del merito creditizio e di erogazione del credito deve avvenire con la massima cura, attenzione e prudenza. Non rientra nella politica creditizia del Gruppo intraprendere attività di erogazione ad alto rischio.

L'approccio al mercato con eventuali nuove iniziative commerciali rivolte all'erogazione del credito (es.: lancio di nuovi prodotti) o l'assunzione di rischio di credito mediante nuove forme tecniche devono avvenire con prudenza e con un'attenta e scrupolosa analisi del business case, dei livelli di rischio, del processo di gestione da implementare e valutando anche la possibilità di sperimentare nuove forme di erogazione di credito, dapprima in qualità di "intermediari creditizi" senza assumersi rischi di credito pur mantenendo sempre il contatto e la relazione con la clientela.

1.1.2 *Principi generali della concessione del credito*

La concessione e gestione del credito è guidata dal Risk Appetite del Gruppo e sempre nell'ottica di un prudente bilanciamento tra le attività di raccolta e quelle di impiego, secondo i limiti della normativa sulla concentrazione dei rischi ed in accordo ai principi stabiliti nella presente policy.

Per tutti i segmenti, nella concessione dei finanziamenti è condizione indispensabile comprendere esaurientemente la situazione economico-finanziaria del cliente ed assumere le decisioni di affidamento tenendo pienamente conto del merito creditizio del cliente, delle finalità sottostanti la richiesta di finanziamento, della capacità reddituale e patrimoniale dello stesso. Particolare attenzione dovrà essere rivolta all'analisi reddituale e alla sostenibilità degli impegni del cliente, ai requisiti di ammissibilità delle garanzie e, più in generale, alle tecniche di attenuazione del rischio di credito riconosciute ai fini di Vigilanza.

L'istruttoria della pratica deve essere documentata in modo adeguato per poter consentire di valutare la coerenza tra importo richiesto, forma tecnica e scopo dell'affidamento. I dossier delle pratiche di credito devono essere archiviati dall'area deputata alla gestione del credito, completi di tutta la documentazione di

supporto - ivi comprese le garanzie che assistono il credito - al fine di poter ricostruire anche a distanza di tempo l'intero processo decisionale.

Relativamente al pricing applicato ai prodotti creditizi, si segnala che la Funzione Risk Management, in caso di variazione sostanziale o cessazione di un indice di riferimento utilizzato per il calcolo degli interessi sui prodotti del credito, valuta e propone al Comitato di Direzione uno o più indici alternativi per le opportune considerazioni².

L'Amministratore Delegato, sulla base delle analisi fornite dalla Funzione Risk Management ed a seguito delle opinioni del Comitato di Direzione, valuta la coerenza degli indici alternativi proposti e sottopone all'approvazione del Consiglio di Amministrazione gli indici alternativi selezionati.

Si rimanda al documento interno "Piano di sostituzione del Tasso benchmark", redatto dalla Funzione Risk Management e aggiornato periodicamente in caso di evoluzioni normative o di mercato circa l'eventuale sostituzione degli indici benchmark, che descrive il processo da seguire in caso di cessazione o variazione sostanziale degli indici in oggetto.

Principi generali del credito a controparti persone fisiche – Segmento Retail

Le politiche di credito del Gruppo relativamente al segmento di clientela Retail sono rivolte in via prioritaria a soddisfare i fabbisogni finanziari di clienti che sono titolari di un patrimonio investito in prodotti finanziari ed assicurativi gestiti da Società del Gruppo. In tal caso, dopo la valutazione del merito creditizio della controparte volta ad accertare le sue capacità economico-reddituali in relazione ai rischi che stanno per essere assunti, il patrimonio del cliente deve costituire (con le opportune modalità tecniche) la primaria forma di garanzia rispetto ai crediti concessi. È nell'interesse di una prudente gestione del credito richiedere garanzie tutte le volte che se ne ravvisa la possibilità.

Si possono accordare facilitazioni creditizie in assenza di garanzie, solo in presenza di comprovata capacità di rimborso del cliente in relazione alla forma tecnica adottata, con limiti di importo e di utilizzo rapportati alla capacità reddituale canalizzata presso la Banca (per esempio fidi di c/c a revoca per un importo pari al doppio della retribuzione, prestiti parzialmente garantiti o non garantiti, prestiti personali Instant Credit, prestiti finalizzati) ed in presenza di una chiara finalità dell'affidamento.

Rientra in tale segmento la concessione di affidamenti sotto forma di cessione del quinto stipendio/pensione, delega di pagamento e cessione "pro solvendo" del credito per il trattamento di fine servizio (TFS) attività esercitata dalla Società controllata Prexta.

Oltre ai prodotti di cessione del quinto, delega di pagamento e TFS, Prexta può concedere finanziamenti sotto la forma di prestiti personali non garantiti il cui livello di rischio deve essere coerente con le linee guida e gli obiettivi definiti nel documento di Risk Appetite Framework (RAF) approvato dal CdA della Banca e successivamente recepito da Prexta tenendo conto delle specificità e delle dimensioni del business in cui

² "Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/1011 dell'8 giugno 2016 (c.d. "Regolamento Benchmark") la Banca adotta le azioni che verranno intraprese in caso di sostanziali variazioni o cessazione di uno dei Benchmark utilizzati".

opera. La politica di gestione del rischio di credito del prodotto “prestiti personali” di Prexta deve essere orientata al contenimento del rischio ed alle seguenti linee guida:

- La puntuale identificazione dei fattori che determinano il manifestarsi del rischio di credito al fine di definire e valutare il livello di affidabilità del Cliente e contenere il rischio entro i livelli prestabiliti.
- L'impostazione di un meccanismo di valutazione del merito creditizio sulla base di un approccio data-driven, volto alla massimizzazione delle informazioni disponibili sia internamente negli archivi del Gruppo che esternamente dai Credit Bureau e dalle altre fonti informative dalle quali è possibile identificare elementi oggettivi di rischio, al fine poter svolgere le valutazioni sui fattori di rischio (di credito e di frode) avendo a disposizione il massimo numero di informazioni possibili.
- L'utilizzo di modelli di scoring che consentono di misurare il merito creditizio come relazione tra l'evento di insolvenza e tutte le informazioni disponibili al momento della delibera dell'affidamento.
- La valutazione del merito creditizio anche in funzione della qualità e composizione del patrimonio immobiliare del Cliente attraverso informazioni elementari provenienti da visure catastali.
- La raccolta automatizzata di informazioni relative alla movimentazione di conto corrente attraverso le tecnologie sviluppate a seguito della direttiva europea dei sistemi di pagamento PSD2³, previa esplicita autorizzazione dei Clienti, al fine di raccogliere i dati relativi alle movimentazioni dei conti correnti che i Clienti stessi hanno in essere presso altri istituti bancari.
- La valutazione della sostenibilità dell'operazione per il Cliente, sia attraverso l'applicazione di modelli di sostenibilità finanziaria che, nel rapporto rata-reddito, determinano la capacità di rimborso e l'importo massimo erogabile, sia attraverso l'utilizzo di indicatori sintetici di tensione finanziaria forniti dai Credit Bureau come indicatori di “stress” finanziario standardizzato, oggettivi e trasparenti che consentono di confrontare il profilo finanziario del Cliente al fine di evitare casistiche di sovraindebitamento e di anticipare situazioni di deterioramento creditizio.
- La predisposizione di meccanismi di certificazione delle informazioni raccolte direttamente dalla Clientela nella fase istruttoria, in modo da basare le valutazioni esclusivamente su elementi certi e fondati.
- La formalizzazione delle valutazioni da effettuare sui fattori di rischio in specifiche policy rule, al fine definire soglie massime di tollerabilità per il singolo fattore e minimizzare l'arbitrarietà del processo di valutazione nel suo complesso.
- L'automazione del processo di valutazione attraverso l'utilizzo di motori decisionali che consentano di incrementare l'efficacia del processo stesso minimizzandone i margini di errore o di arbitrarietà.

Caratteristiche distintive di questo segmento sono l'estrema eterogeneità dei prenditori e la diversificazione del rischio, con importi medi di intervento molto limitati e secondo forme tecniche standard.

³ L'accesso ai conti di pagamento è garantito dalla Payment Service Directive, Direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno (PSD2).

Principi generali del credito a controparti società – Segmento Corporate

Sono previsti affidamenti a persone giuridiche (società di persone e di capitali) allo scopo di mantenere e sviluppare la relazione con il cliente privato cui è collegata la persona giuridica beneficiaria della facilitazione creditizia. Le delibere creditizie nei confronti delle Società sono di competenza dell'Organo deliberante Credit Corporate (nominato dal Responsabile della Direzione Credito), del Responsabile Direzione Credito e degli Organi Deliberanti superiori secondo facoltà delegate.

I prestatori "Società" non possono operare in settori altamente rischiosi e devono essere in attività da tempo con ottimi fondamentali economici, dopo attenta e scrupolosa analisi creditizia dei fondamentali della società e, se presente, del gruppo di appartenenza. Gli interventi creditizi sono indirizzati prevalentemente nel breve/medio periodo con attento e scrupoloso monitoraggio della relazione, della sostenibilità economica finanziaria dell'impegno richiesto, delle prospettive del settore di riferimento e avendo cura di selezionare accuratamente i prestatori, volgendo l'offerta a controparti già conosciute e sperimentate, anche nel rapporto personale. Gli interventi creditizi nel lungo periodo sono effettuati con adeguate garanzie reali.

La Banca ha definito nei Regolamenti della Direzione Credito e nei manuali operativi in uso da parte degli Analisti Corporate i criteri di dettaglio per lo svolgimento dell'analisi creditizia, valutazione della società, identificazione del cash-flow storico e prospettico, valorizzazione delle garanzie e gestione delle procedure antifrode ivi comprese le visite presso le aziende e i controlli con il supporto di primari provider e società investigative.

Per un prudente bilanciamento del rischio e coerenza con la mission principale della Banca, storicamente al servizio della clientela Retail, anche al fine di tenere in considerazione un principio di diversificazione del portafoglio crediti, è previsto un limite massimo degli impieghi verso le controparti società (intese come persone giuridiche riconducibili alla relazione con l'imprenditore/cliente), pari al risk appetite relativo al rapporto Corporate/Retail (e relativa *risk tolerance*) definito nel documento di Risk Appetite Framework approvato dal CdA. Sono quindi esclusi da questo limite gli affidamenti verso le controparti "large corporate" oggetto di delibera da parte del CdA e riconducibili ad operatività di tesoreria (rif.: denari caldi).

Il finanziamento, invece, a società semplici, piccole ditte individuali, studi associati e a professionisti, tipologie caratterizzate da struttura economico-patrimoniale molto semplificata e bisogni di credito di importo modesto, sono assimilate a pratiche "*retail*" e seguono l'iter di lavorazione e di delibera di quest'ultime, secondo facoltà delegate.

Per quanto riguarda l'operatività con le controparti Large Corporate si rimanda alla Sezione 2.

Principi generali del credito a personale dipendente e collaboratori della rete di vendita

L'erogazione di finanziamenti/mutui nei confronti del personale dipendente e dei collaboratori della rete di vendita è codificata con apposita normativa interna con la quale vengono definiti i criteri per la concessione di facilitazioni a tale categoria di soggetti e le relative condizioni economiche applicabili, alla quale si fa esplicito rinvio.

1.1.3 La mitigazione del rischio – le garanzie

L'assunzione del rischio di credito verte principalmente sulla positiva analisi del cliente e dell'operazione, ivi inclusa la certezza della fonte e la modalità di rientro. Ove si ravveda la necessità di mitigare maggiormente il rischio di credito, la valutazione deve essere subordinata all'assunzione di determinate forme di garanzia. Le garanzie dovranno essere valutate sulla base della forma tecnica, della durata, del tipo di esposizione creditizia, ecc. La decisione o meno di assumere un tipo di garanzia dovrà necessariamente tenere in considerazione la sua eleggibilità ai fini della riduzione dell'assorbimento di capitale nonché del parere tecnico-giuridico sulla validità della garanzia in relazione alla specifica operazione espresso di volta in volta direttamente dalla Direzione Affari Societari, Legale e Contenzioso. In particolare, dovranno essere sempre preferite le garanzie reali tipiche su qualsiasi altra forma di garanzia cosiddetta "atipica" secondo lo schema in allegato.

Le garanzie che il Gruppo attualmente accetta a mitigazione del rischio di operazioni creditizie sono le seguenti:

Segmento Retail:

- Pegno regolare (ove questo sia possibile).
- Ipoteca su immobile residenziale (Crediti speciali per mutui o aperture di conto ipotecarie).
- Fideiussioni personali.
- Mandato irrevocabile a vendere su prodotti del Gruppo e altre attività finanziarie in capo al cliente (crediti ordinari).
- Polizza assicurativa per i finanziamenti tramite cessione del quinto dello stipendio/pensione e delega di pagamento.

Segmento Corporate:

- Pegno regolare (ove questo sia possibile).
- Ipoteca su immobile (Crediti speciali per mutui o aperture di conto ipotecarie).
- Fideiussione personale (del/i soci).
- Lettera di patronage (impegnativa o non).
- Mandato irrevocabile a vendere su prodotti del Gruppo e altre attività finanziarie in capo al/ai socio/soci o alla stessa impresa.

Il mandato irrevocabile a vendere ha l'indubbio vantaggio di essere la forma di garanzia più snella da un punto di vista operativo sebbene questa forma di garanzia non configuri alcuna prerogativa o privilegio in capo alla Banca in caso di procedura concorsuale. In quanto garanzia atipica inoltre, il mandato irrevocabile a vendere non risulta eleggibile ai fini della riduzione dell'assorbimento di capitale. I rischi assunti in base a questa forma di garanzia saranno quindi necessariamente considerati rischi pieni.

1.1.4 Principi generali della gestione del rischio di credito

Gli affidamenti concessi devono essere sottoposti ad un costante monitoraggio al fine di rilevare eventuali anomalie nella gestione del rapporto. Pertanto, occorre che le Società del Gruppo che svolgono attività di erogazione del credito si dotino di strumenti e di risorse adeguate che consentano la rilevazione, l'analisi e la gestione puntuale di eventuali fenomeni negativi o di allarme, sia nelle dinamiche interne che esterne (Sistema), al fine di presidiare il rischio di credito e di gestire al meglio la relazione con il cliente. A titolo di esempio si citano alcuni fenomeni su cui si deve porre la massima attenzione:

- Sconfini.
- Rientro di affidamenti concessi a scadenza determinata.
- Rate mutui o prestiti insolute.
- Variazioni negative nelle centrali rischi/banche dati esterne (sconfini, garanzie concesse, irregolarità nei pagamenti).
- Movimentazione del rapporto di conto corrente anomala o non in linea con l'attività del Cliente.
- Informazioni su difficoltà del Cliente.
- Eventi pregiudizievoli (protesti, pignoramenti, iscrizioni di ipoteche giudiziali, ecc.) in capo al soggetto affidato o ai garanti.
- Oscillazione dei valori posti a garanzia delle facilitazioni di credito.

Inoltre, è indispensabile che, in ogni momento, sia disponibile una corretta percezione della propria esposizione nei confronti di ogni cliente o gruppo di clienti connessi, anche al fine di procedere, nel caso in cui ci siano i presupposti, ad una tempestiva revisione complessiva delle linee di credito.

Nella gestione del credito rientrano anche le attività di:

- Monitoraggio del credito: devono essere fissati termini e modalità di intervento in caso di anomalia. I criteri di valutazione, gestione e classificazione dei crediti anomali, nonché le relative Unità responsabili, sono stabiliti nella presente policy nonché nei Regolamenti della Direzione Credito e nelle procedure operative che, nel loro insieme, concorrono a formare il framework di gestione del rischio di credito.
- Revisione del credito: il riesame degli affidamenti concessi deve avvenire periodicamente e almeno una volta all'anno con la delibera di rinnovo delle facilitazioni accordate, sulla base di dati aggiornati e con la verifica della capienza delle garanzie. Il riesame delle pratiche di fido deve essere un momento di verifica del rischio, ma allo stesso tempo anche di valutazione e sviluppo della relazione con il Cliente.

In aggiunta a quanto sopra indicato, si riportano di seguito alcune regole generali che la Direzione Credito deve osservare nell'attività di erogazione del credito:

- Il soggetto che istruisce la pratica di affidamento non può procedere in prima persona alla delibera della stessa. Ogni richiesta di credito deve prevedere un soggetto “istruttore-proponente” ed un Organo “deliberante” distinto dal precedente.
- Ferma restando la ripartizione delle competenze fra i Crediti Ordinari (affidamenti di cassa e di firma a breve/medio termine) e Crediti Speciali (finanziamenti a lungo termine assistiti da ipoteca), ai fini della corretta valutazione del rischio di un aggregato fanno cumulo gli affidamenti (diretti ed indiretti) di entrambe le tipologie.
- Si precisa che il valore netto delle poste che costituiscono il mandato irrevocabile a vendere dei crediti ordinari è calcolato convenzionalmente alla predisposizione della proposta così da non considerare le piccole oscillazioni di mercato che possono verificarsi nei pochi giorni dal momento della proposta al perfezionamento della delibera stessa.

La valutazione della richiesta di finanziamento verte principalmente sull’analisi della capacità economico-reddituale nonché della capacità patrimoniale del soggetto richiedente in relazione agli impegni in essere e che stanno per essere assunti ed in generale nella valutazione del suo merito creditizio complessivo attraverso l’analisi andamentale interna ed esterna. L’analisi della capacità patrimoniale include la verifica della consistenza patrimoniale presso la Banca o banche terze e la valorizzazione delle proprietà immobiliari riferibili al soggetto. Per la definizione del livello di rischio finale vengono inoltre considerati, con carattere di accessorialità, altri fattori caratteristici della tipologia di operazione richiesta (presenza di garanzie, percentuale di intervento su operazioni immobiliari, durata, tipologia della linea a revoca/a scadenza, etc.) seguendo i dettami normativi.

1.2 Definizione e classificazione delle operazioni di credito

1.2.1 Definizione di operazione creditizia

Per operazione creditizia si intende lo scambio tra due prestazioni monetarie che contrattualmente ne prevedono una immediata di concessione di denaro ed un’altra differita di restituzione dello stesso.

L’intervallo di tempo che intercorre tra la concessione e la restituzione determina per la Banca l’assunzione di rischi la cui rilevanza è funzione diretta sia del tempo che della specifica forma tecnica.

Nelle operazioni creditizie la Banca affronta rischi di *natura finanziaria* e rischi di *natura patrimoniale* che si concretizzano qualora il futuro comportamento del debitore risulti diverso da quanto contrattualmente stabilito, nonché rischi di *natura economica* e di *natura monetaria* che si concretizzano in caso di avverso andamento del mercato del credito o dei cambi.

Si distingue tra:

- *Rischio finanziario*: rappresenta l’eventualità che il debitore non rispetti il termine contrattuale per la restituzione della disponibilità concessa, anche nel caso in cui il differimento temporale sia considerato solo temporaneo e superabile.
- *Rischio patrimoniale* (o rischio di credito): è sostanzialmente successivo al rischio finanziario e si definisce come l’eventualità che il debitore non adempia in tutto o in parte alle obbligazioni contrattuali assunte.

Il rischio finanziario ed il rischio di credito compongono la più generale categoria dei rischi di controparte e sono insiti nelle operazioni di concessione e gestione del credito oggetto del presente documento.

I rischi definiti di natura economica (rischio tasso) e quelli di natura monetaria (rischio cambio) rientrano invece entrambi nel comparto dei cosiddetti rischi di mercato e sono pertanto oggetto di specifiche policy.

1.2.2 *Ambito operativo dell'attività creditizia*

L'attività creditizia della Banca comprende affidamenti di cassa e di firma volti a soddisfare le esigenze a breve/medio termine della clientela (di seguito definiti "**crediti ordinari**"), sia finanziamenti a medio lungo termine assistiti da ipoteca (di seguito definiti "**crediti speciali**"). Sebbene vi sia attività creditizia anche nell'ambito della gestione della Tesoreria, quest'ultima è regolamentata da un'apposita sezione della presente policy.

Nell'ambito della gestione del credito rientrano anche le seguenti attività che comportano l'assunzione di rischi di credito:

- concessioni di disponibilità immediata su assegni;
- autorizzazioni allo sconfinamento;
- concessioni di massimali per l'utilizzo di carte di credito;
- operatività della clientela in strumenti finanziari derivati e vendite allo scoperto;
- operazioni di collocamento.

1.2.3 *I crediti ordinari*

I crediti ordinari sono classificati, ai soli fini interni, in due categorie di rischio sulla base delle garanzie (tipiche o atipiche) che assistono i crediti concessi, indipendentemente dalla forma tecnica:

1^a categoria (RISCHI PIENI)

Fanno parte di questa categoria tutte le operazioni di credito (cassa e firma) che non siano garantite da pegno o da altra garanzia reale.

Le linee di credito assistite da mandato irrevocabile a vendere sui prodotti finanziari del Gruppo e altre attività finanziarie in capo al cliente o da garanzie personali sono incluse nella presente categoria.

Tra le operazioni di credito ordinario a rischio pieno rientrano:

- *Concessione di affidamento temporaneo con istruttoria semplificata*: nel rispetto dei limiti indicati dal presente documento ed al fine di assecondare transitorie richieste della Clientela, gli Organi competenti possono concedere, senza che sia predisposta una formale istruttoria della pratica di fido, una facilitazione non superiore al controvalore dei prodotti finanziari liberi intestati al cliente. Tale concessione può avere una durata massima di 30 giorni non rinnovabile. Si precisa che i prodotti finanziari già costituiti a garanzia o oggetto di mandato irrevocabile a vendere, non possono essere considerati ai fini della concessione del fido temporaneo senza istruttoria.
- *Fidi convenzionali*: facilitazione di importo contenuto, accordata contestualmente all'apertura del rapporto di conto corrente e sulla base di specifiche convenzioni commerciali.
- *Fidi di cassa (a scadenza o a revoca)*: rappresentano un'apertura di cassa su conto corrente concesse alla Clientela. Tale forma tecnica si esplicita nella possibilità per il cliente di utilizzare in qualsiasi momento e modo le somme messe a disposizione da parte della Banca, di norma senza preavviso e senza particolari obblighi di restituzione in termini temporali in caso di affidamento a revoca.

- *Fidi per doppia mensilità*: facilitazione di cassa concessa per un importo pari al doppio dello stipendio mensile regolarmente accreditato sul conto corrente.
- *Prestiti personali*: finanziamenti a scadenza con durata prestabilita e piano di ammortamento con rimborso rateale mensile.
- *Prestiti Personali Instant Credit*: finanziamenti a scadenza non garantiti, con durata prestabilita e piano di ammortamento con rimborso rateale mensile. Tali finanziamenti sono offerti a controparti già clienti e prevedono un'erogazione istantanea sulla base degli esiti di una delibera automatica effettuata utilizzando un motore decisionale per la valutazione del merito creditizio. La clientela target non presenta anomalie andamentali interne e/o esterne ed è caratterizzata da un profilo di rischio di credito basso.
- *Prestiti Finalizzati*: finanziamenti a scadenza non garantiti, con durata prestabilita e piano di ammortamento con rimborso rateale mensile. Tali finanziamenti sono legati all'acquisto di un bene di consumo, sono offerti a controparti già clienti e prevedono un'erogazione istantanea sulla base degli esiti di una delibera automatica effettuata utilizzando un motore decisionale per la valutazione del merito creditizio. La clientela target non presenta anomalie andamentali interne e/o esterne ed è caratterizzata da un profilo di rischio di credito medio/basso.
- *Fidi per accredito in conto corrente s.b.f. di assegni con libera disponibilità*: facilitazione di cassa concessa per permettere l'immediato utilizzo del conto corrente in presenza di versamenti ricorrenti di assegni bancari salvo buon fine. Questa tipologia di affidamento può essere concessa solo dopo formale istruttoria volta alla verifica di un adeguato merito creditizio.
- *Finanziamenti "ponte" sulle operazioni di mutuo ipotecario*: si realizzano con la messa a disposizione in conto corrente della somma, totale o parziale, oggetto della richiesta di mutuo, prima della stipula del relativo atto e dell'iscrizione dell'ipoteca a favore della Banca. Questo finanziamento può essere accordato solo su proposta del Settore Crediti Speciali a seguito di una positiva valutazione sul merito creditizio del richiedente il mutuo.
- *Fidi indiretti*: si riferiscono alle garanzie di firma (fideiussione o avallo) a garanzia di fidi diretti concessi alla clientela.
- *Finanziamenti in pool, operazioni di denaro caldo ed altri interventi verso le Controparti Istituzionali*: sono volti a finanziare società di elevato e comprovato standing come definito nella presente policy oppure di diretta o indiretta emanazione bancaria o finanziaria e si perfezionano tramite l'adesione a consorzi organizzati da pluralità di banche (finanziamenti in pool) o tramite la concessione di specifiche linee di credito con utilizzi a tranches (denari caldi). Tali forme tecniche di finanziamento devono essere preventivamente analizzate e valutate dal Comitato Gestionale Crediti. L'organo deliberante minimo è il Consiglio di Amministrazione.
- *Finanziamenti a Società Corporate (di persone e di capitale)*: sono volti a finanziare persone giuridiche, associazioni, fondazioni ed altre società disciplinate dal codice civile art. 2247 e seguenti. Tali finanziamenti possono essere concessi solo se riguardanti controparti riconducibili alla primaria clientela della Banca con il principale scopo di mantenere e sviluppare la relazione con il cliente e dopo un'attenta ed approfondita analisi del merito di credito. Si precisa invece che le pratiche in capo a piccole Ditte Individuali, Società Semplici ed in generale le piccole società/associazioni iscritte alla

“Sezione Speciale” del Registro Imprese⁴, le richieste di professionisti e studio associati con “conto professionals” seguono l'iter di lavorazione e le facoltà di delibera del processo delle persone fisiche.

- *Finanziamenti a favore delle società controllate dalla Banca* devono essere preventivamente analizzati e valutati del Comitato Gestionale Crediti essendo la delibera di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione.
- *Cessione del quinto dello stipendio e della pensione*: è un finanziamento personale non finalizzato, a tasso fisso, con liquidazione della somma richiesta e rimborso secondo un piano di ammortamento a rate costanti. L'importo della rata di rimborso non può eccedere la quinta parte dello stipendio o del trattamento pensionistico netto mensile e il pagamento della stessa rata viene effettuato direttamente dal datore di lavoro o dall'ente pensionistico, mediante trattenuta dall'emolumento previsto.

La cessione del quinto è un finanziamento disciplinato dal DPR 5 gennaio 1950 n. 180, dal relativo regolamento di attuazione DPR 28 luglio 1950 n. 895, dalla legge n. 80/2005, dal Decreto attuativo n. 313 del 27 dicembre 2006, dagli artt. 1260 c.c. e segg. del Codice Civile.

Il finanziamento è obbligatoriamente coperto da polizza assicurativa per i rischi di decesso e perdita d'impiego.

Il prodotto è collocato esclusivamente dalla Società controllata Prexta .

- *Prestito con delega di pagamento*: è un finanziamento personale non finalizzato, a tasso fisso, con liquidazione della somma richiesta e rimborso secondo un piano di ammortamento a rate costanti. Il pagamento della rata viene effettuato mediante trattenuta sullo stipendio da parte del datore di lavoro, che dopo l'accettazione del contratto di delegazione di pagamento assume la veste di terzo debitore delegato ai sensi dell'art. 1269 c.c. Il prestito con delega di pagamento può infatti non essere accettato dal datore di lavoro, contrariamente alla cessione per la quale invece sufficiente la notifica del contratto al terzo debitore ceduto, che è obbligato a versare la quota ceduta al cessionario. Il prestito con delega di pagamento è quindi una forma di finanziamento con trattenuta sullo stipendio assimilata alla cessione del quinto, con limiti e criteri assuntivi diversi, ed è quindi di norma regolata applicando in via analogica le norme del DPR n. 180/1950 per quanto compatibili, oltre che le circolari ministeriali in materia. In particolare, si evidenzia che, secondo la legge 180/50 e successive modifiche, il lavoratore che lavora a tempo indeterminato con datore di lavoro pubblico, statale e privato, qualora abbia avuto concesso un prestito contro cessione del quinto, può richiedere un secondo finanziamento nella forma della delegazione di pagamento (doppio quinto), subordinata alla preventiva accettazione del datore di lavoro.

Come per la cessione del quinto il finanziamento è garantito da una copertura assicurativa obbligatoria che tutela le parti in caso di morte del debitore o di perdita del lavoro.

Il prodotto è collocato esclusivamente dalla Società controllata Prexta,.

⁴ Questo si giustifica con la struttura economico-patrimoniale semplificata di queste persone giuridiche e trova fondamento anche nell'art1 della legge fallimentare (e decreto correttivo 169/2007) e dalla recente sentenza della corte di cassazione (13086 del 28/05/2010) che non assoggetta alle disposizioni fallimentari i piccoli imprenditori che:

a) Non hanno effettuato investimenti nell'azienda per un capitale di valore superiore a euro trecentomila.

b) Non hanno realizzato, in qualunque modo risulti, ricavi lordi calcolati sulla media degli ultimi tre anni o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, per un ammontare complessivo annuo superiore a euro duecentomila.

- *Cessione pro solvendo del credito per il trattamento di fine servizio (TFS)*: è un contratto di prestito personale rimborsabile mediante cessione "pro solvendo" del credito per il trattamento di fine servizio. La cessione del TFS è un finanziamento volto ad anticipare, in un'unica soluzione, ai pensionati pubblici in quiescenza, il TFS. Il "target market" del prodotto è rappresentato dai dipendenti pubblici (es. dipendenti di enti locali e territoriali, ministeriali, della magistratura, dell'arma dei carabinieri, ecc.) che hanno cessato il rapporto di lavoro per quiescenza e che sono interessati a disporre del proprio TFS in anticipo rispetto alle tempistiche di liquidazione previste da INPS. Il prodotto è collocato esclusivamente dalla Società controllata Prexta.

La Cessione del quinto dello stipendio e della pensione ed il prestito con delega di pagamento, anche se caratterizzati da forme di mitigazione del rischio attraverso la copertura assicurativa, rientrano nella categoria delle esposizioni a rischio pieno e sono prodotti commercializzati esclusivamente dalla Società Prexta del Gruppo Bancario Mediolanum.

2^ categoria (RISCHI GARANTITI)

Rientra in questa categoria qualsiasi forma di concessione di credito garantita da pegno, diretto o indiretto, su:

- Saldi di c/c presso la Banca.
- Titoli di stato o garantiti dallo stato e titoli stanziabili.
- Quote di fondi comuni di investimento e Sicav.
- Vincoli su polizze assicurative del Gruppo.
- Valori in gestione patrimoniale presso la Banca.
- Obbligazioni e certificati di deposito emessi dalla Banca e da altre banche.
- Operazioni attive di pronti contro termine su titoli obbligazionari quotati, stanziabili o di Stato con clientela ordinaria con patto di successiva cessione alla controparte.
- Titoli obbligazionari quotati.
- Titoli azionari quotati in Borsa.

I prodotti finanziari vincolati in pegno dal cliente devono essere valorizzati al netto degli scarti cautelativi d'uso. Qualora il patrimonio, al netto degli scarti, non copra totalmente l'importo del fido concesso, l'affidamento deve essere interamente classificato all'interno della categoria dei rischi pieni.

La misura degli scarti minimi da applicare ai valori vincolati a pegno o conferiti in un mandato irrevocabile a vendere è stabilita dal Consiglio di Amministrazione (vedi Allegato - Tabella 2 in "Allegati Sezione 1" per il dettaglio degli scarti minimi applicati). In merito alla determinazione della percentuale di scarto la Funzione Risk Management procede con intervalli regolari all'aggiornamento delle percentuali citate, allineandole nel caso alle mutate condizioni di volatilità del mercato.

1.2.4 I crediti speciali

Rientrano in questo ambito le linee di credito, in qualsiasi forma, assistite da ipoteca a favore della Banca concesse a persone fisiche o persone giuridiche.

Nei Crediti Speciali rientrano attualmente i finanziamenti finalizzati all'acquisto, allo scambio, al completamento ed in genere all'esecuzione di operazioni immobiliari assistite da ipoteca a favore della Banca.

Lo svincolo della somma mutuata contestualmente alla stipula dell'atto di mutuo, prima del consolidamento dell'ipoteca iscritta a favore della Banca, deve essere considerata come operazione creditizia e pertanto deve essere preventivamente autorizzata, indipendentemente dall'importo, dal Responsabile Crediti Speciali o da organi deliberanti superiori.

1.2.5 Altre operazioni che comportano l'assunzione di rischio di credito

Concessioni di disponibilità immediata su assegni

Questa concessione permette al cliente di utilizzare somme non ancora disponibili derivanti dal versamento di assegni salvo buon fine. Tale facilitazione, pur non inquadrata in una linea di credito, può essere concessa solo a fronte di versamento salvo buon fine di assegni tratti su banche italiane.

Autorizzazioni allo sconfinamento

Lo sconfinamento è l'utilizzo di disponibilità in misura superiore alla linea di credito accordata; si definisce scoperto l'utilizzo di disponibilità in assenza di linea di credito concessa. Nel presente paragrafo si fa riferimento ad entrambe le fattispecie (nel seguito solo sconfinamenti).

Premesso che gli sconfinamenti devono avere carattere eccezionale e transitorio, essi possono essere autorizzati solo da soggetti con poteri delegati (Allegato - Tabella 1 in "Allegati Sezione 1") anche in considerazione del superiore assorbimento patrimoniale che potrebbero generare rispetto ai crediti affidati in regolare utilizzo.

Gli sconfinamenti sono classificati in base alla loro origine in:

Sconfinamenti deliberati: sono gli sconfinamenti accordati da un soggetto che ne ha le facoltà a seguito di una valutazione della situazione globale del cliente (patrimonio e rischi in essere) e della natura dell'operazione.

Sconfinamenti per addebiti gestiti con procedure informatiche: sono gli sconfinamenti di esiguo importo, causati da specifiche operazioni, autorizzati dalla procedura informatica nel rispetto di determinati parametri.

Sconfinamenti tecnici: sono utilizzi accordati a fronte di accrediti futuri, ovvero disponibilità certe⁵ e sicure a favore del cliente in attesa di contabilizzazione come ad esempio la liquidità derivante da disinvestimenti fondi, titoli o altri valori o prodotti finanziari. Altresì sono assimilate a sconfinamento di natura prettamente "tecnica" le prenotazioni presso gli sportelli convenzionati del Gruppo Intesa in cui Banca Mediolanum anticipa una somma di denaro in attesa che rientri la richiesta di accredito precedentemente inviata allo sportello di Intesa.

Sconfinamenti per alimentazione prodotti del Gruppo: sono generati da movimenti di addebito relativi a disposizioni ripetitive sottoscritte dai clienti della Banca per alimentare i prodotti di investimento e di risparmio. Al fine di non penalizzare la regolarità di tali versamenti è consentito lo sconfinamento purché non sia ricorrente nel tempo e sia di importo limitato.

Sconfinamenti per operazioni non stornabili: tutte le forme di scoperto di conto corrente generate dalla registrazione di movimenti in addebito per interessi debitori, spese, commissioni, bolli e ritorni di insoluti. Sono compresi in

⁵ Ad esempio un bonifico in entrata con CRO già assegnato è considerato a tal fine "certo".

questa categoria anche gli addebiti che la Banca non può respingere in virtù di accordi stipulati con le controparti ordinanti quali, a titolo di esempio, gli utilizzi delle carte di credito. Sono considerati come pre-autorizzati gli sconfini generati dagli addebiti dei margini di variazione dovuti alla operatività in derivati effettuata dalla clientela.

Concessione di massimali per l'utilizzo di carte di credito

Banca Mediolanum ha stipulato apposite convenzioni per la commercializzazione presso la propria clientela delle carte di credito emesse dai principali player del mercato. In tale contesto la concessione di massimali e la gestione dei limiti di utilizzo sulle carte di credito (a saldo o revolving), pur non inquadrata formalmente in una linea di credito, sono operazioni comunque assoggettate a criteri ben definiti ed a un iter autorizzativo da parte della Banca come regolamentato in specifiche circolari.

Operatività della clientela in strumenti finanziari derivati e vendite allo scoperto

Premesso che non sono consentite facilitazioni creditizie finalizzate a finanziare l'operatività dei clienti in strumenti finanziari derivati, tale operatività può comunque trasformarsi in rischio di credito per la Banca, determinato dal fatto che il cliente potrebbe non avere i mezzi sufficienti per coprire un'eventuale perdita superiore al capitale investito. Non trattandosi di operazioni strettamente legate all'attività di erogazione del credito, il potenziale rischio di credito insito nell'operatività in derivati non viene inquadrato in alcuna linea di fido, in quanto per la copertura di tale rischio si ritiene sufficiente l'applicazione dei margini richiesti dalla Cassa di Compensazione e Garanzia maggiorati di almeno il 35%.

La gestione e il monitoraggio di eventuali sconfini di conto corrente derivanti dalla contabilizzazione giornaliera dei margini di variazione competono al personale operante nel settore intermediazione mobiliare.

Anche l'operatività di vendita allo scoperto di strumenti finanziari, ancorché limitata alle operazioni "intraday", può comportare un potenziale rischio di credito per la Banca determinato dal fatto che il cliente potrebbe non avere i mezzi sufficienti per far fronte agli impegni assunti.

L'operatività di vendita allo scoperto, pur non inquadrata da apposita linea di credito, deve comunque essere soggetta ad un'applicazione a titolo prudenziale di un margine in contanti per un importo non inferiore al 50% del controvalore dei titoli oggetto della vendita allo scoperto.

Operazioni di collocamento

L'adesione da parte di nostri clienti alle offerte pubbliche di vendita o ad operazioni sul capitale devono essere eseguite previa verifica della sussistenza dei fondi al giorno precedente il termine di pagamento indicato nel prospetto di adesione all'operazione; eventuali sconfini devono essere valutati e autorizzati applicando i limiti sanciti dalla presente policy.

La policy vieta esplicitamente tutte le forme di finanziamento che i clienti motivano relativamente ad operazioni speculative collegate all'acquisto/vendita di strumenti finanziari. Eventuali deroghe dovranno essere approvate con il parere preventivo della Funzione Risk Management.

1.3 Determinazione delle facoltà di delibera per l'assunzione del rischio di credito

Quale parte integrante e sostanziale della policy si allega una tabella riassuntiva con l'indicazione degli Organi deliberanti, delle tipologie di operazioni e dei limiti autorizzativi concessi (Allegato - Tabella 1 in "Allegati Sezione 1").

I limiti autorizzativi relativi ai rischi classificati nel presente documento sono attribuiti in base ai ruoli ricoperti ed alle responsabilità assunte all'interno della struttura aziendale.

Ai fini della determinazione della competenza a deliberare, sono cumulati gli affidamenti di qualsiasi natura, durata e forma tecnica concessi ai singoli clienti della Banca o sue controllate, ivi incluse le persone fisiche, appartenenti ad un unico gruppo, intendendosi come tale l'insieme di più clienti tra loro collegati, in quanto:

- uno di essi ha un potere di controllo o di comando - influenza dominante - sull'altro o sugli altri (connessione "giuridica");
- indipendentemente dall'esistenza dei rapporti di controllo di cui al precedente punto, esiste, tra i soggetti considerati, una dipendenza economica tale che, con tutta probabilità, se uno di essi si trovasse in difficoltà finanziarie, l'altro, o tutti gli altri, potrebbero incontrare difficoltà di rimborso dei debiti (connessione "economica").

1.3.1 Facoltà di delibera di credito ordinario

Nel pieno rispetto delle disposizioni di legge nonché delle norme emanate dall'Organo di Vigilanza in materia di credito, si potranno concedere ad ogni cliente affidamenti ordinari per ogni singola categoria di rischio (rischio pieno o garantito), nei limiti previsti dalle singole categorie e comunque per un totale complessivo non superiore al massimale per singolo cliente, in considerazione di eventuali linee di credito speciale già concesse.

Nell'ambito delle attività di verifica del "cumulo di rischio" (calcolato come totale dell'esposizione della singola controparte di tutte le operazioni di qualunque forma tecnica operative e accordate non operative, al netto dell'operazione oggetto della richiesta), nell'ipotesi di soggetti già affidati dalla Banca e che dovessero richiedere ulteriori linee di credito alla Società del Gruppo Prexta, si prevede oltre all'iter autorizzativo previsto da Prexta, il coinvolgimento degli organi deliberanti di Banca Mediolanum attraverso una "Non-binding opinion" (nel seguito "NBO") secondo le seguenti regole:

- importo richiesto maggiore o uguale a 55.000 euro e inferiore a 85.000 euro (maggiore o uguale a 100.000 euro e inferiore a 200.000 euro nel caso di TFS) e cumulo di rischio di Gruppo maggiore a 150.000 euro ad esclusione dell'esposizione in mutui ipotecari oppure maggiore a 350.000 euro: è prevista la NBO da parte del Responsabile del Settore Crediti Ordinari.
- importo richiesto maggiore o uguale a 85.000 euro (maggiore o uguale a 200.000 euro nel caso di TFS) e cumulo di rischio di Gruppo maggiore a 150.000 e inferiore o uguale a 500.000 euro ad esclusione dell'esposizione in mutui ipotecari oppure maggiore a 350.000 euro e inferiore o uguale a 1.000.000 euro: è prevista la NBO da parte del Responsabile del Settore Crediti Ordinari.
- importo richiesto maggiore o uguale a 85.000 euro (maggiore o uguale a 200.000 euro nel caso di TFS) e cumulo di rischio di Gruppo maggiore a 500.000 euro ad esclusione dell'esposizione in mutui ipotecari oppure maggiore a 1.000.000 euro: è prevista la NBO da parte del Responsabile della Direzione Credito.

Non è previsto il coinvolgimento degli organi deliberanti di Banca Mediolanum attraverso una NBO nelle seguenti casistiche:

- importo richiesto inferiore a 55.000 euro (inferiore a 100.000 euro nel caso di TFS);
- importo richiesto maggiore o uguale a 55.000 euro (maggiore o uguale a 100.000 euro nel caso di TFS) e cumulo di rischio di Gruppo inferiore o uguale a 150.000 euro ad esclusione dell'esposizione in mutui ipotecari oppure a 350.000 euro.

Le regole sopra elencate sono schematizzate nella seguente tabella:

Singola Operazione	e alternativamente:		NBO Banca Mediolanum
	Cumulo di rischio al netto di mutui ipotecari	Cumulo di rischio	
≥55.000€ e <85.000€ (TFS ≥100.000€ e <200.000€)	>150.000€	>350.000€	Resp. Settore Crediti Ordinari
≥85.000€ (TFS ≥200.000€)	>150.000€ e ≤500.000€	>350.000€ e ≤1.000.000€	Resp. Settore Crediti Ordinari
≥85.000€ (TFS ≥200.000€)	>500.000€	>1.000.000€	Resp. Direzione Credito

In caso di assenza del Responsabile del Settore Crediti Ordinari la NBO verrà richiesta al Responsabile della Direzione Credito.

Il Responsabile della Direzione Credito nomina un delegato che può esprimere la NBO in sua assenza: la lettera di delega deve essere conservata a cura della Segreteria della Direzione Credito.

Al fine di garantire l'efficacia dei limiti di cui sopra, la Direzione Credito predispone un monitoraggio almeno semestrale.

Inoltre, eventuali esposizioni della clientela comune "Banca-Prexta" sono considerate dalla Banca come "rischi pieni" e rientrano nel calcolo del cumulo di rischio e del relativo organo deliberante sulla base di quanto indicato nella tabella "Deleghe in materia creditizia" riportata negli allegati (Tabella 1 in "Allegati Sezione 1").

1.3.2 *Facoltà di delibera di credito speciale*

Si potranno concedere ad ogni cliente affidamenti di credito speciale nei limiti previsti dalla relativa categoria di rischio. In presenza di linee di fido accordate per altre categorie di rischio, si dovrà comunque rispettare il massimale per singolo cliente.

1.3.3 *Facoltà di delibera della disponibilità immediata su assegni*

I limiti autorizzativi sono differenti a seconda che la facilitazione sia richiesta per operazioni di investimento in prodotti del gruppo o che sia richiesta per operazioni bancarie diverse.

La facilitazione non è inquadrata in alcuna linea di credito e non fa cumulo con gli altri fidi eventualmente già concessi al cliente, di qualsiasi tipologia essi siano.

Per le caratteristiche e le specificità di detta concessione, tra il novero dei soggetti che hanno la facoltà di autorizzare la disponibilità immediata su assegni, sono stati previsti organi deliberanti non strettamente operanti nell'ambito della Direzione Credito. L'attività di concessione di detta disponibilità deve essere soggetta

a monitoraggio giornaliero al fine di verificare la corretta applicazione delle regole stabilite da apposite circolari della Banca e nel rispetto dei termini delle leggi nazionali in materia.

1.3.4 Facoltà di delibera sconfini

Gli sconfini sono autorizzati dai soggetti indicati dal presente documento entro i limiti massimi stabiliti dallo stesso (si fa riferimento nello specifico all'importo in sconfini ovvero alla differenza positiva tra utilizzato ed accordato). Tali limiti sono differenziati a seconda che lo sconfini sia accordato a clientela affidata o non affidata o con fido di convenzione e sulla base della presenza o meno di patrimonio del cliente⁶ presso il Gruppo.

Se il patrimonio non copre interamente l'esposizione del cliente (comprensiva dell'operazione da autorizzare) lo sconfini deve essere concesso nei limiti previsti dalla tipologia "sconfini su clienti senza patrimonio" così come riportato nella tabella allegata.

Le autorizzazioni presuppongono la valutazione del merito di credito e devono avere carattere assolutamente eccezionale e temporaneo e non devono tramutarsi in aumenti duraturi del fido.

Gli sconfini approvati potranno avere di norma durata massima di 30 giorni e sarà compito dell'unità operativa responsabile del rapporto accertare che il rientro della posizione avvenga nei termini e modalità stabilite.

1.3.5 Facoltà di delibera concessione di massimali su carte di credito

L'accoglimento delle richieste di emissione di carte di credito e concessione dei relativi massimali di utilizzo è subordinata ad una adeguata valutazione del richiedente tenendo conto anche del patrimonio dello stesso e di altre eventuali carte di credito già concesse dalla Banca al cliente medesimo, nonché di eventuali linee di credito ad esso accordate. Un altro requisito fondamentale su cui verte l'analisi per il rilascio e la definizione del massimale della carta è l'affidabilità e conoscenza del Family Banker.

Periodicamente i parametri di concessione dei massimali inquadrati in apposite linee guida e regolamenti dei Crediti devono essere sottoposti a verifica da parte delle funzioni operative preposte.

La facoltà di autorizzare massimali superiori agli importi standard definiti dalla Banca è attribuita ai soggetti indicati nella tabella allegata (Allegato - Tabella 1 in "Allegati Sezione 1").

La concessione di massimali sulle carte di credito non è inquadrata in alcuna linea di fido e pertanto tale concessione non fa cumulo di rischio con eventuali affidamenti già accordati al cliente.

⁶ Il **patrimonio** qui considerato è il cd. **patrimonio aggredibile** ed è determinato dalla somma dei valori derivanti da ciascuna delle voci di seguito specificate (con la ripartizione tra gli eventuali intestatari dei fondi comuni d'investimento):

- **conto corrente:** deve essere preso in considerazione il saldo disponibile del c/c (compresi c/c in valuta)
- **deposito titoli:** deve essere presa in considerazione la valorizzazione del dossier ad esclusione dei Pronti contro Termine ancora non scaduti.
- **fondi:** deve essere preso in considerazione il controvalore dei fondi italia e estero ad esclusione dei fondi italiani con emissione di certificati al portatore/nominativi che non devono rientrare nella somma. Inoltre, deve essere escluso anche il controvalore di Double Chance che non deve rientrare nella somma.
- **polizze:** deve essere preso in considerazione il valore di riscatto delle polizze ove presente (compresivo della polizza My Pension solo per la componente Benefit).

Non devono essere considerate nella somma tutte le polizze previdenziali PIP (es. My Pension, Tax Benefit ad eccezione della componente Benefit).

Non devono essere considerate nella somma tutte le polizze non riscattabili per una durata di tempo stabilita contrattualmente.

- **vincoli di terzi:** devono essere esclusi dalla somma tutti i prodotti con vincoli di terzi ancora validi.
- **blocchi su prodotti apposti da uffici interni:** il valore dei prodotti bloccati deve essere conteggiato a livello di patrimonio con l'evidenza che si tratta di prodotti con blocchi.

1.4 Organi deliberanti

Le deleghe in materia creditizia sono concesse agli organi deliberanti in base a delibera del Consiglio di Amministrazione e sono contenute nella presente policy (Allegato - Tabella 1 in "Allegati Sezione 1"). Viene inoltre concessa facoltà al Direttore Generale di approvare modifiche ai poteri delegati in materia creditizia per tutti gli organi deliberanti al di sotto del Responsabile Direzione Credito (escluso). Con riferimento all'aggiornamento e modifica dei poteri delegati presenti in allegato, il Consiglio di Amministrazione della Banca ha conferito i poteri al Direttore Generale per procedere alle eventuali variazioni di importo a partire dalla figura del Responsabile dei Crediti Ordinari, determinate o/e conseguenti alle mutate attività o procedure operative. Resta inteso che le eventuali modifiche apportate alla tabella verranno comunicate alla prima convocazione del CdA successiva alla modifica intervenuta.

L'aggiornamento o modifica dei poteri delegati dei primi quattro organi deliberanti sottostanti il Consiglio di Amministrazione comporta necessariamente una nuova approvazione della presente policy.

Le decisioni assunte dai titolari delle deleghe in materia di erogazione del credito devono essere comunicate a cura del Direttore Generale al Consiglio di Amministrazione nella prima adunanza, con le seguenti modalità: numero ed importo globale ripartiti per funzione deliberante e per tipologia dei fidi deliberati dai titolari dei poteri di credito.

1.4.1 *Elenco Organi deliberanti*

L'elenco degli Organi deliberanti delegati sono riportati all'interno di una tabella sinottica (Allegato - Tabella 1 in "Allegati Sezione 1") contenente sia i limiti di importo articolati per tipologia di rischio sia eventuali specificità e peculiarità degli stessi. Tale tabella costituisce parte integrante e sostanziale della presente policy.

Si riportano nel seguito le caratteristiche dei principali Organi deliberanti.

- Consiglio di Amministrazione

Sono di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione gli affidamenti, di qualsiasi natura, durata e forma, per tutti gli importi superiori a quelli di competenza dell'Amministratore Delegato a favore di:

- Soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la Banca, ovvero per operazioni della specie ad essi riconducibili ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs n° 385/93 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) e delle relative norme emanate dall'Organo di Vigilanza. L'erogazione di questi fidi è disciplinata dalla normativa aziendale diffusa anche presso le Società controllate;
- Azionista della Banca e società partecipate dall'azionista, nonché azionisti rilevanti del Gruppo e soggetti a questi collegati.

Resta fermo l'obbligo del rispetto delle disposizioni di legge⁷ nonché delle norme emanate dall'Organo di Vigilanza per la concessione di affidamenti ai soggetti riconducibili al raggruppamento degli azionisti rilevanti della Banca (soggetti collegati) o eccedenti i limiti previsti in tema di concentrazione dei rischi.

Sono di norma vietate le operazioni da avviare su controparti con produzioni a forte impatto ambientale e produttrici di armi; ogni eventuale eccezione motivata e circostanziata è di competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione.

Salvo quanto previsto dai commi precedenti, sono delegati dal Consiglio di Amministrazione poteri deliberativi ai seguenti organi.

- Amministratore Delegato

Fermi restando i poteri attribuiti indicati nella tabella riassuntiva allegata, in caso di motivata urgenza e impedimento a riunire il Consiglio di Amministrazione, l'Amministratore Delegato di Banca Mediolanum può predisporre qualunque tipologia di delibera su proposta del Direttore Generale **fino al limite dell'1% dei Fondi Propri del Gruppo**, con l'obbligo di informare, alla prima riunione utile, il Consiglio medesimo, specificando i motivi dell'urgenza.

Il Presidente del CdA, su proposta dell'Amministratore Delegato e fino al limite dell'1,5% dei Fondi Propri del Gruppo, può assumere qualsiasi provvedimento che abbia carattere di urgenza (comprese le delibere creditizie) nell'interesse della Banca e per il quale non si renda possibile convocare nei tempi necessari il Consiglio di Amministrazione: in ogni caso a quest'ultimo si dovrà riferire alla prima riunione utile specificando i motivi dell'urgenza.

- Direttore Generale

Fermi restando i poteri definiti nella tabella degli organi deliberanti, sono inoltre di competenza del Direttore Generale le concessioni di credito a favore di soggetti che svolgono all'interno della azienda ruoli manageriali rilevanti a suo diretto riporto.

- Comitato Gestionale Crediti

Il Comitato Gestionale con funzione "Crediti" ha poteri deliberativi per le pratiche di propria competenza (limiti autorizzativi riportati nell'Allegato - Tabella 1 in "Allegati Sezione 1") ed esprime inoltre parere consultivo per le pratiche di competenza degli organi superiori (Direttore Generale, Amministratore Delegato e Consiglio di Amministrazione) al fine di valutarne la completezza delle analisi in sede di istruttoria e proposta, ricevendo le valutazioni dalla Funzione Risk Management per le Operazioni di Maggior Rilievo (OMR).

In caso di richieste di credito relative a soggetti collegati, coerentemente con il "Regolamento sulla gestione delle operazioni con parti correlate di Banca Mediolanum e soggetti collegati del Gruppo Bancario Mediolanum", e relativamente alle verifiche circa il rispetto della normativa Antiriciclaggio, il Comitato

⁷ Per la fattispecie si fa riferimento a quanto emanato nella delibera del CICR del luglio 2008, ove viene fissata la soglia del 20% del patrimonio di vigilanza come limite identificativo delle attività di rischio

Gestionale Crediti richiede preventivamente il parere della Funzione Compliance come disciplinato nel Regolamento vigente.

Alla Direzione Affari Societari, Legale e Contenzioso è richiesto, inoltre, un parere con riferimento alla verifica della tenuta tecnico-giuridica circa la validità delle garanzie proposte a mitigazione del rischio di credito.

Nello specifico è previsto il passaggio obbligatorio al Comitato Crediti:

- delle singole proposte riguardanti la “clientela istituzionale”;
- delle singole proposte aventi ad oggetto i finanziamenti a favore delle società controllate dalla Banca e delle società appartenenti al più ampio Conglomerato Mediolanum.

Le proposte di cui sopra sono entrambe di esclusiva delibera del Consiglio di Amministrazione.

Precedentemente alla decisione di sottoporre le singole pratiche, già validate negli aspetti di pura natura creditizia, alla valutazione del Comitato Gestionale Crediti o di Organi deliberanti di livello superiore, è svolta, inoltre, a cura del Responsabile della Direzione Credito (proponente le pratiche al Comitato), della Direzione Affari Societari, Legale e Contenzioso, ed eventualmente del Responsabile della Funzione Risk Management per le Operazioni di Maggior Rilievo (OMR), un'ulteriore fase valutativa mirata in maniera specifica ad escludere che le pratiche oggetto di trasmissione al Comitato Gestionale Crediti possano essere interessate da un livello di rischiosità reputazionale/legale tale da inficiarne la bontà qualitativa.

L'esito di tale ulteriore fase istruttoria è basato sulla totalità delle informazioni raccolte, eventualmente integrate con ogni ulteriore analisi ed approfondimento fosse ritenuto opportuno svolgere.

L'esito è formalizzato e mantenuto in evidenza all'interno della documentazione istruttoria e, per le pratiche valutate positivamente, segue l'inoltro al Comitato Gestionale Crediti per le inerenti delibere.

Il Comitato è composto da:

- Responsabile Credito (con ruolo di Coordinatore e Segretario).
- Chief Financial Officer.
- Responsabile Affari Societari, Legale e Contenzioso⁸.
- Responsabile Sviluppo Servizi Credito.
- Responsabile Wealth Management.

Il Comitato delibera all'unanimità dei presenti per le pratiche di propria competenza e, nel caso in cui non venisse raggiunta l'unanimità, tali pratiche sono portate all'organo deliberante di livello superiore (Direttore Generale).

In considerazione della rilevanza delle valutazioni effettuate e delle decisioni assunte dal Comitato, i responsabili sono identificati funzionalmente e non è prevista la delega a partecipare a terze parti.

Possono altresì essere invitati a partecipare senza diritto di voto i responsabili di altre funzioni aziendali, con compiti di supporto consultivo.

E' stata conferita al Responsabile della Direzione Credito la facoltà di rendere operativa la delibera del Comitato Gestionale Crediti o dall'organo deliberante di livello superiore (ad esempio il Direttore Generale).

In ogni caso, non è prevista la partecipazione al Comitato di esponenti di Funzioni di Controllo.

⁸ In caso di motivata assenza o impedimento del Responsabile Affari Societari, Legale e Contenzioso e qualora vi siano motivi d'urgenza, il Responsabile Divisione Affari Legali ne assume le medesime facoltà di delibera.

- Organo Deliberante Instant Credit

Tale organo è istituito esclusivamente per la delibera dei prestiti personali "instant credit" secondo i massimali indicati nella tabella allegata (Allegato - Tabella 1 in "Allegati Sezione 1").

Il prodotto "instant credit" è un prestito personale non garantito e prevede come mercato target già clienti identificati da un motore decisionale automatico. In particolare, la procedura informatica prevede l'applicazione di regole di selezione definite di concerto dalla Direzione Credito e dalla Funzione Risk Management. Sono escluse le posizioni che presentano anomalie andamentali interne e/o esterne al fine di considerare esclusivamente un basso profilo di rischio di credito.

Le regole di selezione della clientela target sono oggetto di analisi ed eventuale revisione da parte delle strutture di primo e secondo livello almeno una volta all'anno. La modifica di tali regole non può essere predisposta in assenza del parere favorevole della Funzione Risk Management che ne valuta la coerenza con il Risk Appetite Framework.

- Organo Deliberante Prestiti Finalizzati

Tale organo è istituito esclusivamente per la delibera dei prestiti personali finalizzati per l'acquisto di un bene di consumo secondo i massimali indicati nella tabella allegata (Allegato - Tabella 1 in "Allegati Sezione 1").

La forma tecnica di riferimento è rappresentata da un prestito personale finalizzato, non garantito e prevede come mercato target già clienti identificati da un motore decisionale automatico. In particolare, la procedura informatica prevede l'applicazione di regole di selezione definite di concerto dalla Direzione Credito e dalla Funzione Risk Management. Sono escluse le posizioni che presentano anomalie andamentali interne e/o esterne al fine di considerare esclusivamente un profilo di rischio di credito medio/basso.

Le regole di selezione della clientela target sono oggetto di analisi ed eventuale revisione da parte delle strutture di primo e secondo livello almeno una volta all'anno. La modifica di tali regole non può essere predisposta in assenza del parere favorevole della Funzione Risk Management che ne valuta la coerenza con il Risk Appetite Framework.

1.4.2 Deleghe e sostituzioni

Per comprovate esigenze di correttezza operativa, le facoltà attribuite dalla presente Policy ai Responsabili delle Direzioni/Divisioni, Settori e Uffici possono essere in parte delegate ai loro collaboratori nominalmente designati dal Direttore Generale su proposta dei rispettivi Responsabili delle Direzioni/Divisioni, con i limiti e le modalità determinate dal Direttore Generale medesimo.

Nell'ambito dei poteri delegati, spetterà a ciascun Responsabile di Direzione/Divisione il controllo sull'operato dei propri collaboratori.

Le lettere di delega devono essere conservate a cura della Segreteria della Direzione Credito.

In caso di assenza o impedimento dei Responsabili delle Direzioni/Divisioni e Settori indicati nella tabella riassuntiva, le stesse facoltà loro attribuite dalla presente Policy possono essere esercitate dai collaboratori individuati dai rispettivi Responsabili delle Direzioni/Divisioni e nominalmente designati dal Direttore Generale. Nell'ambito dei poteri delegati, spetterà a ciascun Responsabile di Direzione/Divisione il controllo sull'operato dei propri collaboratori.

In caso di motivata assenza o impedimento sia del Responsabile Settore Crediti Speciali che del Responsabile Settore Crediti Ordinari, le facoltà di delibera di competenza dei due organi deliberanti sono esercitate esclusivamente dal Responsabile Direzione Credito sia per le pratiche di mutuo sia per gli affidamenti di altra natura.

1.4.3 Affidamenti ai promotori finanziari, ai produttori assicurativi, agli agenti in attività finanziaria e collaboratori e al personale dipendente (crediti ordinari e crediti speciali) del Gruppo

Gli affidamenti a favore di:

- promotori finanziari, produttori assicurativi, agenti in attività finanziaria e collaboratori (siano essi persone fisiche, persone giuridiche o consorzi);
- parenti in linea retta o collaterale, del coniuge e degli affini entro lo stesso grado, di promotori finanziari, produttori assicurativi, agenti in attività finanziaria e collaboratori;
- aziende, associazioni od enti in cui siano interessati i parenti, il coniuge, gli affini, come sopra specificato, nonché ovviamente il promotore finanziario, il produttore assicurativo, l'agente in attività finanziaria e i collaboratori;

sono di esclusiva competenza del Responsabile Direzione Credito, del Responsabile Crediti Ordinari e delegati, del Responsabile Crediti Speciali e delegati e Organi Deliberanti superiori, nei limiti delle proprie facoltà, ed a seguito di formale istruttoria della Direzione Credito.

Le pratiche inerenti a dipendenti della Direzione Credito a prescindere dall'importo sono di autonomia minima del Responsabile Direzione Credito.

L'autorizzazione di sconfinamenti sui conti correnti intestati ai promotori finanziari, produttori assicurativi, agenti in attività finanziaria e collaboratori e il relativo processo di rientro sono di competenza del Settore Product Operations – Ufficio Operations Banca sia per i conti affidati che per quelli non affidati mentre dopo 30 giorni di sconfinamento sono responsabilità del Settore Credit Services & Collection – Ufficio Crediti in Osservazione.

La concessione di affidamenti a favore di:

- dipendenti Banca o di Società del Gruppo;
- parenti in linea retta o collaterale, del coniuge e degli affini entro lo stesso grado, di dipendenti della Banca o del Gruppo;
- aziende, associazioni od enti in cui siano interessati i parenti, il coniuge, gli affini, come sopra specificato, nonché ovviamente il dipendente Banca o del Gruppo;

è di competenza del Responsabile Direzione Credito e del Responsabile Crediti Ordinari e Responsabile Crediti Speciali e Organi Deliberanti superiori, nei limiti delle proprie facoltà, previo parere favorevole del Responsabile della Direzione Risorse Umane ed a seguito di formale istruttoria della Direzione Credito.

L'autorizzazione di sconfinamenti sui conti correnti del personale della Banca e del Gruppo e il relativo processo di rientro è di competenza del Responsabile della Direzione Risorse Umane e del Responsabile della Divisione Gestione e Sviluppo Risorse Umane. Il primo può autorizzare fino ad un importo massimo di € 20.000 ed il secondo fino a euro € 10.000. Si precisa che, in caso di supero dei poteri delegati (€ 20.000), la facoltà di autorizzazione degli sconfinamenti è del Direttore Generale e Organi Deliberanti superiori. Inoltre, non è ammesso

approvare sconfini di risorse lungo la stessa linea gerarchica (ovvero il responsabile di Settore non può approvare gli sconfini di risorse dello stesso Settore).

1.4.4 Affidamenti a favore di Soggetti Collegati al Gruppo

La gestione delle richieste di credito dei Soggetti Collegati al Gruppo Bancario si svolge nel pieno rispetto delle soglie e dei processi di gestione contenuti nel “Regolamento del processo di gestione delle attività di rischio e dei conflitti di interesse nei confronti di Soggetti Collegati al Gruppo Bancario Mediolanum”.

L’approvazione delle richieste di credito in capo a questi soggetti prevede come Organo Deliberante minimo, a prescindere dall’importo, il Responsabile della Direzione Credito e quindi gli Organi Deliberanti Superiori secondo le facoltà delegate.

1.5 Pratiche di rischio rilevante

Le pratiche oggetto del presente capitolo rientrano nella fattispecie delle Operazioni di Maggior Rilievo (OMR) ovvero sono definite, sinteticamente, come quelle operazioni che, in via generale, per oggetto, dimensione, rischi sottesi, tempi e modi di realizzazione possono avere un impatto significativo in relazione al proprio profilo di risk appetite. Il Framework delle Operazioni di Maggior Rilievo (OMR) è dettagliato in un apposito documento di policy collegato al Risk Appetite Framework (RAF) al quale si rimanda. La definizione di OMR è applicabile a tutta l’operatività del Gruppo bancario e si devono valutare tutti i rischi mappati quali rilevanti a fini ICAAP/ILAAP.

Per tutte le pratiche definite di maggior rilievo la Funzione Risk Management fornisce un parere preventivo alla “Funzione Proponente” per la valutazione delle operazioni stesse.

Ai fini della presente policy sono definite pratiche di rischio rilevante quelle che rientrano nella fattispecie e nella disciplina regolamentata dalla policy interna relativa alle Operazioni di Maggior Rilievo (OMR).

1.6 Crediti anomali

La Banca ha definito criteri interni per la classificazione e gestione dei crediti che presentano anomalie nell’andamento della relazione in conformità con le recenti normative di Vigilanza (Allegato - Tabella 3, in “Allegati Sezione 1”). Nel presente capitolo e nel successivo si riportano i requisiti, i criteri di valutazione e le unità operative coinvolte nella gestione delle diverse casistiche di anomalia.

I crediti anomali sono rapporti caratterizzati da:

- Sconfini/scoperti continuativi sostanzialmente per persistenti sconfinamenti di conto, rate insolute o movimentazione ritenuta irregolare.
- Informazioni di negatività esterne rilevate da altri intermediari finanziari che mantengono rapporti con la controparte (es. evidenza di segnalazioni anomale in Centrale Rischi ed altri Credit Bureau e/o presenza di protesti/pregiudizievoli/procedure concorsuali).
- Evidenze negative circa l’andamento economico finanziario e patrimoniale del cliente o del settore economico di riferimento.

Sono escluse le esposizioni che rientrano nelle categorie dei crediti deteriorati descritti al paragrafo 1.7.

Anche nell'ambito della valutazione dei crediti anomali devono essere rispettate le connessioni giuridico ed economiche tra i clienti dello stesso gruppo.

Qualora vi sia l'oggettiva impossibilità nel rientro delle posizioni, decorsi almeno 30 giorni, il responsabile dell'unità organizzativa che ha in carico la pratica avvierà l'iter previsto passando la stessa all'Ufficio Crediti in Osservazione del Settore Credit Services & Collection per la successiva gestione della stessa ed avvio delle azioni previste. L'Ufficio Crediti in Osservazione deve porre in essere tutte le attività previste volte a ripristinare la regolarità della posizione possibilmente entro il limite di 90 giorni.

Nell'ambito della gestione dei crediti anomali, le decisioni inerenti cessione di crediti, dilazioni di pagamento e transazioni di qualsiasi tipo che comportino la contabilizzazione anche parziale di perdite, previa verifica delle condizioni di irrecuperabilità del credito e/o di convenienza economica procedendo con azioni di recupero specifiche, sono di competenza:

- Del Responsabile del Settore Credit Services & Collection fino a € 15.000.
- Del Responsabile della Direzione Credito fino a € 50.000.
- Del Direttore Generale fino a € 100.000.
- Dell'Amministratore Delegato fino a € 300.000.
- Del Consiglio di Amministrazione per le sistemazioni comportanti perdite di importo superiore.

Gli importi indicati fanno riferimento alle perdite contabilizzate.

Qualora le posizioni siano riconducibili alla concessione di finanziamenti totalmente coperti da garanzie reali (es. mutui o fidi/prestiti assistiti da pegno) gli importi sopra indicati devono essere considerati per il doppio del limite assegnato.

Si precisa, inoltre, quanto segue:

- Eventuali partite debitorie di importo contenuto e sorte anche dopo la richiesta di chiusura del conto corrente su iniziativa del cliente (es. sconfini di importo non rilevante per addebito spese competenze, ecc.) possono essere imputate direttamente a perdita dalla Linea Chiusura Conti dell'Ufficio Operations Banca fino a € 50.
- Eventuali partite debitorie di importo contenuto e sorte anche dopo la richiesta di chiusura del conto corrente su iniziativa del cliente (es. sconfini di importo non rilevante per addebito spese competenze, ecc.) possono essere imputate direttamente a perdita su proposta della Linea qualora fossero imputabili a ritardi/colpe della Banca previa autorizzazione del Responsabile Settore Product Operations fino a € 1.000, del Responsabile Direzione Service, Operations & ICT fino a € 2.500 e del Direttore Generale fino a € 5.000.
- Eventuali partite debitorie di importo contenuto e sorte dopo la chiusura del conto corrente "d'ufficio" nell'ambito della gestione di posizioni con sconfini di importo non rilevante, qualora non si ritenesse opportuno proseguire nelle azioni di recupero, possono essere imputate direttamente a perdita previa autorizzazione del Responsabile Settore Product Operations fino a € 1.000, del Responsabile Direzione Service, Operations & ICT fino a € 2.500 e del Direttore Generale fino a € 5.000.

Le decisioni sui crediti appartenenti alle tre categorie sopra illustrate fanno riferimento sia ai crediti anomali che alle esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate descritte al paragrafo 1.7.1.

Le attività di verifica e gestione dei crediti anomali sono in carico al Settore Credit Services & Collection che si avvale anche degli uffici operativi per la lavorazione e l'avvio tempestivo delle azioni volte alla loro regolarizzazione.

Con riferimento al processo di recupero crediti dei clienti comuni "Banca-Prexta", la Direzione Credito di Banca Mediolanum, nei casi di rapporti di credito "anomalo" con uno stato di pre-contenzioso si coordina con Prexta per definire le strategie di recupero più opportune e le attività di recupero crediti per la clientela, anche in considerazione di eventuali garanzie collaterali (es. TFR) e di clausole di salvaguardia (previste dalle polizze assicurative per la cessione del quinto e la delega di pagamento) presenti.

1.6.1 Esposizioni oggetto di concessioni

Nell'ambito della gestione dei crediti anomali è prevista l'approvazione di finanziamenti individuati in forme tecniche dedicate, volti a consolidare posizioni debitorie pregresse o a rimodulare i flussi di rimborso dei debiti al fine di agevolare il rientro. Tali forme di finanziamento, recependo il concetto dalla normativa europea⁹, sono ricondotte nell'ambito delle *forbearance* exposures (posizioni oggetto di concessioni / misure di sostegno). In tale ambito le principali misure di sostegno sono riconducibili a:

- Modifica dei termini e delle condizioni contrattuali su un'esposizione che la controparte non è in grado di ripagare, con nuove condizioni che non sarebbero state accordate se il cliente non si fosse trovato in difficoltà finanziaria.
- Rifiinanziamento parziale o totale, cioè l'uso di una erogazione creditizia destinata ad assicurare il totale o parziale rimborso di altri contratti creditizi in essere, che non sarebbe stato accordato in assenza di difficoltà finanziaria della controparte.

I crediti rientranti nella definizione di *forbearance* sono pertanto le esposizioni per le quali:

- a. Si è proceduto a modificare, a causa del deterioramento delle condizioni economico-finanziarie del debitore, le originarie condizioni contrattuali o sono state effettuate delle concessioni in favore del cliente. Ad esempio, sono ricomprese in questa categoria: rinegoziazioni con modifiche sostanziali del piano di ammortamento, interventi sotto forma di negoziazione dei finanziamenti in supporto a popolazioni colpite da eventi tragici come terremoti o inondazioni, accordi collettivi stipulati da associazioni di categoria o in applicazione di prescrizioni legislative, moratorie, ecc.;
- b. Si è proceduto ad un rifiinanziamento - totale o parziale - della linea problematica. Ad esempio, sono ricomprese in questa categoria: concessione di un prestito rateale a rientro dello scaduto di posizioni già sconfinanti per cassa oppure di una facilitazione creditizia volta al consolidamento di altre esposizioni preesistenti.
- c. Il cliente esercita discrezionalmente clausole/opzioni contrattuali che modificano i termini del contratto (es.: opzione "salta la rata" nel caso di mutui ipotecari) e la Banca valuta la contemporanea presenza di difficoltà finanziarie.

⁹ Si faccia riferimento al documento "EBA Final draft Implementing Technical Standards on Supervisory reporting on forbearance and non-performing exposures under article 99(4) of Regulation (EU) No 575/2013".

L'evidenza della concessione al cliente si palesa con:

1. Differenze, in favore del cliente, tra le condizioni contrattuali post e pre-modifica.
2. Concessione di maggiori e più favorevoli termini temporali, specie se in relazione ad altri clienti con profilo di rischio simile.

Si precisa che non rientrano nel *forbearance* in ogni caso, modifiche o concessione inerenti a:

- Applicazioni di decisioni a seguito campagne commerciali unilaterali promosse dalla Banca.
- Adesione a piani e/o iniziative istituzionali o governative (ad es. Legge Tremonti).

All'interno delle esposizioni oggetto di concessioni, nei casi in cui la concessione implichi una ridotta obbligazione finanziaria, rientrano le c.d. ristrutturazioni onerose.

La ridotta obbligazione finanziaria è calcolata come differenza in termini percentuali tra:

- il valore attuale netto dei flussi di cassa (compresi gli interessi e le commissioni non pagati) previsti ai sensi degli obblighi contrattuali prima delle modifiche delle condizioni contrattuali, attualizzato utilizzando il tasso di interesse effettivo originario del cliente;
- il valore attuale netto dei flussi di cassa previsti sulla base del nuovo accordo, attualizzati utilizzando il tasso di interesse effettivo originario del cliente.

Nel caso in cui la ristrutturazione onerosa implichi una ridotta obbligazione finanziaria con una soglia superiore all'1%, il debitore dovrà essere classificato ad inadempienza probabile e la misura di *forbearance* sarà classificata come esposizione *forborne non performing*.

Le posizioni oggetto di concessioni devono essere gestite e classificate in categorie omogenee prudenzialmente ed opportunamente identificate a cura del Settore Credit Services & Collection, attentamente monitorate e, ove ritenuto opportuno, valutate analiticamente in termini di impairment, almeno per le esposizioni di maggior rilevanza.

L'attributo di *forborne* rileva a livello di singola linea di credito e possono essere concesse sia a linee *performing* che *non performing*.

Le posizioni creditizie *forbearance* si dividono infatti in due sottocategorie, "*crediti forborne performing*" e "*crediti forborne non-performing*". Quest'ultima è trattata nell'apposito capitolo dei crediti in default (esposizioni oggetto di concessioni deteriorate, paragrafo 1.7.4).

Si definiscono nel seguito i criteri per la gestione di queste posizioni.

1. Crediti forborne performing

- i. **Criteri di entrata:** sono considerate *forborne* le esposizioni nei confronti delle quali sono state accordate misure di *forbearance* ossia misure di sostegno a debitori che affrontano, o sono prossimi ad affrontare, difficoltà ad adempiere alle proprie obbligazioni finanziarie (c.d. stato di difficoltà finanziaria). La manifestazione dello stato di difficoltà da parte del debitore e la concessione di misure di *forbearance* da parte della banca rappresentano condizioni che devono verificarsi congiuntamente per poter classificare la posizione come *forbearance*.

Un'esposizione oggetto di concessione è considerata *performing* se alla data della concessione l'esposizione non si trova in uno status di *non-performing* e se la concessione stessa non implica la

classificazione dell'esposizione come non-performing. In particolare, nel caso di una misura di sostegno, le posizioni creditizie sono classificate come *forbearance* qualora preliminarmente:

- Siano presenti sconfini/scoperti ed insoluti continuativi per oltre 30 giorni.
- Si manifestino segnali di difficoltà finanziaria dichiarata dal cliente stesso o anche su circostanziata segnalazione della rete di vendita.

Si elencano nel seguito le condizioni per le quali le misure di *forbearance* sono presunte data una concessione a clienti con difficoltà finanziarie.

a) Modifica dei termini e delle condizioni contrattuali

Si fa riferimento ai rapporti che:

- Prima della modifica, presentano sconfini oltre i 30 giorni (in assenza di classificazione in default¹⁰) almeno una volta nel corso degli ultimi 3 mesi.
- Sarebbero stati sconfinanti oltre i 30 giorni in assenza della modifica contrattuale.

b) Concessione di credito aggiuntiva

Si fa riferimento ai casi di concessione di una nuova linea di credito oppure di incremento/proroga di una linea di credito già esistente a clienti che, al momento della concessione/proroga, presentano:

- Sconfini (o scoperti) da oltre 30 giorni.
- Sconfini (o scoperti) da oltre 30 giorni almeno una volta negli ultimi 3 mesi.
- Una posizione aperta nella procedura di monitoraggio andamentale di primo livello.

c) Esercizio di clausole/opzioni contrattuali

Si fa riferimento ai casi in cui la Banca approva l'esercizio di clausole/opzioni contrattuali (es.: salta la rata nel caso di mutui ipotecari) da parte di clienti che:

- Presentano sconfini (o scoperti) da oltre 30 giorni.
- Sono regolari ma la controparte sarebbe stata sconfinante oltre i 30 giorni senza l'esercizio dell'opzione contrattuale.

In ogni caso, per tutte le tre casistiche sopra indicate, si esclude la presunzione di *forbearance* nel caso in cui l'assenza di difficoltà finanziarie del cliente sia oggettivamente dimostrata e documentata dalle strutture di primo livello.

Si rimanda ai Regolamenti della Direzione Credito per la descrizione dettagliata delle modalità attraverso le quali sono identificate le tre casistiche di cui sopra.

Trattandosi di esposizioni verso soggetti classificati "in bonis" oppure esposizioni scadute e/o sconfinanti non deteriorate, il requisito delle difficoltà economico-finanziarie del debitore si presume soddisfatto se la concessione coinvolge un pool di intermediari.

¹⁰ Si rimanda al paragrafo 1.7 per i dettagli della classificazione in default

La categoria dei crediti forbearance performing include le esposizioni riclassificate dalla categoria dei crediti forbearance non-performing al termine del “cure period” di un anno (si rimanda al paragrafo 1.7.4 per i dettagli).

ii. Criteri di Permanenza: lo stato forbearance performing permane dal perfezionamento della linea di credito o dal momento in cui viene concessa la facilitazione (in caso di linea già operativa) per un periodo di 24 mesi (probation period).

Alla fine di tale periodo le posizioni performing mantengono lo stato di forbearance nel caso in cui fosse rispettata almeno una delle seguenti condizioni:

- nel periodo sono state concesse ulteriori misure di sostegno;
- non sono stati effettuati regolari pagamenti di un ammontare “più che insignificante” della quota capitale o degli interessi almeno durante metà del periodo di verifica¹¹;
- sono presenti scaduti oltre 30 giorni per almeno una delle esposizioni verso il cliente.

iii. Criteri di Uscita. Lo stato forbearance performing, in assenza di anomalie, decade se si accerta la contestuale presenza delle seguenti condizioni:

- è trascorso il probation period di almeno 2 anni dalla data in cui l’esposizione forbearance è stata considerata performing;
- il contratto deve essere considerato performing (è incluso il caso in cui è stato riclassificato dalla categoria del non-performing dopo un’analisi della condizione finanziaria del debitore che abbia mostrato che non ricorrono più le condizioni per essere considerato non-performing);
- sono stati effettuati regolari pagamenti di un ammontare “più che insignificante” della quota capitale o degli interessi almeno durante metà del periodo di verifica;
- in nessuna esposizione verso il cliente sono presenti, al termine del probation period, scaduti oltre 30 giorni.

In particolare, qualora le condizioni di cui sopra non siano rispettate al termine del probation period, l’esposizione continua ad essere classificata come “forbearance performing” fino a quando saranno tutte soddisfatte.

Nell’ambito della gestione post-vendita, le decisioni sulla concessione di una misura di forbearance performing oppure di un piano di ristrutturazione sono definite in funzione, dell’esposizione residua (calcolata a livello di gruppo giuridico/economico), così come indicato nella tabella sotto riportata.

Funzione	Esposizione (€)
Responsabile Ufficio Crediti in Osservazione	75.000
Responsabile Settore Credit Services & Collection	150.000
Responsabile Direzione Credito e Direzione Affari Societari, Legale e Contenzioso	300.000

¹¹ Nei regolamenti della Direzione Credito può essere definita una soglia di significatività al fine di valutare la regolarità dei pagamenti

Direttore Generale	500.000
Amministratore Delegato	800.000
Consiglio di Amministrazione	oltre le soglie di facoltà dell'AD

Tali misure di concessione non potranno essere deliberate dall'Ufficio Post Vendita in quanto responsabile dell'attività di istruttoria.

Le misure di forbearance performing riconducibili alla concessione di credito addizionale, escluse le casistiche di ristrutturazione onerosa, prevedono le medesime autonomie di delibera delle pratiche ordinarie e sono riportate nella tabella allegata (Allegato – Tabella 1 in “Allegati Sezione 1”).

La delibera di finanziamenti rateali tramite la sottoscrizione di cambiali è di competenza:

- Del Responsabile dell'Ufficio Crediti in Osservazione fino a € 10.000.
- Del Responsabile del Settore Credit Services & Collection fino a € 50.000.

Per le delibere di importo superiore si applicano le autonomie riportate nella tabella allegata per la categoria dei rischi pieni (Allegato - Tabella 1 in “Allegati Sezione 1”) a partire dal Responsabile della Direzione Credito. Tali finanziamenti sono concessi con la finalità di consolidare posizioni debitorie pregresse o rimodulare i flussi di rimborso dei debiti al fine di agevolarne il rientro.

Qualora le posizioni siano riconducibili alla concessione di finanziamenti totalmente coperti da garanzie reali (es. mutui o fidi/prestiti assistiti da pegno) tutti gli importi presenti in questo paragrafo devono essere considerati per il doppio del limite assegnato.

Per quanto riguarda, invece, le altre operazioni nell'ambito della gestione post-vendita per le quali non si è riscontrata alcuna difficoltà finanziaria sono previste le medesime autonomie di delibera delle pratiche ordinarie che sono riportate nella tabella allegata (Allegato - Tabella 1 in “Allegati Sezione 1”).

1.7 Crediti in default

Si definiscono crediti in default o "esposizioni creditizie deteriorate" le esposizioni creditizie per cassa (finanziamenti e titoli di debito) e "fuori bilancio" (garanzie rilasciate, impegni irrevocabili e revocabili a erogare fondi, ecc.) verso debitori che ricadono nella categoria dei "Non-performing" ai sensi del Regolamento 630/2019 che modifica il Regolamento (UE) n. 575/2013 e del Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione, e successive modificazioni e integrazioni (Implementing Technical Standards; di seguito, ITS). Sono esclusi gli strumenti finanziari rientranti nel portafoglio "Attività finanziarie detenute per la negoziazione" e i contratti derivati.

Un'operazione "fuori bilancio" è considerata deteriorata se, nel caso di utilizzo, può dar luogo a un'esposizione che presenta il rischio di non essere pienamente rimborsata, rispettando le condizioni contrattuali. Le garanzie vanno, in ogni caso, classificate come deteriorate se l'esposizione garantita soddisfa le condizioni per essere classificata come deteriorata.

Ai fini dell'identificazione e classificazione delle esposizioni creditizie deteriorate occorre anche tenere conto di quanto previsto dalle Guidelines EBA sull'applicazione della definizione di default ai sensi dell'articolo 178 del Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio (EBA/GL/2016/07, di seguito Guidelines).

I crediti in default, pertanto, sono individuabili in quella tipologia di partite che si caratterizzano per una difficile recuperabilità della posizione in quanto il merito di credito della controparte risulta deteriorato. Questa categoria di crediti, in virtù della disciplina di Vigilanza prudenziale, presenta un maggiore assorbimento di capitale.

I crediti in default sono ripartiti, a seconda della gravità, nelle categorie delle esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate, inadempienze probabili e sofferenze.

La classificazione delle esposizioni nelle tre categorie deve essere univoca tra i soggetti ricompresi nel perimetro delle segnalazioni di vigilanza su base consolidata, sulla base di una valutazione condivisa sullo stato di deterioramento del cliente (ivi inclusa l'insolvenza) che tenga conto di tutti gli elementi informativi a disposizione del Gruppo Mediolanum.

Con riferimento al processo di recupero crediti dei clienti comuni "Banca-Prexta", la Direzione Credito di Banca Mediolanum, nei casi di crediti in default classificati nelle categorie delle esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate e delle inadempienze probabili con uno stato di pre-contenzioso, e la Direzione Affari Societari, Legale e Contenzioso di Banca Mediolanum, nei casi crediti in default classificati in sofferenza oppure in stato di contenzioso, si coordinano con Prexta per definire le strategie di recupero più opportune e le attività di recupero crediti per la clientela, anche in considerazione di eventuali garanzie collaterali (es. TFR) e di clausole di salvaguardia (previste dalle polizze assicurative per la cessione del quinto e la delega di pagamento) presenti.

1.7.1 *Esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate*

Sono considerate esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate le esposizioni creditizie per cassa, diverse da quelle classificate tra le sofferenze o le inadempienze probabili, che, alla data di riferimento della segnalazione, sono scadute o sconfinanti¹².

Tra le esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate sono incluse le esposizioni nei confronti di soggetti per i quali ricorrono le condizioni per una loro classificazione fra le esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate e che presentano una o più linee di credito che soddisfano la definizione di "Non-performing exposures with forbearance measures"¹³.

Criteri di entrata. L'esposizione complessiva verso un debitore deve essere rilevata come scaduta e/o sconfinante deteriorata¹⁴ qualora l'ammontare del capitale, degli interessi o delle commissioni non pagato alla data in cui era dovuto superi entrambe le seguenti soglie:

- a) limite assoluto pari a 100 euro per le esposizioni retail (esposizioni al dettaglio) e pari a 500 euro per le esposizioni diverse da quelle retail (esposizioni diverse da quelle al dettaglio);
- b) limite relativo dell'1% dato dal rapporto tra l'ammontare complessivo scaduto e/o sconfinante e l'importo complessivo di tutte le esposizioni creditizie verso lo stesso debitore (sono incluse nel calcolo le esposizioni cedute e non cancellate ai fini di bilancio).

Ai fini dell'associazione della soglia assoluta è necessario determinare il segmento regolamentare di ciascuna controparte ai sensi del Regolamento (UE) N. 575/2013¹⁵.

Non è consentito impiegare margini ancora disponibili su linee di credito per compensare gli inadempimenti in essere ed evitare la classificazione a default e, pertanto, il cliente è classificato nei crediti deteriorati anche in presenza di disponibilità su altre linee di credito non utilizzate.

Nel caso di aperture di credito in conto corrente "a revoca" nelle quali il limite di fido accordato è stato superato (anche se per effetto della capitalizzazione degli interessi), l'inadempimento si verifica, a seconda della fattispecie che si verifica prima, a partire dalla prima data di mancato pagamento degli interessi che determina lo sconfinamento oppure a partire dalla data della prima richiesta di rientro del capitale.

Ai fini della verifica delle soglie si prendono in considerazione tutte le esposizioni incluse nel perimetro di consolidamento prudenziale verso il medesimo debitore. Sono escluse le esposizioni in strumenti di capitale. Il superamento delle soglie deve avere carattere continuativo, ovvero deve persistere per 90 giorni consecutivi, ad eccezione di alcune tipologie di esposizioni di natura commerciale assunte verso le amministrazioni centrali, le autorità locali e gli organismi del settore pubblico.

I valori dello sconfinamento e dell'esposizione a livello di controparte vengono utilizzati giornalmente per il controllo del superamento delle soglie di materialità, relativa e assoluta. La frequenza del calcolo dello sconfinamento è giornaliera: il numero dei giorni di sconfinamento viene incrementato solo nel caso in cui vengano superate

¹² Per maggiori approfondimenti circa la definizione e le soglie di rilevanza delle Esposizioni scadute e/o sconfinanti si rimanda all'art. 178, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013 e alla circolare n. 272 "Matrice dei conti" 13° aggiornamento

¹³ Allegato V, Parte 2, paragrafo 262 degli ITS

¹⁴ Regolamento delegato (UE) n. 171/2018 della Commissione Europea del 19 ottobre 2017

¹⁵ Art. 147, paragrafo 5: "Per essere classificate nella classe delle esposizioni al dettaglio di cui al paragrafo 2, lettera d), le esposizioni soddisfano i seguenti criteri: a) si tratta di esposizioni verso uno dei seguenti soggetti: esposizioni verso una o più persone fisiche; esposizioni verso una PMI a condizione, in questo caso, che l'importo totale dovuto all'ente o alle imprese madri e alle sue filiazioni dal cliente debitore o dal gruppo di clienti debitori connessi – comprese le eventuali esposizioni scadute passate, ma escluse le esposizioni garantite da proprietà immobiliari residenziali – non superi 1 milione di EUR, secondo le informazioni in possesso dell'ente, il quale deve aver adottato tutte le misure ragionevoli per verificare tale situazione".

contemporaneamente entrambe le soglie di materialità previste dalla normativa. I criteri di calcolo dei giorni di sconfinamento prevedono:

- l'attivazione del conteggio dei giorni nel caso di superamento congiunto della soglia assoluta e relativa;
- l'azzeramento del conteggio dei giorni al mancato superamento di almeno una delle soglie, assoluta e/o relativa;
- la classificazione della controparte tra le esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate dopo 90 giorni in cui lo sconfinamento supera continuativamente entrambe le soglie (assoluta e relativa).

Tali posizioni sono gestite dal Settore Credit Services & Collection che si avvale ove opportuno del supporto degli uffici operativi per la definizione ed espletamento delle necessarie azioni sulle pratiche. Queste posizioni sono assoggettate a predefiniti iter ed azioni che devono necessariamente prevedere un'articolata informativa sia alla clientela che alla rete di vendita in modo da riportare, in un congruo periodo di tempo, il cliente in condizioni di regolare solvibilità.

Il Settore Credit Services & Collection riporterà al Responsabile della Direzione Credito e, in copia, alla Funzione Risk Management con apposita reportistica la consistenza e il trend delle posizioni in gestione rientranti in questa categoria.

La delibera di finanziamenti rateali tramite la sottoscrizione di cambiali è di competenza:

- Del Responsabile dell'Ufficio Crediti in Osservazione € 10.000.
- Del Responsabile del Settore Credit Services & Collection fino a € 50.000.

Per le delibere di importo superiore si applicano le autonomie riportate nella tabella allegata per la categoria dei rischi pieni (Allegato - Tabella 1 in "Allegati Sezione 1") a partire dal Responsabile della Direzione Credito. Tali finanziamenti sono concessi con la finalità di consolidare posizioni debitorie pregresse o a rimodulare i flussi di rimborso dei debiti al fine di agevolarne il rientro e rientrano nella tipologia delle "Esposizioni oggetto di concessioni deteriorate" illustrate al paragrafo 1.7.4.

Nell'ambito della gestione delle esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate, le decisioni inerenti le transazioni di qualsiasi tipo che comportino la contabilizzazione anche parziale di perdite, previa verifica delle condizioni di irrecoverabilità del credito e/o di convenienza economica procedendo con azioni di recupero specifiche, sono di competenza:

- Dei Responsabili degli Uffici Crediti in Osservazione e Post Vendita fino a € 500.
- Del Responsabile del Settore Credit Services & Collection fino a € 50.000.
- Del Responsabile della Direzione Credito fino a € 100.000.
- Del Direttore Generale fino a € 200.000.
- Dell'Amministratore Delegato fino a € 500.000.
- Del Consiglio di Amministrazione per le sistemazioni comportanti perdite di importo superiore.

Gli importi indicati fanno riferimento alle perdite contabilizzate.

Qualora le posizioni siano riconducibili alla concessione di finanziamenti totalmente coperti da garanzie reali (es. mutui o fidi/prestiti assistiti da pegno) tutti gli importi presenti in questo paragrafo devono essere considerati per il doppio del limite assegnato.

La determinazione ed aggiornamento periodico del livello di copertura delle svalutazioni a fronte di rischio di credito di questa categoria è a cura della Direzione Credito di concerto con la Funzione Risk Management sulla base delle regole dettagliate nella Sezione 3 del presente documento.

Criteri di Permanenza. La classificazione permane dal momento dell'identificazione fin tanto che siano verificate le condizioni sopra indicate. Dal momento in cui tali condizioni non sono più verificate la controparte rimane comunque classificata tra le esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate per un periodo di 90 giorni prima del rientro in bonis.

Criteri di Uscita. La classificazione decade se risulta trascorso il "cure period" di 90 giorni consecutivi dal momento in cui vengono meno le circostanze che hanno determinato tale classificazione.

L'uscita dalla classificazione può essere anticipata qualora si riscontri che si sia verificata una situazione tecnica di arretrato. Secondo l'articolo 23 delle Guidelines EBA si dovrebbe considerare verificata una situazione tecnica di arretrato esclusivamente in uno dei seguenti casi:

- a. nel caso in cui l'ente stabilisca che lo stato di default si sia verificato quale risultato di un errore a livello di dati o di sistema dell'ente (compresi errori manuali);
- b. nel caso in cui l'ente stabilisca che lo stato di default si sia verificato quale risultato di una mancata, inesatta o tardiva esecuzione dell'operazione di pagamento disposta dal debitore, o qualora sia comprovato che il pagamento non ha avuto esito positivo a causa del mancato funzionamento del sistema di pagamento;
- c. quando a causa della natura dell'operazione intercorra un lasso di tempo tra la ricezione del pagamento da parte di un ente e l'attribuzione di tale pagamento al conto interessato, per cui il pagamento è stato effettuato entro i 90 giorni e l'accredito sul conto del Cliente ha avuto luogo dopo 90 giorni di arretrato.

Inoltre, l'art. 24 delle Guidelines indica che: "le situazioni tecniche di arretrato non dovrebbero essere considerate come default ai sensi dell'art. 178 del regolamento (UE) n. 575/2013. Tutti gli errori riscontrati che hanno portato alla situazione tecnica di arretrato dovrebbero essere rettificati dagli enti nel più breve tempo possibile".

Le situazioni tecniche di arretrato possono manifestarsi nell'ambito dei rapporti di cessione del quinto e delegazione di pagamento, a causa delle peculiarità procedurali e delle rigidità operative che caratterizzano queste tipologie di prodotto che risultano presenti nel portafoglio crediti della Società controllata Prexta. Pertanto, si rimanda alla Policy di Credit Risk della Società la definizione delle possibili casistiche di "errore tecnico" riconosciute che rientrano tra le fattispecie normative sopra citate e che potrebbero verificarsi prima dell'avvenuta classificazione nelle esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate o anche in un momento successivo, richiedendo, in questo secondo caso, l'applicazione di una forzatura sui sistemi IT per la riammissione in bonis della controparte.

Per quanto riguarda il portafoglio crediti di Banca Mediolanum, non si prevedono situazioni tecniche di arretrato.

Per il dettaglio delle attività svolte in tema di monitoraggio del comportamento del debitore durante il "cure period" si rimanda ai Regolamenti delle strutture di primo livello.

1.7.2 *Inadempienze probabili*

Sono considerate inadempienze probabili le esposizioni per cassa e “fuori bilancio” verso un medesimo debitore nei confronti del quale la Banca giudica improbabile un adempimento integrale (in linea capitale e/o interessi) alle sue obbligazioni creditizie senza il ricorso ad azioni quali l’escussione delle garanzie. Tale valutazione è operata in maniera indipendente dalla presenza di eventuali importi (o rate) scaduti e non pagati nel caso sussistano elementi che implicano una situazione di rischio di inadempimento del debitore (ad esempio, una crisi del settore industriale in cui opera il debitore).

Criteri di entrata. Tra le inadempienze probabili sono incluse salvo che non ricorrano i presupposti per una loro classificazione fra le sofferenze:

- il complesso delle esposizioni nei confronti di soggetti per i quali ricorrono le condizioni per una loro classificazione fra le inadempienze probabili e che presentano una o più linee di credito che soddisfano la definizione di “Non-performing exposures with forbearance measures”;
- il complesso delle esposizioni verso gli emittenti che non abbiano onorato puntualmente gli obblighi di pagamento (in linea capitale e/o interessi) relativamente ai titoli di debito quotati. A tal fine si riconosce il “periodo di grazia” previsto dal contratto o, in assenza, riconosciuto dal mercato di quotazione del titolo;
- il complesso delle esposizioni verso debitori che hanno proposto il ricorso per concordato preventivo c.d. “in bianco” (art. 161 della Legge Fallimentare) dalla data di presentazione della domanda e sino a quando non sia nota l’evoluzione dell’istanza.

Le esposizioni in questione sono classificate tra le sofferenze qualora ricorrano elementi obiettivi nuovi che inducano la Banca a classificare il debitore in tale categoria oppure se le esposizioni erano già in sofferenza al momento della presentazione della domanda;

- i casi di domanda di concordato con continuità aziendale (art. 186-bis della Legge Fallimentare), dalla data di presentazione sino a quando non siano noti gli esiti della domanda. Nel caso in cui il concordato con continuità aziendale si realizzi con la cessione dell’azienda in esercizio ovvero il suo conferimento in una o più società (anche di nuova costituzione) non appartenenti al gruppo economico del debitore, si precisa che l’esposizione va riclassificata nell’ambito delle attività non deteriorate. Tale possibilità è invece preclusa nel caso di cessione o conferimento a una società appartenente al medesimo gruppo economico del debitore, nella presunzione che nel processo decisionale che ha portato tale ultimo a presentare istanza di concordato vi sia stato il coinvolgimento della capogruppo/controllante nell’interesse dell’intero gruppo. In tale situazione, l’esposizione verso la società cessionaria continua a essere segnalata nell’ambito delle attività deteriorate; essa va inoltre rilevata tra le esposizioni oggetto di concessioni deteriorate (rif.: paragrafo 1.7.4).

Inoltre, sono classificate nella classe delle inadempienze probabili le esposizioni verso debitori che hanno attivato una procedura di natura concorsuale ai sensi della disciplina¹⁶ che regola la crisi “da sovraindebitamento” dei soggetti non fallibili (c.d. “insolvenza civile”). In caso di successiva omologazione da parte del tribunale dell'accordo di ristrutturazione, le relative esposizioni sono anche classificate tra le esposizioni oggetto di concessioni deteriorate (rif.: paragrafo 1.7.4).

Sono inoltre valutate per la classificazione ad inadempienza probabile le posizioni in bonis (salvo che non ricorrano i presupposti per una loro classificazione fra le sofferenze) che presentano le seguenti caratteristiche:

- posizioni per cui la Banca è a conoscenza del fatto che le fonti del reddito ricorrente del debitore non sono più disponibili a far fronte alle proprie obbligazioni;
- posizioni per cui sussistono ragionevoli preoccupazioni da parte della Banca circa la futura capacità di un debitore di generare flussi di cassa stabili e sufficienti. Tali posizioni possono essere anche segnalate da eventi quali:
 - patrimonio netto negativo;
 - significativa riduzione dell'Equity;
 - significativa riduzione del fatturato;
 - flussi di cassa a servizio del debito insufficienti;
- i casi in cui il debitore beneficia di ripetute misure di forbearance senza le quali non sarebbe in grado di adempiere completamente alle sue obbligazioni;
- i casi di violazione da parte del debitore di clausole accessorie (covenants) di un contratto di credito;
- in caso di esposizioni verso un individuo, si sottopone a valutazione il default di una società completamente di proprietà di una persona fisica, qualora quest'ultima controparte abbia fornito alla Banca una garanzia personale per tutte le obbligazioni della società;
- posizioni per cui il livello della leva finanziaria complessiva del debitore è aumentato in maniera significativa;
- i casi in cui sono presenti informazioni esterne negative, quali:
 - ritardi significativi di pagamento rilevati a sistema (tramite Centrale Rischi oppure altri Credit Bureau);
 - l'informazione, pervenuta alla Banca, che una terza parte, in particolare un altro ente, abbia presentato istanza di fallimento o di un'analogha tutela del debitore. La fattispecie è rilevante per la Banca se l'evento è intervenuto dopo l'erogazione dell'affidamento, salvo che l'intervento finanziario della Banca non sia stato deliberato in esecuzione o propedeutico all'esecuzione della procedura concorsuale stessa;
 - la crisi del settore in cui opera la controparte unita a una posizione di debolezza della stessa controparte in questo settore;
- posizioni per cui la Banca ha escusso, in maniera non consensuale, una qualsiasi forma di garanzia sia personale che reale.

¹⁶ Legge 27 gennaio 2012, n. 3 (modificata dal D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni nella Legge 17 dicembre 2012, n.221)

Per le posizioni classificate in bonis senza anomalie presso l'istituto, il passaggio allo stato di inadempienza probabile può essere valutato sulla base delle evidenze di sistemi automatici di rilevazione di anomalie esterne in funzione della gravità dell'anomalia rilevata.

Sono classificate ad inadempienza probabile le posizioni per cui la Banca acconsenta ad una ristrutturazione onerosa, ove ciò implichi una ridotta obbligazione finanziaria per il debitore, dovuta a remissione sostanziale del debito o al differimento dei pagamenti in linea capitale, interessi o (se del caso) commissioni, ossia nei casi in cui la ristrutturazione onerosa implichi una ridotta obbligazione finanziaria con una soglia superiore all'1% (rif.: paragrafo 1.6). Tuttavia anche nel caso in cui la ristrutturazione onerosa implichi una ridotta obbligazione finanziaria inferiore alla soglia dell'1% è comunque necessaria la valutazione per la classificazione ad inadempienza probabile dei seguenti elementi:

- la presenza di piani di rimborso con rimborsi ingenti al termine del piano rateale previsto;
- la presenza di piani di rimborso irregolari in cui i pagamenti regolari sono significativamente inferiori al rimborso delle quote significative;
- un periodo di tolleranza significativo all'inizio del programma di rimborso;
- le esposizioni verso il debitore sono state oggetto di ristrutturazione onerosa più di una volta.

La Banca ha inoltre impostato procedure di gestione basate su parametri oggettivi e tempistiche massime per la proposta di classificazione ad inadempienza probabile. Nel seguito si elencano i criteri definiti secondo le varie tipologie di linea/rapporto:

- Mutuo Residenziale: oltre 3 rate insolute (> 90 giorni).
- Prestiti: oltre le 5 rate insolute¹⁷ (> 150 giorni).
- Fidi Ordinari: oltre 180 giorni di sconfinamento continuativo.
- Sconfino su conto corrente senza accordato (scoperti): oltre 180 giorni di sconfinamento continuativo.

Ai criteri sopra riportati si aggiunge l'attivazione d'ufficio delle garanzie per il recupero del credito.

È facoltà degli Organi Deliberanti competenti di anticipare la classificazione ad inadempienza probabile qualora elementi negativi e/o criticità di sistema consiglino azioni maggiormente energiche e tempestive per il recupero del credito.

Per le posizioni la cui esposizione complessiva sia inferiore ai limiti di censimento previsti per la Centrale dei Rischi gestita dalla Banca d'Italia (attualmente € 250)¹⁸ è data facoltà ai Responsabili "Settore Product Operations" e "Settore Crediti Ordinari", sulle pratiche di loro competenza, di passare direttamente a perdita la posizione. Tale passaggio a perdita può essere effettuato anche prima della classificazione ad

¹⁷ Ad eccezione dei prestiti finalizzati ad iniziative di carattere sociale ed umanitario, come ad es. la convenzione "San Bernardino-Caritas", per i quali si conviene una classificazione ad inadempienza probabile dopo 10 rate insolute

¹⁸ Ai soli fini di gestione interna l'importo va considerato al netto degli interessi e dei costi di chiusura

inadempienza probabile nell'ambito della gestione degli sconfini entro i 30 giorni o nella gestione delle chiusure d'ufficio, previa verifica delle condizioni di convenienza economica e/o irrecuperabilità del credito.

L'apposizione ad inadempienza probabile comporta il mantenimento in essere del rapporto di conto corrente inibendo, fino alla copertura dell'esposizione, ogni operazione disposta dal cliente che possa generare addebiti: da tale regola sono escluse le inadempienze probabili forborne ed i rapporti autorizzati in deroga dal responsabile dell'ufficio Crediti in osservazione sulla base di una giustificazione oggettiva (es.: classificazioni ad inadempienza probabile per crisi da sovraindebitamento).

Il passaggio allo stato di inadempienza probabile avviene sulla base di un modello di proposta dettagliatamente compilato dall'ufficio che ha gestito la posizione. Nella predisposizione della scheda di proposta ad inadempienza probabile le unità proponenti, conoscendo l'iter e le caratteristiche della pratica dovranno inoltre indicare se alla base della situazione critica vi siano state problematiche che possano connotare le potenziali perdite come derivanti da rischio operativo (ovvero siano state individuate tra le cause un evento operativo interno o esterno¹⁹).

Le delibere di passaggio ad inadempienza probabile relative a nominativi appartenenti alla rete di vendita o loro diretti famigliari devono essere preventivamente visionate dalla Direzione Rete Commerciale e successivamente inviata apposita informativa alla Direzione Credito (Settore Credit Services & Collection).

Le decisioni sul passaggio dei crediti ad inadempienza probabile sono di competenza, su proposta delle unità competenti della Direzione Credito:

- Del Responsabile dell'Ufficio Crediti in Osservazione fino a € 75.000.
- Del Responsabile del Settore Credit Services & Collection fino all'importo di € 150.000.
- Del Responsabile Direzione Credito fino all'importo di € 300.000.
- Del Direttore Generale fino all'importo di € 500.000.
- Dell'Amministratore Delegato fino all'importo di € 1.000.000.
- Del Consiglio di Amministrazione per gli importi superiori.

Gli importi indicati fanno riferimento all'esposizione complessiva della posizione oggetto di valutazione calcolata a livello di gruppo giuridico/economico.

La responsabilità della gestione delle pratiche definite ad inadempienza probabile è in capo al Settore Credit Services & Collection che avrà cura di assegnare a ciascuna pratica una previsione di possibile perdita (dubbio esito) coerentemente con i modelli descritti nella sezione della "Politica di *Impairment* per il portafoglio crediti" e condivisi con la Funzione Risk Management. Il Settore Credit Services & Collection avrà poi cura di aggiornare periodicamente le svalutazioni in coerenza con lo sviluppo delle azioni messe in atto e gli esiti delle stesse ed avrà inoltre facoltà di proporre dei piani di rientro sulle posizioni in gestione.

¹⁹ Sono eventi interni operativi quelli causati da dipendenti, errori o ritardi nei processi, blocchi o problemi dei sistemi informativi interni; es. frodi interne; contratto e sicurezza sul posto di lavoro; pratiche di business; sistemi; esecuzione, consegna e gestione del processo; si definiscono eventi esterni operativi le frodi non causate da personale dipendente, i disastri naturali, gli atti vandalici e di terrorismo e gli eventi sistemici (intesi come eventi che interessano il sistema finanziario nel suo complesso).

Nell'ambito della gestione delle inadempienze probabili, le decisioni inerenti le transazioni di qualsiasi tipo che comportino la contabilizzazione anche parziale di perdite, previa verifica delle condizioni di irrecuperabilità del credito e/o di convenienza economica procedendo con azioni di recupero specifiche, sono di competenza:

- Del Responsabile del Settore Credit Services & Collection fino a € 50.000.
- Del Responsabile della Direzione Credito fino a € 100.000.
- Del Direttore Generale fino a € 200.000.
- Dell'Amministratore Delegato fino a € 500.000.
- Del Consiglio di Amministrazione per le sistemazioni comportanti perdite di importo superiore.

Gli importi indicati fanno riferimento alle perdite contabilizzate.

Qualora le posizioni siano riconducibili alla concessione di finanziamenti totalmente coperti da garanzie reali (es. mutui o fidi/prestiti assistiti da pegno) tutti gli importi presenti in questo paragrafo devono essere considerati per il doppio del limite assegnato.

Nel caso di **crediti speciali**, il Settore Credit Services & Collection, in presenza di un esito negativo delle azioni poste in essere volte al recupero del credito e propedeutiche ad un'ultima possibilità di revisione in ottica di continuazione del rapporto creditizio, provvede al passaggio della posizione all'Ufficio Recupero Crediti della Direzione Affari Societari, Legale e Contenzioso.

Il passaggio della pratica all'Ufficio Recupero Crediti è comunque effettuato al decorrere dell'ottava rata insoluta ed è circostanziato da un'accurata relazione che ricostruisce anche tutti gli interventi storicamente messi in atto, le risultanze delle azioni, le note della rete di vendita, le evidenze e lo scenario di rischio di Sistema. Inoltre, viene aggiornata, qualora ci fossero i presupposti, la proposta di impairment specifico stante il quadro delineato e le prospettive future.

Una volta effettuato il passaggio della pratica all'Ufficio Recupero Crediti, le decisioni sui crediti speciali in stato di inadempienza probabile, comprese le pratiche "forbearance", comportanti cessione di crediti, dilazioni di pagamento e transazioni di qualsiasi tipo, che generino la contabilizzazione (anche parziale) di perdite sono di competenza della Direzione Affari Societari, Legale e Contenzioso per un importo non superiore ad € 200.000.

La permanenza massima del credito nella classe "Inadempienze probabili" è di **18 mesi**. Ogni ulteriore dilazione potrà essere concessa dal Responsabile del Settore Credit Services & Collection con apposita e circostanziata motivazione. Nel caso di crediti speciali, la dilazione può essere concessa dal Responsabile della Direzione Affari Societari, Legale e Contenzioso per le pratiche di propria competenza.

La determinazione e l'aggiornamento periodico del livello di copertura delle svalutazioni a fronte di rischio di credito di questa categoria è a cura della Direzione Credito e della Direzione Affari Societari, Legale e Contenzioso per le pratiche di rispettiva competenza, di concerto con la Funzione Risk Management sulla base delle regole dettagliate nella Sezione 3 del presente documento.

Criteri di Permanenza. Lo stato di inadempienza probabile permane, dal momento dell'identificazione, per un periodo minimo di 90 giorni, fino a quando non siano più verificate le condizioni che hanno portato alla

classificazione ad inadempienza probabile. La responsabilità del monitoraggio delle posizioni spetta al Settore Credit Services & Collection.

Criteri di Uscita. L'uscita dallo stato di inadempienza probabile per il rientro in bonis è deliberata se si accerta la contestuale presenza delle seguenti condizioni:

- è trascorso il "cure period" minimo di 90 giorni dal momento della regolarizzazione della posizione;
- si valuta che non sono più verificate le condizioni che hanno portato alla classificazione ad inadempienza probabile.

Per il dettaglio delle attività svolte in tema di monitoraggio del comportamento del debitore durante il "cure period" si rimanda ai Regolamenti delle strutture di primo livello.

1.7.3 Sofferenze

Criteri di entrata. Sono considerate sofferenze il complesso delle esposizioni per cassa e "fuori bilancio" nei confronti di un soggetto in stato di insolvenza (anche non accertato giudizialmente) o in situazioni sostanzialmente equiparabili, indipendentemente dalle eventuali previsioni di perdita formulate dalla banca. Sono escluse le esposizioni la cui situazione di anomalia sia riconducibile a profili attinenti al rischio Paese. Sono incluse anche:

- le esposizioni nei confronti degli enti locali (comuni e province) in stato di dissesto finanziario per la quota parte assoggettata alla pertinente procedura di liquidazione;
- i crediti acquistati da terzi aventi come debitori principali soggetti in sofferenza, indipendentemente dal portafoglio di allocazione contabile;
- le esposizioni nei confronti di soggetti per i quali ricorrono le condizioni per una loro classificazione fra le sofferenze e che presentano una o più linee di credito che soddisfano la definizione di "Non-performing exposures with forbearance measures".

Infine, sono classificate nella classe delle sofferenze le esposizioni verso debitori che hanno attivato una procedura di natura concorsuale ai sensi della disciplina²⁰ che regola la crisi "da sovraindebitamento" dei soggetti non fallibili (c.d. "insolvenza civile") qualora ricorrano elementi obiettivi nuovi che inducano la Banca a classificare il debitore in tale categoria oppure nel caso in cui le esposizioni fossero già classificate in sofferenza al momento della richiesta di ammissione.

Su proposta del Settore Credit Services & Collection o dell'Ufficio Recupero Crediti per le pratiche di rispettiva competenza, la decisione sull'imputazione dei crediti a "sofferenza" è di competenza:

- Del Responsabile della Direzione Affari Societari, Legale e Contenzioso, fino a € 300.000.
- Del Direttore Generale fino a € 500.000.
- Dell'Amministratore Delegato fino a € 1.000.000.
- Del Consiglio di Amministrazione per importi superiori.

²⁰ Legge 27 gennaio 2012, n. 3 (modificata dal D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni nella Legge 17 dicembre 2012, n.221)

Gli importi indicati fanno riferimento all'esposizione complessiva della posizione oggetto di valutazione, calcolata a livello di gruppo giuridico/economico.

Nell'ambito della gestione delle sofferenze, le decisioni inerenti le transazioni di qualsiasi tipo che comportino la contabilizzazione anche parziale di perdite, previa verifica delle condizioni di irrecuperabilità del credito e/o di convenienza economica procedendo con azioni di recupero specifiche, sono di competenza:

- Del Responsabile della Direzione Affari Societari, Legale e Contenzioso fino a € 100.000.
- Del Direttore Generale fino a € 200.000.
- Dell'Amministratore Delegato fino a € 500.000.
- Del Consiglio di Amministrazione per le sistemazioni comportanti perdite di importo superiore.

Gli importi indicati fanno riferimento alle perdite contabilizzate.

Il Responsabile della Direzione Affari Societari, Legale e Contenzioso dovrà periodicamente riferire al Consiglio di Amministrazione circa le decisioni assunte sulla imputazione dei crediti a "sofferenza" e sulle sistemazioni decise che hanno comportato perdite.

Qualora le posizioni siano riconducibili alla concessione di finanziamenti totalmente coperti da garanzia reale tutti gli importi presenti in questo paragrafo devono essere considerati per il doppio del limite assegnato.

La gestione della pratica in sofferenza prevede anche un aggiornamento puntuale e periodico della copertura del livello di accantonamento a cura della Direzione Affari Societari, Legale e Contenzioso, in funzione della situazione complessiva della controparte, della tipologia di procedura in atto o strategia che si intende perseguire (stragiudiziale e/o giudiziale) e della presenza/valore delle garanzie reali che assistono l'esposizione. Periodicamente il Responsabile della Direzione Affari Societari, Legale e Contenzioso riporterà al Direttore Generale e in copia al Responsabile Direzione Credito e alla Funzione Risk Management con apposita reportistica la consistenza e il trend delle posizioni in gestione.

Criteri di Permanenza. Lo stato di sofferenza permane, dal momento dell'identificazione, per un periodo minimo di 90 giorni, fino a quando non siano più verificate le condizioni che hanno portato alla classificazione sofferenza.

Criteri di Uscita. L'uscita dallo stato di sofferenza per il rientro in bonis è deliberata se si accerta la contestuale presenza delle seguenti condizioni

- è trascorso il "cure period" minimo di 90 giorni dal momento della regolarizzazione della posizione;
- si valuta che non sono più verificate le condizioni che hanno portato alla classificazione a sofferenza.

Per il dettaglio delle attività svolte in tema di monitoraggio del comportamento del debitore durante il "cure period" si rimanda ai Regolamenti delle strutture di primo livello.

1.7.4 Esposizioni oggetto di concessioni deteriorate

Sono definite esposizioni creditizie oggetto di concessioni deteriorate le singole esposizioni per cassa e impegni revocabili e irrevocabili a erogare fondi che soddisfano la definizione di “Non-performing exposures with forbearance measures”.

Tali esposizioni rientrano, a seconda dei casi, tra le sofferenze, le inadempienze probabili oppure tra le esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate e non formano una categoria a sé stante di attività deteriorate (crediti in default).

Sono incluse anche le eventuali ristrutturazioni di esposizioni creditizie realizzate con un intento liquidatorio, da ricondurre fra le sofferenze.

Si definiscono nel seguito i criteri per la gestione di queste posizioni.

- i. **Criteri di Entrata:** sono considerate forborne non-performing le esposizioni nei confronti delle quali sono state accordate misure di forbearance, ossia misure di sostegno, a debitori che affrontano difficoltà ad adempiere alle proprie obbligazioni finanziarie (c.d. stato di difficoltà finanziaria). La manifestazione dello stato di difficoltà da parte del debitore e la concessione di misure di forbearance da parte della banca rappresentano condizioni che devono verificarsi congiuntamente per poter classificare la posizione come forbearance. Un'esposizione oggetto di concessione è considerata non-performing se alla data della concessione l'esposizione sia già stata classificata in uno status di deteriorato oppure se la concessione stessa implica la classificazione dell'esposizione come non-performing.

Tra le esposizioni oggetto di concessione deteriorate sono incluse:

- le esposizioni forborne performing provenienti dalla categoria delle forborne non-performing ed alle quali, nel corso del probation period, siano accordate ulteriori misure di forbearance o presentino scaduti di oltre 30 giorni;
- le esposizioni forborne performing che soddisfano i requisiti per la classificazione ad esposizioni scadute/sconfinati deteriorate (paragrafo 1.7.1);
- i casi di domanda di concordato con continuità aziendale (art. 186-bis della Legge Fallimentare);
- le esposizioni verso debitori che hanno attivato una procedura di natura concorsuale ai sensi della disciplina che regola la crisi “da sovraindebitamento” dei soggetti non fallibili (c.d. “insolvenza civile”).

Per quanto riguarda le condizioni per le quali le misure di forbearance sono presunte data una concessione a clienti con difficoltà finanziarie si rimanda al paragrafo 1.6.

- ii. **Criteri di Permanenza:** lo stato di forborne non-performing permane dal perfezionamento della linea di credito o dal momento in cui viene concessa la facilitazione (in caso di linea già operativa) per un periodo di 12 mesi (cure period). Alla fine di tale periodo le posizioni mantengono lo stato di forborne non-performing nel caso in cui fosse rispettata almeno una delle seguenti condizioni:
- sussistono i presupposti per una classificazione della posizione tra le categorie di esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate, inadempienze probabili e sofferenze;
 - in seguito alla concessione è stato rilevato uno scaduto sulla base delle condizioni post-forbearance definite;
 - il rischio di inadempimento del debitore sussiste sulla base di un'analisi della sua situazione finanziaria (esistono dubbi sulle capacità di rimborso del debitore).

iii. **Criteri di Uscita:** lo stato forborne non-performing decade se si accerta la contestuale presenza delle seguenti condizioni:

- è trascorso il “cure period” di almeno un anno dall’ultimo di uno dei seguenti eventi: il momento della concessione delle misure di ristrutturazione; il momento in cui la esposizione è classificata come in stato di default; la fine del periodo di tolleranza incluso negli accordi di ristrutturazione;
- non sussistono i presupposti per una classificazione della posizione tra le categorie di esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate, inadempienze probabili e sofferenze;
- in seguito alla concessione non è stato rilevato nessuno scaduto sulla base delle condizioni post-forbearance definite;
- il rischio di inadempimento del debitore non sussiste sulla base di un’analisi della sua situazione finanziaria (nessun dubbio sulle capacità di rimborso del debitore).

Qualora la posizione soddisfi tutte le condizioni sopra riportate la stessa dovrà essere classificata come credito *forborne performing under probation* e, di conseguenza, la posizione rimarrà per 24 mesi nella classe gestionale dei forborne performing (si rimanda al paragrafo 1.6). In caso contrario, la posizione rimarrà nell’ambito delle posizioni forborne non-performing fino a quando le condizioni saranno tutte soddisfatte.

Non si configurano come concessioni quegli accordi, raggiunti tra il debitore e un pool di banche creditrici, grazie ai quali le linee di credito esistenti sono temporaneamente “congelate” in vista di una formale ristrutturazione. Tali accordi peraltro non interrompono il calcolo dei giorni di scaduto rilevanti ai fini della classificazione delle esposizioni fra quelle “scadute e/o sconfinanti”.

Nel caso di operazioni di ristrutturazione effettuate da un pool di banche e di mancata adesione all’accordo di ristrutturazione è necessario verificare se ricorrono le condizioni per la classificazione della loro esposizione fra le sofferenze o le inadempienze probabili.

Le esposizioni verso debitori che hanno proposto il ricorso per concordato preventivo c.d. “in bianco” sono classificate tra quelle oggetto di concessioni deteriorate ove la domanda di concordato si trasformi in Accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell’art. 182-bis della Legge Fallimentare.

Inoltre, si classificano tra le esposizioni oggetto di concessioni deteriorate, i casi di domanda di concordato con continuità aziendale (art. 186-bis della Legge Fallimentare), dalla data di presentazione sino a quando non siano noti gli esiti della domanda. Si fa riferimento al caso in cui il concordato con continuità aziendale si realizzi con la cessione dell’azienda in esercizio ovvero il suo conferimento in una o più società (anche di nuova costituzione) appartenenti al gruppo economico del debitore, nella presunzione che nel processo decisionale che ha portato tale ultimo a presentare istanza di concordato vi sia stato il coinvolgimento della capogruppo/controllante nell’interesse dell’intero gruppo.

Le esposizioni oggetto di concessioni deteriorate sono gestite dal Settore Credit Services & Collection e dalla Direzione Affari Societari, Legale e Contenzioso per le pratiche di rispettiva competenza.

Le decisioni sulla concessione di una misura di forbearance non-performing oppure di un piano di ristrutturazione che comporti una perdita per la Banca sono definite in funzione, dell’esposizione residua (calcolata a livello di gruppo giuridico/economico), così come indicato nella tabella sotto riportata.

Funzione	Esposizione (€)
Responsabile Ufficio Crediti in Osservazione	75.000
Responsabile Settore Credit Services & Collection	150.000
Responsabile Direzione Credito e Direzione Affari Societari, Legale e Contenzioso	300.000
Direttore Generale	500.000
Amministratore Delegato	800.000
Consiglio di Amministrazione	oltre le soglie di facoltà di DG e AD

Tali misure di concessione non potranno essere deliberate dall'Ufficio Post Vendita in quanto responsabile dell'attività di istruttoria.

Qualora le esposizioni siano riconducibili alla concessione di finanziamenti assistiti da garanzia reale gli importi indicati nella tabella sopra riportata devono essere considerati per il doppio del limite assegnato.

1.7.5 Effetto contagio

Nell'analisi della controparte, ai fini della corretta classificazione delle esposizioni creditizie, devono essere garantite:

- la coerenza di classificazione tra ditta individuale e titolare della stessa;
- la valutazione delle conseguenze della classificazione a default di un soggetto su:
 - cointestatari (cointestazioni di persone fisiche);
 - controparti appartenenti allo stesso gruppo di clienti connessi;
 - soci di società di persone o di capitali.

In applicazione dell'effetto contagio, sono definiti i seguenti casi di propagazione del default:

- contagio dalla cointestazione ai singoli cointestatari;
- contagio dalla cointestazione a ulteriori cointestazioni con soggetti terzi;
- contagio dai cointestatari alle cointestazioni;
- contagio dalla controparte al gruppo giuridico/economico;
- contagio dalla società di persone o di capitali ai soci.

Contagio dalla cointestazione ai singoli cointestatari

Il caso di propagazione del default di una cointestazione verso i singoli cointestatari prevede due possibili scenari:

- *L'esposizione è classificata come scaduta e/o sconfinante deteriorata:* in questo caso il default si propaga automaticamente verso i cointestatari in caso di rilevanza. La rilevanza di ogni cointestatario è valutata con la seguente logica: l'esposizione del cointestatario è data dalla somma della sua esposizione con quella della cointestazione; lo sconfinamento del cointestatario è dato dalla somma del suo sconfinamento con quello della cointestazione; la soglia relativa è calcolata con il rapporto tra il nuovo sconfinamento e la nuova esposizione.
- *L'esposizione è classificata come inadempienza probabile o sofferenza:* in questo caso i cointestatari vengono sottoposti ad una valutazione per il passaggio ad inadempienza probabile o sofferenza.

Contagio dalla cointestazione a ulteriori cointestazioni con soggetti terzi

In caso di default di una cointestazione, nell'ipotesi che siano presenti ulteriori cointestazioni con soggetti che hanno in comune almeno un coobbligato (i.e cointestazioni congiunte), anche queste ultime vanno valutate per un passaggio ad inadempienza probabile o sofferenza.

Contagio dai cointestatori alle cointestazioni

In caso di default dei cointestatori si delineano invece le due seguenti possibili situazioni:

- *Tutti i cointestatori sono classificati in default.* In caso di esposizione scaduta e/o sconfinata deteriorata lo stato di default si propaga automaticamente alla cointestazione. In caso di inadempienza probabile o sofferenza la cointestazione è sottoposta ad una valutazione per il passaggio ad inadempienza probabile o sofferenza.
- *Un sottoinsieme dei cointestatori viene classificato in default.* La cointestazione deve essere sottoposta a valutazione per il passaggio ad inadempienza probabile o sofferenza.

Contagio dalla controparte al gruppo giuridico/economico

In caso di default di una controparte appartenente a un gruppo giuridico/economico si valuta un passaggio a default per le altre componenti del gruppo giuridico/economico.

Contagio dalla società di persone ai soci

In caso di default di una società di persone, lo stato di default si propaga ai soci pienamente responsabili per le obbligazioni della società, attraverso eventuali automatismi (solo nel caso di esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate) oppure rilevazioni manuali da parte delle strutture di primo livello.

Contagio dalla società di capitali ai soci rilevanti

In caso di default di una società di capitali, per i soci rilevanti viene valutato il passaggio a default dei singoli soci.

1.8 Processo di controllo del rischio di credito

1.8.1 Funzioni aziendali coinvolte nel processo di controllo del rischio di credito

1.8.1.1 Controlli di primo livello

I controlli di primo livello sono predisposti dalle linee operative della Direzione Credito con il coordinamento e la supervisione dell'Unità Monitoraggio Qualità del Credito che assicura anche il monitoraggio di sintesi delle attività del Settore Product Operations per la gestione degli sconfinamenti su clientela non affidata (sconfini fino a 30 giorni). È responsabilità della linea di business assicurare che le linee guida contenute nella presente policy e nel complesso dei regolamenti che completano il framework di gestione del rischio di credito redatte dall'Unità Monitoraggio Qualità del Credito siano rispettate e che tutte le opportune procedure di controllo siano poste in essere.

L'Unità Monitoraggio Qualità del Credito e le altre unità operative della Direzione Credito assicurano che le procedure di controllo siano adeguatamente implementate predisponendo la relativa reportistica a supporto dell'attività stessa, a beneficio del business e delle funzioni coinvolte nei controlli di livello superiore.

In particolare, deve essere assicurata la verifica periodica:

- del valore delle garanzie che assistono il credito seguendo modalità operative differenziate in relazione alla natura giuridica della stessa;
- delle performance di portafoglio declinate per tipologia di forma tecnica, canale, cliente, area geografica, mese di origination e principali variabili ritenute maggiormente "qualificanti" del rischio.

1.8.1.2 Controlli di secondo livello

La Funzione Risk Management, nell'ambito del processo di monitoraggio andamentale di secondo livello, analizza la qualità del credito e le dinamiche delle esposizioni lungo le fondamentali direttrici regolamentari e gestionali, calcolando indicatori sintetici di rischio e rappresentandone l'evoluzione nel tempo al fine di predisporre piani d'azione necessari a mitigare o evitare i fattori di rischio.

In particolare, la Funzione Risk Management predispone:

- **Reporting periodico**

Rappresenta la reportistica predisposta periodicamente al fine di monitorare la qualità del portafoglio crediti attraverso il calcolo di Key Risk Indicators e la rappresentazione di determinate variabili/parametri di rischio. Nell'ambito di tale reporting si evidenzia il rispetto dei limiti e dei parametri definiti nel RAF e il trend evolutivo del portafoglio crediti.

- **Controlli di tipo massivo**

Si tratta di controlli applicati al portafoglio creditizio nel suo complesso oppure ai suoi sottoinsiemi rilevanti (es.: segmento di clientela, area geografica, tipologia di affidamento, ecc.) che consentono di evidenziare comportamenti potenzialmente "anomali" del portafoglio oggetto di analisi. Il superamento di soglie di attenzione definite in corrispondenza dei controlli di tipo massivo può attivare lo svolgimento di verifiche di tipo campionario che consentono l'approfondimento delle anomalie riscontrate sulle singole posizioni.

- **Controlli di tipo campionario**

Si tratta di controlli svolti sulle singole posizioni creditizie che rientrano nei campioni selezionati dalla Funzione Risk Management sulla base di specifici criteri. I controlli di tipo campionario possono essere attivati sia a valle dello svolgimento dei controlli di tipo massivo sia in logica indipendente da questi ultimi. I controlli in oggetto, essendo focalizzati sulle singole posizioni creditizie ed in particolare su quelle deteriorate, possono comportare l'acquisizione della documentazione a corredo della pratica e valutazioni in merito al valore di realizzo delle garanzie associate all'esposizione creditizia. Nell'ambito dei controlli di tipo campionario, la Funzione Risk Management verifica la registrazione nelle procedure interne delle informazioni necessarie per la valutazione del credito e la tracciabilità del processo di recupero. Inoltre, si effettua la verifica della documentazione disponibile sulla base della quale la struttura competente della valutazione di primo livello ha effettuato la propria analisi.

I controlli di tipo massivo e campionario devono essere definiti al fine di verificare:

- **Corretto svolgimento del monitoraggio andamentale**

L'obiettivo del controllo, effettuato sulle singole posizioni, è di identificare le posizioni performing che presentano anomalie andamentali interne e/o esterne al fine di definire con le strutture di primo livello le azioni correttive più adeguate prevenendo il peggioramento del merito creditizio ed il deterioramento del portafoglio crediti.

- **Corretta classificazione delle posizioni**

Sulla base delle regole di classificazione delle posizioni deteriorate e del processo di monitoraggio andamentale, la Funzione Risk Management verifica se tali regole sono applicate in modo appropriato sulla base di indicatori in grado di rilevare una potenziale errata classificazione.

In particolare, si effettua la valutazione di eventi negativi esterni (es.: Centrale Rischi oppure altri Credit Bureau) che determinano un ulteriore peggioramento del merito creditizio della posizione, compresi i segnali che possono condurre a conclamati casi di irrecuperabilità.

Nel caso di controlli di tipo campionario, per ciascuna posizione verificata, le valutazioni sono documentate in un commento sintetico nel quale si evidenzia l'esito delle verifiche effettuate.

- **Congruità degli accantonamenti**

La Funzione Risk Management verifica, per portafogli omogenei di crediti, la corretta applicazione delle logiche di impairment indicate nel presente documento.

Tali verifiche devono essere effettuate considerando la totalità del portafoglio performing/non-performing, sia a livello massivo che campionario.

- **Adeguatezza del processo di recupero**

La Funzione Risk Management concorre alla definizione del processo di recupero e verifica che le relative procedure siano rispettate nel concreto da parte delle unità operative: l'adeguatezza è valutata identificando criticità e collaborando con le strutture preposte per l'individuazione delle azioni correttive.

Inoltre, la Funzione Risk Management effettua una verifica indipendente delle evidenze rappresentate dalle strutture di primo livello in termini di tempo di gestione ed importi recuperati.

La Funzione Risk Management verifica, pertanto, l'operato delle unità operative e di recupero crediti, assicurando la corretta classificazione delle esposizioni deteriorate e l'adeguatezza del relativo grado di irrecuperabilità: nel caso di valutazioni discordanti, si applicano le valutazioni formulate dalla funzione di controllo dei rischi.

La Funzione Risk Management effettua i controlli di secondo livello di cui sopra con cadenza almeno semestrale (annuale per la verifica dell'adeguatezza del processo di recupero) e, oltre a darne formale evidenza alle strutture di primo livello oggetto di controllo, ne rendiconta l'esito nell'ambito della propria relazione annuale.

1.8.2 Reporting

La Direzione Credito, preposta al controllo di primo livello, predispone la reportistica necessaria a supportare il processo di controllo del rischio con periodicità almeno trimestrale. Tale reportistica è prodotta per il Consiglio di Amministrazione, per l'Alta Direzione, per il Comitato Rischi e per i Responsabili delle Unità Operative.

La reportistica della Funzione Risk Management, funzione preposta ai controlli di secondo livello, è prodotta con frequenza almeno trimestrale per il Consiglio di Amministrazione, per l'Alta Direzione e per le strutture di primo livello.

Sezione 2. POLITICA DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CREDITO PER LE CONTROPARTI FINANZIARIE ED ISTITUZIONALI

2.1 Modalità affidamento Controparti Istituzionali

Nella presente sezione vengono illustrati i criteri e le regole attraverso le quali vengono definite le modalità di determinazione degli affidamenti delle controparti finanziarie ed istituzionali.

Le modalità attraverso le quali si stabiliscono le operazioni di impiego descritte nella presente sezione sono riferite al criterio utilizzato per l'affidamento delle controparti intese nella fattispecie di controparti bancarie e corporate. Sono escluse da questo processo le attività di impiego con i governi centrali Area Euro, le relative Banche Centrali ed eventuali esposizioni verso controparti bancarie/finanziarie la cui partecipazione governativa nell'assetto societario di un paese area Euro risulti essere di maggioranza o per i quali è prevista una garanzia implicita da parte del governo del paese in questione.

2.1.1 Caratteristiche dell'operatività

Con riferimento alla funzione caratteristica del Settore Gestione Finanziaria e Tesoreria, facente parte della Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo, che ha la responsabilità di gestire la finanza aziendale ed i relativi flussi attivi e passivi, nonché gli investimenti finanziari ed il portafoglio titoli di proprietà, vi è la necessità di individuare e valutare le controparti con cui compiere le operazioni suddette. **Le controparti per l'operatività di tesoreria sono approvate dal C.d.A. e sono solo quelle contenute nelle tabelle degli Allegati Sezione 2 presente in questo documento di policy.**

È necessario distinguere tra le operazioni con nuove controparti o operazioni in deroga ai limiti e massimali operativi qui contenuti.

Nel caso di operatività con nuove controparti, il Settore Gestione Finanziaria e Tesoreria sottopone una richiesta preventiva alla Funzione Risk Management nella quale è contenuta la descrizione dell'operatività (esempio: forma tecnica, importo, durata, ecc.) per permettere alla Funzione di Risk Management di esprimere un parere preventivo. Tale richiesta deve pervenire almeno una settimana (5 giorni lavorativi) prima della Convocazione del Comitato di Direzione che analizzerà l'operazione. La Funzione Risk Management provvederà quindi a fornire il proprio parere al Settore Gestione Finanziaria e Tesoreria prima della data di Convocazione del Comitato. Il Comitato valuta il merito dell'operazione richiesta e, procede a formulare il proprio parere sull'operazione, che dovrà essere approvata dal Consiglio di Amministrazione successivo.

L'Amministratore Delegato, in caso di comprovata urgenza, avrà facoltà di approvare temporaneamente operazioni con nuove controparti per importi fino al 30% dell'importo massimo erogabile in base al limite delle grandi esposizioni, sentito il preventivo parere della Funzione Risk Management, per controparti che soddisfino le seguenti condizioni:

- Banca zona euro (vigilanza BCE).
- Rating minimo BBB+ o equivalente rating interno e ratio finanziari in linea con quanto previsto dal capitolo 2.5.
- Durata operazione: massimo 3 mesi.
- Forma tecnica: non è ammessa alcuna deroga per i prodotti derivati.
- Comprovata urgenza motivata dal Settore Gestione Finanziaria e Tesoreria.

Nel caso invece di deroghe ai limiti e massimali approvati dal CdA, riportati nella presente policy, il Settore Gestione Finanziaria e Tesoreria sottopone una richiesta preventiva alla Funzione Risk Management nella quale è contenuta la descrizione dell'operatività (esempio: forma tecnica, importo, durata, etc.) per permettere alla Funzione Risk Management di esprimere un parere preventivo. Tale richiesta deve pervenire almeno una settimana (5 giorni lavorativi) prima del Comitato di Direzione che analizzerà l'operazione. La Funzione Risk Management fornirà quindi il proprio parere al Settore Gestione Finanziaria e Tesoreria prima del Comitato. Il Comitato, al termine della valutazione, procede eventualmente a dare il proprio parere favorevole all'operazione, che potrà essere autorizzata con l'approvazione in seno al Comitato da parte dell'Amministratore Delegato. Si dà facoltà all'AD di approvare temporaneamente deroghe ai limiti per un importo pari al 30% del limite stesso o comunque sempre inferiore al limite grandi esposizioni. Le operazioni approvate dall'AD in deroga alla presente policy vengono successivamente presentate al primo CdA immediatamente successivo per ratifica.

Relativamente alle operazioni effettuate dal Settore Gestione Finanziaria e Tesoreria come Denari Caldi, Finanziamenti in Pool e apertura di conti reciproci, il Settore Crediti Ordinari, attraverso l'Ufficio Analisti Corporate supporta il Settore Gestione Finanziaria e Tesoreria e la Funzione Risk Management, per la corretta valutazione dell'operazione e del merito creditizio, attraverso la predisposizione e definizione di una scheda. Il contenuto minimo della scheda si articola attraverso le seguenti informazioni:

- analisi del bilancio e principali indici;
- analisi del flusso Centrale Rischi Banca d'Italia;
- analisi del settore di riferimento;
- analisi di eventuali informazioni negative;
- gruppo giuridico/economico e assetto manageriale;
- analisi andamentale interna, nel caso di già clienti;
- valutazioni del business plan e delle prospettive di settore, ove disponibili;
- rating ECAI e report predisposti da analisti di mercato.

Le indicazioni riportate dal Settore Crediti Ordinari, attraverso il proprio ufficio competente, nella scheda sono elementi necessari per consentire al Comitato Gestionale Crediti e al Consiglio di Amministrazione di valutare e giudicare l'operazione di finanziamento da effettuare.

Il Settore Gestione Finanziaria e Tesoreria, già nella prima fase di incontro del potenziale cliente istituzionale si avvale del supporto dell'Ufficio Analisti Corporate per la valutazione del merito creditizio e definire i successivi passi formali e operativi (recupero della documentazione per l'istruttoria, raccolta della firma per la richiesta di affidamento, *business plan*, bilanci provvisori, ecc).

La concessione di tali finanziamenti può avvenire solo a favore delle seguenti tipologie di controparti:

- Controparti "Large Corporate":
 - Elevato standing per dimensione.
 - Fatturato maggiore di 50 milioni di euro.
 - Importanza strategica nel Paese dove operano (preferibilmente sottoposte al controllo dell'Authority di riferimento del settore).
 - Quotate da almeno 24 mesi in mercati regolamentati in ambito comunitario.
 - Munite di rating esterno assegnato da ECAI²¹ riconosciute, con rating minimo "investment grade" (almeno rating BBB -).
- Società di diretta o indiretta emanazione di Intermediari Finanziari sottoposti a Vigilanza Prudenziaria.
È inoltre necessario che il portafoglio relativo agli Intermediari Vigilati presenti sempre un grado sufficiente di granularità compatibilmente con le caratteristiche del mercato di riferimento.

L'operatività con tali controparti è limitata esclusivamente a Banca Mediolanum.

In ogni caso, per tutte queste tipologie di controparti, oltre all'istruttoria dettagliata secondo i contenuti sopra indicati, è previsto il parere eventuale della Funzione Risk Management nel caso in cui la pratica rientri nei parametri stabiliti per le Operazioni di Maggior Rilevato (OMR) e il passaggio obbligatorio al Comitato Gestionale Crediti delle singole proposte, con esclusiva delibera del Consiglio d'Amministrazione. Deve inoltre essere previsto l'obbligo di monitoraggio almeno annuale, ove non previsto con maggior frequenza, dell'andamento della relazione e review completo del merito creditizio (nuova istruttoria da sottoporre al Consiglio) delle controparti "Large Corporate".

La definizione della forma tecnica di affidamento (prevalentemente denaro caldo ed in ogni caso di breve periodo, finalizzate sostanzialmente ad esigenze di tesoreria/operatività corrente) e l'ammontare della linea devono considerare i limiti di rischio di concentrazione e l'assorbimento di capitale inerente a queste operazioni nonché gli impatti economici risk-adjusted dell'operazione stessa.

²¹ ECAI: External Credit Assessment Institutions ovvero Agenzie esterne di rating autorizzate

2.2 Definizione dei Limiti e Massimali

2.2.1 Descrizione dell'operatività

Nell'ambito dell'attività di raccolta e impiego tipica del business bancario il Settore Gestione Finanziaria e Tesoreria assolve un ruolo fondamentale nell'assicurare il giusto equilibrio tra liquidità e redditività e nella gestione dei rischi di *mismatch* a cui è esposta la banca nell'ambito della sua operatività.

L'attività del Settore Gestione Finanziaria e Tesoreria può essere idealmente suddivisa tipicamente in tre macro categorie con finalità differenti cui corrispondono una serie di strumenti autorizzati e un'architettura di limiti e controlli sviluppata, secondo un principio di proporzionalità, tenendo presente la complessità degli strumenti intermediati e i volumi di trading:

- Operatività di deposito con controparti istituzionali.
- Operatività di investimento in strumenti finanziari e trading sul portafoglio titoli.
- Operatività di trading su valute

L'operatività di trading del Settore Gestione Finanziaria e Tesoreria si configura come attività di negoziazione anche ai fini di vigilanza in quanto sono rispettati i requisiti previsti a tal fine dalla normativa. In particolare:

- la strategia di negoziazione è adeguatamente documentata;
- sono chiaramente definite politiche e procedure per la gestione attiva delle posizioni che tengono conto degli aspetti tipici dell'attività di trading.

Come ricordato, la *mission* del Settore Gestione Finanziaria e Tesoreria è di assicurare il giusto trade-off tra liquidità e rendimento e quindi la composizione degli impieghi deve riflettere in ogni momento questi obiettivi. La corretta definizione della *mission* concordata con la *business unit* è fondamentale per un corretto inquadramento dell'allocazione di capitale necessario e per il calcolo della remunerazione del capitale assegnato.

Più in dettaglio il Settore Gestione Finanziaria e Tesoreria, nei limiti delle norme vigenti, delle autonomie delegate, delle linee di credito approvate e nel rispetto delle indicazioni espresse dagli Organi Superiori, si occupa di:

- amministrare e gestire giornalmente i conti presso la Banca d'Italia e la Banca Centrale Europea garantendo, oltre alla chiusura delle posizioni debitorie giornaliere, anche il saldo medio di mantenimento relativo ai vincoli di riserva obbligatoria;
- provvedere agli investimenti di tesoreria a fronte dell'operatività di raccolta dalla clientela, sia a breve sia a medio/lungo termine, coordinandosi con la Direzione Comunicazione, Marketing Banca e Canali Digitali e la Direzione Servizi di Investimento e Assicurativi;
- collabora con la Funzione Risk Management e l'Unità Pianificazione Strategica ed Analisi di Business, nel presidiare la gestione del rischio di liquidità e nelle prove di *stress test* in presenza di sfavorevoli condizioni di mercato;

- provvedere all'aggiornamento/monitoraggio del previsionale delle entrate/uscite a breve/medio termine attraverso depositi interbancari (MID), adesioni ad operazioni di politica monetaria delle Banche Centrali, derivati, collocamento di obbligazioni proprie, operatività *forex* ed operatività in titoli;
- gestire i depositi interbancari, sia attivi sia passivi, e le operazioni di denaro caldo;
- gestire i conti reciproci di corrispondenza in Euro e in divisa, disponendo le opportune operazioni di trasferimento e/o impiego dei fondi;
- curare i rapporti d'affari con i corrispondenti bancari, sia italiani sia esteri, assicurando, ove necessario, un adeguato supporto tecnico nella stesura delle componenti tecniche degli aspetti contrattuali fornendo a tal fine supporto alla Direzione Affari Societari, Legale e Contenzioso;
- assicurare che la Capogruppo goda di adeguate linee di credito, per le operazioni (passive) sui mercati finanziari;
- in collaborazione con la Direzione Credito, curare i rapporti commerciali con la clientela *Corporate* e con Enti e Organismi aventi finalità differenti per operazioni di denari caldi;
- rilevare i tassi di mercato, informando tempestivamente la Direzione Generale, la Direzione Comunicazione, Marketing Banca e Canali Digitali e la Direzione Credito delle variazioni significative;
- curare la compravendita sui mercati internazionali di divise, di banconote e di strumenti correlati al rischio di cambio in contropartita con banche ed altri intermediari finanziari italiani ed esteri anche al fine di assicurare le divise estere necessarie all'attività con la clientela;
- provvedere alla gestione della posizione in cambi della banca;
- supportare la Direzione Comunicazione, Marketing Banca e Canali Digitali nella definizione dei tassi da riconoscere sui conti in divisa della clientela;
- gestire il portafoglio di proprietà della Capogruppo, secondo le indicazioni strategiche ricevute dal Consiglio di Amministrazione, dall'Amministratore Delegato e dal Direttore Generale;
- assicurare la realizzazione degli obiettivi e dei ritorni economici attesi, svolgendo attività d'intermediazione e di gestione delle posizioni sul mercato;
- provvedere alle necessarie coperture relativamente all'attività di erogazione dei mutui al fine di neutralizzare il rischio di tasso d'interesse;
- gestire gli investimenti di tesoreria, secondo le indicazioni strategiche ricevute dal Consiglio di Amministrazione, dall'Amministratore Delegato e/o dal Direttore Generale, a fronte dell'operatività di raccolta dalla clientela, sia a breve che a medio/lungo termine;
- collaborare con la Funzione Risk Management alle prove di *stress test* relative alla gestione della liquidità in presenza di sfavorevoli condizioni di mercato;
- comunicare all'Ufficio Operations Titoli i tassi di riferimento per le operazioni pronti/termine con la clientela *retail*.
- attraverso l'*Ufficio Execution Clientela Istituzionale* e nel rispetto delle policy adottate dalla banca, della raccolta e la gestione degli ordini sui mercati italiani ed esteri ricevuti dalla clientela professionale e istituzionale. L'ufficio cura anche le attività afferenti la gestione delle richieste di modifica della classificazione MIFID da parte della clientela *retail* ed il relativo monitoraggio periodico dei requisiti necessari per mantenere tale classificazione

2.2.1.1 Strumenti e Forme tecniche autorizzate

Gli strumenti a disposizione del Settore Gestione Finanziaria e Tesoreria per il raggiungimento del proprio obiettivo tengono conto, sia *mission* ad esso assegnato, sia della cultura del rischio e della relativa struttura di controllo e monitoraggio che la banca ha posto in essere. In particolare, gli strumenti e le forme tecniche attualmente utilizzate sono gestibili da un punto di vista di front e back office ed esistono adeguate procedure di gestione del rischio e metodologie di calcolo dei rischi generati. Laddove uno strumento è in fase di sviluppo negli applicativi strategici della banca e il calcolo dei rischi necessita di un ulteriore affinamento, l'azione di presidio e gestione del rischio sarà di principio più stringente e l'operatività soggetta a limiti "ad hoc".

2.2.1.2 Portafoglio Titoli

Come riportato nel documento interno in vigore "Linee guida per la classificazione degli strumenti finanziari inclusi i crediti verso la clientela in portafoglio ai sensi del principio contabile internazionale IFRS 9", il principio contabile internazionale citato identifica due criteri per determinare come un'attività finanziaria deve essere classificata e misurata:

- Il business model adottato dall'impresa per la gestione dell'attività finanziaria;
- Le caratteristiche dei flussi di cassa contrattuali generati dall'attività finanziaria (SPPI test).

Nel business model vengono indicate, sulla base delle strategie, le modalità di gestione adottate dall'impresa per amministrare le proprie attività finanziarie con lo scopo di fornire una rappresentazione della gestione delle attività finanziarie da parte della Banca coerente con l'operatività effettiva passata e futura.

I business model previsti sono:

- Held To Collect (HTC), gestito per incassare flussi contrattuali: corrisponde alla volontà di detenere gli strumenti fino a scadenza; sono ammesse vendite per esigenze di liquidità in prossimità della scadenza o deterioramento del merito creditizio;
- Held To Collect and Sell (HTC&S), gestito per incassare flussi contrattuali e per vendita: corrisponde alla volontà di rispettare le esigenze di liquidità e di minimizzare il costo della gestione della liquidità e mantenimento del profilo di rischio;
- Other – categoria residuale, gestito per trading: corrisponde alla volontà di massimizzare i flussi contrattuali attraverso la vendita.

La modifica delle regole di classificazione contenuta nell'IFRS 9 prevede l'identificazione di tre categorie di attività finanziarie:

- Strumenti finanziari valutati al costo ammortizzato (AC – Amortized Cost);
- Strumenti finanziari valutati al fair value con impatto sulla redditività complessiva (FVTOCI – Fair Value To Other Comprehensive Income);
- Strumenti finanziari valutati al fair value con impatto a conto economico (FVTPL – Fair Value To Profit and Loss)

Nel portafoglio valutato al costo ammortizzato rientrano le attività finanziarie rappresentate da titoli di debito e crediti che:

- Superano l'SPPI Test;
- Superano il benchmark test ove richiesto;
- Sono detenuti per incassare flussi di cassa (business model HTC).

2.2.1.3 Altre forme tecniche

Le altre forme tecniche autorizzate all'operatività sono così ripartite:

- Derivati quotati:
 - Futures su titoli.
 - Futures su tassi (EUR e USD).
- Derivati non quotati su tassi (OTC):
 - Interest Rate Swap (IRS).
 - Interest Rate Option (IRO).
 - Overnight Index Swap (OIS).
 - Asset swap.
- Derivati non quotati su cambi (OTC):
 - Currency Swap.
 - Outright.
- Cambi Spot.
- Pronti contro termine.
- Depositi interbancari (EUR e in divisa).
- Fondi:
 - OICR.
 - Fondi Total Return.
 - Fondi Hedge.
 - Fondi immobiliari.
 - Fondi Chiusi

2.2.1.4 Limiti di posizione in fondi

L'acquisto e la conseguente posizioni in fondi è stato autorizzato dal CdA del 22/02/2006. Il dettaglio dei limiti di posizione è contenuto nel documento allegato.

2.2.2 *Principi che regolano l'assegnazione dei limiti*

I limiti di credito e i massimali operativi sono assegnati sulla base dei seguenti principi e linee guida che tengono conto sia di necessità gestionali sia di vincoli regolamentari:

- Regolamentazione vigente (limiti di concentrazione e grandi rischi).
- Analisi creditizia e rating interno come da procedura descritta nel capitolo 2.5.
- Risultati di analisi specifiche condotte dalla Direzione Credito su singole controparti (solo per le forme tecniche direttamente riconducibili all'attività creditizia) a fronte di notizie di mercato o dati di bilancio

più aggiornati che potrebbero condurre ad una riduzione del limite per le controparti oggetto di approfondimento.

- Esigenze di operatività dettate dalla strategia di impiego nonché effettivo utilizzo delle linee stesse.

2.2.3 Tipologia esposizioni monitorate

Limiti: Si segnala che i limiti stabiliti nella presente policy dovranno rispondere a molteplici esigenze a seconda dell'esposizione che si configurerà:

Fido Unico: Prodotti che generano un'esposizione pari al 100% del nominale o del valore di mercato. Per esempio, un deposito interbancario o l'acquisto di un titolo genera un'esposizione pari al 100% di quanto affidato alla controparte. In particolare, le posizioni in titoli, siano essi governativi, bancari o corporate, generano un rischio emittente uguale al valore di mercato della posizione. Nel medesimo limite, vengono ricompresi anche i prodotti collateralizzati dove l'esposizione viene mitigata dalla presenza di collaterale (per esempio i pronti contro termine che hanno una ponderazione pari all'1%). Si segnala che nel monitoraggio giornaliero che effettua la Funzione Risk Management sul rispetto dei limiti di esposizione, relativamente al Fido Unico verso le controparti che effettuano giornalmente il regolamento dell'attività in titoli della tesoreria, non viene considerato cumulo di esposizione il regolamento di transazioni pending che può avvenire nella giornata successiva.

Linea Derivati: Prodotti che generano un'esposizione pari al MTM (con l'eventuale aggiunta della "potential future exposure" o PFE). Per esempio, un IRS, un OIS, un IRO o un currency swap generano un rischio di credito pari al loro MTM. In generale i derivati rientrano in questa categoria e quindi dovranno essere ricompresi in una linea di credito ad hoc. Ciò è necessario per evitare che il rapporto esposizione/linea di fido generi un effetto leva e consenta di prendere più rischio di quanto sia desiderabile.

Linea Regolamento Cambi:

Le operazioni in cambi avranno, per monitorare il rischio di regolamento, una linea dedicata con un'esposizione pari al 100%. Per quanto riguarda le transazioni in cambi il rischio regolamento è particolarmente rilevante considerata la differenza temporale che normalmente intercorre tra il pagamento di una valuta e il ricevimento dell'altra valuta (esempio estremo una transazione USD/JPY). Sono escluse le transazioni effettuate tramite circuito CLS (Continuos Linked Settlements).

2.2.3.1 Partecipazioni detenibili

Come disciplinato in materia di partecipazioni detenibili dalle banche e dai gruppi bancari, il Regolamento UE 575/2013 e la nuova Circolare 285/2013 ribadiscono i seguenti principi normativi.

La disciplina prevede, in merito alle partecipazioni detenibili:

- un limite generale all'investimento in partecipazioni e in immobili, da contenere entro l'ammontare dei Fondi Propri a livello consolidato;
- limiti specifici per le partecipazioni qualificate in imprese non finanziarie;
- l'autorizzazione preventiva per l'acquisizione di partecipazioni soltanto in caso di investimenti in imprese di natura finanziaria che, per la loro rilevanza, siano suscettibili di determinare impatti sulla

struttura finanziaria e patrimoniale dell'acquirente, nonché per acquisizioni da cui possano derivare ostacoli all'esercizio della vigilanza consolidata.

Sul tema, le attività inerenti i controlli, orientati a promuovere il controllo dei rischi e la prevenzione e corretta gestione dei conflitti di interesse, rientrano nei compiti svolti dalla Funzione Risk Management, dal Settore Gestione Finanziaria e Tesoreria e dalla Divisione Amministrazione, Contabilità e Bilancio, ciascuno per i rispettivi ambiti di responsabilità.

La concreta attuazione di tali regole da parte di Banca Mediolanum è stata formalizzata attraverso l'emanazione delle Linee guida sulle partecipazioni detenibili a cui si rimanda per la completa conoscenza, in ottemperanza agli obblighi regolamentare, dei principi e delle caratteristiche sulle strategie di investimento.

2.3 Criteri di determinazione del Credit Value Adjusted (CVA) su strumenti finanziari derivati

L'eventuale rischio nel quale incorre un'istituzione finanziaria nell'ipotesi in cui si deteriori il merito di credito di una controparte, in presenza di esposizioni con strumenti finanziari derivati, viene misurato attraverso il *Credit Value Adjustment* (CVA). Il CVA di un contratto derivato può essere definito come la differenza tra il valore del contratto *risk-free* ed il valore del contratto nel quale è compreso il rischio di *default* della controparte (RAFFV = *Risk Adjusted Financial Fair Value*).

$$CVA = MtM - RAFFV$$

In altre parole, il CVA è l'aggiustamento del valore di mercato di un portafoglio di derivati OTC che rispecchi il valore del rischio percepito dal mercato contratto dalle due controparti.

La procedura utilizzata da Banca Mediolanum per la determinazione del RAFFV in ottica IAS (MtM finanziario comprensivo del rischio di credito della controparte) viene applicata ai soli derivati oggetto di valutazione con MtM positivo (aggregati per controparte).

Il RAFFV pertanto è calcolato aggiustando il MtM finanziario con il Credit Spread ponderato per la vita residua dello strumento. La formula di calcolo utilizzata è la seguente:

$$RAFFV = MtM * e^{(-S*VM)}$$

dove:

S = credit spread

VM = Vita media residua dello strumento calcolata da Orizzonte (base 365).

Il sottosistema Orizzonte provvede a determinare la vita media residua dello strumento (differenza tra la data di scadenza e la data del giorno di elaborazione espressa in frazione di anno) e ad effettuare la rettifica del Fair Value in base al relativo credit spread determinato da parte della Funzione Risk Management. Tale spread viene calcolato tramite interpolazione lineare della curva spread associata alla controparte. La curva è composta dai nodi a 1Y, 2Y, 3Y, 4Y, 5Y, 7Y, 10Y che vengono valorizzati ogni fine mese con la media semplice *rolling* trimestrale di rilevazioni settimanali dei Credit default swap associati alla controparte (fonte Reuters).

La rettifica del Fair Value viene applicata al MtM (se positivo) pari al *Gross Present Value* (ovvero il valore comprensivo dei ratei).

Pertanto, è possibile identificare il CVA come la perdita attesa derivante dalla dichiarazione di default di una controparte che deve essere contabilizzata come rettifica di valore del contratto derivato. Tale misura costituisce parte integrante del requisito patrimoniale a fronte del rischio di controparte previsto nella normativa prudenziale.

2.4 Gestione delle attività di rischio e dei conflitti di interesse verso Soggetti Collegati

La disciplina delle operazioni con parti correlate mira a presidiare il rischio che la vicinanza di taluni soggetti ai centri decisionali della banca possa compromettere l'oggettività e l'imparzialità delle decisioni relative alla concessione di finanziamenti e ad altre transazioni nei confronti dei medesimi soggetti, con possibili distorsioni nel processo di allocazione delle risorse e all'esposizione della banca a rischi non adeguatamente misurati o presidiati.

Le soluzioni adottabili in concreto, rimesse all'autonomia degli intermediari, devono essere adeguate alle caratteristiche e strategie della Capogruppo o del Gruppo Bancario Mediolanum, nel rispetto del principio di proporzionalità, e risultare efficaci rispetto alle finalità di osservanza della disciplina e di prevenzione e gestione dei conflitti d'interesse.

L'individuazione come "parti correlate" degli esponenti aziendali, dei principali azionisti e degli altri soggetti capaci di condizionare la gestione della Banca in quanto in grado di esercitare il controllo o una influenza notevole, ed i soggetti connessi a questi ultimi, costituiscono il perimetro dei "soggetti collegati" cui si applicano le disposizioni di vigilanza prudenziale e sono stati individuati all'interno del documento "Regolamento di Gruppo per la gestione delle operazioni con Parti Correlate di Banca Mediolanum e Soggetti Collegati del Gruppo Bancario Mediolanum", comprendente sia le Parti Correlate ai fini Consob, sia i Soggetti Collegati ai fini Banca d'Italia.

All'interno del citato regolamento sono anche presenti tutte le definizioni relative agli ambiti di applicazione delle disposizioni della Circolare 263, Titolo V, Capitolo 5, Sezione IV e vengono descritti ed illustrate le responsabilità ed i ruoli, nell'ambito di tale processo, degli organi e delle strutture aziendali.

2.4.1 Propensione al rischio

Il Consiglio di Amministrazione stabilisce i livelli di propensione al rischio coerenti con il profilo strategico e le caratteristiche organizzative della Capogruppo e del Gruppo Bancario Mediolanum. Con riferimento alle diverse tipologie di rischio il risk appetite è, infatti, definito in generale nell'ambito del Risk Appetite Framework del Gruppo.

Con riferimento alle attività di rischio verso i Soggetti Collegati, la propensione al rischio è definita in termini di misura massima delle attività di rischio (limite) verso i Soggetti Collegati ritenuta accettabile in rapporto ai Fondi Propri, con riferimento alla totalità delle esposizioni verso la totalità dei Soggetti Collegati.

La Capogruppo ha identificato la propria propensione al rischio in maniera differenziata a seconda della tipologia di parte correlata, se di natura retail (e/o piccola media impresa) o controparte istituzionale/finanziaria.

Tale differenziazione si rende necessaria in quanto l'operatività rispetto alla prima tipologia di rapporti è di competenza della Direzione Credito, mentre per le controparti bancarie e grandi imprese la competenza operativa dei rapporti è in carico al Settore Gestione Finanziaria e Tesoreria.

Nel caso in cui non sia definito un limite massimo delle attività di rischio verso i Soggetti Collegati inferiore ai limiti prudenziali previsti dalla normativa di riferimento, l'attività di monitoraggio deve essere svolta con riferimento a questi ultimi.

2.4.2 Gestione del rischio

L'ammontare complessivo delle esposizioni nei confronti dei soggetti collegati, ovvero l'insieme delle parti correlate (finanziarie e non finanziarie) del Gruppo Bancario Mediolanum e dei soggetti ad esse connessi, non può superare le percentuali dei Fondi Propri individuali e consolidati previsti dalle disposizioni di vigilanza (si veda paragrafo successivo).

2.4.3 Limiti prudenziali

L'assunzione di attività di rischio, da parte delle società nei confronti dei soggetti collegati deve essere riferita ai Fondi Propri individuali e consolidati e contenuta entro i limiti normativi di seguito indicati:

- Verso una parte correlata non finanziaria e relativi soggetti connessi:
 - A. 5% nel caso la parte correlata sia:
 - un esponente aziendale;
 - un partecipante di controllo o in grado di esercitare un'influenza notevole;
 - B. 7,5% nel caso la parte correlata sia:
 - un partecipante diverso da quelli sub A.;
 - un soggetto, diverso dal partecipante, in grado, da solo, di nominare uno o più componenti degli organi aziendali;
 - C. 15% negli altri casi.
- Verso un'altra parte correlata e relativi soggetti connessi
 - D. 5% nel caso la parte correlata sia un esponente aziendale;
 - E. 7,5% nel caso la parte correlata sia un partecipante di controllo o in grado di esercitare un'influenza notevole;
 - F. 10% nel caso la parte correlata sia:
 - un partecipante diverso da quelli sub E.;
 - un soggetto, diverso dal partecipante, in grado, da solo, di nominare uno o più componenti degli organi aziendali;
 - G. 20% tutti gli altri casi.

Ciascuna Banca appartenente al Gruppo può assumere attività di rischio nei confronti di un medesimo insieme di Soggetti Collegati entro il limite del 20% dei Fondi Propri individuali e consolidati (limite di concentrazione dei rischi).

Sono escluse dal calcolo del limite prudenziale di concentrazione dei rischi le attività di rischio connesse con operazioni poste in essere tra società appartenenti al Gruppo Bancario.

2.4.4 Gestione Piani di Rientro

Il rispetto dei limiti prudenziali per le attività di rischio verso soggetti collegati deve essere assicurato in via continuativa. Le disposizioni di vigilanza prevedono infatti che:

- *“qualora per cause indipendenti da volontà o colpa della Banca il limite sia superato, le attività di rischio devono essere ricondotte nei limiti nel più breve tempo possibile”;*
- *le banche predispongono “entro 45 giorni dal superamento del limite, un piano di rientro, approvato dall’organo con funzione di supervisione strategica, su proposta dell’organo di gestione, sentito l’organo con funzione di controllo.”;*
- *“Il piano di rientro è trasmesso alla Banca d’Italia entro 20 giorni dall’approvazione, unitamente ai verbali recanti le deliberazioni degli organi aziendali.”.*

Fino a quando le attività di rischio non siano rientrate nei limiti, l’eccedenza contribuisce al calcolo del requisito patrimoniale complessivo.

Se il superamento dei limiti riguarda una parte correlata in virtù della partecipazione detenuta dalla Capogruppo o in una società del Gruppo Bancario, i diritti amministrativi connessi con la partecipazione sono sospesi.

2.4.5 Monitoraggio limiti prudenziali

Il modello organizzativo dei processi di controllo atti a garantire la corretta misurazione e gestione dei rischi assunti verso Soggetti Collegati e a verificare il corretto disegno e l’effettiva applicazione delle politiche interne prevede la configurazione di seguito illustrata.

Come disciplinato dal documento interno “Regolamento del processo di gestione delle attività di rischio e dei conflitti di interesse di Soggetti Collegati al Gruppo Bancario Mediolanum”, nel rispetto delle disposizioni della normativa di riferimento emanata da Banca d’Italia, la Divisione Amministrazione, Contabilità e Bilancio della Capogruppo cura, con il supporto delle competenti funzioni aziendali, lo sviluppo della reportistica contenente il dettaglio delle operazioni con Soggetti Collegati distinti per tipologia/qualificazione delle operazioni (ordinarie, di minore rilevanza, di maggiore rilevanza).

Al riguardo, la Divisione Amministrazione, Contabilità e Bilancio della Capogruppo predispone:

- report contenente dati aggregati delle operazioni ordinarie compiute nell’esercizio, inviati agli Amministratori Indipendenti con frequenza almeno annuale, per consentire loro un adeguato monitoraggio ai fini di eventuali interventi correttivi;
- report contenenti il dettaglio delle operazioni di minore rilevanza effettuate nel corso del trimestre di riferimento, inviato trimestralmente dai singoli organi deliberanti al Consiglio di Amministrazione, all’Amministratore Delegato e al Collegio Sindacale della Capogruppo;
- report delle operazioni di maggiore rilevanza compiute sulle quali gli Amministratori Indipendenti o il Collegio Sindacale ha reso pareri negativi o formulato rilievi; tali informazioni sono portate a conoscenza dell’Assemblea dei soci almeno annualmente;
- report delle operazioni effettuate con o tra società controllate e con società sottoposte a influenza notevole, eseguite in assenza di significativi interessi di altri Soggetti Collegati; tali informazioni sono portate a conoscenza degli Amministratori Indipendenti almeno annualmente;

- report delle operazioni effettuate in attuazione di una delibera-quadro, da inviare trimestralmente al Consiglio di Amministrazione;
- report delle operazioni concluse che hanno dato luogo a perdite, passaggi a sofferenza, accordi transattivi o extra-giudiziali; tali informazioni, corredate della documentazione di supporto delle singole operazioni rilevate (es. pareri Organi societari / delibera), sono portate a conoscenza degli Amministratori Indipendenti e del Consiglio di Amministrazione, non appena rilevate e comunque con frequenza almeno trimestrale.

Le attività di rischio verso Soggetti Collegati sono segnalate a Banca d'Italia con la periodicità ed il livello di dettaglio previsti dalla relativa disciplina segnaletica prudenziale. La segnalazione è effettuata dalla Divisione Amministrazione, Contabilità e Bilancio a livello individuale per la Capogruppo e livello consolidato per il Gruppo Bancario.

2.4.6 Affidamenti a favore di Soggetti Collegati al Gruppo Bancario Mediolanum

In ottemperanza ai principi, alle linee guida e alle regole riportate nel presente documento, si ribadisce che la gestione delle richieste di credito, effettuate da Società e/o istituti di credito presenti nell'elenco dei Soggetti Collegati al Gruppo Bancario si svolge nel pieno rispetto dei dettami, dei limiti-soglie e dei processi di gestione contenuti nel "Regolamento del processo di gestione delle attività di rischio e dei conflitti di interesse nei confronti di Soggetti Collegati al Gruppo Bancario Mediolanum".

Viene quindi definita una soglia di rilevanza di € 5 milioni oltre la quale ogni operazione dovrà essere preventivamente approvata dal Comitato dei soli Amministratori Indipendenti. Per tutte le operazioni al di sotto di tale soglia è previsto che l'approvazione delle richieste di credito in capo o riconducibile a questi soggetti prevede come Organo Deliberante minimo facoltizzato, a prescindere dall'importo, il Responsabile della Direzione Credito e quindi gli Organi Deliberanti Superiori secondo facoltà delegate.

Ciò assicura un'attenta e prudente analisi e gestione del credito di questi soggetti ed il rispetto delle segnalazioni ove dovute agli organi aziendali coinvolti. Per quanto riguarda il dettaglio circa le modalità deliberative si rimanda al documento del Regolamento del processo di gestione delle attività di rischio e di conflitti di interesse nei confronti di soggetti Collegati con il Gruppo Bancario Mediolanum.

2.5 Modalità di gestione della concentrazione dei rischi

2.5.1 Definizione sulla concentrazione sui rischi

La concentrazione dei rischi fa sempre riferimento al concetto di esposizione così come disciplinato per i rischi di credito e di controparte ed è correlata alla concessione di finanziamenti di importo rilevante rispetto ai Fondi Propri.

2.5.2 Limiti alla concentrazione dei rischi

Il Gruppo Bancario Mediolanum delimita l'ammontare complessivo dei grandi rischi, in ottemperanza a quando disposto dalla normativa in vigore (riferimento Circolare 285/2013 e Regolamento UE 575/2013) per ciascuna posizione di rischio, entro il limite del 25% dei Fondi Propri consolidati. Tale limite prudenziale risulta essere

l'unico limite applicabile previsto dalla disciplina delle Grandi Esposizioni al Gruppo Bancario Mediolanum, in base ai volumi e alle caratteristiche. Relativamente alla concentrazione delle esposizioni individuali di Banca Mediolanum la presente policy recepisce quanto riportato dalla disciplina attualmente in vigore.

2.5.3 Criterio di assunzione dei grandi rischi a livello consolidato

Le regole definite all'interno dell'organizzazione aziendale, riportate nella presente policy di gestione e controllo di rischio di credito, permettono a livello di gruppo, di avere la capacità sia di valutare il rischio sia di formulare un giudizio sulla qualità del rapporto di credito che dura nel tempo. Queste regole, insieme al rispetto dei limiti riportati nella presente policy, sono il presupposto per assicurare un grado di qualità dei crediti di ordine superiore.

Questo principio è adottato a livello di gruppo bancario in quanto l'organizzazione delle strutture e dei sistemi informativi permettono in maniera più che sufficiente a verificare e controllare i rischi che il gruppo bancario assume nel suo complesso. Pertanto, è responsabilità della Capogruppo verificare l'andamento delle esposizioni dei rapporti nei confronti dei grandi rischi di tutto il gruppo bancario, a seguito delle esposizioni assunte dalla Società Controllate verso controparti istituzionali. Con riferimento a tali operazioni di impiego effettuate dalla Società del Gruppo, è fatto obbligo a quest'ultima di verificare con la Capogruppo, prima della definizione dell'operazione, la fattibilità dell'operazione sia sotto l'aspetto normativo/regolamentare sia di coerenza con le scelte strategiche di gruppo.

Alla luce di tali indicazioni la presente policy, ove applicabile, nel rispetto delle norme e regolamenti locali, dovrà essere recepita dalle Società del gruppo bancario.

2.5.4 Percentuali di ponderazione e classificazioni delle attività di rischio

I limiti commisurati ai Fondi Propri sopra richiamati, riguardano non solo le operazioni creditizie mediante le quali la Capogruppo fornisce ai clienti il proprio sostegno finanziario attraverso linee di credito specifiche, ma anche i rischi assunti ad altro titolo nei confronti della medesima controparte.

Pertanto, in base alla normativa in vigore, i rischi assunti nei confronti della clientela istituzionale (o retail) vengono considerati unitariamente tutte le attività di rischio di norma assunte al loro valore nominale, ad eccezione di eventuali tecniche di attenuazione del rischio credito in essere.

Per completare il quadro della segmentazione delle differenti classi di attività di rischio, suddivisa in base a differenti fattori di ponderazione, si rimanda a quanto riportato nel capitolo dedicato relativo alle Grandi Esposizioni della Circolare 285/2013.

2.6 I Rating interni delle Controparti Istituzionali

I portafogli creditizi delle banche sono molto complessi e diversi tra di loro, per cui un unico schema prudenziale "standardizzato" può risultare penalizzante o poco conservativo nella misurazione del reale rischio del portafoglio. Un processo di rating consente di legare il rischio di credito derivante dall'operatività, all'effettivo merito creditizio della controparte stessa, nonché consente di valutare il risk appetite della banca in un particolare momento di mercato. L'adozione di un processo di rating strutturato consente infine di calcolare capitale economico o, secondo la terminologia ICAAP/ILAAP, di calcolare il capitale interno a fronte

di rischio credito. L'affidamento delle controparti istituzionali non può quindi prescindere dalla valutazione del loro merito creditizio attraverso un'analisi che contempli sia aspetti quantitativi, sia aspetti qualitativi.

Il processo di rating e di valutazione del merito creditizio consente inoltre di determinare un pricing corretto dei finanziamenti (in base alla forma tecnica) e dunque evitare fenomeni di selezione avversa, analogamente a quanto accade sul mercato assicurativo.

La valutazione del merito creditizio e l'associato rating interno non è un processo assoluto ma deve necessariamente classificare ed ordinare le controparti dalla migliore alla peggiore e, in base alla propensione al rischio e alla tolleranza definita in sede di RAF, complementare la definizione dei limiti di affidamento e la scelta delle controparti stesse.

Il rating, in realtà, è solo una misura ordinale che descrive il merito creditizio di un prenditore di fondi, ma non esaurisce la valutazione del rischio di credito, che a livello *single name* è composto da almeno quattro variabili:

1. Probabilità di default (PD): è una misura cardinale (da 0 a 1), con corrispondenza biunivoca con la classe di rating e strutturata in modo da essere crescente al peggiorare del rating.
2. Perdita in caso di insolvenza o "Loss given default" (LGD): quantifica la perdita in cui la banca potrebbe incorrere in caso di insolvenza del cliente. È direttamente collegata alle garanzie offerte a fronte del finanziamento.
3. Esposizione al momento del default (EAD): quantifica l'esposizione nei confronti della controparte al momento dell'insolvenza. La stima dell'EAD è particolarmente rilevante nel caso di finanziamenti il cui importo utilizzato non è certo (es. fido per cassa).
4. Maturity: durata del finanziamento.

L'approccio adottato dalla banca non si basa meccanicamente solo su un rating sia esterno sia interno ma considera e valorizza elementi fondamentali di bilancio, informazioni provenienti dal mercato nonché aspetti qualitativi non necessariamente catturati dalle analisi numeriche.

2.6.1 Processo di assegnazione del rating interno

Il processo di assegnazione del rating interno interessa tutte le controparti del portafoglio intermediari vigilati della banca. L'analisi è condotta sia a livello di holding bancaria, che di subsidiary: in particolare, è fissata come soglia di partecipazione da parte della società capogruppo con una partecipazione superiore al 50% al di sotto della quale una subsidiary è considerata indipendente e il rating assegnato a prescindere dalla holding. Per la determinazione delle Probabilità di Default delle banche, si è scelto di utilizzare la procedura RiskCalc Banks di Moody's Analytics. Essa include due differenti modelli di valutazione della rischiosità:

- Financial Statement Only (FSO), che prevede l'assegnazione di un rating sulla base delle sole informazioni di bilancio;
- Credit Cycle Adjusted (CCA), che ricalibra il modello FSO sulla base del ciclo di accesso al credito di un particolare Paese o Area Geografica.

Entrambi i modelli valutano la Probabilità di Default ed il rating relativo ad 1 anno e a 5 anni, con alcune indicazioni aggiuntive sull'Expected Default Frequency (EDF) a 2, 3 e 4 anni; **Mediolanum ha optato per il modello CCA ad 1 anno.**

Entrando maggiormente nel dettaglio del software in oggetto, esso si basa su di un campione di stima che include le informazioni di bilancio annuali, dal 1994 al 2021, di banche appartenenti a differenti aree

geografiche, che coprono l'intero territorio mondiale; per quanto riguarda la definizione di default, sono state considerate tali non solo le banche effettivamente andate in default, ma anche quelle che non sarebbero sopravvissute senza l'appoggio dei governi.

In merito al processo di selezione degli input per la stima dell'EDF, le variabili di bilancio sono state suddivise in differenti gruppi:

- **Profittabilità**
- **Asset Quality**
- **Illiquidità**
- **Leva**
- **Crescita**
- **Portfolio Risk**

Il Portfolio Risk viene utilizzato solamente nella stima a 5 anni; per maggiori dettagli circa gli altri ratio, si veda il paragrafo 2.6.2.1.

Gli indicatori di stima del modello vengono scelti in base a criteri statistici che ne attestino la predittività e la capacità di misurare il default, la correlazione con altre variabili etc. La selezione finale include 6 differenti indicatori per il modello ad 1 anno e un indicatore aggiuntivo per il modello a 5 anni, di seguito riportati:

1. Profittabilità: ROA (Net Income / Assets)
2. Asset Quality: Non-Performing Assets / (Equity + Loan Loss Reserves)
3. Asset Quality: Loan Loss Provision / Net Loans
4. Illiquidity Ratio: Net Loans / Deposits
5. Leva: Equity / Assets
6. Crescita: variazioni del ROA
7. Portfolio Risk: Distance-to-Default Factor

Il Distance-to-Default Factor si calcola come rapporto tra il Patrimonio Netto e la deviazione standard del livello di tassi di insolvenza del Portafoglio Crediti detenuto dalla banca, in base alle seguenti categorie (Corporates, Residential Mortgages, Loans to Institutions, Credit Card, Other Consumer Loans, Commercial Real Estate). Il modello di stima della PD è di tipo "probit²²", standard di mercato nella stima dei modelli interni di rating unitamente al modello "logit²³". In particolare, l'algoritmo FSO è basato sulla seguente forma funzionale:

$$EDF = F \left[\Phi \sum_{i=1}^N \beta_i T_i(x_i) \right]$$

dove:

- x_i sono i ratio in input, sopra riportati
- T_1, T_2, \dots, T_N sono trasformazioni dei ratio di input
- β_i sono i coefficienti stimati
- Φ è la distribuzione normale cumulata

²² Probit: modello di regressione nonlineare utilizzato quando la variabile dipendente è di tipo binario, con funzione di ripartizione normale standard (Φ).

²³ Logit: modello di regressione nonlineare utilizzato quando la variabile dipendente è di tipo binario, con funzione di ripartizione logistica standard (F).

- F è la funzione di link (probit) tra la Probabilità di Default e le variabili in input

Rispetto al modello FSO, il modello CCA prevede la ricalibrazione della trasformazione finale F , al fine di riflettere lo stadio corrente del ciclo di credito nella valutazione del default risk; a tale scopo, viene utilizzato il Distance-to-Default (DD) Factor. In dettaglio, per ogni banca in esame, qualora si adotti il modello CCA, è previsto l'aggiustamento dell'EDF mediante una combinazione dei DD Factor a livello di Paese e di Area Geografica di appartenenza della banca stessa, calcolati mensilmente a partire da un campione costituito da tutte le banche quotate. Per ulteriori dettagli sul modello, si veda il documento "RiskCalc Banks v4.0 – Modeling Methodology".

L'algoritmo di stima descritto mostra un buon potere discriminante (i.e. le previsioni del sistema di rating RiskCalc in termini di ranking delle probabilità di insolvenza e del merito creditizio delle banche valutate sono coerenti con il ranking effettivo delle insolvenze). Infatti, il modello CCA a 1 anno mostra un Accuracy Ratio del 79%, se valutato sull'intero campione di stima, e del 62,3% sul campione costituito da tutte le banche non-U.S. Tali valori sono decisamente maggiori dei rispettivi risultati di Accuracy Ratio ottenuti considerando come benchmark il rapporto Equity / Assets (50,4% per l'intero campione e 35,1% per le banche non-U.S.), ed in linea con le percentuali proprie di un modello con un buon potere discriminante secondo il Working Paper No. 14 ("Studies on the Validation of Internal Rating Systems") emesso dalla Bank for International Settlements. La suddivisione delle fasce di rating in cui classificare le controparti istituzionali è stata effettuata seguendo la denotazione utilizzata da "Moody's".

	Moody's
	LUNGO TERMINE
INVESTMENT GRADE	Aaa
	Aa1
	Aa2
	Aa3
	A1
	A2
	A3
	Baa1
	Baa2
	Baa3
SPECULATIVE GRADE	Ba1
	Ba2
	Ba3
	B1
	B2
	B3
	Caa
	Ca
	C

Si precisa inoltre che le esposizioni verso le società ex art. 107 sono state incluse nelle esposizioni della società Capogruppo. Per la determinazione del rating interno si è utilizzato un approccio "judgmental", in cui nell'ipotesi di assegnare il rating di una società di leasing/factoring questo è dato dal rating della capogruppo bancaria, sul quale è effettuato un downgrading di due "notches" (classi), per tenere conto dell'importanza

strategica inferiore e di mezzi patrimoniali più limitati rispetto alla holding. Ad esempio, ad una società ex art. 107 la cui holding ha un rating interno pari a Baa1, è assegnato un rating Baa3.

Per le società di leasing/factoring che non hanno una capogruppo bancaria e per le altre società finanziarie (securities firm, asset management companies) non è stato determinato un rating: i limiti di affidamento per queste ultime società sono quelli attualmente in essere e già approvate dal CdA in base a valutazioni qualitative che prescindono dal rating.

2.6.2 Processo di valutazione del merito creditizio

Il processo di valutazione del merito creditizio di una controparte istituzionale si basa sui seguenti elementi fondanti:

- Analisi di bilancio e benchmarking.
- Analisi delle indicazioni di mercato.
- Esito del processo di rating interno.
- Confronto del rating di agenzia.

Controllo andamentale del merito creditizio

La valutazione del merito creditizio, per essere efficace, deve essere condotta nel continuo e tener conto di tutte le informazioni di mercato e degli aggiornamenti dei dati di bilancio non appena questi diventano disponibili.

2.6.2.1 Analisi di bilancio e benchmarking

L'analisi di bilancio è fondamentale per comprendere la solidità creditizia della controparte che si sta affidando e deve essere analizzata sotto diversi aspetti che tengano conto sia della solvibilità nel medio periodo, sia della liquidità nel breve periodo. Non solo ma ogni indicatore deve essere analizzato in rapporto alla sua evoluzione nel tempo e quindi tipicamente si adotta un approccio di confronto con il periodo precedente.

I dati di bilancio vengono confrontati con dei livelli "benchmark" che rappresentano dei minimi regolamentari (nel caso di indicazioni esplicite da parte di Basilea 3) o dei livelli di risk appetite interni. Di seguito gli indicatori e le seguenti regole, definite mediante l'analisi statistica dei percentili:

1. *Patrimonializzazione = Common Equity Tier 1 Ratio (CET1)*: un livello di *Common Equity Tier 1* inferiore al minimo regolamentare (comprensivo dei buffer) dell'8,5% è considerato come elemento di estrema debolezza e limitativo dell'orizzonte temporale dell'affidamento. Un Ratio compreso tra 8,5% e 12% sarà considerato critico; tra il 12% e il 15% verrà considerato come soddisfacente. Infine, un ratio superiore al 15% sarà considerato buono.
2. *Leverage* = $\frac{CET1}{Total Asset}$: un ratio al di sotto del 3.5% verrà considerato come critico, tra 3.5% e 5% sufficiente, mentre al di sopra del 5% verrà considerato come buono;
3. *Asset Quality* = $\frac{Non-performing Assets}{Equity+Loan Loss Reserves}$: un livello di *Non Performing Assets/Equity + Loan Loss Reserve* inferiore al 15% sarà considerato buono. Un livello compreso tra 15% e 40% sarà considerato sufficiente. Un livello superiore al 40% sarà considerato critico. Un livello superiore al 100% sarà considerato preclusivo all'affidamento.

4. *Illiquidity Ratio* = $\frac{\text{Net Loans}}{\text{Total Customer Deposit}}$: un livello di Net Loans/Deposits inferiore al 100% sarà considerato buono. Un livello compreso tra 100% e 175% sarà considerato sufficiente. Un livello superiore al 175% sarà considerato critico. Un livello superiore al 180% sarà considerato preclusivo all'affidamento per tenor superiori alla settimana.
5. *Profitability = Return On Avg Assets (ROAA)*: un ROAA maggiore del 60% sarà considerato buono. Un ROAA tra il 20% e il 60% sarà considerato sufficiente; un ROAA leggermente negativo (fino a -150%) sarà considerato critico. Un ROAA molto negativo (inferiore al -150%) sarà considerato preclusivo.
6. *Liquidity Coverage Ratio (LCR)* = $\frac{\text{High Quality liquid asset amount (HQLA)}}{\text{Total net cash flow amount}}$ ha un limite regolamentare del 100%. Al di sotto di questo limite l'affidamento viene considerato preclusivo. Per un indicatore tra il 100% e il 140% viene considerato critico, tra 140% e 180% sufficiente. Al di sopra di 180% viene considerato buono;
7. *Net Stable Funding Ratio (NSFR)* = $\frac{\text{Available stable funding}}{\text{Required stable funding}}$ ha un limite regolamentare del 100%. Al di sotto di questo limite l'affidamento viene considerato preclusivo. Per un indicatore tra il 100% e il 115% viene considerato critico, tra 115% e 135% sufficiente. Al di sopra di 135% viene considerato buono.

2.6.2.2 Analisi delle indicazioni di mercato

Le indicazioni provenienti dall'analisi dei bilanci o dai modelli di rating sono tipicamente "through the cycle" e risentono del fatto che i dati sono riferiti, nella migliore delle ipotesi, all'esercizio precedente. Al fine quindi di cogliere eventi di mercato che potrebbero far precipitare rapidamente la valutazione circa il merito creditizio della controparte, l'analisi descritta al capitolo precedente va integrata con una puntuale osservazione degli indicatori di mercato. In particolare, laddove disponibile, si osserverà con cadenza periodica la variazione del livello dei CDS. In alternativa si osserverà la variazione delle quotazioni azionarie.

2.6.2.3 Esito del processo di Rating Interno

Le controparti oggetto di valutazione per l'affidamento sono inoltre valutate utilizzando la procedura RiskCalc Banks che assegna un rating (secondo la scala di Moodys) e una PD a 1y e a 5y. Un rating interno superiore all'investment grade sarà considerato buono. Un rating interno compreso tra Baa3 e Ba3 sarà considerato sufficiente. Un rating inferiore a Ba3 sarà considerato critico.

2.6.2.4 Confronto del rating di agenzia

I rating interni descritti al capitolo precedente saranno inoltre confrontati con i rating ufficiali d'agenzia come previsto dalla normativa di vigilanza e gli scostamenti tracciati. Scostamenti superiori ai 2 notches saranno definiti come significativi e monitorati attentamente. Le valutazioni d'agenzia saranno integrate, dove disponibili con ricerche ed approfondimenti. Questi approfondimenti qualitativi, quando rilevanti, possono servire a completare il processo di valutazione per l'affidamento creditizio.

2.7 Definizione dei limiti per controparte

I limiti di fido unico di ogni controparte sono quindi il risultato dei seguenti input:

1. Esigenze operative derivanti da richieste dal Settore Gestione Finanziaria e Tesoreria.
2. Valutazione del merito creditizio qualitativo effettuato dalla Funzione Risk Management.
3. Esito del processo di rating interno.
4. Valutazione del rating di agenzia.
5. Valutazione delle indicazioni di mercato.

Tali limiti devono comunque essere coerenti con il limite imposto dalle regole sulla concentrazione e grandi rischi che limita gli affidamenti al 25% dei Fondi Propri consolidati (o capitale ammissibile, vedi dettaglio in allegato, tabelle di riferimento).

Limitatamente all'operatività in operazioni "Overnight" per alcune controparti (vedi allegato) il limite di esposizione per controparte è diverso dal limite di fido unico.

Eventuali impieghi per importi che superano i limiti riportati in tabella dovranno seguire l'iter autorizzativo descritto nella presente Policy.

Limiti specifici per emissioni subordinate

Considerato l'impatto patrimoniale in termini di assorbimento di capitale che avrebbe la sottoscrizione di emissioni subordinate di terzi questa tipologia di investimenti verrà valutata caso per caso in seno al Comitato di Direzione.

2.8 Limiti della Tesoreria per l'anno corrente

2.8.1 Limiti di credito

I limiti di rischio di credito derivano direttamente e/o vengono declinati dalle linee guida presenti nel risk appetite framework stabilito dal CdA in relazione alla strategia di impiego che si intende perseguire. La definizione dei limiti di credito tiene fondamentalmente conto del merito creditizio della controparte sulla base della procedura descritta nei capitoli precedenti.

In base al processo di analisi delle controparti affidate e dal confronto con la linea di business sulle necessità derivanti dall'operatività prevista vengono identificati i seguenti limiti e massimali operativi:

Fido Unico

I limiti di Fido Unico coprono i seguenti prodotti che contribuiscono all'esposizione creditizia sulla base delle rispettive ponderazioni:

<i>Tipologia di forma tecnica</i>	<i>Ponderazione di esposizione al rischio</i>
Conti correnti di corrispondenza	100%
Depositi interbancari	100%
Finanziamenti in pool	100%
Denari caldi	100%
Emittenti titoli	100%
Pronti contro termine	1%

I finanziamenti in pool e i "denari caldi" sono concessi dalla Direzione Credito alle controparti segnalate dal Settore Gestione Finanziaria e Tesoreria, come già descritto nell'apposito capitolo.

È responsabilità della Direzione Credito comunicare, tramite un report dedicato, la lista di controparti affidate, gli ammontari e la durata dei finanziamenti.

Non vengono ricompresi nei massimali di fido unico riportati nella presente policy le esposizioni verso gli strumenti finanziari sotto forma di obbligazioni garantite (*covered bond*) che rientrano nelle specifiche regolamentari previste dall'articolo 129 e seguenti del Regolamento Ue 575/2013.

Linea Derivati

I limiti per derivati coprono i seguenti prodotti che contribuiscono all'esposizione creditizia sulla base del Mark to Market:

<i>Tipologia di forma tecnica</i>	<i>Ponderazione / MTM</i>
FX Swap/Forward/Outright	MTM
IRS/IRO	MTM
OIS	MTM

L'uso di IRS, IRO e Asset swap è autorizzato a fini di copertura e gestione del rischio di tasso con finalità di ottimizzazione dell'ALM della banca. L'ammontare della linea derivati sarà comunque un *carve-out* del limite di fido unico approvato in policy.

È inoltre assolutamente necessario che prima dell'inizio dell'operatività con una nuova controparte si proceda alla negoziazione di un contratto ISDA Master Agreement e CSA (Credit Support Annex) secondo le regole previste nell'apposita policy a cui si fa esplicito rimando.

Linea Regolamento Cambi

Il limite di regolamento interessa le transazioni in cambi (FX spot e fwd/swap/outright). È prevista pertanto una linea regolamento, il cui dettaglio è contenuto nella sezione Allegati.

Per tale operatività la Banca ha aderito al circuito del Continuous Linked Settlement (CLS) che permette di eliminare il rischio di regolamento sulle operazioni in cambi, pertanto con riferimento alle controparti operanti in tale circuito, non si rende necessario fissare limiti di regolamento in cambi.

Il regolamento delle transazioni di compravendita titoli avviene esclusivamente in clearing house autorizzate (p.e. CC&G, Clearstream) o attraverso la modalità DVP (*Delivery Versus Payment*) in mercati regolamentati; tale modalità operativa non comporta la definizione di una linea di regolamento dedicata.

Si segnala che per l'Ufficio Operations Titoli resta in vigore il limite, verso la stessa controparte, di 0,5 milioni di euro sul Portafoglio Conto Terzi per le operazioni di regolamento eseguite fuori mercato.

Per la gestione degli eventuali superamenti di tale limite si adotterà la stessa procedura autorizzativa riportata nel capitolo 2.9.

Linea di concentrazione per emittente per il portafoglio Trading

Solo per il portafoglio di Trading, data la natura particolare di questo portafoglio dove il rischio di mercato è prevalente sul rischio di credito vengono definiti limiti di concentrazione per singolo emittente. Tali limiti sono espressi in termini di tipologia di emittente (es. governativi o corporate) e rating. I dettagli dei relativi limiti operativi sono riportati nella tabella Allegati. Con riferimento alla scala di rating riportata nella tabella di riferimento (rappresentata secondo la scala S&P), si segnala che ai fini dell'operatività nel portafoglio di trading viene preso in considerazione il valore di rating migliore tra quello comunicato dalle Agenzie di Rating riconosciute alla data di operazione.

Si fa presente che il dettaglio dei limiti sopra esposti è contenuto nella sezione Allegati. Si segnala inoltre che sempre nella sezione degli allegati le tabelle che fanno riferimento alle esposizioni verso controparti istituzionali vengono rappresentate sia con i limiti definiti per il Gruppo bancario, sia con l'indicazione dei limiti definiti per il Gruppo assicurativo al fine di riportare come limite complessivo quello previsto ed approvato a livello di Conglomerato.

2.9 Deleghe Autorizzative

In linea con quanto previsto dall'ordinamento in vigore, e con quanto già previsto dalla presente policy del credito, vengono inoltre definite le deleghe autorizzative per tutte le esposizioni nuove o in sconfini rispetto ai limiti definiti in base alla presente policy.

Gli attori coinvolti nel processo di delega sono quindi identificati in base all'entità dello sconfini o, più in generale della nuova esposizione. Si stabilisce quindi il seguente *workflow* autorizzativo:

Sconfini temporanei entro il 10% dei limiti approvati dal Consiglio di Amministrazione (esposizione al 110% rispetto al limite).

Il Responsabile del Settore Gestione Finanziaria e Tesoreria, ovvero il responsabile della Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo, ha la facoltà di approvare **temporaneamente** tali sconfini. L'approvazione sarà portata all'attenzione del primo Comitato Rischi utile per informativa.

Sarà responsabilità della Funzione Risk Management nell'ambito delle proprie procedure di controllo giornaliero, l'immediata notifica dell'avvenuta violazione alle parti competenti secondo la procedura di controllo. Sarà inoltre responsabilità della Funzione Risk Management la predisposizione della documentazione necessaria all'informativa del CdA nell'ambito del report mensile sui controlli prodotto.

Sconfini superiori al 10% ed entro il 30% dei limiti approvati dal Consiglio di Amministrazione (esposizione entro il 130% rispetto al limite ma entro limite grandi rischi).

L'Amministratore Delegato ha la facoltà di approvare temporaneamente tali sconfini. Nel caso di deroghe ai limiti e massimali approvati dal CdA, riportati nella presente policy, il Settore Gestione Finanziaria e Tesoreria sottopone una richiesta preventiva alla Funzione Risk Management nella quale è contenuta la descrizione dell'operatività (esempio: forma tecnica, importo, durata, etc.) per permettere alla Funzione Risk Management di esprimere un parere preventivo. Tale richiesta deve pervenire almeno una settimana (5 giorni lavorativi) prima del Comitato di Direzione che analizzerà l'operazione. La Funzione Risk Management fornirà quindi il proprio parere al Settore Gestione Finanziaria e Tesoreria prima del Comitato. Il Comitato, al termine della valutazione, procede eventualmente a dare il proprio parere favorevole all'operazione, che potrà essere autorizzata con l'approvazione in seno al Comitato da parte dell'Amministratore Delegato. Si dà facoltà all'AD di approvare temporaneamente deroghe ai limiti per un importo pari al 30% del limite stesso. Le operazioni

approvate dall'AD in deroga alla presente policy vengono successivamente presentate al primo CdA immediatamente successivo per ratifica.

Sarà responsabilità della Funzione Risk Management, nell'ambito delle proprie procedure di controllo giornaliero, l'immediata notifica dell'avvenuta violazione alle parti competenti secondo la procedura di controllo. Sarà inoltre responsabilità della Funzione Risk Management sia il caricamento delle nuove linee di credito nei sistemi operativi sia la predisposizione della documentazione necessaria alla ratifica del CdA nell'ambito del report mensile sui controlli prodotto per il CdA.

2.10 Esposizioni verso Controparti Corporate

L'attività del Settore Gestione Finanziaria e Tesoreria di Banca Mediolanum, oltre ad operare con controparti bancarie e/o istituzionali, procede a valutare, nel contesto di mercato in cui si trova ad operare tempo per tempo, tenuto conto delle soglie di appetito al rischio definite dal Consiglio di Amministrazione della Capogruppo, anche possibili operazioni tipiche della tesoreria della Banca con controparti corporate. La valutazione del merito creditizio di tali controparti, una volta individuate, viene effettuato utilizzando la medesima metodologia per l'attribuzione del rating interno per le controparti bancarie (rif. paragrafo 2.6.1). Nel framework metodologico naturalmente alcune variabili utilizzate dal modello si caratterizzano per la tipologia di settore a cui si fa riferimento che non è più quello bancario ma quello più tipicamente commerciale/industriale.

Come per le controparti bancarie si procede inoltre con un'analisi successiva alla determinazione del rating attribuito, attraverso l'utilizzo di alcune metriche di valutazione tipiche delle imprese non bancarie di uso comune (*best practice*) nella finanza aziendale.

In particolare gli indicatori selezionati dalla Capogruppo, Banca Mediolanum, per il completamento della valutazione sopra indicata, sono rappresentati di seguito e per i quali si stabilisce anche un range di riferimento al fine di poterne rappresentare un giudizio di tipo "qualitativo", rispetto al valore che il ratio assume, in modo da essere facilmente utilizzabile e/o condivisibile.

RATIO	Legenda	CRITICO	SUFFICIENTE	BUONO
Debito Totale su patrimonio netto	Il debito totale diviso per il numero totale del capitale azionisti. Calcolato come: $(\text{Debito a BT e LT}) / \text{Capitale azionisti} * 100$	200	200-100	100
EBIT/Interessi totali pagati (Interest Coverage ratio)	Rapporto utilizzato per determinare se la società può pagare gli interessi sul debito in circolazione facilmente. EBIT (utili ante interessi e imposte). Calcolato come segue: $\text{EBIT} / \text{Interessi sostenuti totali}$	2	2-4	4
ROA (Return on assets)	Misura la redditività di una società rispetto ai suoi attivi totali, in percentuale. Il rendimento sugli attivi ponderati da un'idea dell'efficienza del management nell'utilizzare gli attivi per generare utili. Calcolato come segue: $(\text{Utile netto ultimi 12 mesi} / \text{Attivi totali medi}) * 100$	0	0-4	4
Debito su EBITDA	Misura la capacità della società di rimborsare i debiti sostenuti. Calcolato come: $\text{Debito totale} / (\text{EBITDA ultimi 12 mesi})$	20	20-5	5
ROE (Return on Equity)	Misura della redditività della società, evidenziando il profitto generato da una società con il denaro che gli azionisti hanno investito, in percentuale. Calcolato come: $(\text{RN disponibile per azionisti ordinari} / \text{Media Az ord totali}) * 100$	0	0-4	4
Attività Correnti /Passività Correnti (Quick Ratio)	Rapporto che indica la capacità della società di rimborsare le passività a breve termine con gli attivi liquidi. Unità: effettivo. Calcolato come segue: $(\text{Contante e quasi contante} + \text{Investimenti a BT} + \text{Conti creditori}) / \text{Passività corr.}$	0,4	0.4-0.6	0,6

Note:

EBIT si ottiene rielaborando le voci di conto economico: Fatturato - Costo del venduto = Margine Operativo Lordo - Costi operativi = EBIT (Earnings before interest and taxes).

EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization, ovvero "utili prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e degli ammortamenti"),

Le controparti corporate autorizzate in base alle indicazioni della presente policy, riportate in allegato in forma riepilogativa, rispetto al perimetro del Gruppo bancario sono al momento autorizzate solo per la Capogruppo Banca Mediolanum. Per le altre società del Gruppo bancario eventuali richieste di operatività con controparti corporate vanno autorizzate secondo le policy adottate da ogni singola società, nel rispetto delle linee guida riportate nel presente documento.

Anche per le operazioni con controparti corporate si utilizzano le medesime modalità di approvazione dell'iter autorizzativo e di eventuale modalità di deroga, in base alle necessità/urgenze, previste dalla presente policy.

2.11 Processo di reporting

2.11.1 Il sistema di Reporting

La Funzione Risk Management elabora i seguenti reports:

- Relazione annuale al Consiglio di Amministrazione sull'attività di controllo.
- Risk Dashboard, con frequenza trimestrale/mensile, destinato al Comitato Rischi e al Consiglio di Amministrazione.
- Report periodico di analisi della concentrazione dei rischi, grandi rischi, per il monitoraggio gestionale dei limiti di esposizione complessiva, secondo la Circolare 285/2013, verso le controparti facente parti di uno stesso gruppo giuridico/economico.

La Funzione Risk Management elabora ed analizza reports quotidiani sui risultati del modello di misurazione del rischio, suddivisi per Divisione operativa e desk (quando previsto) e per tipologia di limite:

- report limiti di allocazione (comune ad entrambe le unità operative);
- report limiti individuali di fido (comune ad entrambe le unità operative);
- report limiti di posizione in fondi (comune ad entrambe le unità operative);
- report limiti di posizione forex per l'unità di tesoreria.

Tale reportistica è destinata alle unità operative ed ai responsabili del Settore Gestione Finanziaria e Tesoreria e al Responsabile della Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo.

Il modello, opportunamente documentato, è strettamente integrato nel processo quotidiano di gestione del rischio ed è in grado di fornire all'organo di gestione le informazioni sull'esposizione al rischio della Banca.

I report sui limiti integrati nella piattaforma OBJFin sono pubblicati e storicizzati giornalmente nel server appositamente predisposto per l'applicativo in oggetto.

I report dei controlli effettuati dalla Funzione Risk Management sono pubblicati con frequenza giornaliera e opportunamente archiviati. I report di controllo sono riferiti alle esposizioni in essere al giorno precedente. Sono tali report a costituire riferimento per l'accertamento dei limiti stessi.

2.11.2 Strumenti IT a Supporto

I sistemi a supporto sono:

- Applicativo RiskCalc Bank, fornito da Moody's per elaborazione del merito creditizio.
- Piattaforma "Objfin", sviluppata in ambito Cedacri, che costituisce sia strumento di position keeping, che di middle office, che di *limit management*.
- Applicativo sviluppato in ambito Cedacri, strumento utilizzato ai fini gestionali per il monitoraggio del requisito patrimoniale sul rischio credito.
- Bankfocus, database completo di bilanci bancari a livello globale, distribuito dalla Società Bureau Van Dijk in collaborazione con Moody's.
- Piattaforma Bloomberg per l'informativa di natura finanziaria sugli strumenti di investimento e di mercato.

2.12 Valutazione controparti Assicurative

Il tema della solvibilità di una impresa assicurativa è per sua natura un argomento complesso in quanto nello stabilire le regole per garantire la solidità finanziaria devono essere considerati vari aspetti intrinseci dell'impresa: quali la vita gestionale, i settori di attività, la riassicurazione. L'impresa assicuratrice si caratterizza per dover far fronte ai propri impegni che derivano dalla propria gestione assicurativa, deve cioè avere un determinato livello di "solvibilità". Di conseguenza deve disporre di adeguati mezzi propri. Differenti metodologie permettono di commisurare la necessaria entità dei mezzi propri al livello di rischio relativo alla gestione assicurativa, espresso tramite le riserve matematiche, i capitali sotto rischio, i capitali riassicurati o, ancora, da altre quantità collegate al portafoglio. Il risultato di queste analisi risulta essere quindi definito come il "minimo margine di solvibilità". La composizione dei dati di bilancio di una impresa assicuratrice verifica la presenza di mezzi propri in misura non inferiore all'importo del minimo margine di solvibilità. Tale verifica avviene attraverso lo schema normativo definito da Solvency II che stabilisce quali voci del bilancio far rientrare nella determinazione dei mezzi propri riconosciuti all'assicuratore ai fini della solvibilità, cioè l'entità del "margine di solvibilità" posseduto. Di conseguenza, in merito alla "solvibilità" di una controparte assicurativa si definisce come criterio di selezione di una controparte assicurativa un valore "minimo margine di solvibilità" ovvero un Solvency Ratio nella misura del 140% rispetto al minimo regolamentare fissato nella misura del 100%. Una volta verificata la presenza di tale indice, la Funzione Risk Management della società interessata a intraprendere rapporti con la Compagnia Assicurativa, si riserva di procedere con ulteriori attività di analisi ed eventualmente escludere o confermare l'affidabilità della controparte individuata.

Sezione 3. IFRS9: REGOLE DI STAGING E IMPAIRMENT

3.1 Principi Generali

Il principio contabile IFRS9, per quanto riguarda la classificazione e la misurazione, impiega un approccio guidato dall'obiettivo del business model, inteso come modalità adottata per la gestione delle attività finanziarie al fine di generare flussi di cassa, e dalle caratteristiche dei flussi di cassa contrattuali degli strumenti. Per quanto riguarda le regole di calcolo dell'impairment, lo IASB ha introdotto un modello di quantificazione delle perdite attese che richiede un più tempestivo riconoscimento delle stesse. In particolare, tale principio contabile richiede la contabilizzazione delle perdite attese su crediti sin da quando gli strumenti finanziari sono in primo luogo riconosciuti e introduce il concetto di rilevazione delle perdite durante tutta la vita dello strumento.

Per quanto concerne le scelte metodologiche adottate in tema di misurazione e classificazione si rimanda alle linee guida contabili di riferimento.

Si segnala che gli eventuali impatti dell'adozione del nuovo principio contabile in ambito Hedge Accounting saranno argomentati nella Policy di Financial Risk.

3.2 Ambiti di applicazione e definizioni

L'introduzione del principio IFRS 9 rivede la logica utilizzata dal precedente principio contabile sulla stima della perdita attesa sulle esposizioni performing, adottando criteri che rendono l'accantonamento più affine ad un concetto di tipo *Expected Credit Loss (ECL)*. I principali elementi che caratterizzano la ECL in ottica IFRS 9 sono:

- ECL "*point in time*": l'ECL si realizza come perdita rappresentativa del periodo temporale per cui è applicata e non basata esclusivamente sulle perdite registrate storicamente.
- Componente "*Forward looking*": la perdita attesa incorpora anche una componente di tipo previsionale dovuta all'andamento atteso del ciclo economico al fine di anticipare le perdite dovute a shock sistemici.
- Componente "*Lifetime*": qualora si registri un significativo deterioramento del merito creditizio (classificazione in Stage 2), la perdita attesa deve essere riferita all'intera vita residua dell'operazione. Nel caso invece non vi siano segnali di deterioramento (classificazione in Stage 1) la perdita attesa deve essere calcolata con un orizzonte temporale di un anno.

Al fine di applicare il nuovo principio contabile, i parametri di rischio di Probability of default (PD) e di Loss given default (LGD) utilizzati nel calcolo della perdita attesa sono stati aggiornati/stimati per il portafoglio crediti ed introdotti per il portafoglio titoli ove applicabile.

Il principio contabile IFRS9 introduce pertanto un modello di classificazione delle attività finanziarie suddiviso in tre differenti stage e prevede il riconoscimento di un ammontare di perdita attesa differente in relazione al deterioramento della qualità del credito degli strumenti finanziari. Il passaggio tra stage è previsto in entrambe le "direzioni" a seconda dello "status di salute" in cui si trova il credito.

Di seguito sono riportati i tre stage indicati dal principio contabile.

- **Stage 1:** esposizioni che non hanno subito, rispetto al momento dell'erogazione o dell'acquisto, un significativo deterioramento nella qualità del credito o che sono caratterizzate alla data di reporting da un rischio di credito trascurabile. Contiene le attività finanziarie non comprese negli altri stage che si caratterizzano per:
 - Non aver subito peggioramenti nella qualità del credito;
 - Pur avendo subito un certo peggioramento della qualità del credito, mantengono un profilo di rischio molto basso.

Per le attività appartenenti a tale segmentazione, si misura la perdita attesa entro un arco temporale di dodici mesi. In questo caso si parla di *expected credit loss (ECL)* ad un anno.

- **Stage 2:** esposizioni "performing" la cui qualità del credito originaria è peggiorata in modo significativo e il cui rischio creditizio risulta non trascurabile, pur non essendo ancora classificabili come deteriorate. Qualora alla data di valutazione sia riscontrabile un significativo incremento della rischiosità creditizia dello strumento, la perdita attesa sarà misurata entro un orizzonte temporale che copra la vita dello strumento fino a scadenza, denominata come *lifetime expected credit loss*.
- **Stage 3:** esposizioni il cui rischio creditizio si è incrementato al punto che lo strumento è considerato *impaired*, ossia classificato tra i crediti non-performing; questo stage include anche gli strumenti finanziari in default. In quest'ultima categoria rientrano tutte quelle attività che presentano oggettive evidenze di *impairment*.

Le esposizioni non-performing non subiscono modifiche di trattamento rispetto ai criteri dello IAS 39 e vengono classificati nello Stage 3 come sopra indicato.

Il perimetro di applicazione della metodologia di *impairment* interessa gli strumenti finanziari (titoli e crediti) valutati al Costo ammortizzato ed i titoli valutati al *Fair Value through Other Comprehensive Income (FVOCI)*. Per quanto concerne i crediti, la nuova metodologia di calcolo della ECL va a sostituire il calcolo della perdita attesa per l'intero portafoglio performing, lasciando comunque invariata la metodologia di aggregazione del fondo svalutazione totale.

Il portafoglio titoli performing è nuovo a questo tipo di valutazione dell'accantonamento su base collettiva. A tal proposito le metodologie di calcolo ricalcano quelle impiegate per il portafoglio crediti andando a sommare le singole ECL relative a ciascun titolo differenziate per appartenenza di stage.

Si segnala che il nuovo principio contabile definisce una nuova classificazione degli strumenti finanziari. Per la descrizione dei nuovi portafogli, del business model nonché dell'SPPI test si rimanda alle relative linee guida contabili.

3.3 Regole di Staging

Come già argomentato precedentemente, per regole di staging si intende un insieme di criteri al verificarsi dei quali un'esposizione viene classificata in un determinato stage. Come riportato nel paragrafo precedente lo stage 3 coincide con il portafoglio delle posizioni creditizie che assumono lo stato di non-performing. Per

quanto riguarda il portafoglio titoli, gli strumenti finanziari che necessitano di una valutazione di “impairment” analitico, così come definito nella policy di Financial Risk, assumono la classificazione di Stage 3.

Nel seguito sono definiti i criteri per la classificazione del portafoglio performing (titoli e crediti) distinguendolo tra stage 1 e 2. L'assegnazione dello stage è effettuata a livello rapporto; pertanto, rapporti riconducibili ad una medesima controparte potrebbero essere classificati in stage differenti all'attivarsi delle relative regole di staging.

PORTAFOGLIO CREDITI

Nella categoria Stage 1 sono classificati tutti i rapporti creditizi performing che alla data di riferimento non hanno mostrato un significativo deterioramento del merito creditizio rispetto alla data di origination.

Di seguito si elencano i criteri definiti per la determinazione dello Stage 2, caratterizzata per segmento di appartenenza, Retail o Corporate, in base alle regole di segmentazione riportate nelle sezioni dedicate della presente policy.

La classificazione in stage 2 permane fintanto che uno dei criteri è in essere.

Stage 2 Segmento Retail

Criterio	Descrizione
Deterioramento del rating/probabilità di default	Segmento Privati: La Probabilità di default rilevata alla data di reporting è peggiorata rispetto a quella rilevata all'origination del credito oltre una determinata soglia fissata dalla Funzione Risk Management. Tale soglia può essere differenziata per classe di rating. Altri Segmenti: Il rating rilevato alla data di osservazione è peggiorato di almeno 2 notch ²⁴ rispetto al rating osservato all'origination del credito.
Forborne	Linee di credito Forborne Performing
Scaduto 30 giorni	Presenza di sconfini continuativi superiori ai 30 giorni
Classificazione gestionale	Gli uffici preposti al monitoraggio del credito rilevano anomalie andamentali interne/esterne tali da determinare un significativo incremento del rischio di credito (watch-list gestionali e stati anagrafici)

²⁴ In riferimento alle scale di rating in uso alla data di validità del presente documento riportate nell'apposita sezione

Stage 2 Segmento Corporate

Criterio	Descrizione
Deterioramento del rating	Il rating rilevato alla data di osservazione è peggiorato di almeno 2 notch rispetto al rating osservato all'originazione del credito
Forborne	Linee di credito Forborne Performing
Scaduto 30 giorni	Presenza di sconfino continuativo superiore ai 30 giorni
Classificazione gestionale	Gli uffici preposti al monitoraggio del credito rilevano anomalie andamentali interne/esterne tali da determinare un significativo incremento del rischio di credito (watch-list gestionali e stati anagrafici)

PORTAFOGLIO TITOLI

I titoli vengono classificati per tranches di acquisto, con un'unica regola di staging che verifica il rating dello strumento finanziario, in prima istanza evidenziando la qualità dell'emissione o in alternativa il merito creditizio dell'emittente. Diverse tranches di acquisto, riconducibili allo stesso titolo (medesimo ISIN) potrebbero essere classificate in stage differenti a seconda del deterioramento del merito creditizio registrato rispetto alla data di acquisto.

L'attribuzione di stage 1 è relativa alle esposizioni che non hanno subito, rispetto al momento dell'acquisto, un deterioramento nella qualità del credito o che presentano alla data di rilevazione contabile un rischio creditizio trascurabile.

Per gli strumenti finanziari non si configurano tutti i criteri relativi allo staging del portafoglio crediti: non si applicano ad esempio le regole relative ai giorni di sconfino continuativo oppure alla casistica di forborne, riducendosi di fatto i possibili trigger che determinano la classificazione a Stage 2.

E' concessa alla Funzione Risk Management la facoltà di modificare al ribasso, a seguito di opportune considerazioni ed in via prudenziale, il rating risultante dal sistema automatico di assegnazione e di calcolo laddove ritenuto necessario.

Stage 2 portafoglio titoli Sovereign, Corporate e Financial.

Criterio	Descrizione
Deterioramento del rating	La classificazione in stage 2 avviene tramite il confronto del rating dell'isin o dell'emittente alla data di acquisto della tranche e alla data di reporting: se la classe di Rating è peggiorata di 2 o più notch rispetto alla data di acquisto ed il Titolo alla data di osservazione presenta un rating di tipo Speculative grade, la tranche è classificata in Stage 2. I Titoli Investment Grade alla data di reporting sono classificati in stage 1 in virtù dell'impiego della low credit risk exemption.

3.4 Regole di Impairment

3.4.1 Individuazione dei crediti da assoggettare a valutazione collettiva/analitica

Tutte le attività finanziarie, diverse da quelle FVTPL (valutate al fair value con imputazione delle differenze a conto economico), sono soggette ad ogni data di riferimento del reporting di Bilancio al processo di impairment. Per quanto riguarda le esposizioni creditizie, solo successivamente al superamento dell'SPPI Test, così come indicato dal principio contabile IFRS 9, alla prima iscrizione in bilancio devono essere contabilizzate in base al principio del costo ammortizzato iscrivendole per un valore pari all'importo erogato aumentato/diminuito dei costi/ricavi di transazione up-front ad esse specificatamente riferibili ed ammortizzandole secondo il relativo tasso interno di rendimento. Per tutto il periodo di permanenza nel portafoglio della Banca, per tali crediti si procede con i seguenti step valutativi:

- Impairment collettivo: si tratta di una svalutazione collettiva volta a quantificare le perdite attese dei crediti performing raggruppati in portafogli omogenei per profili di rischio.
- Impairment analitico: si tratta di una svalutazione individuale a fronte di evidenze oggettive di deterioramento e riguarda singoli crediti significativi o singoli rapporti per cui sia possibile attribuire in modo specifico uno o più elementi indicativi di perdita. In questi casi, la Banca deve quantificare le perdite valutando l'effettiva recuperabilità del credito con riferimento ai flussi di cassa stimati, ai tempi di recupero delle somme ed alle garanzie che eventualmente assistono la singola esposizione.

Il processo di impairment è articolato in due fasi distinte:

- individuazione delle attività da assoggettare a valutazione collettiva piuttosto che a valutazione analitica;
- quantificazione e rilevazione contabile del fondo di svalutazione secondo le regole previste per la specifica tipologia di impairment adottata.

La fase di individuazione delle attività da assoggettare a valutazione collettiva piuttosto che a valutazione analitica prevede che vengano assoggettati a **valutazione collettiva** i "crediti performing" (bonis).

In particolare, per le esposizioni in bonis di importo superiore ad € 1.000.000 caratterizzate da evidenze oggettive di elevata rischiosità oppure per le quali è prossimo un passaggio a default, il Settore Credit Services & Collection può comunicare alla Divisione Amministrazione, Contabilità e Bilancio, informando


contestualmente la Funzione Risk Management, una svalutazione maggiore rispetto a quanto evidenziato dalla valutazione collettiva.

I crediti classificati in status “non-performing” secondo i criteri di segnalazione previsti dalle attuali disposizioni di Vigilanza (esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate, inadempienze probabili e sofferenze), indipendentemente dalla significatività della singola esposizione, sono assoggettati a **valutazione analitica**, per la quale si distingue tra valutazione “analitico-forfettaria” e “valutazione analitico-individuale”.

Per le esposizioni oggetto di concessioni deteriorate (forbearance non-performing), anche se non formano una categoria a sé stante di crediti in default dato che rientrano a seconda dei casi tra le sofferenze, le inadempienze probabili oppure tra le esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate, è prevista valutazione analitico-forfettaria oppure analitico-individuale in funzione della classe di appartenenza e della presenza di sconfini/scoperti/scaduti.

La figura seguente mostra lo schema logico di riferimento per l'individuazione della tipologia di valutazione. La classe dei Past-Due identifica le esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate.

Figura 1: Schema Logico di Definizione dello Stato di Impairment



3.4.2 Valutazione Collettiva

Il principio contabile IFRS 9 stabilisce un modello di “expected credit loss” (ECL) che si applica a:

- attività finanziarie valutate al costo ammortizzato;
- investimenti di debito valutati al fair value through other comprehensive income;
- contratti che prevedono impegni a finanziare o garanzie.

In base al modello delle perdite attese dell'IFRS 9 non è necessario che si verifichi l'evento che provoca la perdita sui crediti (c.d. impairment trigger) per rilevare la perdita. La banca deve rilevare sempre (al minimo) la perdita attesa su un orizzonte temporale di 12 mesi a conto economico. Le perdite attese sulla vita residua del credito saranno riconosciute per quegli asset in cui si rileva un significativo incremento nel rischio di credito dopo la rilevazione iniziale.

Per quanto concerne i crediti, la nuova metodologia di calcolo della ECL sostituisce il calcolo della perdita attesa così come definito dallo IAS 39, per l'intero portafoglio performing, mentre per i titoli governativi e corporate viene introdotta ex novo.

L'ECL è calcolata secondo le seguenti formule differenziate per lo stage di appartenenza dell'esposizione

Stage 1: ECL ad un anno

$$ECL_{1\text{ anno}} = EAD_1 * (PD_{0,1} - PD_{0,0}) * LGD_1$$

Stage 2: ECL lifetime

$$ECL_{lifetime} = \sum_{t=1}^M \frac{EAD_t * (PD_{0,t} - PD_{0,t-1}) * LGD_t}{(1 + R)^{t-1}}$$

Dove:

- t rappresenta lo trascorrere del tempo in anni all'avvicinarsi alla maturity del credito/titolo.
- M : rappresenta la maturity rappresentata in anni.
- EAD_t : rappresenta il costo ammortizzato per i crediti e i finanziamenti a rimborso rateale al tempo t .
- LGD_t : percentuale di perdita in caso di insolvenza al tempo t .
- $PD_{0,t}$: probabilità cumulata di passare da performing a non-performing per una specifica classe di rating nell'arco di tempo che intercorre tra la data di osservazione (0) e il tempo t . Il prodotto $EAD * PD * LGD$ al tempo t rappresenta il flusso di perdita attesa per quell'anno.
- R : tasso di attualizzazione.

La formula per il calcolo dell'ECL lifetime eguaglia quella ad un anno nel caso di maturity minore o uguale all'anno.

PORTAFOGLIO CREDITI

La classificazione dei crediti soggetti a valutazione collettiva avviene sulla base dei rating attribuiti ai differenti segmenti di clientela (Retail/Corporate) elaborati dall'applicativo Cedacri CRS (Credit Rating System).

Per ciò che concerne la Probabilità di Default, a partire dal 30/06/2015, è stato applicato un nuovo algoritmo di calcolo per il segmento Privati; tale modello è stato sviluppato sui dati storici della sola clientela di Banca Mediolanum, in quanto i precedenti modelli (stimati su dati consortili) sono risultati non sufficientemente rappresentativi del portafoglio della Banca.

Il CRS valuta tutta la clientela della banca, con accordato e/o utilizzato non nulli (e/o carta di credito attiva alla data di riferimento per la clientela Retail) in base a specifiche informazioni in input al sistema. Il modello di calcolo è distinto in base al segmento di clientela in esame, secondo la seguente classificazione:

- **Privati Consumatori:** SAE pari a 600, 760, 761, 762, 773, 774 e 775.
- **Small Business:**
 - o Ditte individuali.
 - o Persone fisiche e SAE diverso da 600, 760, 761, 762, 773, 774 e 775.
 - o Cointestazioni e SAE uguale a '614' o '615'.


- **PMI:** SAE = 614, 615, 430, 431, 450, 470, 471, 472, 473, 474, 480, 481, 482, 490, 491, 492 e codice natura giuridica = SAA, SCL, SPA, Srl, SA1, SA2, SCI, SDF, SNC, SSS, STU con Fatturato < 25 mil e Schema di riclassificazione del bilancio uguale a 101 (società industriali), 102 (società commerciali), 103 (società pluriennale) e 104 (società di servizi).
- **Large Corporate:** SAE = 614, 615, 430, 431, 450, 470, 471, 472, 473, 474, 480, 481, 482, 490, 491, 492 e codice natura giuridica = SAA, SCL, SPA, Srl, SA1, SA2, SCI, SDF, SNC, SSS, STU con Fatturato ≥ 25 mil e Schema di riclassificazione del bilancio uguale a 101 (società industriali), 102 (società commerciali), 103 (società pluriennale) e 104 (società di servizi).
- **Immobiliari:** SAE = 614, 615, 430, 431, 450, 470, 471, 472, 473, 474, 480, 481, 482, 490, 491, 492 e natura giuridica = SAA, SCL, SPA, Srl, SA1, SA2, SCI, SDF, SNC, SSS, STU e Schema di riclassificazione = '105' (società immobiliari).

Il sistema classifica gli affidati in bonis in otto classi di rating (dalla 1, la migliore, alla 8, la peggiore) per i Privati e Consumatori e in dieci classi di rating (dalla 1, la migliore, alla 10, la peggiore) per i rimanenti segmenti, riservando tre ulteriori classi ai default ('C+' per esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate, 'C' per inadempienze probabili e 'D' per le sofferenze). Più in dettaglio, il sistema di valutazione CRS attribuisce ad ogni cliente uno score numerico indicante il rischio di insolvenza; più lo score è basso, minore è la probabilità di default della posizione esaminata.

Mediante una specifica funzione di mapping, a partire dallo score numerico viene calcolata la probabilità di default della singola controparte; in base alle PD individuali si definiscono le classi di rating come intervalli di probabilità di default. Ad ogni controparte valutata, ai fini delle svalutazioni collettive, viene quindi attribuita la relativa classe di rating alla quale è associato il valore massimo tra la PD media stimata e il tasso di default osservato (nel caso del segmento Privati) oppure la PD media osservata (per gli altri segmenti).

Nel seguito si descrivono sinteticamente le caratteristiche dei modelli di rating adottati, per ciascuno dei segmenti di clientela indicati.

- **Segmento Privati.** Il modello di rating è stimato e calibrato sulla sola clientela di Banca Mediolanum. Nella valutazione del merito creditizio, allo scopo di rendere il più completo possibile l'insieme di dati in input al modello, sono state considerate sia informazioni interne (anagrafiche e andamentali) che esterne (segnalazioni in Centrale Rischi e in CRIF), mediante il seguente approccio modulare:



La suddivisione tra l'andamentale esterno di tipo Centrale Rischi e di tipo CRIF è stata effettuata al fine di declinare una logica di priorità e di rilevanza delle informazioni, evitando duplicazioni semantiche nel patrimonio informativo. A tale scopo, si è stabilito di prediligere la segnalazione in Centrale Rischi laddove disponibile e, secondariamente, i dati inclusi nel flusso CRIF.

Per effettuare la stima del modello, la metodologia statistica impiegata è rappresentata dalla regressione logistica (modello logit); in particolare, la regressione logistica è stata applicata sia per la determinazione degli score dei singoli moduli che per il calcolo dello score complessivo a livello di controparte. I coefficienti del modello sono stati stimati tramite il metodo della massima verosimiglianza.

- **Segmenti Small Business, PMI, Immobiliari e Large Corporate.** I modelli di rating per tali segmenti si basano sull'applicazione della regressione logistica ad indicatori di base, suddivisi in moduli distinti (Andamentale Sistema e Andamentale Interno per il segmento Small Business, Andamentale Sistema, Andamentale Interno e Modulo Finanziario per gli altri segmenti); gli score dei differenti moduli vengono a loro volta integrati mediante una seconda regressione logistica. Per ciascun segmento si procede successivamente ad una ricalibrazione, al fine di coglierne i differenti livelli di rischiosità. La stima e la ricalibrazione dei modelli vengono entrambe effettuate su dati consortili.

Si precisa inoltre che, per quanto riguarda un insieme residuale di controparti non incluse nei segmenti descritti in precedenza (es. istituzioni e associazioni), non è stato sviluppato da parte di Cedacri un nuovo modello statistico, ma esse sono valutate mediante il Modello Esperto "CRS Classico", per cui mantengono la classificazione delle posizioni in bonis in otto classi di rating (dalla 'AAA', la migliore, alla 'CC', la peggiore).

Per il calcolo dell'ECL lifetime ad ogni singola classe di rating si associa una curva di PD_{0,t} fino ad un massimo di 30 anni. La curva di PD lifetime individua la probabilità che un prenditore (associato ad una certa classe di rating) partendo dalla data di reporting vada in default entro l'anno relativo al nodo della curva. Il processo di aggiornamento si completa con l'integrazione nelle stime di una componente forward looking sui primi tre anni della curva PD in dipendenza degli scenari macroeconomici stimati.

Per quanto riguarda la valutazione dell'LGD, sono state effettuate le seguenti scelte:

- **Segmento Privati.** Si applica una percentuale di LGD distinta per tipologia di rapporto e quantificata sulla base delle analisi di benchmark di mercato e delle evidenze interne in termini di tassi di recupero. Nel calcolo dell'ECL si applica una LGD pari al 25% ai rapporti di mutuo ipotecario e prestito personale ed una LGD del 45% alle restanti forme tecniche.
- **Segmenti Small Business, PMI, Immobiliari e Large Corporate.** Per tali segmenti sono stati adottati due modelli di LGD econometrica (uno per il segmento Small Business e uno per i segmenti PMI, Immobiliare e Large Corporate), anch'essi implementati dall'outsourcer Cedacri all'interno dell'applicativo CRS. Essi si basano sulla stima di due componenti:
 - o LGD sulle posizioni che passano direttamente dallo stato di bonis a quello di sofferenza;
 - o coefficiente di ricalibrazione (cure rate), relativamente alle posizioni che transitano attraverso altri stati di default prima di passare a sofferenza.

Le controparti appartenenti al segmento residuale sono valutate, analogamente alla clientela Retail, mediante Modello Esperto che assegna una LGD pari al 25% ai rapporti di mutuo ipotecario e prestito personale ed una LGD del 45% alle restanti forme tecniche.

In base ai tassi di perdita osservati storicamente e alle particolari tipologie di forme tecniche (es.: utilizzi a breve termine, possibilità di "richiamo", ecc.) si assegna una LGD nulla (in sostanza sono escluse da valutazione collettiva) alle seguenti forme tecniche:

- Denari caldi.
- Pronto c/Termine Attivi con controparti bancarie.
- Depositi Attivi con controparti bancarie.

Per il calcolo dell'ECL lifetime la curva di LGDt è valorizzata come un vettore di valori (a 30 anni), successivamente corretti per una componente forward looking sui primi tre anni in dipendenza degli scenari macroeconomici stimati.

Per ulteriori dettagli in merito ai modelli di PD e di LGD, per tutti i segmenti del portafoglio, si rimanda al framework metodologico di competenza della Funzione Risk Management.

PORTAFOGLIO TITOLI

Regolarmente ad ogni data di cut off di bilancio occorre procedere al calcolo della perdita attesa (ECL).

Per il calcolo della ECL, i titoli vengono suddivisi in tre categorie in base al segmento di appartenenza dell'emittente: Istituzioni finanziarie, Imprese e Governativi.

Il rating associato ad ogni emissione viene stabilito tramite i criteri descritti nella policy nella parte di competenza.

Per ogni segmento sono state sviluppate le relative curve di PD_{0,t} e LGDt impiegando le best practice di mercato e tenendo conto delle peculiarità dei portafogli.

Istituzioni Finanziarie

Il processo e i criteri per l'assegnazione del rating ad una controparte istituzionale ricalca quello presentato nella presente policy. Il modello alla base del calcolo delle PD lifetime per le controparti finanziarie è stato sviluppato internamente secondo un approccio in cui il rating è di un'agenzia esterna mentre la PD è sviluppata internamente partendo dai valori di Expected Default Frequency (EDF) CCA ad un anno di Banks di Moody's Analytics. Il valore medio di EDF calcolato sulle controparti rientranti nella Policy di Credit Risk è stato considerato una buona proxy della PD point in time. Usando un modello satellite che prende in input le proiezioni di alcune variabili macroeconomiche opportunamente selezionate si ottiene la curva di PD forward looking a tre anni. Infine, per la costruzione dell'intera struttura delle curve di PD si è applicato il metodo di Markov usando una matrice di transizione di lungo periodo derivante da studi Moody's. Per quanto riguarda la LGD si è preso in considerazione un valore di mercato fisso lungo tutte le scadenze.

Corporate

Vista la esigua quantità di controparti presente nel portafoglio titoli riconducibili al segmento corporate si è scelto di impiegare su queste controparti le medesime curve di PD e LGD delle istituzioni finanziarie.

Governativi

Mutuando quando sviluppato per le controparti finanziarie/istituzionali, anche per le controparti governative, il modello alla base del calcolo delle PD lifetime per queste controparti è stato sviluppato internamente secondo un approccio in cui il rating è di un'agenzia esterna mentre la PD è sviluppata internamente. Vista la peculiare carenza di default osservati storicamente per controparti istituzionali si è scelto di considerare delle matrici di transizione di lungo periodo per la determinazione della PD; l'ultima colonna della matrice è il tasso di default

della relativa classe di rating che approssima per i nostri intenti la PD ad un anno. Usando un modello satellite che prende in input le proiezioni di alcune variabili macroeconomiche opportunamente selezionate si ottiene la curva di PD forward looking a tre anni. Infine, per la costruzione dell'intera struttura delle curve di PD si è applicato il metodo di Markov usando una matrice di transizione di lungo periodo derivante da studi Moody's. Per quanto riguarda la LGD si è preso in considerazione un valore di mercato fisso lungo tutte le scadenze.

La somma delle perdite stimate per ciascun gruppo fornisce quindi la consistenza della svalutazione collettiva. Tale importo va confrontato con il precedente valore di perdita stimata dei crediti al fine di determinare, per differenza, un accantonamento o un utilizzo del fondo svalutazione.

Per i dettagli metodologici dei modelli sopra indicati si rimanda alla documentazione interna di competenza e curata dalla Funzione di Risk Management.

3.4.3 Valutazione Analitica – definizione dei perimetri

I criteri riportati nei principi contabili di riferimento dispongono che, qualora un'entità ravvisi una perdita durevole di valore su singoli crediti, l'ammontare di tale perdita debba essere quantificato come differenza fra il valore di iscrizione dell'attività ed il valore attuale dei flussi di cassa futuri attualizzati al tasso di interesse originario effettivo dello strumento finanziario (cioè il tasso di interesse calcolato al momento dell'iscrizione iniziale).

La valutazione analitica mira dunque a definire il valore di recupero derivante dal singolo credito e viene effettuata sulla base dei seguenti elementi:

- cash flow stimati recuperabili;
- posizionamento temporale degli stessi;
- tasso di attualizzazione da utilizzare per il calcolo del valore attuale dei cash flow.

Per alcune tipologie di crediti deteriorati inseriti nelle attuali classificazioni di vigilanza (in particolare le esposizioni scadute e/o sconfinati deteriorate) caratterizzate da un'elevata numerosità di posizioni e di importi limitati è possibile effettuare una stima dell'impairment sulla base di percentuali di perdita forfettarie, derivate da analisi storiche, senza dover necessariamente procedere ad una valutazione per singolo rapporto.

Nella presente Policy sono indicati i differenti approcci di stima/trattamento dei crediti in funzione della classe di appartenenza (esposizioni scadute e/o sconfinati deteriorate, inadempienze probabili e sofferenze), della presenza dell'attributo di forbearance, della tipologia e del valore della garanzia che assiste il credito e di altre variabili di classificazione che, su base esperta ed in ottica prudenziale, ha ritenuto più significative ed indicative del livello di rischio potenziale.

Nei paragrafi seguenti sono presentate nel dettaglio le modalità di calcolo delle svalutazioni per ogni categoria di classificazione del credito.

3.4.4 Valutazione Analitica – Esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate


La politica di accantonamento per le esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate (Past-Due) prevede di applicare una valutazione “analitico-forfettaria”, utilizzando coefficienti determinati in funzione dell’analisi storica di rischio di tale categoria. In particolare, considerando le caratteristiche dei crediti di Banca Mediolanum in stato Past-Due (numerosità contenuta ed importo medio non elevato), l’approccio forfettario fondato sull’analisi delle probabilità di migrazione di tali crediti, in un orizzonte temporale di 12 mesi, assicura la rigore della metodologia e la necessaria prudenza.

Inoltre, le strategie di early collection della Banca prevedono una classificazione tempestiva ad inadempienza probabile per i crediti che presentano oltre 90 giorni di sconfinamento continuativo e per i quali il processo di recupero ha avuto esito negativo: pertanto, tale categoria è costituita da posizioni caratterizzate da un livello di rischio tra loro equiparabile.

La metodologia applicata da Banca Mediolanum per determinare la percentuale di svalutazione forfettaria da applicare ai crediti in Past-Due è riconducibile alla stima di perdita media derivante dalla gestione di tali posizioni deteriorate.

In particolare, il calcolo della perdita media per le posizioni classificate in Past-Due è effettuato attraverso l’applicazione di un modello di LGD-workout con la sola componente Past-Due.

Il calcolo della LGD è basato sul calcolo delle probabilità di migrazione delle posizioni in Past-Due così come illustrato nello schema sotto riportato:



Le migrazioni da Past-Due a sofferenza comprendono anche i passaggi a perdita in quanto sono considerati entrambi come stati definitivi di “non ritorno”.

L’obiettivo è di stimare una perdita media per i Past-Due attraverso il calcolo della LGD-workout: pertanto, si considerano solo le migrazioni negli stati deteriorati successivi (Inadempienza Probabile²⁵ e Sofferenza/Passaggio Perdita) e si effettua la stima della componente “Danger Rate” (migrazioni negli stati deteriorati e variazioni di esposizione).

Nelle classi “Past-Due” ed “Inadempienza probabile” sono comprese le esposizioni oggetto di concessioni deteriorate (forbearance).

²⁵ Per i mesi antecedenti “Febbraio 2015”, le controparti “ex-incaglio oggettivo” ed “ex-ristrutturati” sono state classificate come “inadempienze probabili”

La modalità di stima della LGD Past-Due non prevede la differenziazione tra tipologie di finanziamento: i rapporti delle controparti che entrano in Past-Due sono principalmente rappresentati da Conti Correnti ed in misura minore da Prestiti Personali e Mutui. Per tale ragione la stima della LGD-workout è effettuata per controparte senza differenziazione per tipologia di finanziamento.

Il valore di LGD Past-Due è determinato attraverso l'applicazione della seguente formula:

$$\begin{aligned} \text{LGD_Pdue} = & \\ & P(\text{Inad_Prob}|\text{Past-Due}) * [(\%C_Past-Due) + \Delta(\text{Inad_Prob}|\text{Past-Due}) * \text{LGD_Inad_Prob}] \\ & + P(\text{Soff}|\text{Past-Due}) * [(\%C_Past-Due) + \Delta(\text{Soff}|\text{Past-Due}) * \text{LGD_Soff}] \\ & + (\%C_Past-Due) * P(\text{Past-Due}|\text{Past-Due}) \end{aligned}$$

dove:

- ✓ $P(\text{Inad_Prob}|\text{Past-Due})$ → Probabilità di passaggio da Past-Due ad Inadempienza Probabile.
- ✓ $\Delta(\text{Inad_Prob}|\text{Past-Due})$ → Variazione di esposizione nel passaggio da Past-Due ad Inadempienza Probabile.
- ✓ LGD_Inad_Prob → LGD Inadempienza Probabile.
- ✓ $P(\text{Soff}|\text{Past-Due})$ → Probabilità di passaggio da Past-Due a Sofferenza/Perdita.
- ✓ $\Delta(\text{Soff}|\text{Past-Due})$ → Variazione di esposizione nel passaggio da Past-Due a Sofferenza.
- ✓ LGD_Soff → LGD sofferenza.
- ✓ $P(\text{PDue}|\text{Past-Due})$ → Probabilità di rimanere nello stato di Past-Due.
- ✓ $\%C_Past-Due$ → Costi di gestione dei Past-Due espressi in percentuale.

Il calcolo della LGD Past-Due è funzione dei seguenti elementi:

- Deterioramento dello stato di Past-Due per sua naturale evoluzione: un credito non-performing migra, per sua natura, verso gli stati deteriorati peggiori.
- Capacità di recupero della Banca: tanto più è efficiente la gestione dei Past-Due in termini di recupero (maggiori rientri in bonis o usciti) e minori sono sia le probabilità di migrazione verso gli stati peggiori sia le variazioni di esposizione.
- Efficienza gestionale: ad una riduzione dei costi di gestione, a parità di recupero, corrisponde una minore perdita stimata.

Per il calcolo della LGD-workout Past-Due sono stati seguiti i seguenti step:

1. Calcolo dei costi di gestione dei Past Due ($\%C_Past-Due$).
2. Calcolo del valore medio di LGD Inadempienza Probabile (LGD_Inad_Prob) e di LGD Sofferenza (LGD_Soff);
3. Calcolo del Danger Rate:
 - a. Probabilità di migrazione da Past-Due agli altri stati o di permanenza nello stato di Past-Due.
 - b. Variazione (delta) esposizione nel passaggio dallo stato di Past-Due a quello di Inadempienza Probabile o Sofferenza/Perdita.

4. Calcolo della LGD Past-Due finale.

1. Costi di gestione dei Past-Due: %C_Past-Due

I costi di gestione sono riconducibili ai costi indiretti sostenuti dalla Banca per la gestione di tale tipologia di crediti. Per la stima di tali costi si considera il costo medio per FTE della Direzione Credito in funzione della dimensione della struttura aziendale dedicata alla gestione dei Past-Due e dell'esposizione complessiva osservata all'ultima data disponibile.

2. LGD Inadempienza Probabile ed LGD Sofferenza

Per quanto riguarda i valori di "LGD Inadempienza Probabile" ed "LGD Sofferenza" sono utilizzati i seguenti valori parametrici ed esperti:

- LGD Inadempienza Probabile: 60%;
- LGD Sofferenza: 90%.

Le percentuali di cui sopra sono state definite, prudenzialmente, sulla base di valori benchmark di settore e delle evidenze interne in termini di perdite contabilizzate per le classi delle inadempienze probabili e delle sofferenze.

3. Danger Rate

Il calcolo del Danger Rate è stato effettuato a livello di controparte calcolando le migrazioni delle posizioni classificate in Past-Due, dalla coorte temporale T alla coorte T+12, considerando il mese come unità temporale.

Per ogni coorte temporale sono stati seguiti i seguenti step:

- a. Estrazione di tutte le posizioni in Past-Due al mese T.
- b. Estrazione del nuovo stato al mese T+12.
- c. Calcolo delle probabilità di migrazione e delle variazioni di esposizione a livello di controparte.

Determinazione delle probabilità di migrazione:

- ✓ $P(\text{Past-Due}|\text{Past-Due}) \rightarrow$ rapporto tra "numero di controparti in Past-Due al mese T che risultano in stato di Past-Due al mese T+12" e "numero di controparti in Past-Due al mese T".
- ✓ $P(\text{Inad_Prob}|\text{Past-due}) \rightarrow$ rapporto tra "numero di controparti in Past-Due al mese T che risultano in stato di Inadempienza Probabile al mese T+12" e "numero di controparti in Past-Due al mese T".
- ✓ $P(\text{Soff}|\text{Past-Due}) \rightarrow$ rapporto tra "numero di controparti in Past-Due nel mese T che risultano in stato di Sofferenza al mese T+12" e "numero di controparti in Past-Due al mese T".

Le migrazioni a sofferenza comprendo i passaggi a perdita.

Determinazione delle Variazioni (delta) di esposizione:

- ✓ $\Delta(\text{Inad_Prob}|\text{Past-Due}) \rightarrow$ rapporto tra "esposizione delle controparti in Past-Due al mese T che risultano in stato di Inadempienza Probabile al mese T+12" ed "esposizione delle controparti in Past-Due al mese T".
- ✓ $\Delta(\text{Soff}|\text{Past-Due}) \rightarrow$ rapporto tra "esposizione delle controparti in Past-Due al mese T che risultano in stato di Sofferenza al mese T+12" ed "esposizione delle controparti in Past-Due al mese T".

Per la determinazione della variazione di esposizione è applicato un “cap” pari al 95° percentile calcolato in funzione dello stato normativo (inadempienze probabili, inadempienze probabili con misure di forbearance e sofferenze).

4. LGD Past-Due finale

Dati il Danger Rate, i costi indiretti di gestione del Past-Due ed i valori di LGD Inadempienza Probabile e Sofferenza, la LGD Past-Due è calcolata applicando la formula sopra riportata per ogni coorte temporale di riferimento.

La percentuale di accantonamento da applicare alla svalutazione “analitico-forfettaria” è calcolata attraverso la media delle LGD di coorte di cui sopra²⁶ applicando valutazioni prudenziali nella definizione dell’orizzonte temporale di analisi.

Il valore di LGD Past-Due è pari all’ **11%**.

I dettagli del calcolo della LGD Past-Due sono messi a disposizione dalla Funzione Risk Management.

Il Settore Credit Services & Collection, owner della gestione della classe dei Past-Due, può determinare una valutazione **superiore all’11%** ed aggiornare periodicamente il livello di accantonamento sulla base di un’analisi puntuale ed analitica effettuata sulla pratica ed in funzione di:

- Esposizione complessiva.
- Consistenza economico-patrimoniale del cliente.
- Forma tecnica dei rapporti sconfinanti.
- Garanzie esistenti.
- Tutte le informazioni, interne ed esterne, raccolte nell’ambito del processo di recupero effettuato alla data di valutazione.

In particolare, si distingue tra:

- ✓ **Mutui:** Le esposizioni rappresentate da mutui in stato Past-Due sono generalmente residuali in quanto è prevista la classificazione ad inadempienza probabile nel caso di oltre tre rate insolute.
La determinazione del livello di accantonamento è effettuata in funzione del valore di LTV, del numero di rate insolute e di eventuali flag anagrafici secondari (es.: successione, richieste autorità, causa passiva).
- ✓ **Prestiti:** la svalutazione è determinata in funzione dell’esposizione complessiva, della tipologia di prestito erogato, delle garanzie presenti, del numero di rate insolute e di eventuali flag anagrafici secondari (es.: successione, richieste autorità, causa passiva).
- ✓ **Conti correnti:** l’accantonamento viene definito sulla base dell’esposizione, del livello di copertura delle garanzie e del numero di giorni di sconfini.

²⁶ Il calcolo effettuato utilizzando la media dei parametri risulta allineato alla media delle LGD Past-Due di coorte

I flussi finanziari relativi ai crediti classificati come esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate, dato il breve termine temporale di permanenza nella classe, non sono attualizzati data l'irrelevanza dell'effetto dell'attualizzazione.

Il Settore Credit Services & Collection comunica la valutazione analitica alla Divisione Amministrazione, Contabilità e Bilancio, informando la Funzione Risk Management.

3.4.5 Valutazione Analitica – Inadempienze Probabili

La definizione e l'aggiornamento del livello di accantonamento di questa classe di crediti non-performing è di competenza del Settore Credit Services & Collection.

In particolare, si distingue tra:

1) Mutui

Nel caso di finanziamenti a lungo termine assistiti da ipoteca (crediti speciali), al momento dell'ingresso nello stato di inadempienza probabile, la percentuale di svalutazione è definita sulla base dei seguenti indicatori:

- LTV.
- Rapporto tra "rate pagate" e "rate complessive".

Il calcolo del valore di LTV è effettuato sulla base del rapporto tra "debito residuo" e valore della perizia di tipo desk-top richiesta, prima di effettuare il passaggio ad inadempienza probabile, dal Settore Credit Services & Collection al Settore Crediti Speciali. Il debito residuo è dato dalla somma tra capitale scaduto, capitale a scadere, interessi scaduti ed oneri scaduti.

Le percentuali di svalutazione sono riportate nella seguente tabella:

Rate Pagate/Rate Complessive

LTV	<= 15%	(15% ; 35%]	(35% ; 60%]	(60% ; 80%]	> 80%
<= 20%	17%	16%	15%	14%	13%
(20% ; 30%]	18%	17%	16%	15%	14%
(30% ; 50%]	19%	18%	17%	16%	15%
(50% ; 80%]	22%	21%	20%	19%	18%
>80%	25%	23%	22%	21%	20%

La percentuale di svalutazione è pertanto definita, al momento dell'ingresso della posizione nello stato di inadempienza probabile, dal **13%** (LTV inferiore o uguale al 20% e pagamenti effettuati per oltre l'80% del piano di ammortamento) al **25%** (LTV superiore all'80% e pagamenti effettuati per una percentuale inferiore o uguale al 15% del piano di ammortamento).

Il Settore Credit Services & Collection adegua successivamente la percentuale di svalutazione attraverso una valutazione analitico-individuale effettuata in funzione dell'aggiornamento del valore peritale (l'ultima perizia disponibile non deve avere anzianità superiore a 12 mesi), dell'aspettativa di recupero e dell'evoluzione del processo di collection, sulla base del patrimonio informativo disponibile e delle evidenze dei sistemi di rilevazione di anomalie esterne (es.: anomalie in Centrale Rischi, procedure concorsuali, ecc.).

In ogni caso, la percentuale di copertura non potrà essere inferiore al 13%.

Il Settore Credit Services & Collection, in presenza di un esito negativo delle azioni poste in essere volte al recupero del credito e propedeutiche ad un'ultima possibilità di revisione in ottica di continuazione del rapporto creditizio, provvede al passaggio della posizione all'Ufficio Recupero Crediti della Direzione Affari Societari, Legale e Contenzioso.

Il passaggio della pratica all'Ufficio Recupero Crediti è comunque effettuato al decorrere dell'ottava rata insoluta ed è circostanziato da un'accurata relazione che ricostruisce anche tutti gli interventi storicamente messi in atto, le risultanze delle azioni, le note della rete di vendita, le evidenze e lo scenario di rischio di Sistema. Inoltre, viene aggiornata, qualora ci fossero i presupposti, la proposta di impairment specifico stante il quadro delineato e le prospettive future.

Una volta effettuato il passaggio della pratica di mutuo all'Ufficio Recupero Crediti, l'aggiornamento del valore peritale (l'ultima perizia disponibile non deve avere anzianità superiore a 12 mesi), la definizione e l'adeguamento dell'accantonamento in funzione dell'andamento del processo di recupero e di qualsiasi evento di natura legale sono di competenza della Direzione Affari Societari, Legale e Contenzioso.

Per quanto riguarda i costi legali da sostenere nella gestione delle pratiche di contenzioso di mutui ad inadempienza probabile è prevista la stessa gestione definita per le sofferenze (si rimanda al paragrafo 3.1.6).

2) Altre tipologie di Esposizione

Si fa riferimento ai crediti ordinari rappresentati da: esposizioni senza garanzie, esposizioni mai affidate oppure esposizioni con garanzie (anche atipiche) escusse d'ufficio.

Per tali tipologie di clienti, prima del passaggio ad inadempienza probabile, viene abbattuta l'esposizione della Banca attraverso l'esercizio, ove presente, del mandato irrevocabile a vendere come strumento di mitigazione

del rischio (clienti affidati) oppure, secondo il principio di compensazione che regola i rapporti Banca-Cliente, utilizzando le giacenze disponibili.

Il Settore Credit Services & Collection, essendo la struttura che detiene il patrimonio informativo interno ed esterno circa la situazione economico/patrimoniale del cliente ed i risultati delle azioni di collection, definisce la percentuale di accantonamento sulla base delle seguenti indicazioni.

Esposizioni con garanzie

Sono comprese in questa categoria le esposizioni con garanzie (anche atipiche) escusse parzialmente d'ufficio. Si distingue tra:

- Esposizioni garantite al netto degli scarti previsti da questa Policy: svalutazione minima pari al 15%.
- Esposizioni garantite al lordo degli scarti previsti da questa Policy: svalutazione minima pari al 20%.
- Esposizioni parzialmente garantite: svalutazione minima pari al 25%.
- Esposizioni con garanzia pubblica Medio Credito Centrale (MCC) oppure SACE: nel caso in cui il processo di escussione della garanzia non sia ancora concluso, la svalutazione minima è pari alla quota non garantita. Nel caso in cui la quota non garantita fosse inferiore al 15%, si considera una svalutazione minima pari al 15%. Nel caso di escussione con esito negativo, la svalutazione minima è pari al 50%.

La distinzione delle esposizioni tra "garantite al netto", "garantite al lordo" e "parzialmente garantite" fa riferimento alle caratteristiche del prodotto al momento dell'erogazione.

Esposizioni senza garanzie

Sono comprese in questa categoria le esposizioni "in bianco", le esposizioni mai affidate (per le quali l'evento scatenante lo scoperto di conto corrente è principalmente rappresentato dall'utilizzo non corretto degli strumenti di pagamento) oppure le esposizioni con garanzie (anche atipiche) escusse totalmente d'ufficio.

- **Svalutazione minima pari al 50%**
- **Svalutazione minima pari al 60%**

Tale percentuale è definita per i crediti "mai affidati" e per tutte le pratiche che presentano anomalie, in funzione della gravità dell'anomalia identificata dal sistema di rilevazione utilizzato dalla struttura di primo livello. Si riportano, a titolo esemplificativo, i seguenti eventi:

- Mancata reperibilità del cliente (comunicata dal Family Banker).
 - Sofferenze e passaggi a perdita segnalati in Centrale Rischi di Banca d'Italia oppure in altri Credit Bureau esterni.
 - Segnalazioni CAI, procedure concorsuali, protesti, pregiudizievoli da conservatoria ed altri eventi negativi a carico del cliente rilevati da Credit Bureau esterni (es. Crif).
- **Svalutazione minima pari all'80%**

La svalutazione dell'80% è utilizzata per casi particolarmente gravi, come ad esempio:

- Sequestri giudiziari → azione effettuata dall'Autorità giudiziaria con finalità di conservazione del patrimonio in deposito presso la Banca ed afferente a controparti nei confronti delle quali sono in corso indagini ed istruttorie processuali, anche di natura penale.
- Cause Passive → clienti che, lamentando un comportamento scorretto della Banca, non adempiono alle loro obbligazioni ed intentano verso di essa cause passive.

- Frodi → si fa riferimento, ad esempio a conti correnti/linee di credito aperti con documentazione falsa.

Le casistiche di cui sopra sono individuate attraverso flag anagrafici oppure in database gestionali.

Le percentuali di svalutazione sopra indicate rappresentano l'accantonamento minimo che deve essere applicato. Pertanto, per tutte le casistiche individuate, il Settore Credit Services & Collection ha la possibilità di **incrementare le percentuali minime** sulla base di valutazioni approfondite e coerenti con l'aspettativa di recupero di ciascuna pratica.

A valle della classificazione ad inadempienza probabile, il Settore Credit Services & Collection, predispone un monitoraggio periodico, almeno su base trimestrale, attraverso l'aggiornamento dei Credit Bureau Esterni (Centrale Rischi e/o Crif) e l'analisi dei rapporti delle società esterne che gestiscono le procedure di recupero presso il cliente.

Tale monitoraggio consente di avere tutte le informazioni necessarie per effettuare il passaggio immediato a sofferenza di posizioni caratterizzate da un elevato deterioramento del merito creditizio in modo da adeguare il livello di copertura dell'accantonamento alla nuova situazione di rischio.

Il periodo massimo di permanenza delle posizioni nello stato di inadempienza probabile è di **18 mesi**. Ogni ulteriore dilazione potrà essere concessa solo dal Responsabile della Direzione Credito con apposita e circostanziata motivazione: nel caso di mutui e di procedimento giudiziale in corso, la dilazione può essere concessa dal Responsabile della Direzione Affari Societari, Legale e Contenzioso.

I flussi finanziari relativi ai crediti classificati ad inadempienza probabile, dato il breve termine temporale di permanenza nella classe, non sono attualizzati data l'irrelevanza dell'effetto dell'attualizzazione.

Per tutte le pratiche, sia di credito ordinario sia di credito speciale, che presentano un periodo di classificazione ad inadempienza probabile superiore a 18 mesi **si applicano tutte le regole previste per le Sofferenze**, di cui i dettagli al paragrafo successivo. Sono escluse le pratiche per le quali è mantenuta la classificazione ad inadempienza probabile con apposita e circostanziata motivazione concessa dal Responsabile del Settore Credit Services & Collection oppure dal Responsabile della Direzione Affari Societari, Legale e Contenzioso e per le quali l'incremento della percentuale della svalutazione non è considerato congruo.

3.4.6 Valutazione Analitica – Sofferenze

La definizione e l'aggiornamento del livello di accantonamento di questa classe di crediti non-performing è di competenza della Direzione Affari Societari, Legale e Contenzioso.

In particolare, si distingue tra:

1) Mutui

La determinazione degli accantonamenti dei mutui a sofferenza si basa sull'assunto prudenziale che i cash-flow futuri deriveranno dalla vendita dell'immobile a garanzia (vendita forzosaa o meno) e dal rimborso assicurativo qualora fosse presente la polizza di Mortgage Insurance a copertura dell'esposizione high LTV (MIG).

Per la definizione della percentuale di accantonamento (valutazione analitico-individuale) si considerano:

- a. Il valore dell'immobile a garanzia, oggetto di haircut del 40% in presenza di valutazione effettuata da un perito oppure del 25% in caso di perizia redatta da consulente tecnico d'ufficio (CTU).
Si considera sempre l'ultima perizia disponibile ed, in ogni caso, durante la classificazione a sofferenza, nel caso di ultima perizia disponibile non recente (superiore a 12 mesi), è previsto un aggiornamento del valore peritale. Per le pratiche più rilevanti (esposizione oltre € 300.000) l'aggiornamento della perizia è effettuato con ispezione fisica del bene; negli altri casi si procede ad effettuare una perizia di tipo desk-top. Tale processo di aggiornamento, applicato nel caso sia assente una perizia CTU, assicura una valutazione mark-to-market adeguata e coerente della garanzia.
Nel caso di perizia CTU, successivamente alla determinazione della base d'asta, la svalutazione sarà adeguata "ad evento" in considerazione dei ribassi d'asta intervenuti.
- b. Il tempo residuo di recupero, ovvero il tempo necessario alla realizzazione dell'incasso che nella maggioranza dei casi avviene attraverso la vendita dell'immobile. In particolare, si considera un tempo medio residuo di recupero pari alla differenza tra "tempo storico" di chiusura della procedura immobiliare, determinato sulla base del distretto giudiziale di competenza, ed il tempo effettivamente trascorso dalla classificazione in sofferenza.
- c. Per i mutui con LTV maggiore dell'80% al momento della delibera, nel caso non fosse stato ancora riscosso il rimborso assicurativo, è possibile considerare un flusso di recupero atteso pari a circa il 10% dell'esposizione rilevata alla data di valutazione.

I costi legali da sostenere nella gestione delle pratiche di contenzioso dei mutui sono previsti in un apposito fondo che contempla un costo totale per ogni posizione, comprensivo delle spese per lo studio legale (così come definito da apposita convenzione sottoscritta con lo stesso), delle spese per i professionisti esterni di nomina da Tribunale (CTU, Custode, Giudice delegato), spese per le consulenze notarili e le spese di pubblicità per le aste. Il fondo è decurtato trimestralmente in relazione ai costi sostenuti nel trimestre.

La percentuale di copertura, calcolata considerando anche l'effetto attualizzazione (per i dettagli si rimanda al punto 3), non può essere inferiore al **25%**.

2) Altre tipologie di Esposizione

Le altre tipologie di esposizione sono sostanzialmente rappresentate da crediti privi di garanzie, generati da clienti ex-affidati o mai affidati che, maturati i tempi massimi di permanenza ad inadempienza probabile oppure mutate le condizioni di rischio, sono state classificate in sofferenza per l'avvio delle relative procedure esecutive.

Sono previsti le seguenti percentuali di svalutazione:

- **PERCENTUALE COPERTURA MINIMA: 80%**

La percentuale è giustificata dall'esito negativo della fase di inadempienza probabile e stragiudiziale (relazione negativa da parte di società di recupero/studi legali).

- **PERCENTUALE COPERTURA PARI A 90%**

È definita in presenza di anomalie esterne di particolare gravità identificate attraverso i sistemi di rilevazione utilizzati (es.: mancata reperibilità del cliente, sofferenze e passaggi a perdita segnalati in Centrale Rischi, segnalazioni CAI, procedure concorsuali, protesti, pregiudizievoli da conservatoria ed altri eventi negativi rilevati da Credit Bureau esterni, ecc.).

- **PERCENTUALE COPERTURA PARI A 100%**

È definita per i casi conclamati di irrecuperabilità (es.: frodi, cronicità di eventi negativi, ecc.) e per tutte le esposizioni classificate a sofferenza da oltre cinque anni.

3) Effetto Attualizzazione

L'accantonamento dei crediti in sofferenza deve considerare il valore attuale dei futuri flussi finanziari stimati (escludendo perdite di credito future che non sono state sostenute), scontato al **tasso di interesse effettivo originario** dell'attività finanziaria (ossia il tasso di interesse effettivo calcolato al momento dell'erogazione del credito).

La riduzione di valore del rapporto di credito iscritto in Bilancio al costo ammortizzato è misurata utilizzando il tasso originario di interesse effettivo poiché l'attualizzazione al tasso di interesse corrente di mercato imporrebbe la valutazione al fair value (valore equo) per quelle attività che sono diversamente valutate al costo ammortizzato.

Se le condizioni di un rapporto di credito sono rinegoziate o diversamente modificate a causa delle difficoltà finanziarie del debitore, la riduzione di valore è misurata utilizzando il tasso originario di interesse effettivo prima della modifica delle condizioni.

Nel caso di rapporti caratterizzati da un tasso di interesse variabile, il tasso di attualizzazione per valutare eventuali perdite per riduzione di valore è il **tasso di interesse effettivo corrente** determinato secondo contratto e rilevato al momento della classificazione del rapporto a sofferenza.

Per quanto riguarda il fattore tempo, si considera la differenza tra "tempo storico" di chiusura della procedura esecutiva di riferimento, determinato sulla base del distretto giudiziale di competenza, ed il tempo effettivamente trascorso dalla classificazione in sofferenza.

Le percentuali di svalutazione sopra indicate (mutui e altre tipologie di esposizione) sono inserite nella procedura informatica di riferimento al momento dell'apertura della pratica a sofferenza: la Direzione Affari Societari, Legale e Contenzioso, in ogni caso, ha la possibilità di definire percentuali di svalutazione più elevate sulla base di valutazioni analitiche ed in coerenza con l'aspettativa di recupero di ciascuna pratica.

In seguito, l'accantonamento sarà adeguato dalla Direzione Affari Societari, Legale e Contenzioso oppure dalla procedura informatica in funzione dell'evoluzione del processo di recupero (incassi oppure aggravii di capitale).

3.4.7 Valutazione Analitica – Esposizioni oggetto di concessioni deteriorate

La politica di accantonamento per i crediti deteriorati oggetto di misure di concessione (c.d. forbearance), data la bassa numerosità di tali esposizioni e l'assenza di storia per valutare la capacità di recupero della Banca, prevede una valutazione analitico-forfettaria oppure analitico-individuale in funzione della classe normativa di appartenenza.

In particolare, si distingue tra:

1) Esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate Forbearance (Past-Due Forborne)

È definita una valutazione analitico-forfettaria pari al 13%.

2) Inadempienze Probabili Forbearance

Si distingue tra:

- Posizioni senza sconfini, scaduti o scoperti: valutazione analitico-forfettaria del **15%** in caso di esposizione garantita da ipoteca (crediti speciali) e **25%** per le altre esposizioni (crediti ordinari).
- Posizioni con sconfini, scaduti o scoperti: valutazione analitico-individuale effettuata dal Credit Services & Collection in funzione delle aspettative di recupero e della criticità dell'esposizione analizzata. In ogni caso, non possono essere previste percentuali inferiori al **25%** nel caso di esposizione garantita da ipoteca (crediti speciali) oppure al **60%** per le altre esposizioni (crediti ordinari).

3) Sofferenze Forbearance

Si rimanda alle regole definite al paragrafo precedente.

Le percentuali forfettarie di cui sopra sono state definite sulla base della rischiosità delle classi di non-performing di appartenenza delle posizioni forborne, tenendo conto delle percentuali di copertura previste per le posizioni "non forborne" appartenenti alle medesime classi (paragrafi 3.1.4, 3.1.5 e 3.1.6).

Il Settore Credit Services & Collection e la Direzione Affari Societari, Legale e Contenzioso, per le pratiche di rispettiva competenza, possono determinare, in funzione del patrimonio informativo disponibile, un livello di accantonamento **superiore** rispetto alle percentuali forfettarie sopra indicate ed effettuare un aggiornamento periodico.

Le strutture di primo livello comunicano le proprie valutazioni analitiche alla Divisione Amministrazione, Contabilità e Bilancio, informando contestualmente la Funzione Risk Management.

3.5 Controlli di secondo livello

La Funzione Risk Management, secondo quanto previsto dalla normativa²⁷, effettua la valutazione della congruità degli accantonamenti verificando l'operato delle unità operative e di recupero crediti. Nel caso di valutazioni discordanti, si applicano le valutazioni formulate dalla Funzione di controllo di secondo livello.

Si distingue tra:

- **Controlli massivi**

La Funzione Risk Management verifica:

- Il calcolo di valutazione collettiva in termini di corretta applicazione dei parametri di rischio utilizzati per determinare l'ECL del portafoglio performing.
- L'applicazione delle percentuali minime di accantonamento previste dalla presente Policy per il portafoglio non-performing.

- **Controlli campionari**

²⁷ Circolare 285/2013 e successivi aggiornamenti

La Funzione Risk Management, sulla base degli esiti delle verifiche massive di cui sopra, effettua controlli di tipo campionario.

Il campione di pratiche soggette a verifica è rappresentato dai crediti non-performing per i quali è stata rilevata una percentuale di svalutazione inferiore rispetto a quella minima indicata nella presente Policy oppure da posizioni deteriorate per le quali sono stati evidenziati elementi oggettivi di peggioramento del merito creditizio.

Nel caso in cui la numerosità del campione sia elevata, la Funzione Risk Management può effettuare un campionamento casuale, anche guidato, al fine di estrarre un sotto-campione di pratiche da sottoporre ai controlli, dando priorità alle posizioni con maggiore esposizione.

In particolare, sono effettuati i seguenti controlli:

- Verifica della documentazione disponibile sulla base della quale la struttura competente della valutazione di primo livello ha effettuato la propria analisi.
- Verifica della registrazione nelle procedure interne di tutte le informazioni necessarie per la valutazione del credito.
- Verifica della tracciabilità del processo di recupero.
- Valutazione di eventi negativi esterni che determinano un ulteriore peggioramento del merito creditizio della posizione, compresi i segnali che possano condurre a conclamati casi di irrecuperabilità.
- Verifica della coerenza delle stime dei tempi di recupero e dei tassi di attualizzazione utilizzati.
- Verifica di aggiornati valori peritali in caso di presenza di garanzia reale.

La Funzione Risk Management effettua i controlli di secondo livello di cui sopra con cadenza almeno semestrale e, oltre a darne formale evidenza alle strutture di primo livello oggetto di controllo, ne rendiconta l'esito nell'ambito della propria relazione annuale.

Sezione 4. POLITICA PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DI CONCENTRAZIONE

4.1 Rischio di concentrazione

4.1.1 Definizione

Il rischio di concentrazione viene definito dalla normativa come il rischio derivante da esposizioni verso controparti, gruppi di controparti connesse e controparti del medesimo settore economico o che esercitano la stessa attività o appartenenti alla medesima area geografica. Tale definizione è ampiamente condivisibile anche dal punto di vista gestionale e pertanto viene adottata dal Gruppo Banca Mediolanum come la definizione interna di rischio di concentrazione. Non rientra nella presente sezione la disciplina dei "Grandi Rischi", in quanto già disciplinata in precedenza.

Sulla base della stessa quindi è necessario distinguere tra due livelli fondamentali di concentrazione:

1. Concentrazione sul singolo “obligor” rappresentata dalle esposizioni verso una singola controparte o controparti tra loro connesse (gruppo giuridico/economico);
2. Concentrazione geo - settoriale rappresentata dalle esposizioni verso tutte le controparti appartenenti ad un singolo settore economico o che esercitano la stessa attività o appartenenti alla medesima area geografica.

4.1.2 Portafogli che contribuiscono al calcolo del rischio di concentrazione

Il rischio di concentrazione, in concreto, è applicabile su tutti i portafogli di credito ovvero laddove è presente a fini di vigilanza un'esposizione al rischio di credito.

Nell'ambito del Gruppo Bancario Mediolanum, come già evidenziato nell'analisi di rilevanza dei rischi, il rischio di concentrazione è potenzialmente presente nei portafogli di Banca Mediolanum S.p.A., di Banco Mediolanum (controllata spagnola) e di Bankhaus August Lenz (controllata tedesca). Dal punto di vista delle Unità Organizzative, il rischio di concentrazione conseguente all'assunzione del rischio di credito costituisce attività tipica della Direzione Credito, Settore Crediti Ordinari e Settore Crediti Speciali e, nell'ambito dell'attività di gestione della liquidità residua del Settore Gestione Finanziaria e Tesoreria.

Nella determinazione delle esposizioni si stabilisce che per il valore di EAD (Exposure at Default) da considerare nel calcolo della concentrazione si utilizza, per le esposizioni per cassa, il saldo di bilancio al lordo dei dubbi esiti e per le esposizioni “fuori bilancio” l'equivalente creditizio calcolato sulla base degli FCC regolamentari del metodo standardizzato. Ai fini del calcolo a livello consolidato, Banca Mediolanum, prudenzialmente procede a calcolare il requisito utilizzando il valore dell'esposizione lorda.

Come specificato da una nota dell'organo di Vigilanza, il requisito patrimoniale per il rischio concentrazione, applicando la metodologia standard, va determinato per la componente relativa alla concentrazione sul singolo “obligor”, in relazione alla classe di attività ricomprese nel portafoglio “imprese e altri soggetti” nonché alle “esposizioni a breve termine verso imprese” e alle esposizioni verso imprese rientranti nella classi di attività “scadute” e garantite da immobili (rif. Circolare n. 285, Parte Prima, Titolo III, Capitolo 1 Allegato B).

4.1.3 Concentrazione su singolo rapporto

Il rischio di concentrazione su di un singolo rapporto è la misura fondamentale di concentrazione che deve guidare l'attività di lending creditizio. Infatti, al fine di assicurare che il portafoglio crediti sia sempre aderente alle linee guida di Gruppo in materia di credito e in generale alla *best practice* di mercato, è necessario assicurare che il portafoglio crediti sia sempre sufficientemente granulare. La granularità del portafoglio crediti è caratteristica essenziale di un portafoglio tipicamente *retail*. Il mandato dell'attività creditizia ad oggi specifica infatti che l'attività creditizia deve essere svolta prevalentemente con una clientela retail e che ogni eccezione sia esplicitamente approvata dagli Organi competenti. Fanno eccezione al mandato tipico dell'attività creditizia i finanziamenti in pool a cui partecipa Banca Mediolanum e le operazioni di “denari caldi” (depositi a revoca) concessi a società finanziarie. Questa tipologia di attività potrebbe produrre un certo grado di concentrazione settoriale. Tale l'attività, tipica del Settore Gestione Finanziaria e Tesoreria, ovvero la gestione della liquidità, sebbene sia improntata al mantenimento di un adeguato livello di granularità delle posizioni, potrebbe determinare un certo grado di concentrazione nei confronti di istituzioni finanziarie. Al fine di minimizzare

quest'aspetto tipico dell'operatività di tesoreria si fa presente che esistono le procedure di controllo, i limiti e massimali di affidamento contenuti presenti nei documenti di Policy di Financial Risk nella presente policy, sezione rischio credito controparti istituzionali approvate annualmente dal CdA di Banca Mediolanum S.p.A. e dall'analoga funzione della controllata del Banco Mediolanum.

4.1.4 Concentrazione geografica e settoriale

L'attività creditizia, *retail* e in misura marginale a piccole medie imprese, del Gruppo Bancario Mediolanum è effettuata al momento in soli due Paesi europei, Italia e Spagna. Come già ricordato nel paragrafo precedente le linee guida sull'attività creditizia prevedono che il portafoglio crediti sia costituito prevalentemente da clientela *retail* e quindi, per definizione, il concetto di concentrazione settoriale può risultare rilevante per tale categoria di portafoglio. Per quanto riguarda la concentrazione geografica, il portafoglio deve mantenere sempre un livello accettabile di granularità, quantomeno in linea con gli indici di densità della popolazione e reddito pro-capite nazionali (es.: non costituisce concentrazione il fatto che la maggior parte dell'attività di credito interessi il Nord Italia laddove l'indice di concentrazione sia in linea con una maggiore densità di popolazione e/o reddito pro-capite). Per contro, come prevedibile, risulta essere presente nel portafoglio di Banca Mediolanum una concentrazione settoriale relativa al settore *retail*. Questa caratteristica è diretta conseguenza dei principi e linee guida presenti nella policy di erogazione del credito di cui si è dotata la Banca. Per il calcolo di questa particolare forma di concentrazione si ricorre, in assenza di un riferimento metodologico all'interno della normativa di Vigilanza, alle tecniche sviluppate nell'ambito di un gruppo di lavoro ABI e riportate nel documento "Metodologia per la stima del rischio di concentrazione geo - settoriale e relativi risultati", aggiornato periodicamente, con cadenza annuale.

Come per gli altri rischi di primo e secondo pilastro anche per il rischio di concentrazione geo - settoriale si procede alle eventuali attività di elaborazione delle ipotesi di stress.

Per quanto riguarda l'attività creditizia svolta dal Settore Gestione Finanziaria e Tesoreria si ritiene accettabile, poiché funzionale ad un normale svolgimento dell'attività bancaria, la concentrazione delle esposizioni verso il settore finanziario italiano ed europeo.

4.1.5 Rapporti esclusi dal calcolo del rischio di concentrazione

Ai fini del monitoraggio gestionale, sono esclusi dal calcolo del rischio di concentrazione i rapporti e le esposizioni infragruppo o con altre società del Gruppo Bancario Mediolanum S.p.A.

4.1.6 Metodologia di calcolo del rischio di concentrazione

Allo stato attuale il Gruppo Bancario Mediolanum ha deciso di adottare un approccio di tipo "Granularity Adjustment" utilizzando per il portafoglio Imprese e altri soggetti l'indice di Herfindahl. Le metodologie del GA utilizzate vengono descritte in maggiori dettagli nell'apposita sezione degli Allegati. Per la determinazione/valutazione del profilo "geo - settoriale" del rischio di concentrazione viene utilizzata, come già indicato nel presente documento, la metodologia proposta dall'ABI e identificata nell'ambito delle attività interbancarie del "Laboratorio per il Rischio di Concentrazione Geo-Settoriale", coordinato dal Settore Analisi e Gestione dei Rischi dell'ABI richiamato nei paragrafi precedenti.

4.1.7 Definizione di PD ai fini del calcolo del requisito di capitale a fronte di rischio di concentrazione per il portafoglio imprese e altri soggetti.

Ai fini del calcolo del rischio di concentrazione, il Gruppo Bancario Mediolanum adotta l'approccio "Granularity Adjustment", così come presente nel documento delle nuove disposizioni di vigilanza, per il portafoglio Imprese e altri soggetti, oggetto di calcolo per una quota del requisito patrimoniale complessivo. La metodologia del GA presuppone l'indicazione di un parametro di Probabilità di default al fine di determinare la costante C da utilizzare nella formula. A tal riguardo la Vigilanza parla esplicitamente di "utilizzare come valore di PD il massimo tra 0.5% e la media degli ultimi tre anni del tasso di ingresso in sofferenza rettificata caratteristico del portafoglio della banca": Banca Mediolanum per il calcolo del requisito sul rischio di concentrazione *single name* utilizzerà prudenzialmente il valore di C associato alla PD di riferimento come tasso di default medio.

4.2 Modalità di gestione del rischio di concentrazione

4.2.1 Caratteristiche che deve avere il portafoglio di credito

La gestione del rischio di concentrazione e la mitigazione dello stesso si ottiene principalmente attraverso il rispetto dei principi che guidano l'attività creditizia ed il monitoraggio costante che il portafoglio rispetti i vincoli qualitativi imposti dall'Organo amministrativo. Il principio di granularità del portafoglio ed il controllo dei livelli di concentrazione sono alla base delle procedure di gestione del rischio stesso che il Gruppo Bancario ha adottato in ottemperanza alle disposizioni regolamentari in tema di concentrazione del rischio.

4.2.2 Suddivisione del portafoglio di credito in classi omogenee ai fini del calcolo della concentrazione

Al fine di applicare una metodologia di calcolo del rischio di concentrazione coerente con la tipologia di portafogli che contribuiscono al rischio di credito, è necessario identificare delle classi omogenee di esposizione creditizia a seconda, sia delle finalità dell'attività di lending, sia dell'appropriatezza della metodologia di calcolo utilizzata. Il portafoglio crediti sul quale vengono effettuati i calcoli è individuato nella categoria imprese e altri soggetti, così come classificato dai segmenti di Banca d'Italia.

4.2.3 Funzioni aziendali coinvolte nel controllo del rischio

4.2.3.1 Controlli di primo livello

Per quanto riguarda le due aree di business principalmente interessate dal rischio stesso e quindi coinvolte nel processo di controllo si distingue tra:

Direzione Credito

Nell'ambito dei controlli di primo livello, ricopre un ruolo fondamentale la funzione di controllo di primo livello preposta come funzione di coordinamento e controllo per la Direzione Credito, Settori Crediti Ordinari e Crediti Speciali. Per quanto attiene al portafoglio crediti imprese e altri soggetti e retail la funzione di controllo di linea preposta ha la responsabilità di monitorare il livello di concentrazione del portafoglio all'interno delle analisi su tutta la base dati oggetto di verifica, comprendendo anche tutta la clientela retail e istituzionale. La stessa avrà

il compito di presentare al Comitato Gestionale Crediti, in base alle indicazioni presenti nella presente policy la situazione del portafoglio e l'analisi dello stesso e riferire di situazioni anomale.

Settore Gestione Finanziaria e Tesoreria

Per quanto riguarda l'attività di tesoreria, è responsabilità del Settore Gestione Finanziaria e Tesoreria assicurare un'adeguata granularità delle attività di lending sia per quanto attiene il mercato dei depositi interbancari sia per quanto riguarda gli altri assets presenti sul portafoglio bancario.

Si segnala che relativamente al portafoglio in gestione al Settore Gestione Finanziaria e Tesoreria, il compito del monitoraggio gestionale è affidato alla Funzione Risk Management che provvede a monitorare il livello di concentrazione di portafoglio. Lo stesso avrà la responsabilità di presentare al Comitato di Direzione eventuali situazioni ritenute anomale.

4.2.3.2 Controlli di secondo livello

I controlli di secondo livello sul rischio di concentrazione sia del portafoglio crediti sia sul portafoglio della tesoreria rientrano tra le responsabilità della Funzione Risk Management. La Funzione Risk Management, quale *owner* del processo ICAAP/ILAAP ha la responsabilità di verificare e validare l'accuratezza dei dati utilizzati per il calcolo del rischio di concentrazione nonché lo sviluppo delle metodologie atte ad affinare il calcolo del requisito stesso.

4.2.4 Reporting

Come per il processo di controllo, anche il framework di reporting a supporto è differenziato a seconda dell'entità legale e quindi dell'unità di business interessata.

Per quanto riguarda la funzione di controllo di linea preposta nell'ambito della Direzione Credito, la stessa elabora i seguenti report sul rischio di concentrazione del portafoglio crediti:

- Indicatori di concentrazione con evidenza sulle prime venti esposizioni per i crediti speciali.
- Indicatori di concentrazione con evidenza delle prime venti esposizioni retail e istituzionali come crediti ordinari.

La Funzione di Risk Management, per il monitoraggio sul rischio di concentrazione elabora i seguenti report:

- Settimanalmente viene circolarizzato il report Grandi Rischi che mette in evidenza le esposizioni delle Controparti Istituzionali, con il riferimento al limite previsto dalla Circolare 285/2013 relativi alla concentrazione dei "Grandi Rischi".
- Trimestralmente viene determinato l'importo del requisito patrimoniale a fronte del rischio di concentrazione sul portafoglio Imprese e altri soggetti, per quanto attiene alla concentrazione *single name* e contestualmente anche il calcolo dell'*add-on* di capitale relativo al requisito del rischio di concentrazione geo-settoriale. Il valore così determinato per il requisito del rischio di specie, viene monitorato trimestralmente, insieme ai agli altri requisiti patrimoniali di primo e secondo pilastro, e riportato all'interno del report dei controlli Risk Dashboard.
- Mensilmente, nell'ambito del report Risk Dashboard, è calcolato l'indicatore strategico di RAF "Esposizioni rilevanti TOP 100" e si monitorano i relativi livelli di risk appetite e risk tolerance. Tale

indicatore calcolato a livello di gruppo giuridico/economico, permette di evidenziare quanto le prime cento esposizioni creditizie pesano rispetto al totale portafoglio crediti in bonis. Il valore vuole rappresentare, in termini percentuali, la concentrazione delle esposizioni più significative del portafoglio retail e corporate rispetto al totale.

Sezione 5. PROCESSO DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO SUL PORTAFOGLIO DEL CREDITO

5.1 CREDIT RISK MITIGATION (CRM)

5.1.1 *Definizione del principio di mitigazione del rischio di credito*

Le tecniche di mitigazione del rischio di credito sono rappresentate da contratti accessori al credito ovvero da altri strumenti e tecniche che determinano una riduzione del rischio di credito, riconosciuta in sede di calcolo dei requisiti patrimoniali nonché, in ottica gestionale, dalle policy interne del Gruppo Bancario Mediolanum. L'assunzione di rischio di credito è contestuale all'attività di lending tipica della Direzione Credito, nonché all'attività di gestione della liquidità tipica della tesoreria, di competenza del Settore Gestione Finanziaria e Tesoreria.

L'inefficacia delle azioni di mitigazione e la mancata capienza delle garanzie poste in essere genera il rischio residuo. Tale rischio è potenzialmente presente in tutte le attività che generano rischio di credito mitigato da garanzie *eligible* e, considerato il portafoglio crediti del Gruppo, risulta di maggiore rilevanza nel caso dei crediti speciali rappresentati dai mutui ipotecari.

Il processo di controllo interno, suddiviso tra controlli di primo e di secondo livello, deve assicurare un adeguato presidio sul rischio residuo. In particolare, è cura e responsabilità del primo livello assicurare la validità nel tempo delle garanzie poste in essere minimizzando il rischio residuo, mentre è compito del secondo livello verificare e controllare la rischiosità complessiva del totale portafoglio crediti del Gruppo.

5.1.2 *Portafogli che contribuiscono al calcolo del rischio di credito*

Nell'ambito del Gruppo Bancario Mediolanum, come già evidenziato nella mappa dei rischi e nel presente documento, il rischio di credito è potenzialmente presente nei portafogli di Banca Mediolanum S.p.A., Banco Mediolanum e Bankhaus August Lenz. Dal punto di vista delle Unità Organizzative, il rischio di credito e le relative tecniche di mitigazione dello stesso, costituiscono attività tipica della Direzione Credito (Settori Crediti Ordinari e Crediti Speciali) e nell'ambito dell'attività di gestione della liquidità residua della tesoreria.

5.1.3 *Tecniche di mitigazione ammesse*

Le tecniche di mitigazione del rischio di credito riconosciute (CRM) sono suddivise, a fini di vigilanza, in due categorie generali:

1. Protezione di tipo reale.
2. Protezione di tipo personale.

La protezione del credito di tipo reale è costituita da:

1. garanzie reali finanziarie aventi ad oggetto contante, determinati strumenti e, oro, prestate attraverso contratti pegno, di trasferimento della proprietà con funzione di garanzia, di pronti contro termine, di concessione ed assunzione di titoli in prestito;
2. accordi quadro di compensazione (master netting agreements);
3. compensazione delle poste in bilancio (on balance sheet netting);
4. ipoteche immobiliari e operazioni di leasing immobiliare.

La protezione del credito di tipo personale è costituita da garanzie personali e derivati di credito. Questi ultimi, al momento non sono autorizzati dal Gruppo Bancario Mediolanum tra le tecniche di mitigazione del credito sul banking book in quanto approvati solo per il trading.

Alle garanzie reali e personali, si aggiunge il mandato irrevocabile a vendere sui prodotti del Gruppo e altre attività finanziarie in capo al cliente. Il mandato irrevocabile a vendere ha l'indubbio vantaggio di essere la forma di garanzia più snella da un punto di vista operativo sebbene non configuri alcuna prerogativa o privilegio in capo alla Banca in caso di procedura concorsuale. Inoltre, in quanto garanzia atipica, il mandato irrevocabile a vendere non risulta eleggibile ai fini della riduzione dell'assorbimento di capitale e non sono pertanto riconosciuti come garanzia ai fini dell'attenuazione del rischio di credito, sebbene contribuiscano a facilitare la decisione se concedere o meno una linea di credito di tipo ordinario. I rischi assunti in base a questa forma di garanzia saranno quindi necessariamente considerati rischi pieni.

Attraverso una società finanziaria del Gruppo (Prexta) è possibile erogare credito attraverso la forma della cessione del quinto dello stipendio e la delega di pagamento. Tali modalità di finanziamento, da normativa, risultano essere "garantite" da forme di assicurazione appositamente dedicate che coprono dai rischi legati alla morte del debitore/lavoratore o nel caso di perdita del lavoro. Tali forme di "mitigazione" del rischio previste dalla normativa che regola tale modalità di erogazione non si configurano come garanzie regolamentari riconosciute idonee a ponderazioni di maggior favore, pertanto tutte le esposizioni vengono ponderate secondo le regole comuni alle altre tipologie non garantite.

5.1.4 Mitigazione del rischio di credito derivante da contratti di pegno ed altre garanzie di tipo reale finanziario

Sono riconosciuti come tecniche di attenuazione del rischio di credito i diritti reali di garanzia e gli altri diritti a contenuto equivalente aventi ad oggetto attività connotate da un adeguato grado di liquidità e con valore di mercato sufficientemente stabile nel tempo. Rientrano in questa categoria le garanzie prestate attraverso il pegno.

Il prodotto finanziario dato in pegno, diretto o indiretto deve rientrare tra i prodotti elencati nel seguito, già citati nella Sezione 1 del presente documento:

- saldi di c/c presso la Banca;
- titoli di stato o garantiti dallo stato e titoli stanziabili;
- quote di fondi comuni di investimento e Sicav;

- vincoli su polizze assicurative del Gruppo;
- valori in gestione patrimoniale presso il Gruppo;
- obbligazioni e certificati di deposito emessi dalla Banca e da altre Banche;
- operazioni attive di pronti contro termine su titoli obbligazionari quotati, stanziabili o di Stato con clientela ordinaria con patto di successiva cessione alla controparte;
- titoli obbligazionari quotati;
- titoli azionari quotati in Borsa.

Si precisa che per la categoria “titoli azionari quotati in Borsa” si intendono le sole azioni facenti parte dell’indice FTSE MIB, mentre per la categoria “titoli di debito” si considerano le obbligazioni di Stato dei Paesi appartenenti all’area Euro (ad eccezione dei titoli di stato con rating paese al di sotto di Aa3, non appartenenti a Italia e Spagna, per i quali la Banca si riserva di valutarne l’idoneità).

Qualora la garanzia al netto degli scarti previsti dalla presente policy non copra totalmente l’importo del fido concesso, l’affidamento deve essere interamente classificato all’interno della categoria dei rischi pieni.

5.1.5 Mitigazione del rischio di credito derivante da prestiti ipotecari

L’erogazione di un prestito di tipo ipotecario ha come obiettivo l’acquisto e/o la ristrutturazione dell’immobile posto a garanzia dello stesso finanziamento.

Il rischio di credito derivante da prestiti di tipo ipotecario è mitigato dalla garanzia offerta dall’immobile il quale può essere di origine residenziale, semi-residenziale o non residenziale.

Le proprietà immobiliari oggetto di intervento devono essere localizzate sul territorio italiano.

La percentuale massima di intervento sul valore dell’immobile (Loan To Value) è dell’80% del valore dell’immobile residenziale posto a garanzia e del 70% del valore di stima degli immobili semi-residenziali.

Per immobile semi-residenziale si intende un immobile che soddisfi i seguenti requisiti:

- Il valore di mercato della porzione dell’immobile non residenziale non deve eccedere il 40% del valore totale di stima dell’immobile.
- L’unità deve essere localizzata in zone residenziali.
- Il mutuatario deve essere un lavoratore autonomo che ha intenzione di utilizzare il bene come prima residenza.

Nel caso di immobili semi-residenziali, la percentuale massima di LTV può essere incrementata fino all’80% nel caso di presenza del mandato irrevocabile a vendere sui prodotti del Gruppo e altre attività finanziarie in capo alla clientela per la quota di LTV compresa tra il 70% e l’80%.

La percentuale massima di LTV prevista per gli immobili residenziali può eccedere il limite dell’80% nelle seguenti casistiche:

- Mutui ipotecari erogati a personale dipendente oppure alla rete di vendita, nel limite del 95%.
- Mutui ipotecari erogati per operazioni di acquisto della prima casa effettuate da soggetti con età inferiore a 35 anni, nel limite del 90%.
- Mutui ipotecari erogati per operazioni di acquisto della prima casa di immobili con alta efficienza energetica (classe energetica A+, A e B), nel limite del 90%.

- Mutui ipotecari erogati per operazioni di acquisto della prima casa in presenza di garanzia concessa dal “Fondo di garanzia per la prima casa” istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, nel limite massimo del 100%. L'ammontare del finanziamento non deve essere superiore a 250.000 euro ed il Fondo prevede una garanzia pubblica del 50% (con controgaranzia dello Stato), elevata all'80% per determinate richieste presentate fino al 30/06/2022.

Nel caso di operazioni con LTV superiore alla soglia dell'80%, ad eccezione del mutuo ipotecario con garanzia concessa dal “Fondo di garanzia per la prima casa”, deve essere prevista la sottoscrizione di una polizza Mortgage Insurance a copertura della parte eccedente l'80% di LTV al fine di rispettare il requisito di fondiarietà.

Nel caso di immobili non residenziali la percentuale massima di Loan To Value è del 50%. Tale percentuale può essere incrementata fino all'80% nel caso di presenza del mandato irrevocabile a vendere sui prodotti del Gruppo e altre attività finanziarie in capo alla clientela per la quota di LTV compresa tra il 50% e l'80%.

Nel caso di operazioni di tipo ipotecario destinate a finanziare le esigenze di liquidità di proprietari di immobili liberi da vincoli (oppure nel caso di interventi su immobili gravati da ipoteca per precedenti operazioni di mutuo con controestinzione in atto) la percentuale massima di Loan To Value è del 50%.

La Banca adotta un'operatività orientata alla cautela e pone in essere delle procedure di controllo come ad esempio la verifica della precisione e la qualità del documento redatto dal perito che sono requisiti essenziali dell'analisi del rischio. È infatti necessario che qualsiasi indicazione di approvazione di un mutuo sia sempre supportata da una valida perizia che deve indicare un valore di stima congruo rispetto all'importo del mutuo richiesto e certificare, per quanto possibile, la regolarità edilizia ed urbanistica dello stesso immobile. Viceversa, la pratica andrà rifiutata o l'importo di mutuo ridotto, in modo da risultare commisurato al valore reale dell'immobile (in base alla sua commerciabilità, luogo, ecc.).

L'importo di riferimento del valore dell'immobile è il valore più basso tra prezzo d'acquisto e valore peritale.

Premesso quanto sopra, il valutatore, quale organo deliberante o proponente della pratica, è tenuto a siglare e datare il modulo di perizia effettuata sugli immobili offerti in garanzia, a conferma di avere attentamente letto la perizia e preso in considerazione i contenuti della stessa, questi ultimi preventivamente validati dall'Ufficio Tecnico del Settore Crediti Speciali.

Successivamente e comunque prima che l'atto di mutuo venga stipulato, il valutatore confermerà definitivamente al promotore/cliente l'approvazione del mutuo.

Le perizie saranno ritenute conformi alle procedure esclusivamente se:

- a) il perito ha effettuato una completa ispezione interna oltre che esterna dell'immobile;
- b) la perizia è corredata da fotografie degli interni e degli esterni dell'immobile.

La perizia può essere effettuata da personale interno di Banca Mediolanum o da periti esterni convenzionati con Banca Mediolanum ma in ogni caso devono rispettare il requisito di “indipendenza” e professionalità.

Banca Mediolanum ha aderito anche alle “Linee Guida per la Valutazione degli Immobili in Garanzia delle Esposizioni Creditizie” promosse dall’ABI, Tecnoborsa e gli Ordini professionali di Geometri, Ingegneri, Architetti, Agronomi, Periti Industriali, Periti agrari e le principali società di valutazione immobiliare.

L’attività di controllo e validazione della corretta applicazione delle procedure interne per la redazione della perizia compete alla funzione tecnica specifica costituita all’interno del Settore Crediti Speciali di Banca Mediolanum.

Il Settore Crediti Speciali in collaborazione con la Funzione Risk Management effettua una due-diligence periodica delle perizie effettuate dai periti esterni coinvolgendo una seconda e differente società peritale per un campione di pratiche erogate ed in essere al momento della verifica. Tale controllo consente di valutare la bontà del processo in essere e di avere una valutazione aggiornata degli immobili posti a garanzia coerente con l’andamento del mercato.

5.1.6 Mitigazione del rischio di credito e controparte nelle operazioni di pronti contro termine

Le operazioni di pronti contro termine rientrano tra le attività tipiche del Settore Gestione Finanziaria e Tesoreria e dell’Ufficio Operations Titoli, sono funzionali ad un corretto svolgimento dell’attività di gestione della liquidità nonché della gestione dei rapporti con la clientela retail. Tipicamente, il Settore Gestione Finanziaria e Tesoreria utilizzerà il mercato dei PcT per finanziarsi (PcT attivi) e l’Ufficio Operations Titoli utilizzerà lo strumento come uno dei prodotti ricompresi nell’offerta alla clientela. Per quanto riguarda i PcT effettuati dal Settore Gestione Finanziaria e Tesoreria allo scopo di rifinanziare il portafoglio titoli, il rischio di credito connesso con l’operazione risiede nel default della controparte nonché nella volatilità dei titoli a garanzia. È quindi necessario che i titoli ricevuti a garanzia presentino sempre determinate caratteristiche qualitative in termini di rating minimo (i titoli dovranno essere sempre investment grade, ogni eccezione dovrà essere approvata dal Responsabile del Settore Gestione Finanziaria e Tesoreria) e le controparti istituzionali siano già state approvate nell’ambito del processo annuale di affidamento.

Ai fini del calcolo del requisito patrimoniale a fronte del rischio di controparte derivante da operazioni di PcT il Gruppo Bancario Mediolanum utilizza il metodo semplificato con i fattori di ponderazione forniti da Banca d’Italia.

5.1.7 Contratti quadro sull’attività in derivati

Come indicato negli specifici documenti di policy l’attività in derivati del Gruppo Bancario Mediolanum ha principalmente natura di copertura, sia per quanto riguarda il rischio di mercato (esempio OIS, futures), sia per quanto concerne la più tipica attività di erogazione del credito (copertura portafoglio mutui con IRS e IRO). In particolare, la negoziazione di IRS e IRO può solo essere effettuata a scopo di copertura del portafoglio mutui. Come stabilito nella policy per la definizione delle regole relative alla collateralizzazione dei derivati regolati da ISDA e Credit Support Annex (CSA), è assolutamente necessario che prima dell’inizio dell’operatività con una nuova controparte si proceda alla negoziazione di un contratto ISDA Master Agreement.

Questo ha lo scopo di fornire alla Banca la garanzia del buon fine delle operazioni poste in essere e di quelle future nei confronti delle proprie controparti di mercato, slegando di fatto il profilo di rischio dei propri investimenti da considerazioni legati alla controparte.

Per quanto riguarda l'operatività in derivati OTC, limitata alle sole controparti istituzionali, la Banca adotta accordi basati su contrattualistica ISDA (International Swaps and Derivatives Association) di cui il CSA (Credit Support Annex) è l'addendum che regola la collateralizzazione dell'esposizione derivante da operazioni su derivati. Questa procedura, dettagliata nella successiva sezione del presente documento, si pone l'obiettivo di regolare la mitigazione del rischio di controparte attraverso la stipula di accordi bilaterali di compensazione con le controparti per la sottoscrizione di contratti CSA (Credit Support Annex) finalizzati allo scambio di collateral (garanzia) in denaro o titoli.

5.1.8 *Mandato irrevocabile a vendere sui prodotti del Gruppo e altre attività finanziarie in capo alla clientela*

Nell'ambito dei crediti ordinari, ai soli fini interni, si distinguono due categorie di rischio (rischi pieni e rischi garantiti) sulla base delle garanzie (tipiche o atipiche) che assistono l'affidamento, indipendentemente dalla forma tecnica utilizzata per l'erogazione dello stesso come riportato nella sezione 1 della presente policy.

Le concessioni di credito garantite da mandato irrevocabile a vendere (garanzia atipica) rappresentano rischi pieni ed i prodotti finanziari vincolati dal cliente che devono essere valorizzati al netto degli scarti cautelativi d'uso sono i seguenti:

- saldi di c/c presso la Banca;
- titoli di stato o garantiti dallo stato e titoli stanziabili;
- quote di fondi comuni di investimento e Sicav;
- vincoli su polizze assicurative del Gruppo Mediolanum;
- valori in gestione patrimoniale presso la Banca;
- obbligazioni e certificati di deposito emessi dalla Banca e da altre Banche;
- operazioni attive di pronti contro termine su titoli obbligazionari quotati, stanziabili o di Stato con clientela ordinaria con patto di successiva cessione alla controparte;
- titoli obbligazionari quotati;
- titoli azionari quotati in Borsa.

La misura degli scarti minimi da applicare ai valori vincolati conferiti in un mandato irrevocabile a vendere è stabilita dal Consiglio di Amministrazione (come riportato nella Tabella 2 in "Allegati Sezione 1" del presente documento). Nel caso di conferimento in garanzia di strumenti finanziari in valuta differente dall'euro, gli scarti da applicare saranno oggetto di analisi *ad hoc* da parte della Funzione Risk Management le cui evidenze verranno comunicate alla Direzione Credito.

La Direzione Credito nell'effettuare l'analisi del valore della tenuta delle garanzie, relativamente ai prodotti finanziari per i quali il cliente ha sottoscritto il mandato irrevocabile a vendere, nel caso lo ritenga opportuno, può avvalersi del parere di altre funzioni come la Funzione Risk Management, il Settore Gestione Finanziaria e Tesoreria e l'Ufficio Operations Titoli. Come previsto dalla procedura operativa "Richiesta fidi e prestiti garantiti da strumenti finanziari" nel caso di conferimento di eventuali strumenti non conferibili ma derogabili, la Direzione Credito procede alla formale richiesta alla Funzione Risk Management di analizzare i prodotti finanziari di proprietà del cliente oggetto di garanzia. Per le modalità operative relative a questi ultimi aspetti si rimanda ai dettagli contenuti nella procedura operativa di riferimento. Si segnala inoltre che la procedura citata delinea il processo di monitoraggio periodico della tenuta delle garanzie conferite.

5.1.9 Polizza assicurativa per i finanziamenti tramite cessione del quinto dello stipendio/pensione e delega di pagamento

L'obbligatorietà della polizza assicurativa a copertura dei rischi di decesso e perdita d'impiego rappresenta una forma di mitigazione del rischio di credito efficace nel processo di recupero in quanto garantisce il mancato adempimento dell'obbligazione di rimborso del finanziamento da parte del debitore in caso di risoluzione definitiva, qualunque sia la causa (compresi il licenziamento e le dimissioni volontarie), del rapporto di lavoro tra il debitore stesso ed il datore di lavoro. Tale polizza non risulta eleggibile ai fini di vigilanza e della riduzione dell'assorbimento di capitale: i rischi assunti in base a questa forma di mitigazione del rischio sono considerati rischi pieni.

5.2 Rischio Residuo

Il rischio residuo viene inteso come l'inefficacia delle azioni di mitigazione e delle garanzie poste in essere. Sebbene tale rischio sia potenzialmente presente in tutte le attività che generano rischio di credito mitigato da garanzie *eligible*, la rilevanza dello stesso è maggiore nel portafoglio crediti speciali.

5.2.1 Rischio Residuo nel portafoglio crediti speciali

Nel portafoglio Crediti Speciali (esposizioni garantite da immobili) il rischio residuo è strettamente legato alla variazione del valore dell'immobile.

Ai sensi dell'art. 208 del Regolamento europeo CRR (Capital Requirements Regulation - Regolamento (Ue) N. 575/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio), in materia di sorveglianza sui valori immobiliari e sulla valutazione degli immobili, devono essere soddisfatti i seguenti requisiti:

- Gli enti sorvegliano il valore dell'immobile frequentemente ed almeno una volta all'anno per gli immobili non residenziali e una volta ogni tre anni per gli immobili residenziali. Gli enti realizzano verifiche più frequenti nel caso in cui le condizioni di mercato siano soggette a variazioni significative.
- La valutazione dell'immobile è rivista quando le informazioni a disposizione degli enti indicano che il suo valore può essere diminuito in misura rilevante in relazione ai prezzi generali del mercato e tale revisione è effettuata da un perito che possieda le necessarie qualifiche, capacità ed esperienze per compiere una valutazione e che sia indipendente dal processo di decisione del credito.

Il Gruppo Bancario Mediolanum considera la rivalutazione dell'immobile su base regolare un fattore fondamentale per l'efficacia del proprio sistema di controllo del rischio di credito e del conseguente rischio residuo. In particolare, il rischio residuo si accentua qualora la rivalutazione del valore dell'immobile risulti molto inferiore rispetto al valore di perizia: in tale situazione, la Banca non disporrebbe di un valore sufficiente per la copertura del rischio di credito.

Al fine di evitare che il valore di mercato della garanzia diminuisca al di sotto dei livelli di LTV a cui è stato concesso il finanziamento, l'immobile a garanzia deve essere rivalutato almeno con le cadenze sopra indicate. Al fine di ottenere un processo di rivalutazione che sia efficiente ed efficace, il Gruppo Bancario Mediolanum adotta un approccio quantitativo alla rivalutazione basato sul cosiddetto "approccio per indici". La rivalutazione viene effettuata mediante l'ausilio di un database degli indici annui che contiene le rivalutazioni calcolate da

primarie fonti di studio sul mercato immobiliare (esempio in Italia: Agenzia del territorio, Nomisma) rispetto al territorio dove è sito l'immobile. Tali valori vengono inoltre validati in presenza di transazioni immobiliari avvenute nella zona specifica in cui è sito l'immobile. Gli indici di rivalutazione sono disponibili per sotto-settori quali il residenziale e il non residenziale.

Inoltre, nel caso di classificazione a default, l'aggiornamento peritale avviene ogni 12 mesi al fine di effettuare una congrua svalutazione analitica. Tale aggiornamento è richiesto all'Ufficio Tecnico da parte del Settore Credit Services & Collection della Direzione Credito o dalla Direzione Affari Societari, Legale e Contenzioso per le pratiche di rispettiva competenza.

5.2.2 Rischio residuo in altri portafogli/prodotti collateralizzati

Premesso che il rischio residuo, come già specificato nel paragrafo precedente, è prevalentemente presente nel portafoglio credito speciali (ovvero i crediti assistiti da garanzia ipotecaria), tale rischio potrebbe essere presente anche in altri portafogli o prodotti collateralizzati da garanzie reali finanziarie. Per questo tipo di strumenti di mitigazione, il rischio residuo viene eliminato attraverso l'applicazione di *haircuts* o scarti prudenziali a fronte delle volatilità del sottostante alla garanzia, come specificato nella presente policy oppure applicando le linee guida e le regole generali presenti nella altre policy di riferimento come la Policy di definizione dei livelli di liquidità e del fair value degli strumenti finanziari e la Politica di gestione del rischio di credito.

5.3 Processo di controllo del rischio residuo

5.3.1 Funzioni aziendali coinvolte nel processo di controllo

Come precedentemente descritto, il sistema di controllo è articolato secondo più livelli che prevedono, oltre alle attività di revisione interna, controlli di primo e secondo livello. Nel seguito sono descritte le attività di controllo eseguite in Banca Mediolanum in merito alla mitigazione del rischio di credito.

5.3.1.1 Controlli di primo livello

Le due aree di business principalmente interessate dal rischio di credito e quindi coinvolte nel processo di controllo delle modalità di applicazione delle tecniche di mitigazione sono la Direzione Credito e il Settore Gestione Finanziaria e Tesoreria.

Direzione Credito

La verifica periodica del valore delle garanzie che assistono il credito segue modalità operative differenziate principalmente in relazione alla natura giuridica della garanzia.

Per quanto concerne i crediti speciali, i controlli implementati risultano i seguenti:

- Validazione della perizia eseguita sull'immobile posto a garanzia: il controllo attesta la regolarità edilizia e urbanistica e la congruità del valore dell'immobile.
- Monitoraggio del valore dell'immobile posto a garanzia: tramite la procedura "Collateral" viene monitorato il valore dell'immobile effettuando rivalutazioni triennali sugli immobili residenziali e semi-residenziali ed

annuali gli immobili non residenziali. La rivalutazione è effettuata tramite indici statistici ed il sistema permette di confrontare il valore rivalutato con la stima peritale iniziale.

Inoltre, l'Ufficio Tecnico del Settore Crediti Speciali, sulla base degli esiti della rivalutazione trimestrale (si rimanda al paragrafo dei controlli di secondo livello per maggiori dettagli), per gli immobili oggetto di una riduzione rilevante di valore, incarica una società esterna al fine di effettuare una perizia di tipo desk-top (senza sopralluogo) che viene successivamente recepita nella procedura Collateral.

Per quanto riguarda i crediti ordinari, il "mandato irrevocabile a vendere" rappresenta la modalità tecnica maggiormente utilizzata dalla Banca per mitigare il rischio di credito e viene conferito, per la quasi totalità, su valori emessi e/o gestiti dalle società del Gruppo. In fase di affidamento, al valore di stima della garanzia vengono applicati scarti prudenziali, soggetti a periodica revisione, opportunamente differenziati per tipologia di prodotto. Trattandosi di garanzia "atipica" essa non rientra nel perimetro di applicazione del "sistema collateral". Il monitoraggio periodico del valore dei prodotti posti a garanzia viene gestito tramite una specifica funzionalità all'interno della pratica elettronica di fido che consente agli addetti della Direzione Credito di verificare costantemente il controvalore e il valore di riscatto dei prodotti posti a garanzia, aggiornati ogni quindici giorni. La garanzia in questione non rientra inoltre tra le garanzie ammesse ai fini del calcolo del requisito patrimoniale di vigilanza.

Settore Gestione Finanziaria e Tesoreria

Per quanto riguarda l'attività di tesoreria del Settore Gestione Finanziaria e Tesoreria, è responsabilità della linea di business assicurare che tutte le tecniche di mitigazione ammesse ed approvate siano adeguatamente utilizzate in ottica gestionale nonché di limitazione dell'impatto dell'attività di business sui requisiti di capitale regolamentare.

5.3.1.2 Controlli di secondo livello

Funzione Risk Management

Per quanto concerne il portafoglio crediti speciali, la Funzione Risk Management effettua controlli trimestrali sulla rivalutazione degli immobili posti a garanzia. In particolare, in condivisione con la Direzione Credito, si effettua un controllo circa lo scostamento (variazione) tra il valore dell'immobile rivalutato e l'ultimo valore di perizia disponibile al fine di identificare gli immobili per i quali si verifica una rilevante riduzione di valore. Gli esiti di tali controlli sono periodicamente documentati e circolarizzati dalla Funzione Risk Management.

Inoltre, la Funzione Risk Management verifica periodicamente la coerenza del valore di perizia degli immobili oggetto di garanzia tra le due differenti procedure informatiche utilizzate in Banca, Pratica elettronica mutui (nel seguito PEM) e Collateral.

In fase di delibera di un contratto di mutuo, il processo prevede l'utilizzo della procedura PEM nella quale sono raccolte tutte le informazioni utilizzate per valutare il merito creditizio della controparte ed il set informativo legato all'immobile oggetto di garanzia (es.: ubicazione, tipologia, superficie, valore di perizia, ecc.). Una volta conclusa la delibera e la successiva erogazione del mutuo, alcune informazioni relative all'immobile oggetto di garanzia sono estratte da PEM ed inviate alla procedura Collateral utilizzata come fonte informativa per le segnalazioni di vigilanza e per il calcolo dell'RWA.

Il controllo prevede l'estrazione di contratti di mutuo erogati ai fini dell'acquisto dell'immobile oggetto di garanzia (sottoposti quindi ad un'unica fase di valutazione) e che presentano uno scostamento tra i valori di perizia estratti dalla procedura PEM e quelli presenti in Collateral.

Infine, la Funzione Risk Management verifica periodicamente le esposizioni garantite da immobili residenziali alle quali non risulta collegata la relativa garanzia ipotecaria nell'ambito delle procedure informatiche utilizzate dalla Banca e che pertanto risulta "non eligible".

Per quanto riguarda il portafoglio della tesoreria, è compito della Funzione Risk Management monitorare che le tecniche di mitigazione ammesse siano idonee ed applicate secondo le procedure interne. La stessa avrà la responsabilità di presentare al Comitato di Direzione con cadenza mensile la situazione del portafoglio e l'analisi dello stesso e riferire di eventuali situazioni anomale.

Sezione 6. POLITICA PER L'ATTIVITÀ DI COLLATERALIZZAZIONE DEI DERIVATI (CSA)

2.13 Definizione & Principi CSA

6.1.1 Definizione del principio di "Collateralizzazione"

Il fenomeno della "collateralizzazione" si giustifica nella pratica finanziaria con l'esigenza di contenere i rischi insiti nella negoziazione di strumenti derivati (quali i *forwards*, le *options*, gli *swaps*, i *caps floors* e *collars*) *Over The Counter*, in particolare:

- il rischio di mercato (*market risk*) derivante dalle fluttuazioni del mercato;
- il rischio di credito (*credit risk*) relativo al pregiudizio patrimoniale che può derivare ad una parte a seguito dell'inadempimento dell'altra;
- il rischio sistemico (*systemic risk*), ossia il rischio che gli effetti dell'insolvenza di uno dei partecipanti al mercato creino una reazione a catena, impedendo agli altri membri di adempiere alle proprie obbligazioni.

In particolare, le garanzie finanziarie hanno assunto un'importanza fondamentale nell'area della negoziazione di detti strumenti finanziari derivati dove l'assenza di una controparte centrale che gestisca gli scambi, rende necessaria tra gli operatori la stipulazione di accordi volti a eliminare i suddetti rischi in via pattizia.

In questo tipo di contratto il rischio di credito grava su entrambe le parti, ed esso è pari al costo di un nuovo contratto idoneo a sostituire quello stipulato con la parte insolvente.

È evidente che un costo di sostituzione vi sarà solo per la parte "fedele" che ha un'esposizione netta positiva.

Normalmente, le parti di uno strumento derivato OTC, ricorrono a contratti quadro, standardizzati, formati dalle associazioni di categoria, come il *Master Agreement*, dell'*International Swap Dealers Association* (ISDA)²⁸ che copre essenzialmente tutte le transazioni in derivati OTC, al quale è connesso un *Credit Support Annex* (CSA) che le parti possono stipulare al fine di disciplinare la prestazione della garanzia finanziaria.

Un altro settore nel quale vengono conclusi contratti di garanzia finanziaria è quello delle operazioni Pronti contro Termine (PcT) o *repo* svolte fuori dai mercati regolamentati, consistenti nella contestuale vendita a pronti ed acquisto a termine di una determinata quantità di titoli. L'acquirente cessionario "a pronti" è venditore "a termine" e specularmene il venditore cedente "a pronti" è acquirente "a termine".

Da un punto di vista economico il PcT risponde al fine di ottenere la disponibilità di denaro o titoli. Anche in queste operazioni i rischi di controparte possono essere significativi.

Per il venditore "a pronti" il rischio deriva dalla circostanza che la controparte non sia più in grado di restituire i titoli acquistati temporaneamente, mentre per l'acquirente "a pronti" il rischio risiede nella possibilità che la controparte al termine del periodo contrattuale non sia in grado di versare l'ammontare dovuto per riacquistare i titoli che nel frattempo possono aver perso il loro valore.

Infine, contratti di garanzia finanziaria vengono stipulati per garantire operazioni di prestito titoli, (*securities lending*).

Sia le operazioni di *securities lending* sia i *repo* sono disciplinati da *Master Agreements*, il più diffuso dei quali per i *repo* è il *Global Master Repurchase Agreement* (GMRA) e per le operazioni di prestito titoli è il *Global Master Securities Lenders Agreement* (GMSLA)²⁹.

In tutte le tipologie di operazioni menzionate gli operatori attraverso i contratti di garanzia finanziaria, al fine di ridurre il rischio di controparte, si obbligano vicendevolmente a dare in garanzia delle somme di denaro o degli strumenti finanziari, riutilizzabili, di valore pari al rischio di credito sopportato da una delle parti.

Inoltre, nel corso del rapporto, l'entità dell'esposizione di ciascuna delle parti viene nuovamente quantificata a scadenze predeterminate, secondo una metodologia tecnicamente indicata con l'espressione *mark to market*, con la conseguenza che a seguito di eventuali mutamenti delle condizioni di mercato, potrebbe essere necessario integrare, riconsegnare, sostituire la garanzia prestata.

6.1.2 Elementi principali del contratto di Credit Support Annex

Banca Mediolanum non conclude contratti derivati OTC non compensati a livello centrale con controparti con cui non sia stato stipulato un accordo di collateralizzazione. Ogni eventuale eccezione, nel rispetto della normativa di volta in volta applicabile, dovrà essere autorizzata preventivamente dal responsabile della Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo e portata all'attenzione del Direttore Generale per ratifica. Informativa sulle eccezioni verrà fornita al Comitato Rischi e successivamente al Consiglio di Amministrazione.

²⁸ Lo scopo di tale accordo consiste nel semplificare i rapporti di natura corrente, minimizzando gli obblighi documentali di volta in volta necessari per completare transazioni in derivati, fornendo nel contempo una cornice legale uniforme in caso di inadempienza o insolvenza di una delle parti. Ciò ha consentito di raggiungere un elevato grado di standardizzazione nel mercato, di migliorarne la trasparenza e l'efficienza, contribuendo così a ridurre il clima di incertezza.

²⁹ L'attività di collateralizzazione dei *security lending*, al momento, non rientra nello scopo della presente policy.

Banca Mediolanum, visto il rispetto della soglia basata sull'importo nozionale per l'esenzione nel calcolo dei livelli del margine iniziale come da Articolo 28 del Regolamento Delegato UE 2016/2251, prevede di non raccogliere i margini iniziali per tutti i contratti derivati OTC.

Come anticipato il modello contrattuale utilizzato da Banca Mediolanum è il CSA predisposto dall'International Swaps and Derivatives Association (ISDA).

Nell'accordo di scambio vengono indicati gli elementi che lo caratterizzano, ad esempio la tipologia di garanzie ammissibili, gli scarti di garanzia (haircut) applicabili alle garanzie, la frequenza di calcolo dei margini, gli eventi che sono da considerarsi default.

Di seguito vengono brevemente elencati e descritti gli elementi caratterizzanti il CSA, utili per comprendere come viene regolato il meccanismo relativo l'accordo tra le parti:

- *Exposure*: indica l'esposizione che una parte ha nei confronti di un'altra in una determinata Valuation Date. La metodologia di calcolo di tale esposizione è definita nella parte quadro del CSA;
- *Base Currency*: è la valuta di riferimento in cui sono espressi tutti i parametri economici del contratto;
- *Eligible Currency*: è riferita a una o più valute alternative alla Base Currency che possono essere oggetto di trasferimento di garanzia;
- *Eligible Credit Support*: in aggiunta alla Eligible Currency, sono i titoli, generalmente di stato e con rating elevato che le parti concordano quali oggetto possibile di garanzia;
- *Valuation Percentage*: è la percentuale di valutazione, anche nota come Haircut che si applica agli Eligible Credit Support volta ad incrementare il valore complessivo della marginazione ai fine di proteggere il soggetto garantito dalla volatilità di mercato degli strumenti consegnati a garanzia. Tale percentuale varia in misura direttamente proporzionale alla vita residua dei titoli;
- *Independent amount*: è un ammontare – espresso nella Base Currency – che una parte si impegna a trasferire all'altra contestualmente alla stipula del CSA indipendentemente dalla dinamica del Mark to Market;
- *Threshold*: è un valore dell'Exposure espresso nella Base Currency, al di sopra del quale si genera la necessità di chiamare margini: rappresenta, di fatto, l'ammontare massimo di esposizione che una parte decide di poter sostenere nei confronti dell'altra senza la protezione offerta dal versamento di Collateral. Nel gergo tecnico tale ammontare viene anche chiamato Unsecured Exposure. Il valore del Threshold, se concordato dalle parti, può essere anche di importo pari a zero;
- Il *Minimum Transfer Amount* (di seguito MTA): rappresenta un valore dell'Exposure espresso nella Base Currency relativo all'ammontare di garanzia minima trasferibile. Nel dettaglio la chiamata del collateral tra le parti avviene solo quando l'importo della garanzia da trasferire alla parte esposta sia superiore a quello indicato come MTA;
- *Rounding*: è l'arrotondamento effettuato sul MTA;
- *Valuation Agent*: è la parte che si impegna a calcolare l'Exposure ed il valore del Collateral versato. È possibile anche non indicare come Valuation Agent nessuna delle parti ma di lasciare alla parte che effettuerà la chiamata del Collateral l'onere di indicare alla controparte l'importo dell'esposizione e quindi del Collateral da versare;
- *Valuation Date*: rappresenta la frequenza con cui l'Exposure viene calcolata dal Valuation Agent. La frequenza può essere giornaliera, settimanale o mensile. Nel caso di Valuation Date giornaliera è

possibile avere sempre una copertura sempre perfetta in quanto consente un monitoraggio continuo del collateral;

- *Notification Time*: è il momento in cui il dato dell'esposizione e del valore del Collateral versato viene comunicato dal Valuation Agent all'altra parte o, se non esiste il Valuation Agent ma entrambi le parti lo sono il momento in cui tali dati verranno comunicati dalla parte esposta alla parte che dovrà versare il Collateral;
- *Interest Rate*: è il tasso concordato tra le parti, con cui viene remunerato il deposito in contanti quando il Collateral assume tale forma. Di solito tale tasso è un saggio di mercato overnight privo di spread³⁰;
- *Dispute Resolution*: è la clausola contenuta nella parte quadro del CSA che definisce la metodologia per redimere eventuali disaccordi sulla valutazione effettuata dal Calculation Agent (o dalla parte che effettuerà la chiamata dei margini nel caso in cui non vi sia la anonima di un Calculation Agent) dell'Exposure e del valore del Collateral versato;
- *Close out – netting*: è il dispositivo comunemente utilizzato nei mercati finanziari che permette di regolare, sotto forma di un credito o di un debito unico, tutti i crediti detenuti nei confronti di una controparte o i debiti contratti nei confronti di tale controparte non ancora scaduti. Pertanto, l'obbligazione originaria viene sostituita da una nuova obbligazione che rappresenta l'esposizione netta del debitore nei confronti del creditore a prescindere dalla valuta e dalla scadenza della prima obbligazione.

2.14 Modalità di gestione della negoziazione del CSA

6.1.3 Ruoli e Responsabilità

Nell'ambito del processo di negoziazione del CSA sono coinvolti una pluralità di attori:

Direzione Affari Societari, Legale e Contenzioso

Ha la responsabilità di negoziare le clausole legali contenute nel contratto CSA e riesaminare periodicamente i contratti CSA in essere³¹

Funzione Risk Management

Valuta ed approva eventuali deroghe alle linee guida contenute in questa policy tenuto conto dell'eventuale maggiore rischio a cui risulterebbe esposta la Banca e richiede alla Direzione Affari Societari, Legale e Contenzioso – con cadenza periodica – la riesamina dei contratti CSA in essere.

Ufficio Operations Titoli

³⁰ Nel caso delle due valute più frequentemente utilizzate nei confronti del Collateral, il dollaro USA e l'EURO, i tassi *flat* applicati sono il "Fed Funds Effective rate" e l'*Eonia*. Nel caso in cui la frequenza delle chiamate dei margini fosse più che giornaliera, è uso frequente del mercato utilizzare un tasso d'interesse di periodo pari a tale frequenza. Volendo fare un esempio, per frequenze di marginatura settimanali si applicherà il tasso Euribor 1 week nel caso di consegna di Euro.

³¹ Attività ai sensi del Regolamento (UE) N. 575/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento (art. 297 - Obblighi degli enti) e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012.

Valuta ed approva eventuali deroghe alle linee guida contenute in questa policy tenuto conto dell'eventuale maggior onere operativo che tali deroghe potrebbero comportare.

Settore Gestione Finanziaria e Tesoreria

Gestisce i rapporti con le controparti e richiede eventuali aggiornamenti sullo stato di negoziazione di contratti aperti.

6.1.4 Contratto quadro su accordi di collateralizzazione

Banca Mediolanum nell'ottica di una politica di riduzione dei rischi associati alle operazioni finanziarie, attraverso lo strumento di collateralizzazione si pone l'obiettivo di ridurre al massimo il rischio di controparte derivante dall'operatività in derivati e di ottimizzare la gestione del credito attraverso la disponibilità della garanzia fornita da questo strumento.

Pertanto, l'accordo di Collateralizzazione adottato da Banca Mediolanum per ogni controparte permette di coprire l'esposizione in derivati mediante il versamento di denaro o di titoli (il Collateral appunto) a copertura dell'esposizione in essere. Come prassi la documentazione contrattuale utilizzata, come in tutti i mercati internazionali, è costituita dall'accordo ISDA e dalla sottoscrizione di un CSA.

Di seguito vengono indicati i parametri minimi, previsti dalla normativa di riferimento, con i quali Banca Mediolanum procede alla fase di negoziazione del CSA con ogni controparte:

- *Base Currency*: valuta di riferimento è l'EURO.
- *Eligible Currency*: EUR, eventuali valute alternative ammesse come garanzia sono: USD.
- *Eligible Credit Support*: titoli di debito negoziabile denominati in EUR o USD con rating compreso tra AAA e AA- o AA- e A-.
- *Valuation Percentage*: le percentuali di *Haircut* ammesse per la garanzia in titoli sono fissate nella seguente misura:

Eligible Credit Support	Valuation Percentage	
A. Cash in Eligible Currency (Euro and USD).	100%	
B. Negotiable Debt Obligations denominated in Euro and USD, having a remaining term to maturity of not more than one year.	Rated between AAA and AA- by Moody's and/or "S&P" and/or Fitch	rated lower than AA- but not lower than A- by Moody's and/or "S&P" and/or Fitch
	99%	99%
C. Negotiable Debt Obligations denominated in Euro and USD, having a remaining term to maturity of more than one year but not more than five years.	Rated between AAA and AA- by Moody's and/or "S&P" and/or Fitch	rated lower than AA- but not lower than A- by Moody's and/or "S&P" and/or Fitch
	97%	97%
D. Negotiable Debt Obligations denominated in Euro and USD, and having a remaining term to maturity of more than five years but not more than twenty years.	Rated between AAA and AA- by Moody's and/or "S&P" and/or Fitch	rated lower than AA- but not lower than A- by Moody's and/or "S&P" and/or Fitch
	95%	94%

- *Threshold*: non viene fissato il valore minimo in fase di contrattazione.
- *Minimum Transfer Amount*: in fase di contrattazione con ogni controparte viene proposto un valore minimo di trasferimento, con un importo genericamente inferiore a 500.000 euro.
- *Rounding*: il valore di arrotondamento del MTA è fissato nella misura di euro **10.000**
- *Valuation Date*: Valutazioni giornaliere.
- *Calculation Agent*: Entrambe le controparti.
- *Interest on Cash Collateral*: EONIA, SONIA e FED FUNDS (1 giorno).

6.1.5 Valutazione della Garanzia raccolta

Banca Mediolanum, nel caso di raccolta di garanzie fornite da controparti, procede al calcolo del valore delle garanzie conformemente all'Allegato II del regolamento UE n. 648/2012. La valutazione del merito creditizio della controparte che fornisce la garanzia prevista contrattualmente, avviene attraverso l'informazione fornita da un'agenzia esterna riconosciuta (ECAI). Al fine di disporre di ulteriori elementi di valutazione gestionale, la Banca procede alla valutazione del merito creditizio delle controparti attraverso le metodologie riportate nel presente documento.

La Banca prevede di non raccogliere la garanzia da una controparte se l'importo dovuto dall'ultima raccolta di garanzia è pari o inferiore all'importo minimo di trasferimento fissato contrattualmente. Tale importo permette di ridurre l'onere operativo che comporta lo scambio di importi modesti quando le esposizioni variano solo leggermente.

6.1.6 Risoluzione delle Dispute

Al fine di procedere alla collateralizzazione il MTM del portafoglio derivati con ogni controparte deve essere sostanzialmente allineato (e con segno opposto) a quello fornito dalla controparte. Se ciò non avviene è necessario, fatte salve delle soglie di tolleranza, stabilire un confronto con le controparti e, sulla base di quanto previsto nell'ambito del contratto CSA, accordarsi su un valore condiviso di MTM a livello di portafoglio.

L'Ufficio Operations Titoli comunica alla Funzione Risk Management ogni scostamento eccedente le soglie solo nel caso in cui sia Banca Mediolanum ad effettuare una richiesta di marginazione; in caso in cui Banca Mediolanum riceva una margin call dalla controparte, in linea di principio, il trasferimento di margini avverrà sulla base della valorizzazione effettuata dall'Ufficio Operations Titoli di Banca Mediolanum. La Funzione Risk Management potrà quindi richiedere, eventualmente, un confronto con la controparte finalizzato alla risoluzione della disputa o approvare la marginazione sulla base del MTM della controparte.

6.1.7 Processo di deroga ai parametri guida contenuti nella policy

Premesso che le linee guida contenute in questa policy dovrebbero assicurare alla Banca un adeguato livello di protezione dal rischio di credito derivante dall'operatività in derivati, lo scopo dei parametri contenuti nel documento è altresì di minimizzare i rischi operativi derivanti da errori nella gestione del processo di collateralizzazione. Poiché la negoziazione del CSA è un'attività che richiede un confronto con le controparti, le regole e i parametri da noi richiesti potrebbero non trovare riscontro nel risk appetite della controparte. Sarà quindi necessario valutare caso per caso ogni richiesta di deroga proveniente dalle controparti.

Il Settore Consulenza e Contrattualistica della Direzione Affari Societari, Legale e Contenzioso riceverà dalle controparti le proposte di deroga e le invierà al Responsabile della Funzione Risk Management al Responsabile del Settore Product Operations che valuteranno rispettivamente gli impatti di rischio finanziaria e operativa.

In linea di principio, ogni richiesta di modifica che tenda a ridurre il rischio di credito di Banca Mediolanum sarà valutata positivamente.

6.1.8 Processo di riesame periodico dei contratti CSA

La Funzione Risk Management ha la responsabilità di richiedere periodicamente alla Direzione Affari Societari, Legale e Contenzioso di riesaminare i contratti CSA in essere alla data di analisi.

L'attività periodica è svolta dal Settore Consulenza e Contrattualistica e consiste nel riesame, in caso di cambiamenti nella legge di riferimento dei Paesi rilevanti o comunque almeno annualmente, di tutti i contratti CSA e nel verificare la coerenza rispetto alla normativa vigente nei paesi in cui le controparti operano. È inoltre responsabilità dell'ufficio competente la predisposizione di pareri legali scritti e motivati, anche con l'ausilio di soggetti terzi, nonché il relativo aggiornamento periodico degli stessi in caso di modifica della normativa di riferimento.

6.1.9 Reporting

L'Ufficio Operations Titoli predisporrà con cadenza mensile un report che riassume le marginazioni avvenute nel corso della settimana.

2.15 Processo operativo di deroga alle linee guida sull'operatività in derivati in assenza di CSA

6.1.10 Gestione nuova controparte di mercato

L'operatività con una nuova controparte dovrà essere valutata non solo sulla base dell'appetibilità commerciale e dalla capacità di pricing della stessa ma anche dalla disponibilità della controparte di operare sotto il framework dell'ISDA+CSA. Al fine di minimizzare il rischio di credito per Banca Mediolanum, sarà necessario prediligere quelle controparti con cui è già stato firmato un contratto ISDA+CSA.

Premesso che temporanee eccezioni entro un tempo massimo di 90 giorni³² dalla prima operazione saranno tollerate, non sarà possibile, in linea di principio, lavorare con alcuna controparte al di fuori del framework dell'ISDA+CSA. La firma dell'ISDA e del CSA costituisce condizione preliminare per la definizione di un rapporto di lavoro strutturato. Ogni eccezione dovrà essere autorizzata dal responsabile del Settore Gestione Finanziaria e Tesoreria e portata all'attenzione dell'Amministratore Delegato per ratifica.

6.1.11 Reporting

L'Ufficio Operations Titoli, coadiuvato dalla Funzione Risk Management e dal Settore Consulenza e Contrattualistica, predisporrà, una tantum o su specifica richiesta, un report contenente la lista di controparti con esposizioni su derivati, lo stato della documentazione, e il saldo dei margini trasferiti o ricevuti.

2.16 Processo di attenuazione dei rischi per i contratti derivati OTC non compensati con controparte centrale

Le Banche hanno l'obbligo di tutelarsi contro il rischio di credito verso le controparti del contratto derivato raccogliendo margini, in particolare quando i contratti derivati non sono compensati mediante controparte centrale. Tale fattispecie è disciplinata dal regolamento delegato (UE) 2016/2251 che stabilisce le norme per lo scambio tempestivo e accurato di garanzie adeguatamente segregate per i contratti derivati non compensati mediante controparte centrale e comprende una serie di requisiti dettagliati che devono essere soddisfatti perché un gruppo ottenga l'esenzione dall'obbligo di costituire margini per le operazioni.

In merito a quanto sopra descritto il regolamento europeo 834/2019, denominato EMIR REFIT, ha l'obiettivo di revisionare tutto il set di leggi comunitarie atte a regolare il mercato dei derivati *over the counter* (OTC). Tale normativa ha visto la luce già a partire dal 2012 e che con il regolamento EMIR REFIT diventa oggetto di un processo di riesame volto a semplificare alcuni adempimenti, in particolar modo per gli operatori meno rilevanti che, con volumi modesti, non rappresentano un rischio importante per il sistema.

La semplificazione più significativa riguarda l'obbligo di compensazione per le piccole controparti finanziarie (*Small Financial Counterparty* - SFC). In base alla normativa di riferimento, prima del regolamento 834/2019, sarebbe dovuto entrare in vigore l'obbligo di clearing per tutte le controparti finanziarie con volumi nozionali aggregati di derivati OTC inferiori a 8 miliardi di euro. Tale adempimento avrebbe impattato qualsiasi controparte finanziaria ai sensi del regolamento EMIR e, indipendentemente dai volumi trattati, sarebbe bastato avere in portafoglio anche un solo strumento finanziario soggetto a tale obbligo per ricaderne all'interno del perimetro. Il nuovo regolamento razionalizza la materia in oggetto introducendo il concetto di "piccola controparte finanziaria" con l'esenzione per queste ultime dell'obbligo di clearing.

Il Gruppo Mediolanum, per poter valutare la classificazione in tale categoria, deve procedere al calcolo della posizione media mensile, aggregata per i precedenti 12 mesi. Tale posizione dovrà includere tutti i contratti OTC stipulati a livello di Gruppo (Conglomerato) e dovrà essere effettuata ogni anno. Il superamento delle soglie di compensazione sotto riportate per una classe di derivati OTC farà scattare l'obbligo di compensazione per tutte le classi di derivati OTC. Di seguito la tabella delle rispettive soglie di compensazione:

Soglie di compensazione	
OTC su Crediti	1 miliardo di € di nozionale facciale
OTC su Azioni	3 miliardi di € di nozionale facciale
OTC su Tassi di Interesse	1 miliardo di € di nozionale facciale
OTC su Tassi di Cambio	3 miliardi di € di nozionale facciale
OTC su Materie prime	3 miliardi di € di nozionale facciale
Altri OTC	3 miliardi di € di nozionale facciale

Con particolare riferimento alle esposizioni del Conglomerato Mediolanum vengono esclusi i fondi “captive” mentre sono incluse le operazioni infragruppo.

Pertanto, in merito a quanto sopra descritto, la Funzione Risk Management della Capogruppo precederà annualmente a raccogliere le informazioni sulle posizioni in derivati OTC, quest’ultime comunicate dalle Unità di Risk Management di tutte le Società del Gruppo.

Il calcolo della esposizione totale in OTC sarà la media aggregata per i 12 mesi precedenti rilevati nel mese di maggio dell’anno corrente.

Per permettere l’eventuale apertura di un conto presso una *clearing house* la Funzione Risk Management della Capogruppo procede ad una verifica gestionale anticipata di tre mesi rispetto alla scadenza annuale.

Sezione 7. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

In sintesi, il quadro normativo di riferimento per l’individuazione e la definizione dei requisiti minimali di un sistema integrato ed omogeneo di gestione del credito è principalmente costituito dai seguenti elementi:

- CEBS “Guidelines on Supervisory Review Process” (GL03) Gennaio 2006
- CEBS “Guidelines on Supervisory Disclosure” (GL05) Novembre 2005
- CEBS “Guidelines on Supervisory Cooperation for Cross-border Banking and Investment Firms Groups” (GL09) Gennaio 2006
- CEBS “Consultation paper on stress testing under the supervisory review process” (CP12) Giugno 2006
- CEBS “Consultation paper on management of interest rate risk arising from non trading activities and concentration risk under the supervisory review process” (CP11) – Marzo 2006
- Circolare Banca d’Italia n°139 dell’11 febbraio 1991 “Centrale dei rischi Istruzioni per gli intermediari creditizi” e successivi aggiornamenti
- Circolare Banca d’Italia n°155 del 18 dicembre 1991 “Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni sul patrimonio di vigilanza e sui coefficienti prudenziali” e successivi aggiornamenti

- Circolare Banca d'Italia 229 del 21 aprile 1999 "Istruzioni di Vigilanza per le banche" e successivi aggiornamenti
- Circolare della Banca d'Italia n° 263 del 27 dicembre 2006 "Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche" e successivi aggiornamenti, con la quale sono stati recepiti le direttive comunitarie 2006/48/CE e 2006/49/CE ed il documento "Convergenza internazionale della misurazione del capitale e dei coefficienti patrimoniali. Nuovo schema di regolamentazione" dei rischi Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (cd. "Basilea II") e successivi aggiornamenti
- Circolare di Banca d'Italia n. 269 del 7 maggio 2008 "Guida per l'attività di Vigilanza"
- Circolare Banca d'Italia n°272 del 30 luglio 2008 "Matrice dei conti" e successivi aggiornamenti
- Circolare della Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013 "Disposizioni di Vigilanza per le banche" e successivi aggiornamenti
- Circolare della Banca d'Italia n. 286 "Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni prudenziali per le banche e le società di intermediazione mobiliare", contenente le indicazioni aggiornate per la compilazione delle segnalazioni prudenziali su base individuale e consolidata del 17 dicembre 2013
- Decreto Legge n. 297 recante disposizioni urgenti per il recepimento delle direttive comunitarie 2006/48/Ce e 2006/49/Ce - Consiglio dei Ministri - 22 Dicembre 2006
- Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modifiche e integrazioni "Testo Unico Bancario"
- Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche e integrazioni: "Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52"
- Decreto Legislativo dell'8 giugno 2001, n. 231 "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica"
- Decreto Legislativo 231 del 14 dicembre 2007 (in vigore dal 30 Aprile 2008) in tema di antiriciclaggio
- Direttiva Comunitaria sul credito al consumo n. 2008/48/CE pubblicata in G.U. il 22 maggio 2008
- Direttiva 2006/49/CE (direttiva CAD - Capital Adequacy Directive relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi), 14 Giugno 2006

- Direttiva 2013/36/EU del 26 giugno 2013 (CRD IV) che riguarda le condizioni per l'accesso all'attività bancaria, la libertà di stabilimento e la libera prestazione di servizi, il processo di controllo prudenziale, le riserve patrimoniali addizionali
- “Disposizioni di vigilanza, La funzione di conformità (compliance)” – Banca d'Italia – 10 luglio 2007
- “Documento per la consultazione in materia di istruzioni per la compilazione delle segnalazioni sul patrimonio di vigilanza e sui coefficienti prudenziali” - Banca d'Italia - bozza del 12° aggiornamento della circolare n. 155 del 18 dicembre 1991 – giugno 2007
- “International Convergence of Capital Measurements and Capital Standards” emesso dal Comitato di Basilea nel giugno del 2004
- ISDA Master Agreement (documento master + schedule) e al suo Annex CSA (Credit Support Annex)
- Legge 28 dicembre 2005, n. 262 contenente disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari
- Regolamento UE n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 luglio 2012 sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (regolamento EMIR)
- Regolamento delegato UE n. 2016/2251 della Commissione del 4 ottobre 2016
- Regolamento (EU) n. 275/2013 relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimenti e che modifica il Regolamento (UE) n. 648/2012
- Regolamento (EU) n. 575/2013 relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimenti e che modifica il Regolamento (UE) n. 648/2012
- Regolamento di esecuzione (EU) n. 680/2014 e successive modificazioni e integrazioni (Implementing Technical Standards)
- Regolamento comunitario n.1606 del 19 luglio 2002 relativo all'applicazione dei principi contabili internazionali IAS e IFRS
- Regolamento congiunto Consob e Banca d'Italia del 29 ottobre 2007 “Regolamento in materia di organizzazione e procedure degli intermediari che prestano servizi di investimento o di gestione collettiva del risparmio”
- IFRS 9 Financial Instruments. IASB 24 Luglio 2014 → principio contabile
- BCBS - Guidance on credit risk and accounting for ECL → guida del comitato di Basilea

- EBA-GL-2017-06 Final Guidelines on Accounting for Expected Credit Losses → linee guida dell'EBA
- Regolamento (UE) 2016/1011 dell'8 giugno 2016 (c.d. "Regolamento Benchmark")
- Regolamento (UE) 2019/834 del 20 maggio 2019 che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 per quanto riguarda l'obbligo di compensazione, la sospensione dell'obbligo di compensazione, gli obblighi di segnalazione, le tecniche di attenuazione del rischio per i contratti derivati OTC non compensati mediante controparte centrale, la registrazione e la vigilanza dei repertori di dati sulle negoziazioni e i requisiti dei repertori di dati sulle negoziazioni
- Regolamento Delegato (UE) n. 171/2018 della Commissione Europea del 19 ottobre 2017 (EBA/RTS/2016/06) relativo alla soglia di rilevanza delle obbligazioni creditizie in arretrato
- EBA/GL/2016/07 del 18/01/2017, Orientamenti sull'applicazione della definizione di default ai sensi dell'articolo 178 del regolamento (UE) n. 575/2013
- Regolamento (UE) 2019/630 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019 che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda la copertura minima delle perdite sulle esposizioni deteriorate

La presente policy viene integrata con la documentazione interna in vigore attinente al tipo di rischio di specie trattato, cui si fa riferimento. A titolo esemplificativo, e non esaustivo, il documento di Risk Appetite Framework (RAF) adottato dal Gruppo Bancario Mediolanum.

Sezione 8. ALLEGATI

Allegato - Tabella 1: Deleghe in materia creditizia

Allegato 1 - Policy di Credit Risk

ORGANO DELIBERANTE						SCONFINI					ALTRE OPERAZIONI					NOTE	
	CREDITI ORD.CAT I RISCHI PIENI	CREDITI ORD.CAT.II RISCHI GARANTITI	CREDITI SPECIALI	FIDI TEMPORAN E CON ISTRUTTORI A SEMPLIFICA TA	MASSIMALE PER CLIENTE	CLIENTI AFFIDATI		CLIENTI NON AFFIDATI		SCONFINO TECNICO	DISP. ASSEGNI per operaz. di investimento o disp. assegni circolari per altre operazioni con bene emissione	DISP. ASSEGNI Bancari per altre operazioni i	Concessione carte di credito e Massimale Permanente		Massimale Temporaneo Carte di credito		POTERI IN ESCLUSIVA o LIMITI
						Con patrimonio	Senza patrimonio	Con patrimonio	Senza patrimonio				Clienti Affidati (6)	Clienti Non Affidati	Clienti Affidati (6)	Clienti Non Affidati	
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (1)	Affidamenti di qualunque natura, durata o forma tecnica per importi superiori all' Amministratore Delegato																
AMMINISTRATORE DELEGATO (2)	10.000.000	12.000.000	12.000.000	NO LIMITI	16.000.000	500.000	400.000	250.000	200.000	NO LIMITI	2.000.000	500.000	NO LIMITI		NO LIMITI		Idi a soggetti art.136 TUB e tutte le tipologie di controparti
DIRETTORE GENERALE	8.500.000	10.000.000	10.000.000	NO LIMITI	14.000.000	300.000	200.000	150.000	100.000	NO LIMITI	1.000.000	300.000	NO LIMITI		NO LIMITI		Idi a dipendenti, promotori finanziari, parenti e affini. Tutte le tipologie clienti incluse società
COMITATO GESTIONALE CREDITI	5.000.000	6.000.000	6.000.000	NO LIMITI	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0		0		Idi a dipendenti, promotori finanziari, parenti e affini. Tutte le tipologie clienti incluse società
RESP. DIREZIONE CREDITO	3.000.000	4.000.000	4.000.000	3.000.000	6.000.000	100.000	75.000	50.000	25.000	600.000	600.000	50.000	0	0	0	0	Idi a dipendenti, promotori finanziari, parenti e affini. Società con rating A, B e C
RESP. SETTORE CREDITI ORDINARI	1.000.000	1.200.000	800.000	800.000	2.000.000	75.000	50.000	40.000	20.000	250.000	250.000	25.000	0	0	0	0	Idi a dipendenti, promotori finanziari, parenti e affini. poteri sui crediti speciali da esercitare in casi di particolari picchi di lavorazione per garantire l'elasticità minima di lavorazione del Settore Crediti
RESP. UFFICIO FIDI CREDITI ORDINARI	550.000	650.000	500.000	550.000	1.200.000	50.000	40.000	25.000	15.000	200.000	0	0	0	0	0	0	Poteri sui crediti speciali da esercitare in casi di particolari picchi di lavorazione per garantire l'elasticità minima di lavorazione del Settore Crediti
UNDERWRITER 1° LIVELLO CREDITI ORDINARI	450.000	500.000	350.000	400.000	800.000	40.000	30.000	15.000	10.000	150.000	0	0	0	0	0	0	Poteri sui crediti speciali da esercitare in casi di particolari picchi di lavorazione per garantire l'elasticità minima di lavorazione del Settore Crediti
UNDERWRITER 2° LIVELLO CREDITI ORDINARI	250.000	300.000	250.000	0	500.000	20.000	15.000	8.000	5.000	100.000	0	0	0	0	0	0	Poteri sui crediti speciali da esercitare in casi di particolari picchi di lavorazione per garantire l'elasticità minima di lavorazione del Settore Crediti
UNDERWRITER 3° LIVELLO CREDITI ORDINARI	100.000	150.000	150.000	0	250.000	10.000	8.000	4.000	0	80.000	0	0	0	0	0	0	Poteri sui crediti speciali da esercitare in casi di particolari picchi di lavorazione per garantire l'elasticità minima di lavorazione del Settore Crediti
DELIBERANTE RINNOVI AUTOMATICI (PROCEDURA AUTOMATICA)	100.000	100.000	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	solo rinnovi dei fidi a revoca con Rischio Basso come esito dalla procedura di scoring e <u>verifica automatica</u> delle negatività
DELIBERA ABBREVIATA RINNOVI - COORDINATORI CREDITI ORDINARI	125.000	125.000	0	0	125.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	solo rinnovi dei fidi a revoca con Rischio Basso come esito dalla procedura di scoring e <u>dopo istruttoria e verifiche manuali</u>
DELIBERANTE CREDIT CORPORATE	300.000	350.000	0	0	700.000	40.000	30.000	15.000	10.000	150.000	0	0	0	0	0	0	0
DELIBERANTE INSTANT CREDIT	20.000	20.000	0	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	solo prestiti personali instant credit erogabili con un cumulo di rischio max 200.000€ in presenza di accredito dello stipendio ed euro 100.000 senza accredito dello stipendio
DELIBERANTE PRESTITI FINALIZZATI	20.000	20.000	0	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	solo prestiti finalizzati erogabili senza limite di cumulo di rischio per importi fino a 2.500€. Nel caso di importi compresi tra 2.500€ e 20.000€ si applica un cumulo di rischio max 200.000€ in presenza di accredito dello stipendio e 100.000€ senza accredito dello stipendio
RESP. SETTORE CREDITI SPECIALI	350.000	600.000	2.000.000	0	3.000.000	20.000	10.000	5.000	0	40.000	0	0	0	0	0	0	mutua a dipendenti, promotori finanziari, parenti e affini. Poteri sui crediti ordinari da esercitare in casi di particolari picchi di lavorazione per garantire l'elasticità minima di lavorazione del Settore Crediti
RESP. UFFICIO FIDI CREDITI SPECIALI	250.000	350.000	750.000	0	1.200.000	10.000	5.000	2.000	0	20.000	0	0	0	0	0	0	Poteri sui crediti ordinari da esercitare in casi di particolari picchi di lavorazione per garantire l'elasticità minima di lavorazione del Settore Crediti
UNDERWRITER 1° LIVELLO MUTUI	200.000	250.000	500.000	0	750.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Poteri sui crediti ordinari da esercitare in casi di particolari picchi di lavorazione per garantire l'elasticità minima di lavorazione del Settore Crediti
UNDERWRITER 2° LIVELLO MUTUI	0	0	200.000	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Poteri di delibera solo su mutua "a basso rischio"
RESP. SETTORE CREDIT SERVICES & COLLECTIONS	30.000	50.000			250.000	20.000	15.000	8.000	5.000	10.000	0	0	0	0	0	0	Poteri limitati ad approvazione di finanziamenti nell'ambito di strategie di rientro. Le Forme tecniche sono identificate e dedicate
RESP. SETTORE CUSTOMER BANKING CENTER	0	0	0	0	0	0	0	50.000	25.000	250.000	250.000	60.000	0	5.000	0	10.000 (3)	0
RESP. SETTORE SALES SUPPORT CENTER	0	0	0	0	0	0	0	7.000	7.000	150.000	150.000	50.000	0	0	0	0	10.000 (3)
SUPERVISORI CUSTOMER BANKING CENTER E SALES SUPPORT CENTER	0	0	0	0	0	0	0	2.000	1.000	100.000	100.000	10.000	0	0	0	0	5.000 (3)
RESP. ATTIVITA' SPECIALISTICA BANKING CENTER	0	0	0	0	0	0	0	2.000	1.000	100.000	100.000	10.000	0	0	0	0	5.000 (3)
COORDINATORI CUSTOMER BANKING CENTER E SALES SUPPORT CENTER	0	0	0	0	0	0	0	1.000	500	50.000	50.000	0	0	0	0	0	2.500 (3)
RESP. SETTORE PRODUCT OPERATIONS	0	0	0	0	0	75.000	50.000	50.000	25.000	NO LIMITI	350.000	60.000	10.000	10.000	10.000	10.000 (4)	0
RESP. UFFICIO OPERATIONS BANCA	0	0	0	0	0	30.000	20.000	15.000	10.000	150.000	150.000	35.000	5.200	5.200	5.200 (5)	5.200 (4)	0
RESP. LINEA APERTURA CONTI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	Poteri limitati a sconnfini "tecnico" e disponibilità assegni legati alle operazioni disinvestimento-investimento
RESP. UFFICIO OPERATIONS FONDI E POLIZZE	0	0	0	0	0	0	0	5.000	1.000	150.000	150.000	25.000	0	0	0	0	0
RESP. LINEA ISTANZE FONDI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
RESP. SETTORE GESTIONE FINANZIARIA E TESORERIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NO LIMITI	350.000	0	0	0	0	0	Poteri solo su sconnfini tecnico/Disp.assegni determinati da operazioni in strumenti finanziari
RESP. UFFICIO EXECUTION CLIENTELA ISTITUZIONALE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NO LIMITI	300.000	0	0	0	0	0	Poteri solo su sconnfini tecnico/Disp.assegni determinati da operazioni in strumenti finanziari
OPERATORE EXECUTION CLIENTELA ISTITUZIONALE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NO LIMITI	50.000	0	0	0	0	0	Poteri solo su sconnfini tecnico/Disp.assegni determinati da operazioni in strumenti finanziari
RESP. DIREZIONE SERVICE, OPERATIONS & ICT	0	0	0	0	0	100.000	75.000	75.000	50.000	NO LIMITI	450.000	75.000	15.000	15.000	15.000 (5) (7)	15.000 (4)	0
RESP. OPERATIONS TITOLI	0	0	0	0	0	0	0	250	250	NO LIMITI	350.000	0	0	0	0	0	Poteri solo su sconnfini tecnico/Disp.assegni determinati da operazioni in strumenti finanziari
COORD TEAM MIDDLE OFFICE TITOLI E COLLOCAMENTO	0	0	0	0	0	0	0	250	250	250.000	100.000	0	0	0	0	0	Poteri su sconnfini tecnico/Disp.assegni determinati da operazioni in strumenti finanziari
OPERATORE TEAM MEDDLE OFFICE TITOLI E COLLOCAMENTO	0	0	0	0	0	0	0	250	250	50.000	50.000	0	0	0	0	0	Poteri su sconnfini tecnico/Disp.assegni determinati da operazioni in strumenti finanziari
COORDINATORI TITOLI CUSTOMER BANKING CENTER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000	0	0	0	0	0	Poteri solo su sconnfini tecnico/Disp.assegni determinati da operazioni in strumenti finanziari a fronte di benefit/benefissione da richiedere immediatamente
BANKING SPECIALIST TITOLI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000	25.000	0	0	0	0	0	Poteri solo su sconnfini tecnico/Disp.assegni determinati da operazioni in strumenti finanziari a fronte di benefit/benefissione da richiedere immediatamente
RESP. UNITA' SERVICE POLICY & PROCEDURES	0	0	0	0	0	0	0	15.000	10.000	200.000	200.000	50.000	10.000	10.000	10.000 (5)	10.000 (4)	0
RESP. LINEA SPORTELLI DI SEDE E SUCCURSALI	0	0	0	0	0	0	0	15.000	10.000	5.000	50.000	10.000	5.200 (4)	5.200 (4)	5.200 (5)	5.200 (4)	0
RESP. UFFICIO CONTI SOCIETARI E SPECIALI	0	0	0	0	0	20.000	15.000	10.000	5.000	50.000	50.000	10.000	5.000	5.000	5.000 (5)	5.000 (4)	0
RESP. UFFICIO CONTI RETAIL	0	0	0	0	0	20.000	15.000	10.000	5.000	25.000	25.000	10.000	0	0	0	0	0
RESP. LINEA ASSEGNI	0	0	0	0	0	20.000	15.000	10.000	5.000	50.000	50.000	10.000	5.000	5.000	5.000 (5)	5.000 (4)	0
RESP. UFFICIO CONTROLLI FLUSSI INTERBANCARI E SCONFINI	0	0	0	0	0	20.000	15.000	10.000	5.000	25.000	25.000	10.000	0	0	0	0	0
RESP. LINEA SCONFINI E SOSPESE	0	0	0	0	0	20.000	15.000	10.000	5.000	25.000	25.000	10.000	0	0	0	0	0
RESP. LINEA CARTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000 (5)	5.000 (4)	0

POTERI DI DELIBERA SCONFINI SU POSIZIONI INTESTATE AL PERSONALE DIPENDENTE	
RESP. DIREZIONE RISORSE UMANE	20.000
RESP. SETTORE GESTIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE	10.000

Gennaio 2022

(1): Proponente Direzione Credito - parere Comitato gestionale Crediti + Direttore Generale (DG) e previa prev. informativa all'AD - Relatore DG coadiuvato Resp Dir. Credito

(2): Proponente Direzione Credito - parere Comitato gestionale Crediti + previa prev. informativa al DG - Relatore Resp Dir. Credito

(3): Il conto corrente del cliente deve presentare una corretta movimentazione (no sconnfini, no blocco carte) ed un saldo positivo. Facoltà di aumento rispetto al plafond della carta di credito a fronte d'a) richiesta del cliente per eventi eccezionali; b) patrimonio disponibile in prodotti del Gruppo Mediobancom, comprensivo di conto corrente non inferiore al doppio del massimale da concedere; c) durata massima 3 mesi.

(4): Il conto corrente del cliente deve presentare una corretta movimentazione (no sconnfini, no blocco carte) ed un saldo positivo.Facoltà di aumento rispetto al plafond della carta di credito a fronte d'a) richiesta del cliente per eventi eccezionali; b) patrimonio disponibile in prodotti del Gruppo Mediobancom, comprensivo di conto corrente non inferiore al doppio del massimale da concedere; c) durata massima 6 mesi.

(5): Il conto corrente del cliente deve presentare una corretta movimentazione (no sconnfini, no blocco carte) ed un saldo positivo.Facoltà di aumento rispetto al plafond della carta di credito a fronte d'a) patrimonio disponibile in prodotti del Gruppo Mediobancom, conferibile a garanzia, non inferiore al doppio del massimale da concedere; b) accredito continuativo degli emolumenti di importo pari o maggiore al massimale temporaneo della carta; c) durata massima 1 mese.

(6): In caso di aumento (sia permanente che temporaneo) dei massimali di carte credito, su clienti affidati che superino il 5% del valore dell'affidamento le strutture della Direzione Servizio, Operations & ICT avvisati poteri di delibera dovranno, nell'ambito dei massimali attribuiti, richiedere un parere preventivo alle strutture della Direzione Credito prima di procedere con la delibera definitiva dell'aumento. L'aumento temporaneo non potrà, comunque, avere durata superiore a 1 mese

(7): L'aumento temporaneo nei poteri del Responsabile della Direzione Operations & ICT può avere durata massima di 6 mesi

Allegato - Tabella 2: Scarti minimi applicati sulle garanzie

Tabella scarti di garanzia allegata alla Richiesta di Apertura di Credito in Conto Corrente ed ai Prestiti, di cui costituisce parte integrante.

Scarto di garanzia da applicare alle richieste di Apertura di Credito in Conto Corrente ed ai Prestiti al netto degli scarti: differenza tra il valore dei beni costituiti in garanzia e l'ammontare del credito accordato. Lo scarto è espresso in percentuale rispetto al valore dello strumento finanziario costituito a garanzia dell'affidamento ed è da sottrarre a tale valore al fine della determinazione del valore netto di garanzia. Per i dettagli e per ulteriori informazioni sul grado di rischio e sul rating paese dei singoli prodotti, il Cliente può contattare il proprio Family Banker.

Valori depositati presso il Gruppo Mediolanum (1)	Profilazione grado di rischio del prodotto (2)	Macrotipologia di prodotto	Scadenza	Scarto da applicare sul valore di mercato
Titoli di Stato Area Euro con rating paese Moody's minimo di Aa3	Tutti i profili di rischio	Titoli	Tutte le scadenze	10%
Titoli di Stato Area Euro con rating paese Moody's al di sotto di Aa3	Tutti i profili di rischio	Titoli	Da 0 a 5 Anni	10%
	Tutti i profili di rischio	Titoli	Da 5 a 10 Anni	15%
	Tutti i profili di rischio	Titoli	Oltre 10 Anni	20%
Titoli azionari che appartengono all'Indice FTSE MIB	Tutti i profili di rischio	Titoli		30%
Contratti GPM/GPF (Gruppo Mediolanum)	Tutti i profili di rischio	GPM/GPF		30%
Fondi Azionari Italiani ed Esteri (Gruppo Mediolanum)	Rischio Alto	OICR Italia ed Esteri		30%
	Rischio Medio			20%
	Rischio Basso			10%
Fondi Flessibili Italiani ed Esteri (Gruppo Mediolanum)	Rischio Alto	OICR Italia ed Esteri		30%
	Rischio Medio			20%
	Rischio Basso			10%
Fondi Obbligazionari Italiani ed Esteri (Gruppo Mediolanum)	Rischio Alto	OICR Italia ed Esteri		30%
	Rischio Medio			20%
	Rischio Basso			10%
Fondi Monetari Italiani ed Esteri (Gruppo Mediolanum)	Rischio Alto	OICR Italia ed Esteri		30%
	Rischio Medio			20%
	Rischio Basso			10%
Fondi di Fondi (Gruppo Mediolanum)	Rischio Alto	Fondi Italia ed Esteri		30%
	Rischio Medio			20%
	Rischio Basso			10%
Fondi Immobiliari (Gruppo Mediolanum)	Rischio Alto	Fondi Italia		30%
	Rischio Medio			20%
Fondi di Case Terze	Rischio Alto	OICR UCITS (3) in Euro		40%
	Rischio Medio			30%
	Rischio Basso			20%
Fondi di Case Terze	Rischio Alto	OICR UCITS (3) in valuta USD, GBP, CHF.		50%
	Rischio Medio			40%

	Rischio Basso			30%
Polizze Vita "Tradizionali" Gruppo Mediolanum (ad esclusione Temporanea Caso Morte e "per la vita")	Tutti i profili di rischio	Polizze		Ctv riscatto al netto imposte, tasse e condizioni di contratto
Polizze Vita index linked (Gruppo Mediolanum) con garanzia capitale investito	Tutti i profili di rischio	Polizze		Ctv riscatto al netto imposte, tasse e condizioni di contratto
Polizze Vita index linked (Gruppo Mediolanum) senza garanzia capitale investito	Rischio Alto	Polizze		Ctv riscatto al netto imposte, tasse e condizioni di contratto scartato del 30%
	Rischio Medio			Ctv riscatto al netto imposte, tasse e condizioni di contratto scartato del 20%
	Rischio Basso			Ctv riscatto al netto imposte, tasse e condizioni di contratto scartato del 10%
Polizze Mediolanum Alternative Funds	Rischio Alto	Polizze		Ctv riscatto al netto imposte, tasse e condizioni di contratto scartato del 30%
	Rischio Medio			Ctv riscatto al netto imposte, tasse e condizioni di contratto scartato del 20%
	Rischio Basso			Ctv riscatto al netto imposte, tasse e condizioni di contratto scartato del 10%
Polizze Mediolanum Unit Linked preval. azionario	Rischio Alto	Polizze		Ctv riscatto al netto imposte, tasse e condizioni di contratto scartato del 30%
	Rischio Medio			Ctv riscatto al netto imposte, tasse e condizioni di contratto scartato del 20%
	Rischio Basso			Ctv riscatto al netto imposte, tasse e condizioni di contratto scartato del 10%
Polizze Mediolanum Unit Linked preval. obbligazionario	Rischio Alto	Polizze		Ctv riscatto al netto imposte, tasse e condizioni di contratto scartato del 30%
	Rischio Medio			Ctv riscatto al netto imposte, tasse e condizioni di contratto scartato del 20%
	Rischio Basso			Ctv riscatto al netto imposte, tasse e condizioni di contratto scartato del 10%
Polizze Mediolanum Plus	Rischio Alto	Polizze		Ctv riscatto al netto imposte, tasse e condizioni di contratto scartato del 30%
	Rischio Medio			Ctv riscatto al netto imposte, tasse e condizioni di contratto scartato del 20%
	Rischio Basso			Ctv riscatto al netto imposte, tasse e condizioni di contratto scartato del 10%
Obbligazioni strutturate Medplus	Tutti i profili di rischio	Titoli		30%
Certificati strutturati MedPlus Certificate	Tutti i profili di rischio	Titoli		30%
Unit PIR (Gruppo Mediolanum)	Tutti i profili di rischio			30%
Mediolanum My Life	Tutti i profili di rischio			25%

(1) Con riferimento ad alcune categorie di prodotti conferibili a garanzia, quali titoli di stato, azioni, titoli obbligazionari etc., la Banca si riserva la facoltà di valutarne l'idoneità in funzione di ulteriori elementi rispetto al loro mero controvalore (a titolo esemplificativo e non esaustivo: la solvibilità dell'emittente il titolo, l'eventuale downgrade che dovesse interessare la medesima, scarsi volumi di scambio che ne pregiudicano il pronto realizzo, elevata volatilità, la valuta di riferimento, etc.); all'esito della predetta valutazione, pertanto, potrebbe non accettarne la costituzione a garanzia della facilitazione creditizia richiesta, ovvero accettarla ma con l'applicazione di percentuali di scarto prudenziali diverse rispetto a quelle indicate nel presente allegato e preventivamente pattuite con il Cliente.

(2) Il "grado di rischio" del prodotto (basso, medio, alto) riportato nella tabella sopra illustrata è un indicatore attribuito da Banca Mediolanum a ciascuna macro tipologia di prodotto per l'effettuazione della valutazione dell'adeguatezza ai fini MiFID. Pertanto, il criterio di rappresentazione utilizzato è definito in una policy interna adottata da Banca Mediolanum, sulla base di una scala qualitativa a 3 livelli (basso, medio, alto), che traduce in modalità sintetica il grado di rischio riportato nella documentazione d'offerta dei differenti prodotti sottoscritti, offerti da Banca Mediolanum.

(3) I Fondi UCITS "Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities" fanno riferimento alla Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo (UCITS IV), che ha introdotto modifiche alle precedenti Direttive del Parlamento europeo, note come UCITS III e pubblicate il 21/01/2002 e che a loro volta costituivano un importante aggiornamento della Direttiva originale 85/611/CEE.

Tabella prodotti del Gruppo Mediolanum non conferibili a garanzia

- TaxBenefit New	- Prestiti obbligazionari Mediolanum
- Polizza temporanea caso morte	- Azioni Mediolanum
- Europension Tax Benefit	- Double Chance
- My pension	- Polizza Protezione Mutuo e Polizza Protezione Credito
- Previgest Fund	- Tutor

Allegato - Tabella 3: Classificazione interna “Status del Credito”

Classificazione per Calcolo requisiti di Patrimonio	Tipologia di anomalia e categoria di classificazione interna	Unità Responsabile della gestione	Unità di Supporto
BONIS	Crediti con sconfinamenti/Insoluti “Operativi” (da 1 a 30 giorni)	Crediti Ordinari Crediti Speciali Product Operations Negoziiazione Titoli Tesoreria	
BONIS	Crediti Anomali 1) Crediti in bonis, senza sconfini/insoluti interni e con anomalie esterne 2) Crediti con sconfinamento o rate insolute oltre i 30 giorni non classificati come non-performing 3) Crediti in Forbearance performing	Credit Services & Collection	Crediti Ordinari Crediti Speciali Product Operations Negoziiazione Titoli Tesoreria
DEFAULT	Esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate	Credit Services & Collection	Crediti Ordinari Crediti Speciali Product Operations Negoziiazione Titoli Tesoreria
DEFAULT	Inadempienze probabili	Credit Services & Collection	Crediti Ordinari Crediti Speciali Product Operations
DEFAULT	Esposizioni oggetto di concessioni deteriorate (Forbearance non-performing)	Credit Services & Collection per le posizioni non a sofferenza; Direzione Affari Societari, Legale e Contenzioso per le posizioni a sofferenza	Crediti Ordinari Crediti Speciali Product Operations
DEFAULT	Sofferenze	Direzione Affari Societari, Legale e Contenzioso	Crediti Ordinari Crediti Speciali Product Operations Credit Services & Collection

Allegato: Principali garanzie alle operazioni di credito ordinario

TIPOLOGIA	DESCRIZIONE	PRO	CONTRO
A) GARANZIE REALI TIPICHE			
PEGNO REGOLARE (art. 2784 c.c. e ss.)	<p>DEFINIZIONE Diritto reale di garanzia che può avere ad oggetto beni mobili, universalità di mobili o crediti e che si perfeziona con la consegna del bene al creditore.</p>	<p>1) Diritto di prelazione della Banca 2) Opponibilità ai terzi creditori 3) Minore erosione del patrimonio di vigilanza della Banca qualora oggetto del pegno fossero titoli "eleggibili" (es. liquidità di conto corrente)</p>	<p>1) Maggiori oneri operativi / gestionali - anche in considerazione dell'attuale struttura organizzativa della Banca (avente un'unica sede operativa) - sia per la fase costitutiva del pegno (es. notifica al terzo in caso di pegno su crediti, necessità di avere la data certa sulla scrittura costitutiva della garanzia etc.) sia per la fase di eventuale sostituzione dei titoli a garanzia. 2) In considerazione degli stringenti requisiti richiesti dal patto di rotatività si evidenzia un'estrema difficoltà, se non impossibilità, nell'accogliere eventuali richieste di cambi garanzia da parte della clientela pena possibile novazione del pegno con rischi di revocatoria fallimentare ex art. 67, co.1, punto 3) (pegno costituito per debito preesistente non scaduto --> atto revocabile se costituito entro l'anno anteriore alla data di dich. di fallimento) 3) Quanto previsto dai precedenti punti 1) e 2) potrebbe compromettere l'adesione ad eventuali iniziative commerciali della Banca da parte del cliente garante (es. operazioni "lira le Ret") 4) Estrema complessità nel prendere in pegno taluni prodotti del Gruppo oggi commercializzati, in dipendenza delle loro caratteristiche di funzionamento (es. Double Chance) 5) Difficoltà nel giustificare al Cliente eventuali dinieghi sia in ordine alla possibilità di assumere particolari prodotti a garanzia sia, soprattutto, a dar luogo alla sostituzione di quell'oggetto del pegno 6) Segnalazione alla Centrale Rischi della Banca d'Italia</p>
	<p>PRINCIPALI CARATTERISTICHE</p> <p>1) realità --> avendo riguardo all'oggetto conferito in pegno 2) accessorietà --> garantisce un'obbligazione e ne segue le sorti 3) specialità --> riguarda specifici beni 4) indivisibilità --> garantisce il credito sino alla sua totale estinzione 5) assolutezza --> segue il bene anche in caso di passaggio di proprietà</p>		
	<p>PARTICOLARI CLAUSOLE</p> <p>1) Rotatività --> clausola che attribuisce la facoltà di provvedere alla sostituzione del bene originariamente dato in pegno con altro bene di pari valore, senza che ciò determini novazione dell'originario rapporto. Il patto di rotatività richiede tuttavia: a) che venga stipulato in forma scritta avente data certa contestualmente all'atto costitutivo di pegno; b) che i nuovi beni vengano specificamente individuati nell'atto di sostituzione del pegno; c) che i beni offerti in sostituzione vengano effettivamente consegnati al creditore e che la consegna risulti da atto avente data certa; d) che il valore dei beni sostituiti non sia superiore al valore dei beni dati in pegno; e) che la clausola di rotatività preveda i tempi e le modalità con cui la sostituzione debba essere attuata. 2) Estensione del pegno --> Il pegno si intende altresì costituito a garanzia di ogni altro credito - anche se non liquido ed esigibile ed anche se assistito da altra garanzia, reale o personale - già in essere o che dovesse sorgere a favore della Banca verso il debitore dipendente da qualunque operazione bancaria.</p>		
"PEGNO IRREGOLARE" (art. 1851 c.c. sull'anticipazione bancaria)	<p>DEFINIZIONE Negozio giuridico in forza del quale un soggetto garante consegna e attribuisce in proprietà al creditore denaro o altri beni fungibili aventi un prezzo corrente di mercato.</p>	<p>1) Immediato trasferimento della proprietà del bene alla Banca 2) Possibilità per il creditore di disporre del bene</p>	<p>1) Limiti derivanti dalla ristretta categoria di beni che possono costituire oggetto di pegno irregolare (denaro, merci e altri titoli fungibili aventi un prezzo corrente di mercato).</p>
	<p>PRINCIPALI CARATTERISTICHE</p> <p>1) Effetto traslativo --> il bene fungibile dato in pegno diventa subito di proprietà del creditore 2) Natura dei beni --> ha ad oggetto solo denaro, merci o altri titoli fungibili aventi un prezzo corrente di mercato 3) Obbligo del creditore --> In caso di esatto adempimento deve trasferire al debitore non l'esatto bene ricevuto in pegno ma altrettanti beni fungibili. In caso di inadempimento è tenuto a trasferire al debitore l'eventuale eccedenza di valore</p>		

TIPOLOGIA	DESCRIZIONE	PRO	CONTRO
B) GARANZIE PERSONALI TIPICHE			
FIDEJUSSIONE (art. 1936 c.c.)	<p>DEFINIZIONE l'obbligazione personale che un soggetto, il fidejussore, assume verso un creditore per garantire l'adempimento di un terzo ("debitore principale")</p> <p>PRINCIPALI CARATTERISTICHE 1) Può essere escussa, con l'inserimento di opportune previsioni contrattuali, "a prima richiesta" e "ogni eccezione rimossa" senza cioè, rispettivamente, dover escutere preventivamente il debitore principale (il cliente affidato dalla Banca) e senza che il fidejussore possa sollevare eventuali eccezioni, anche in presenza di eventuali opposizioni del debitore principale. 2) Deve prevedere un importo massimo garantito 3) Può garantire un'obbligazione specifica o essere estesa anche ad obbligazioni future (omnibus)</p>	<p>1) Ridotte formalità per la sua costituzione 2) E' possibile aggredire l'intero patrimonio personale del fidejussore nei limiti dell'importo garantito</p>	<p>1) Possibile depauperamento del patrimonio del fidejussore al momento di escussione della garanzia 2) Assenza di prelazione/privilegio in favore della Banca (soggetto garantito) 3) Segnalazione alla Centrale rischi della Banca d'Italia</p>
C) GARANZIE ATIPICHE			
MANDATO IRREVOCABILE "A VENDERE" (art. 1723, secondo comma, c.c.)	<p>DEFINIZIONE Patto in forza del quale il mandante, conferisce al mandatario (Banca) il diritto di procedere all'alienazione dei prodotti conferiti in garanzia rivalendosi sul netto ricavo a copertura del credito vantato</p> <p>PRINCIPALI CARATTERISTICHE Irrevocabilità del patto --> (stipulato ai sensi dell'art. 1723, secondo comma del Codice Civile) in quanto anche nell'interesse del mandatario</p>	<p>1) Assenza di particolari formalismi 2) Snellezza del processo operativo (in fase costitutiva, sostitutiva dei valori oggetto di garanzia nonché in fase di escussione) 3) Possibilità per il cliente di non vedere limitate le sue esigenze di sostituzione dei propri prodotti conferiti a garanzia 4) nessun onere di segnalazione alla Centrale Rischi della Banca d'Italia</p>	<p>1) Assenza di un grado privilegiato in caso di soddisfacimento delle ragioni di prelazione della Banca 2) Assenza di garanzia in caso di azioni esecutive da parte di terzi creditori del Cliente affidato</p>
LETTERA DI PATRONAGE IMPEGNATIVA	<p>DEFINIZIONE lettera in forza della quale, in genere, un soggetto ("patronnant") assicura alla banca di essere titolare di un pacchetto azionario di altra società, di avere interesse al mantenimento delle linee di credito alla stessa concesse nonché assumendo, se del caso, ulteriori impegni a favore della Banca stessa</p> <p>PRINCIPALI CARATTERISTICHE 1) Lettera di patronage "debole" (senza carattere vincolante) --> esse hanno contenuto meramente informativo circa l'esistenza della posizione di influenza e circa le condizioni patrimoniali, economiche e finanziarie del patrocinato accompagnate da una dichiarazione di consapevolezza ed approvazione circa l'operazione di finanziamento che la banca ha concesso o sta per concedere 2) Lettera di patronage "forte" (con carattere vincolante) --> con esse in genere il patrocinante, oltre a dichiarare la propria partecipazione nella società affidata, assume veri e propri impegni quali, ad esempio, quello di salvaguardia della solvibilità della società controllata, o di futuro mantenimento della propria partecipazione nella medesima 3) in caso di lettera di patronage "forte" occorrerebbe l'indicazione dell'importo massimo garantito per le obbligazioni future (sent. Cass. 1520/2010)</p>	<p>1) Ridotte formalità per la sua costituzione 2) Possibilità, in funzione del contenuto e della portata delle dichiarazioni contemplate nella lettera di patronage, di rivalersi sul patrocinante</p>	<p>1) Possibile depauperamento del patrimonio del patrocinante al momento dell'"escussione" 2) Assenza di prelazione/privilegio in favore della Banca (soggetto garantito)</p>

8.1 Allegati Sezione 2

Le tabelle di seguito riportate sono aggiornate al 27.07.2022 e tutti i valori, ove presenti, sono espressi in euro.

8.1.1 Limiti Controparti Bancarie Italiane

CONTROPARTE*	CONGLOMERATO	GRUPPO BANCARIO	GRUPPO ASSICURATIVO	DURATA MAX**
INTESA SANPAOLO	330,000,000	250,000,000	80,000,000	3 mesi
UNICREDIT SPA	240,000,000	190,000,000	50,000,000	3 mesi
MEDIOBANCA - BANCA DI CREDITO FINANZIARIO SOCIETA PER AZIONI ***	160,000,000	120,000,000	40,000,000	3 mesi
CREDITO EMILIANO SPA	140,000,000	100,000,000	40,000,000	3 mesi
BANCO BPM SPA	140,000,000	100,000,000	40,000,000	3 mesi
BPER BANCA S.P.A. ****	120,000,000	100,000,000	20,000,000	3 mese
BANCA POPOLARE DI SONDRIO SOCIETA COOPERATIVA PER AZIONI	120,000,000	100,000,000	20,000,000	3 mese
ICCREA BANCA SPA - ISTITUTO CENTRALE DEL CREDITO COOPERATIVO	120,000,000	100,000,000	20,000,000	1 mese
BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA SPA	90,000,000	50,000,000	40,000,000	3 mesi
BFF BANK SPA	90,000,000	50,000,000	40,000,000	3 mesi
GENERALI	80,000,000	50,000,000	30,000,000	3 mesi
BANCA IFIS SPA	70,000,000	50,000,000	20,000,000	3 mesi
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	65,000,000	45,000,000	20,000,000	1 settimana
BANCA SELLA HOLDING SPA	60,000,000	20,000,000	40,000,000	3 mesi
BANCA DEL PIEMONTE	60,000,000	20,000,000	40,000,000	1 mese
FCA BANK	60,000,000	50,000,000	40,000,000	1 mese
BANCA POPOLARE DELL'ALTO ADIGE SPA	45,000,000	45,000,000	-	1 settimana
FINECOBANK BANCA FINECO SPA	40,000,000	-	40,000,000	-
BANCA PROFILO SPA	40,000,000	40,000,000	-	3 mesi
BANCA SISTEMA SPA	30,000,000	10,000,000	20,000,000	1 settimana
CASSA DI RISPARMIO DI ASTI SPA	10,000,000	10,000,000	-	3 mese

(*) L'ammontare di fido unico per il Gruppo Bancario comprende i bond presenti in portafoglio emessi dalla controparte; il limite di durata max non si applica alle esposizioni obbligazionari.

(**) Il presente limite indica la durata massima prevista per il Gruppo Bancario per operazioni di time deposit attivi sul mercato interbancario

(***) Il limite non comprende la quota relativa all'ex partecipazione strategica in Mediobanca

(****) Il limite di fido comprende tutte le esposizioni di BPER Banca e le sue controllate, compresa Banca Carige acquisita il 3 giugno 2022

8.1.2 Limiti Controparti Bancarie Estere

CONTROPARTE*	CONGLOMERATO	GRUPPO BANCARIO	GRUPPO ASSICURATIVO	DURATA MAX***
HSBC HOLDINGS PLC	200,000,000	160,000,000	40,000,000	6 mesi
MORGAN STANLEY	200,000,000	160,000,000	40,000,000	6 mesi
GOLDMAN SACHS GROUP, INC	190,000,000	150,000,000	40,000,000	6 mesi
BANK of MONTREAL	190,000,000	150,000,000	40,000,000	6 mesi
ROYAL BANK of CANADA	190,000,000	150,000,000	40,000,000	6 mesi
CECABANK SA	190,000,000	150,000,000	40,000,000	6 mesi
UBS GROUP AG	190,000,000	150,000,000	40,000,000	6 mesi
BANK of AMERICA CORPORATION	190,000,000	150,000,000	40,000,000	6 mesi
BANK of NEW YORK MELLON CORPORATION	190,000,000	150,000,000	40,000,000	6 mesi
CITIGROUP INC	190,000,000	150,000,000	40,000,000	6 mesi
JPMORGAN CHASE & CO	190,000,000	150,000,000	40,000,000	6 mesi
STATE STREET CORPORATION	190,000,000	150,000,000	40,000,000	6 mesi
WELLS FARGO & COMPANY	190,000,000	150,000,000	40,000,000	6 mesi
BANCO SANTANDER SA	210,000,000	160,000,000	50,000,000	6 mesi
NATWEST GROUP PLC (ex ROYAL BANK of SCOTLAND GROUP PLC)	190,000,000	160,000,000	30,000,000	6 mesi
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP, INC.	190,000,000	160,000,000	30,000,000	6 mesi
CREDIT SUISSE GROUP AG	190,000,000	160,000,000	30,000,000	6 mesi
BARCLAYS PLC	190,000,000	160,000,000	30,000,000	6 mesi
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP, INC	190,000,000	160,000,000	30,000,000	6 mesi
BANCO de SABADELL SA	160,000,000	110,000,000	50,000,000	6 mesi
CAIXABANK, S.A.	160,000,000	110,000,000	50,000,000	6 mesi
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA	140,000,000	110,000,000	30,000,000	6 mesi
BAWAG GROUP AG	140,000,000	110,000,000	30,000,000	6 mesi
ERSTE GROUP BANK AG	160,000,000	110,000,000	50,000,000	6 mesi
KBC BANK NV	160,000,000	110,000,000	50,000,000	6 mesi
BNP PARIBAS	160,000,000	110,000,000	50,000,000	6 mesi
CREDIT AGRICOLE	160,000,000	110,000,000	50,000,000	6 mesi
CREDIT MUTUEL ALLIANCE FEDERALE (COMBINED)	160,000,000	110,000,000	50,000,000	6 mesi
COMMERZBANK AG	160,000,000	110,000,000	50,000,000	6 mesi
LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG	140,000,000	110,000,000	30,000,000	6 mesi
ING GROEP NV	160,000,000	110,000,000	50,000,000	6 mesi
COOPERATIEVE RABOBANK U.A.	160,000,000	110,000,000	50,000,000	6 mesi
LLOYDS BANKING GROUP PLC	140,000,000	110,000,000	30,000,000	6 mesi
DZ BANK AG	160,000,000	110,000,000	50,000,000	6 mesi
SOCIETE GENERALE	160,000,000	110,000,000	50,000,000	6 mesi
BANCA MARCH SA**	90,000,000	50,000,000	40,000,000	1 mese
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG	90,000,000	60,000,000	30,000,000	1 mese
ALLIED IRISH BANKS PLC	80,000,000	40,000,000	40,000,000	1 mese
OP CORPORATE BANK PLC	70,000,000	40,000,000	30,000,000	1 mese
BANK of IRELAND GROUP PLC	70,000,000	40,000,000	30,000,000	1 mese
BELFIUS BANQUE SA/NV	70,000,000	40,000,000	30,000,000	1 mese
ABN AMRO BANK NV	90,000,000	40,000,000	50,000,000	1 mese
AKTIA BANK PLC	70,000,000	40,000,000	30,000,000	1 mese
ACHMEA BANK NV	70,000,000	40,000,000	30,000,000	1 mese
VOLKSWAGEN BANK GMBH	70,000,000	50,000,000	30,000,000	1 mese
DEUTSCHE BANK AG	100,000,000	50,000,000	50,000,000	1 mese
INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL	80,000,000	50,000,000	30,000,000	1 mese
DEXIA SA	50,000,000	30,000,000	20,000,000	1 mese
MIZUHO FINANCIAL GROUP	40,000,000	40,000,000	-	6 mesi
NRW.BANK	60,000,000	40,000,000	20,000,000	1 mese
NATIXIS SA	60,000,000	40,000,000	20,000,000	1 mese
DANSKE BANK A/S	90,000,000	40,000,000	50,000,000	1 mese
NORDEA BANK ABP	90,000,000	40,000,000	50,000,000	1 mese
BANKINTER SA	42,000,000	12,000,000	30,000,000	1 mese
KUTXABANK SA	42,000,000	12,000,000	30,000,000	1 mese

(*) L'ammontare di fido unico comprende i bond presenti in portafoglio emessi dalla controparte: il limite di durata max non si applica alle esposizioni obbligazionari.

(**) Capogruppo della controparte Inversis con cui il back office del Banco Mediolanum esegue le operazioni di settlement.

(***) Il presente limite indica la durata massima prevista per il Gruppo Bancario per operazioni di time depositi attivi sul mercato interbancario

8.1.3 Limiti esposizioni verso altre società finanziarie e corporate

CONTROPARTE	DENARI CALDI
BARILLA FINANCE S.A.	100,000,000
AUTOGRILL**	65,000,000
FACTORIT***	150,000,000

** Facente parte del Gruppo Benetton

*** Facente parte del Gruppo Banca Popolare di Sondrio

CONTROPARTE	CONGLOMERATO	GRUPPO BANCARIO	GRUPPO ASSICURATIVO
NOMURA HOLDINGS INC	140,000,000	110,000,000	20,000,000
NEXI PAYMENTS SPA	90,000,000	70,000,000	20,000,000
CDP RETI SPA	70,000,000	50,000,000	20,000,000
ENI SPA	70,000,000	50,000,000	20,000,000
PRYSMIAN SPA	70,000,000	50,000,000	20,000,000
SNAM SPA	70,000,000	50,000,000	20,000,000
TERNA SPA	70,000,000	50,000,000	20,000,000
UNIPOL GRUPPO	70,000,000	50,000,000	20,000,000
ENEL SPA	66,000,000	50,000,000	16,000,000
FERROVIE DELLO STATO	60,000,000	50,000,000	10,000,000
HERA SPA	60,000,000	50,000,000	10,000,000
LEONARDO SPA	60,000,000	50,000,000	10,000,000
PIRELLI & C SPA	60,000,000	50,000,000	10,000,000
SACE SPA	60,000,000	50,000,000	10,000,000
TELECOM ITALIA	58,200,000	50,000,000	8,200,000
VITTORIA ASSICURAZIONI	30,000,000	-	30,000,000
BUZZI UNICEM SPA	20,000,000	-	20,000,000
COVIVIO	20,000,000	-	20,000,000
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZIONE	20,000,000	-	20,000,000
2I RETE GAS SPA	10,000,000	-	10,000,000
A2A SPA	10,000,000	-	10,000,000
ACEA SPA	10,000,000	-	10,000,000
ANIMA HOLDING	10,000,000	-	10,000,000
AZIMUT	10,000,000	-	10,000,000
ERG SPA	10,000,000	-	10,000,000
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE S.P.A.	10,000,000	-	10,000,000
RADIOTELEVISIONE ITALIANA	10,000,000	-	10,000,000
TAMBURI INVESTMENT PARTNERS	10,000,000	-	10,000,000
WEBUILD S.P.A. (Salini - Impregilo)	10,000,000	-	10,000,000
ANSALDO ENERGIA	2,100,000	-	2,100,000
FNM SPA	4,000,000	-	4,000,000

8.1.4 Limiti Derivati Controparti Italiane ed Estere

CONTROPARTE	DERIVATI
INTESA SANPAOLO	10,000,000
UNICREDIT SPA	10,000,000
BANCO BPM SPA	10,000,000
CREDITO EMILIANO SPA	1,000,000
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	1,000,000
MEDIOBANCA - BANCA DI CREDITO FINANZIARIO SOCIETA PER AZIONI	1,000,000
BANCA POPOLARE DI SONDRIO SOCIETA COOPERATIVA PER AZIONI	500,000
BANCA SELLA HOLDING SPA	500,000
ICCREA BANCA SPA - ISTITUTO CENTRALE DEL CREDITO COOPERATIVO	500,000

CONTROPARTE	DERIVATI
BNP PARIBAS	10,000,000
SOCIETE GENERALE	10,000,000
COMMERZBANK AG	10,000,000
BANCO SANTANDER SA	10,000,000
DEUTSCHE BANK AG	10,000,000
LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG	10,000,000
ING GROEP NV	10,000,000
CREDIT SUISSE GROUP AG	10,000,000
UBS GROUP AG	10,000,000
BARCLAYS PLC	10,000,000
HSBC HOLDINGS PLC	10,000,000
ING GROEP NV	10,000,000
JPMORGAN CHASE & CO	10,000,000
BANK of AMERICA CORPORATION	10,000,000
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA	10,000,000
NATWEST GROUP PLC (ex ROYAL BANK of SCOTLAND GROUP PLC)	6,250,000
BANK of NEW YORK MELLON CORPORATION	1,150,000
COOPERATIEVE RABOBANK U.A.	500,000
ROYAL BANK OF CANADA	250,000
BANK OF MONTREAL	250,000
BANK of NEW YORK MELLON CORPORATION	250,000
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP, INC.	250,000

8.1.5 Limiti di regolamento Controparti Italiane

CONTROPARTE	REGOLAMENTO VALUTE
INTESA SANPAOLO	100,000,000
UNICREDIT SPA	100,000,000
BANCO BPM SPA	100,000,000
MEDIOBANCA - BANCA DI CREDITO FINANZIARIO SOCIETA PER AZIONI	100,000,000
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	100,000,000
CREDITO EMILIANO SPA	25,000,000
ICCREA BANCA SPA - ISTITUTO CENTRALE DEL CREDITO COOPERATIVO	15,000,000

CONTROPARTI AUTORIZZATE AD OPERARE SU REG. CLS (Continuous Linked Settlement)

CONTROPARTE
INTESA SANPAOLO
CREDITO EMILIANO SPA
BANK of AMERICA CORPORATION
BNP PARIBAS
CITIGROUP INC
BANCO BPM SPA
JPMORGAN CHASE & CO
CREDIT AGRICOLE
COMMERZBANK AG
CREDIT SUISSE GROUP AG
HSBC HOLDINGS PLC
ING GROEP NV
NOMURA HOLDINGS INC
NATWEST GROUP PLC (ex ROYAL BANK of SCOTLAND GROUP PLC)
SOCIETE GENERALE
UNICREDIT SPA
CORNER BANCA S.A.
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA
UBS GROUP AG

8.1.6 Limiti di regolamento Controparti Estere

CONTROPARTE	REGOLAMENTO VALUTE
BANK of NEW YORK MELLON CORPORATION	100,000,000
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA	100,000,000
BNP PARIBAS	100,000,000
COMMERZBANK AG	100,000,000
CREDIT AGRICOLE	100,000,000
HSBC HOLDINGS PLC	100,000,000
BANCO SANTANDER SA	100,000,000
BANK of NEW YORK MELLON CORPORATION	70,000,000
DEUTSCHE BANK AG	50,000,000
BARCLAYS PLC	50,000,000
BANK of AMERICA CORPORATION	25,000,000
CITIGROUP INC	25,000,000
CORNER BANCA S.A.	25,000,000
CREDIT SUISSE GROUP AG	25,000,000
ING GROEP NV	25,000,000
JPMORGAN CHASE & CO	25,000,000
NATWEST GROUP PLC (ex ROYAL BANK of SCOTLAND GROUP PLC)	25,000,000
NOMURA HOLDINGS INC	25,000,000
SOCIETE GENERALE	25,000,000
UBS GROUP AG	25,000,000
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP, INC	25,000,000
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP, INC.	25,000,000

8.1.7 Limiti massimali Fondi

	LIMITE DI POSIZIONE
<u>INVESTIMENTI IN FONDI</u>	350,000,000

8.1.8 Limiti di allocazione portafoglio Trading

Categorie di Esposizioni Nette / Controparti (1)	Limiti di Allocazione (Massimale singolo emittente)														
	RATING (scala S&P)														
	AAA	AAA-	AA+	AA	AA-	A+	A	A-	BBB+	BBB	BBB-	BB+	BB	BB-	NO RAT
Governativi e Sovranazionali:															
Italia e Sovranazionali	Senza limite											non prev		-	
Area Euro Core *	Senza limite									50 mln eur		non prev		-	
Area Euro Periferica **	100 mln eur									25 mln eur		non prev		-	
Area Euro Periferica Spagna	100 mln eur									50 mln eur		non prev		-	
Governativi non Area Euro (emissioni in €)	25 mln eur									15 mln eur		non prev		-	
Corporate	30 mln eur					20 mln eur					5 mln eur		-		
Banche italiane senior e senior non preferred	50 mln eur											25 mln eur		-	
Banche italiane covered : rating della singola emissione (No Mediobanca)	100 mln eur											50 mln		25 mln eur	
Eccezioni : IntesaSanPaolo, Unicredit	380 mln eur senior e covered (con limite massimo di senior 190 mln)														-
Eccezione Banco BPM	250 mln eur senior e covered (con limite massimo di senior 125 mln)														-
Banche estere	50 mln eur								20 mln eur		-		-		

* Fanno parte di quest'area i seguenti Paesi: Austria, Finlandia, Francia, Germania, Lussemburgo, Belgio e Paesi Bassi.

** Fanno parte di quest'area i seguenti Paesi: Cipro, Estonia, Grecia, Irlanda, Malta, Portogallo, Slovacchia, Slovenia .

(1) L'eventuale acquisto di obbligazioni subordinate deve essere valutato caso per caso in seno dal Comitato di Direzione con Funzione Finanza e Tesoreria

Specifiche operative per i limiti di concentrazione per singolo emittente:

- per i titoli Corporate nella fascia di rating da BB+ a BB- è previsto un limite di 5 milioni di euro su singolo emittente;
- nell'ambito della prima fascia di rating (da AAA a AA-) Corporate, si intendono inclusi gli Abs emessi da Enti del settore pubblico centrale e locale con limite di concentrazione per emissione pari a:
 - 50 milioni euro per le cartolarizzazioni sponsorizzate dal Governo Italiano
 - 10 milioni euro per tutti gli altri titoli ABS

8.1.9 Banche soggette all'art. 136 TUB

Con riferimento alla controparti ex articolo 136 TUB si fa riferimento alla lista mantenuta e aggiornata dalla Direzione Affari Societari della Capogruppo.

8.1.10 Controparti approvate da MIFL

MIFL Securities Lending Borrowers

CONTROPARTE
ABN AMRO Bank NV
Banco Santander SA
BMO Capital Markets Limited
Barclays capital securities ltd
BNP Paribas Arbitrage Natixis
Citigroup Global Markets Limited
Credit Suisse Securities (Europe) Ltd
Deutsche Bank AG
Goldman, Sachs International LTD
HSBC Bank PLC UBS AG
ING Bank N.V.
Unicredit Bank AG
Jefferies International Limited
JPMorgan Securities plc
Merrill Lynch International
Morgan Stanley & Co. International PLC
Bank of Nova Scotia (London Branch)
Skandinaviska Enskilda Banken AB
Societe Generale International
Societe Generale S.A.
London Zurcher Kantonalbank

MIFL Product/fund Counterparties and Brokers

CONTROPARTE
Agricultural Bank of China Ltd.
Amherst Pierpont Securities LLC
Atlantic Equities Deutschland GmbH
Atlantic Equities LLP
Aurel BGC (trading as GFI EU)
Banca IMI SpA
Banca Mediolanum SpA
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (BBVA)
Banco Santander S.A.
Bao Viet Securities Joint Stock Company
Bayerische Landesbank
Berenberg
Bluefin Europe LLP
BNP Paribas SA
Cantor Fitzgerald Ireland Ltd (form. Dolmen Stockbrokers)
Citigroup Global Markets Ltd
Commerzbank AG
Credit Agricole CIB (formerly named Calyon)
Credit Suisse
Deutsche Bank AG
Flow Traders B.V.
Goldman Sachs International
Goodbody Stockbrokers
HSBC Bank PLC
HSBC Korea
HSBC Brazil (Banco HSBC S.A.)
ING Bank NV
Investec Bank plc (Irish Branch)
Investment Technology Group Limited
Jane Street Financial Limited
J&E Davy
JP Morgan Chase Bank N.A. - Seoul Branch*
J.P. Morgan Chase Bank (China) Company Limited
JP Morgan Securities Asia Private Ltd, Singapore
JP Morgan Securities London PLC
Kepler Cheuvreux
LBBW Landesbank Baden Wurttemberg Stuttgart
Leonteq Securities (Europe) GmbH
Mariana Capital Markets LLP
Mariana UFP SAS
Maybank Kim Eng Securities Limited
Merrill Lynch International
Mitsubishi UFJ Trust International LTD
Morgan Stanley & Co International PLC
Morgan Stanley Europe SE
Natixis
NatWest Markets Plc
NatWest Markets N.V.
Nomura International PLC
Optiver V.O.F.
RBC Capital Markets (Europe) GmbH
RBC Europe Ltd
SMBC Nikko Capital Markets Europe GmbH
Societe Generale SA (Paris)
Susquehanna International Securities Limited
TD Global Finance Unlimited Company
UBS AG/UBS Ltd
Unicredit Group
Vietcombank Securities Co. Ltd

N.B. L'elenco sopra riportato è indicativo dei principali broker utilizzati. Eventuali controparti non presenti in elenco vengono comunicate preventivamente alla Capogruppo, relativamente all'operativa che non comporta assunzione di rischio credito e/o controparte.

8.2 Allegati Sezione 4

8.2.1 Metodologia per il calcolo del rischio di concentrazione per il portafoglio imprese e altri soggetti

Per tenere conto della maggiore sensibilità di un portafoglio più concentrato all'insolvenza di un singolo cliente (o gruppo di clienti connessi) è possibile utilizzare algoritmi che determinano una misura di capitale interno relativo al rischio di concentrazione.

La metodologia standard indicata dalla normativa prevede il calcolo del capitale interno a fronte di rischio di concentrazione sulla base del cosiddetto Granularity Adjustment GA. L'algoritmo GA è calcolato secondo la seguente formula:

$$GA = C \times H \times EaD$$

Nell'equazione H rappresenta l'indice di Herfindahl calcolato rispetto all'esposizione, ovvero:

$$H = \frac{\sum_{i=1}^n e_i^2}{(\sum_{i=1}^n e_i)^2}$$

dove e = esposizione della n-esima posizione del portafoglio oggetto dell'indagine.

L'indice può assumere un valore compreso tra 0 e 1 (valori prossimi all'unità sono indicativi di un'elevata concentrazione) e considera sia la numerosità delle esposizioni sia la dispersione delle stesse intorno al loro valore medio.

Il valore della costante di proporzionalità C dipende dai valori dei parametri regolamentari (ρ , PD, LGD). Banca Mediolanum, avendo adottato il metodo standard per il rischio credito ed essendo comunque una banca di classe 2, adotta un approccio semplificato in linea con quanto previsto dalla normativa per quanto riguarda la calibrazione di C.

Relativamente alla metodologia sugli effetti del rischio geo – settoriale sul capitale interno, si rimanda al documento emanato dall'ABI, aggiornato annualmente. La metodologia, in sintesi, fornisce un'indicazione dei livelli di add-on congrui per situazioni adeguatamente rappresentabili con il livello di granularità delle aree territoriali e dei settori utilizzati per costruire il portafoglio benchmark di riferimento. Il documento è archiviato a cura del Risk Management di Banca Mediolanum.

8.2.2 Framework IT a supporto del processo di controllo

Il calcolo del rischio di concentrazione sul portafoglio di credito Imprese e altri soggetti a livello di Gruppo viene eseguito con il supporto dell'applicativo CCM (Credit Capital Manager) di Cedacri. Sviluppato da Cedacri per il Gruppo Bancario Mediolanum e gli altri membri del consorzio per la gestione del rischio di credito in ottica di capitale economico, il CCM comprende un ambiente di reporting e un ambiente di simulazione.

Per quanto riguarda i dati dalle controllate estere del Gruppo, in particolare le posizioni del Banco Mediolanum, è prevista l'integrazione delle esposizioni di quest'ultima sulla base dati elaborata dall'applicativo in oggetto per il calcolo del requisito a livello individuale. Attraverso una soluzione tattica (utilizzo di foglio elettronico) si procede al calcolo del requisito patrimoniale a livello consolidato.

Per maggiori dettagli sulla procedura CCM si rimanda all'apposito manuale operativo.

8.3 Allegati Sezione 6

8.3.1 Sistemi IT a supporto della gestione dei CSA

La collateralizzazione effettuata nell'ambito del framework CSA verrà gestita all'interno dell'applicativo AlgoCollateral. La reportistica a supporto del processo sarà prodotta sulla base dei dati disponibili in AlgoCollateral attraverso scarichi "ad hoc".

8.3.2 Soglie di tolleranza

Le valorizzazioni degli strumenti derivati effettuate dalle controparti possono differire dalle valorizzazioni di Banca Mediolanum. Ciò può dipendere, oltreché dall'uso di curve e dati di mercato differenti, dall'utilizzo di modelli proprietari per il pricing. Al fine di rendere il processo di scambio del collateral più efficiente, nella consapevolezza dell'estrema difficoltà di ottenere valorizzazioni coincidenti, si propongono delle soglie di tolleranza a livello di portafoglio entro le quali gli scostamenti di valore siano ritenuti accettabili. La soglia di tolleranza viene così identificata come lo scostamento ammissibile fra la valorizzazione di portafoglio effettuata da Banca Mediolanum e quella determinata dalla controparte. Ne consegue che per la sua individuazione si procederà all'identificazione di una quota media percentuale stabilita nell'ordine del 15% e rilevata sulla Net Exposure calcolata da Banca Mediolanum.

Le soglie di tolleranza verranno indicativamente riviste ed aggiornate con cadenza annuale o comunque a seguito di mutate condizioni di mercato che rendano le valorizzazioni di portafoglio più complesse.